



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1311

Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

29/01/2026 - 15:06

Indice

1. DDL S. 1311 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1311	5
1.2.2. Relazione 1311 e 1681-A	7
1.2.3. Testo approvato 1311 (Bozza provvisoria)	10
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	14
1.3.2.1.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 212(pom.) del 23/09/2025	15
1.3.2.1.2. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 214(pom.) del 30/09/2025	18
1.3.2.1.3. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 217(pom.) del 14/10/2025	36
1.3.2.1.4. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 218(pom.) del 21/10/2025	41
1.3.2.1.5. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 219(pom.) del 28/10/2025	69
1.3.2.1.6. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 238(pom.) del 13/01/2026	77
1.3.2.1.7. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 241(ant.) del 27/01/2026	81
1.3.2.1.8. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 242(ant.) del 28/01/2026	84
1.4. Trattazione in consultiva	86
1.4.1. Sedute	87
1.4.2. Resoconti sommari	88
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	89
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 393(pom.) del 14/10/2025	90
1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 427(pom.) del 27/01/2026	96
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	103
1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 454(pom.) del 14/10/2025	104

1.4.2.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 508(pom.) del 13/01/2026.....	110
1.4.2.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 512(ant.) del 21/01/2026.....	116
1.4.2.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 513(pom.) del 27/01/2026.....	122
1.4.2.2.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 514(ant.) del 28/01/2026.....	132
1.5. Trattazione in Assemblea.....	135
1.5.1. Sedute	136
1.5.2. Resoconti stenografici	137
1.5.2.1. Seduta n. 386 del 28/01/2026.....	138

1. DDL S. 1311 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1311

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)

Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

Titolo breve: *Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»*

Iter

28 gennaio 2026: approvato (modificato rispetto al testo del proponente)

Successione delle letture parlamentari

S.1311	assorbe S.1681
	approvato

Iniziativa Parlamentare

[Lavinia Mennuni \(FdI\)](#)

Cofirmatari

[Giulia Cosenza \(FdI\)](#), [Antonio Iannone \(FdI\)](#), [Sergio Rastrelli \(FdI\)](#),

[Matteo Gelmetti \(FdI\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2024)

[Domenico Matera \(FdI\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2024)

[Marta Farolfi \(FdI\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2024)

[Cinzia Pellegrino \(FdI\)](#) (aggiunge firma in data 20 dicembre 2024)

[Etelwardo Sigismondi \(FdI\)](#) (aggiunge firma in data 20 dicembre 2024)

[Raffaele Speranzon \(FdI\)](#) (aggiunge firma in data 23 dicembre 2024)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 14 ottobre 2025.

Presentazione

Presentato in data **27 novembre 2024**; annunciato nella seduta n. 246 del 27 novembre 2024.

Classificazione TESEO

PARCHI E RISERVE MARINE, CAPRI

[Articoli](#)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Claudio Fazzone \(FI-BP-PPE\)](#) (dato conto della nomina il 30 settembre 2025).

Relatore di maggioranza Sen. [Claudio Fazzone \(FI-BP-PPE\)](#) nominato nella seduta ant. n. 242 del 28 gennaio 2026.

(proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 28 gennaio 2026; annuncio nella seduta n. 386 del 28 gennaio 2026
Facente funzioni Sen. [Gianni Rosa \(FdI\)](#) nella seduta del 28 gennaio 2026.

Presentato il testo degli articoli il 28 gennaio 2026; annuncio nella seduta n. 386 del 28 gennaio 2026

Assegnazione

Assegnato alla [8^a Commissione permanente \(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica\)](#) in sede redigente il 23 dicembre 2024. Annuncio nella seduta n. 256 del 23 dicembre 2024.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1311

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1311

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MENNUNI , COSENZA , IANNONE , RASTRELLI , GELMETTI , MATERA , FAROLFI , PELLEGRINO , SIGISMONDI e SPERANZON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2024

Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri »

Onorevoli Senatori. - In Campania sono presenti sei aree marine protette, di cui quattro in provincia di Napoli (Baia, Gaiola, Punta Campanella e Regno di Nettuno) e due in provincia di Salerno (Costa degli Infreschi e della Masseta e Santa Marina di Castellabate).

Con il presente disegno di legge si prevede l'istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri ».

L'isola di Capri con le due sue comunità, Anacapri e Capri, è un *unicum* nel contesto globale per le sue bellezze naturali, per la sua storia, per il suo mare, nonché, per la sua posizione nel golfo di Napoli.

Detti elementi, che la caratterizzano fin dall'antichità, vanno certamente tutelati e, fra essi, alcuni vanno consolidati con azioni di protezione mirate e strutturate perché di largo respiro. È oggi più che mai necessario proteggere la sua splendida natura, che nel mare trova l'essenza principale, anche per mezzo dell'istituzione dell'area marina protetta (AMP). Seppure l'isola di Capri sia già area di reperimento in forza delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, l'*iter* istruttorio è ancora aperto presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'AMP per l'isola di Capri rileverà nella gestione una serie di criticità quali traffico, nautica da diporto e visitatori giornalieri, ma potrà migliorare la gestione dei visitatori giornalieri e preservare l'equilibrio urbano, ambientale ed economico dell'isola, in considerazione del contesto di grande valore naturalistico e paesaggistico del territorio.

Necessitano, parimenti, un'adeguata gestione il traffico e la nautica da diporto per i quali si registra, specie nella stagione estiva, una forte concentrazione e un carico distribuito sull'intero sviluppo costiero dell'isola, attualmente senza possibilità di regolamentazione. A ciò si aggiunge un'alta densità di ancoraggi nella fascia più prossima alla riva, con la conseguente impossibilità di controllo delle emissioni inquinanti.

I primi studi di fattibilità per l'area marina protetta di Capri, iniziati sin dal 1998, sono stati condotti dalla stazione zoologica « Anton Dohrn » di Napoli, in collaborazione con diverse altre istituzioni scientifiche napoletane, come l'Università di Napoli « Parthenope », l'Istituto di oceanografia e meteorologia, l'Università di Napoli « Federico II » con il Dipartimento di zoologia, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti di geologia marina (oggi Istituto per l'ambiente marino costiero) e di pianificazione e gestione del territorio.

Finalità degli studi è stata quella dell'elaborazione di dati relativi alla morfo-batimetria, alla sedimentologia, alla flora, alla fauna e alla distribuzione delle comunità presenti sui fondali, agli aspetti socio-economici e all'uso antropico del territorio marino.

A sostegno dell'istituzione della AMP « Isola di Capri » si citano le deliberazioni del consiglio comunale di Capri n. 17 del 18 febbraio 1992, n. 33 del 23 luglio 2010, n. 67 del 30 novembre 2016 e n. 13 del 27 aprile 2019, nonché della giunta comunale n. 76 del 3 aprile 2019, il Rapporto del Centro studi investimenti sociali (CENSIS) « Un manifesto per Capri » del 2010.

Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo.

Il comma 1 modifica l'elenco delle aree di reperimento delle AMP al fine di istituire l'Isola di Capri come area marina protetta.

Il comma 2 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provveda, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area di cui al comma 1.

Con i commi 3 e 4 si provvede alla previsione della necessaria copertura finanziaria degli oneri di carattere ordinario e di investimento derivanti dall'istituzione dell'AMP.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) Punta Campanella; »;

b) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

« *d-bis*) Isola di Capri; ».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta di cui alla lettera *d-bis*) dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'installazione dei segnalamenti e alla delimitazione dell'area marina protetta di cui al comma 2, nonché dall'acquisizione delle strutture e dei mezzi terrestri e marini, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. A tal fine, per ciascuno dei medesimi anni, è incrementata di 500.000 euro la dotazione finanziaria del capitolo 7311 « Interventi per la promozione e l'istituzione di aree marine protette », piano di gestione 1 « Realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Per l'onere derivante dalla gestione ordinaria della area di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2025. A tal fine è incrementata di euro 400.000 annui la dotazione finanziaria del capitolo 1646 « Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione », piano di gestione 1 « Gestione delle riserve marine e dei parchi sommersi », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

1.2.2. Relazione 1311 e 1681-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Nn. 1311 e 1681-A

Relazione Orale

Relatore Fazzone

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 8^a
COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Comunicato alla Presidenza il 28 gennaio 2026

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri » (n. 1311)

d'iniziativa dei senatori **MENNUNI , COSENZA , IANNONE , RASTRELLI , GELMETTI , MATERA , FAROLFI , PELLEGRINO , SIGISMONDI e SPERANZON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2024

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e altre disposizioni in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri (n. 1681)

d'iniziativa dei senatori **NAVE , DI GIROLAMO e SIRONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2025

nella seduta del 28 gennaio 2026 assorbito nel disegno di legge n. 1311

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore Tosato)

sul disegno di legge n. 1311

14 ottobre 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sul nuovo testo

27 gennaio 2026

La Commissione, esaminato il nuovo testo predisposto per il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore Calandrini)

sul nuovo testo

27 gennaio 2026

La Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

vengono forniti ragguagli sulla consistenza delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001;

viene confermato che l'incremento della suddetta autorizzazione di spesa, disposto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, risulta adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione della nuova area protetta,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1311

D'iniziativa dei senatori Mennuni ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) Punta Campanella; »;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) Isola di Capri; ».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'installazione dei segnalamenti e alla delimitazione dell'area marina protetta di cui al comma 2, nonché dall'acquisizione delle strutture e dei mezzi terrestri e marini, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. A tal fine, per ciascuno dei medesimi anni, è incrementata di 500.000 euro la dotazione finanziaria del capitolo 7311 « Interventi per la promozione e l'istituzione di aree marine protette », piano di gestione 1 « Realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Per l'onere derivante dalla gestione ordinaria della area di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2025. A tal fine è incrementata di euro 400.000 annui la dotazione finanziaria del capitolo 1646 « Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione », piano di gestione 1 « Gestione delle riserve marine e dei parchi sommersi », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli formulato
dalla Commissione

Art. 1.

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) Isola di Capri »;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) Punta Campanella ».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta di cui al **comma 1, lettera a)**.

3. **Per le esigenze di funzionamento delle aree marine protette di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.**

4. **Agli oneri di cui al comma 3, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente**

**utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.**

DISEGNO DI LEGGE N. 1681

D'iniziativa dei senatori Nave ed altri

Art. 1.

1. Al fine di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini del sito di interesse comunitario « Fondali Marini di Punta Campanella e Capri », istituito in conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« *d) Punta Campanella* »;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« *d-bis) Isola di Capri* ».

2. Ai fini dell'istituzione e della regolamentazione dell'area marina protetta dell'isola di Capri, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite, è incrementata di 400.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025.

4. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2026, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri, di cui alla lettera *d-bis*) dell'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, introdotta dal comma 1 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.2.3. Testo approvato 1311 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1311

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 gennaio 2026, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mennuni, Cosenza, Iannone, Rastrelli, Gelmetti, Matera, Farolfi, Pellegrino, Sigismondi e Speranzon:

Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri »

Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri »

Art. 1.

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) Isola di Capri »;

b) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

« *d-bis*) Punta Campanella ».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta di cui al comma 1, lettera *a*).

3. Per le esigenze di funzionamento delle aree marine protette di cui al comma 1, lettera *a*), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58705

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.3.2.1.1. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 212(pom.) del 23/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**
MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2025
212^a Seduta (2^a pomeridiana)
Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Iannone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1431) Deputato Gaetano RUSSO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1368) BASSO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 settembre.

Il **PRESIDENTE** rende noto che alla scadenza del termine risultano presentati tre emendamenti al disegno di legge n. 1431, assunto a base per il prosieguo dei lavori (pubblicati in allegato).

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere riguardanti la caserma «Boscariello» di Napoli e il comando dei vigili del fuoco di Barletta, Andria e Trani ([n. 291](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il presidente **FAZZONE** (**FI-BP-PPE**), constatato che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale, formula, in qualità di relatore, una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1634) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), constatato che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale, formula, in qualità di relatore, una proposta di parere favorevole.

La senatrice DIGIROLAMO (M5S) dichiara, a nome della propria parte politica, il voto contrario sulla proposta di parere.

Poiché nessun altro chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che è pervenuta la richiesta di avviare, in sede redigente, l'esame del disegno di legge n. 1311, recante istituzione dell'area marina protetta "Isola di Capri". Propone quindi di iscriverlo all'ordine del giorno della Commissione a partire dalla prossima settimana.

La Commissione conviene.

La senatrice Aurora FLORIDA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) domanda come mai l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1136, 1158, 1160 e 1166 (relativi alla tutela dei minori nella dimensione digitale) non abbia avuto luogo nella presente seduta, ancorché essi fossero iscritti all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva adottato il disegno di legge n. 1136 come testo base e aperto su di esso il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. Nel frattempo il Governo, in adempimento delle disposizioni di cui alla legge n. 317 del 1986, ha notificato il testo alla Commissione europea. A seguito di un'articolata interlocuzione, la Commissione europea ha quindi segnalato la necessità di apportare una serie di modifiche al fine di rendere il testo del disegno di legge compatibile con il quadro normativo europeo.

Si riserva pertanto, nella sua qualità di relatore, di depositare quanto prima un nuovo testo del disegno di legge n. 1136, sul quale si aprirà un nuovo termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Conclude auspicando l'approvazione di un testo ampiamente condiviso dalle forze politiche.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1431

Art. 1

1.1

Unterberger, Durnwalder

Al comma 1, capoverso «8-bis.», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-quater. A seguito di cancellazione dal PRA disposta ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, di un veicolo sul quale risultò iscritto un fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, il gestore del PRA comunica tale provvedimento al soggetto titolare dell'iscrizione del relativo fermo amministrativo.».

Art. 2

2.1

Unterberger, Durnwalder

Al comma 1, capoverso «5-bis.», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-quater. A seguito di cancellazione dal PRA disposta ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter, di un veicolo sul quale risultò iscritto un fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del

Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, il gestore del PRA comunica tale provvedimento al soggetto titolare dell'iscrizione del relativo fermo amministrativo.».

Art. 3

3.1

Unterberger, Durnwalder

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. A seguito di cancellazione dal PRA di un veicolo sul quale risultò iscritto un fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, il gestore del PRA comunica tale provvedimento al soggetto titolare dell'iscrizione del relativo fermo amministrativo.».

1.3.2.1.2. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 214(pom.) del 30/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**
MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025
214^a Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Iannone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1431) Deputato Gaetano RUSSO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1368) BASSO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 23 settembre.

Il PRESIDENTE rende noto che i presentatori hanno comunicato alla Presidenza di ritirare gli emendamenti 1.1, 2.1 e 3.1 e che, non essendovi ulteriori emendamenti, si procederà pertanto alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1431, assunto dalla Commissione a testo-base per il proseguo dei lavori.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3 e 4 del provvedimento.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*), nel ricordare che la sua parte politica proponeva solo una leggera limatura del testo al fine di renderne più efficace la fase di attuazione, esprime comunque un giudizio più che positivo sul disegno di legge, preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Anche la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, rimarcando gli interventi positivi recati dall'articolato.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, viene infine conferito mandato al relatore Sigismondi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1431, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 1368, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

Il PRESIDENTE si compiace per il fatto che la Commissione si sia espressa all'unanimità.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(1158) CALENDA e altri. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi

(1160) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori

(1166) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 settembre.

Il PRESIDENTE rende noto che al nuovo testo del disegno di legge n. 1136 sono stati presentati 41 emendamenti e 2 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice DI GIROLAMO (M5S), osservando che, stante la riformulazione del testo del disegno di legge n. 1136, sarebbe opportuno integrare il ciclo di audizioni precedentemente effettuato, oltre che procedere alla riapertura del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Il PRESIDENTE osserva che nulla osta all'effettuazione di ulteriori audizioni, purché limitate a un numero molto circoscritto di soggetti, al fine di non dilatare eccessivamente i tempi di esame. Invita quindi i Gruppi a far pervenire le rispettive proposte entro la serata di domani.

Con riferimento all'eventuale riapertura del termine per la presentazione di emendamenti, si riserva di compiere le proprie valutazioni al termine del nuovo ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1311) Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(Discussione e rinvio)

Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che istituisce l'area marina protetta dell'isola di Capri, rilevando preliminarmente che, come segnalato nella relazione illustrativa, l'isola di Capri risulta già inserita tra le aree marine di reperimento di cui all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991 (la cosiddetta legge "parchi"), ossia le aree in cui possono essere istituite le aree marine protette, ma che l'*iter* istruttorio per l'istituzione dell'area marina protetta è ancora aperto presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Procede quindi alla disamina dell'unico articolo del provvedimento. In primo luogo, il comma 1 modifica l'elenco delle aree marine di reperimento di cui all'articolo 36 della legge "parchi" - che attualmente prevede un'unica area marina di reperimento denominata "Penisola della Campanella e isola di Capri" - sostituendola con due aree distinte: Punta Campanella e Isola di Capri. Il comma 2 prevede quindi che il MASE provveda all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta "Isola di Capri", entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Il comma 3 autorizza invece la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'installazione dei segnalamenti, la delimitazione dell'area marina protetta, nonché per l'acquisizione delle strutture e dei mezzi terrestri e marini, mentre il successivo comma 4 autorizza la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2025 per la gestione ordinaria della area.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1578) Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 agosto.

Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, formula, in qualità di relatore, una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata.

(1639) Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo. In particolare, l'articolo 1, comma 1, dispone l'estensione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica all'intero territorio delle regioni Marche e Umbria. Come riportato nella relazione illustrativa, l'inserimento delle regioni Marche e Umbria nella ZES unica è volto a equipararne la posizione a quella della regione Abruzzo, unica tra le regioni in transizione a essere stata inclusa nella ZES unica dal decreto-legge n. 124 del 2023, estendendo la possibilità di fruire delle semplificazioni amministrative e degli strumenti incentivanti per lo sviluppo economico e occupazionale previsti dalla ZES.

Il comma 2 integra quindi la composizione della Cabina di regia ZES con i Presidenti delle regioni Marche e Umbria) ed estende ai territori di tali regioni le competenze della Struttura di missione ZES (che esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo nonché di monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica), del portale *web* della ZES unica e dello sportello unico digitale ZES - S.U.D. (a cui sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di informazione sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e di sportello unico per le attività produttive per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica).

Conseguentemente, i commi 3 e 4 abrogano le disposizioni che hanno previsto e regolato le modalità di istituzione delle zone logistiche semplificate anche nelle regioni in transizione.

L'articolo 2 dispone l'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche e Umbria e le relative modalità di attuazione. Nelle more dell'aggiornamento, si applicano alle regioni Marche e Umbria, in quanto compatibili, le previsioni del Piano strategico vigente.

L'articolo 3 reca quindi misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria. In particolare, il comma 1 estende agli investimenti in determinati beni strumentali sostenuti, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale presenti nelle regioni Marche e Umbria il credito d'imposta previsto per analoghe zone presenti nelle zone logistiche semplificate dall'articolo 3, commi 14-*octies* e seguenti, del decreto-legge n. 202 del 2024. Conseguentemente, il comma 4 innalza di 30 milioni di euro il limite d'imposta previsto dalla predetta disposizione.

Il comma 2 introduce poi una semplificazione procedurale per l'accesso al suddetto credito d'imposta, mentre il comma 3 estende l'applicazione delle disposizioni relative al procedimento unico e all'autorizzazione unica per gli investimenti nella ZES Unica ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da realizzarsi all'interno dei territori delle regioni Marche e Umbria, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di titolo abilitativo.

L'articolo 4 disciplina, da ultimo, l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinvviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina della dottoressa Emanuela Zappone a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo (n. 104)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, alla luce del *curriculum* della candidata e di quanto emerso dall'audizione, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

Prendono parte alla votazione i senatori BASSO (*PD-IDP*), DE PRIAMO (*FdI*), DI GIROLAMO (*M5S*), FAROLFI (*FdI*), FAZZONE (*FI-BP-PPE*), NAVE (*M5S*), PETRUCCI (*FdI*), ROSA (*FdI*), ROSSO (*FI-BP-PPE*), SIGISMONDI (*FdI*) e TUBETTI (*FdI*).

La proposta di parere favorevole sulla nomina della dottessa Emanuela Zappone è approvata con 8 voti favorevoli, 2 voti contrari e un astenuto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all'esame congiunto dei disegni di legge n. 162 e congiunti di riforma della RAI, il PRESIDENTE, tenuto conto di alcune sollecitazioni formulate dai Gruppi e apprezzate le circostanze, propone di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato adottato dalla Commissione a giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 12.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1136 NT

G/1136 NT/1/8

D'Elia, Basso

Il Senato,

premesso che,

il provvedimento in esame ha l'obiettivo di elevare il livello di protezione della salute psico-fisica dei minori rispetto alle conseguenze derivanti dall'utilizzo dei servizi di *social network online* e alle piattaforme di condivisione di video;

a tal fine viene stabilito che l'attivazione degli *account* sui *social network online* e sulle piattaforme di condivisione di video è consentita ai minori soltanto dopo il compimento dei quindici anni di età;

le suddette piattaforme e i fornitori sono tenuti a verificare l'età degli utenti mediante un mini-portafoglio nazionale che attua la soluzione dell'Unione europea di verifica dell'età;

per i minori di età inferiore a quindici anni alla data di entrata in vigore della presente legge è prevista la nullità dei contratti relativi agli *account* già creati e detenuti, mentre restano validi per i soggetti di età superiore a quindici anni;

è stato previsto, inoltre, l'innalzamento dell'età del minore per il rilascio del consenso al trattamento dei propri dati personali;

all'Agcom è stato affidato il compito di definire linee guida in materia di minori di età superiore a quindici anni che esercitano l'attività di *influencer*;

rilevato che,

le problematiche relative all'utilizzo da parte dei minori dei servizi di *social network online* e alle piattaforme di condivisione di video sono attualmente determinate dalla mancanza di adeguate misure a disciplina dell'attivazione degli *account* sui *social network online* e sulle piattaforme di condivisione di video, dalla mancanza di adeguate norme a protezione dei dati personali del minore e dalla semplificazione delle regole relative al rilascio del consenso al trattamento dei dati;

il provvedimento in esame, fra le altre misure, si limita a innalzare l'età del minore per l'apertura di *account* innalzandola a quindici anni e a innalzare a sedici anni l'età per il rilascio del consenso al trattamento dei dati;

a fronte della situazione descritta e del crescente numero dei minori che attivano *account* sui *social network online* e sulle piattaforme di condivisione di video, spesso di età ben inferiore a quattordici anni, appare necessario ed urgente prevedere strumenti e norme più efficaci e dettagliate per tutelare i minori, per minimizzare la libera raccolta dei dati e rafforzare il livello di sicurezza degli

account,

tutto ciò premesso,
impegna il Governo:

a predisporre e a sostenere le iniziative finalizzate ad approfondire, con analisi e studi specifici, le problematiche relative all'utilizzo da parte dei minori dei servizi di *social network online* e alle piattaforme di condivisione di video, al fine di poter affrontare con strumenti e norme adeguate il complesso delle suddette problematiche e di individuare le modalità per una più ampia tutela dei minori e dei loro dati;

nelle more di tale attività, a favorire l'adozione da parte dell'Agcom di un regolamento finalizzato a definire le modalità attraverso le quali i fornitori di servizi di *social network online* e di piattaforme di video verificano l'età degli utenti attraverso i dispositivi da questi utilizzati, assicurando la raccolta del solo dato anagrafico nel rispetto del principio di minimizzazione della raccolta di dati personali dei minori e di garantire agli stessi un livello di sicurezza adeguato e proporzionato al tipo di servizio offerto.

G/1136 NT/2/8

Malpezzi

Il Senato,

premesso che,

il provvedimento in esame prevede disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale, focalizzandosi sull'uso dei *social network* e delle piattaforme di condivisione video;

uno degli obiettivi prioritari del provvedimento è quello di elevare il livello di protezione della salute psico-fisica dei minori rispetto alle conseguenze derivanti dall'utilizzo di tali servizi;

a tal fine, fra le altre misure, viene previsto che l'attivazione di *account* su *social network* e piattaforme di condivisione video è consentita ai minori solo dopo il compimento dei 15 anni di età, con l'obbligo per i fornitori di utilizzare un mini-portafoglio nazionale per la verifica dell'età entro giugno 2026;

si prevede, inoltre, anche la nullità dei contratti per gli *account* detenuti da minori al di sotto dei quindici anni, e viene innalzata l'età per il consenso al trattamento dei dati personali;

considerato che,

le problematiche relative all'utilizzo da parte dei minori dei servizi di *social network online* e alle piattaforme di condivisione di video sono attualmente determinate dalla mancanza di adeguate misure a disciplina dell'attivazione degli *account* sui *social network online* e sulle piattaforme di condivisione di video, dalla mancanza di adeguate norme a protezione dei dati personali del minore e dalla semplificazione delle regole relative al rilascio del consenso al trattamento dei dati;

a fronte della situazione descritta e del crescente numero dei minori che attivano *account* sui *social network online* e sulle piattaforme di condivisione di video ed immagini, spesso di età ben inferiore a quattordici anni e senza un adeguato livello di preparazione all'uso del digitale, appare necessario ed urgente prevedere strumenti e norme più efficaci e dettagliate per tutelare i minori,

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a predisporre, con urgenza fin dai prossimi provvedimenti utili, interventi e azioni finalizzate al sostegno alla genitorialità e per promuovere l'educazione all'uso dei *social network* e delle piattaforme di condivisione di video e immagini da parte dei minori.

Art. 1

1.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 dopo le parole: «elevare il livello di protezione della salute psico-fisica dei minori»

inserire le seguenti: «, nonché promuovere la prevenzione dei discorsi d'odio e la diffusione di pratiche educative finalizzate alla convivenza democratica e al rispetto delle differenze».

1.2

Sironi

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disciplinano l'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali.».

1.3

Sironi

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento.

1-ter. La presente legge è finalizzata alla tutela del minore riguardante la diffusione di notizie o contenuti multimediali relativi ai minori secondo i principi e i limiti della «Carta di Treviso» e il conseguente diritto alla cancellazione dei dati.».

1.4

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge perseguono altresì l'obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei minori, con particolare riferimento al diritto all'immagine, alla riservatezza dei dati personali e alla sicurezza digitale.».

1.5

De Priamo

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai videogiochi *online* e ai servizi di messaggistica, accessibili mediante connessione a *internet* e caratterizzati dall'erogazione di contenuti o esperienze personalizzate basate su dati personali, comportamenti o caratteristiche dell'utente, o da interazione con altri utenti o con contenuti generati da utenti o da sistemi basati su intelligenza artificiale.».

Art. 2

2.1

Basso, D'Elia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «condivisione di video» *inserire le seguenti:* «e immagini»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nelle more dell'adozione di misure tecniche uniformi europee, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto della soluzione dell'Unione europea di verifica dell'età, stabilisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali i fornitori di servizi di *social network online* e di piattaforme di condivisione di video e immagini verificano l'età degli utenti attraverso i dispositivi da questi utilizzati, assicurando la raccolta del solo dato anagrafico nel rispetto del principio di minimizzazione della raccolta di dati personali, nonché per garantire un livello di sicurezza adeguato e proporzionato al tipo di servizio offerto.».

2.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 sostituire le parole: «15 anni» *con le seguenti:* «14 anni».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «15 anni» *con le seguenti:* «14 anni».

2.3

De Priamo

Al comma 1 sostituire le parole: «15 anni di età» con le seguenti: «quattordici anni di età».

2.4

De Priamo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'attivazione di *account* per i minori di età inferiore ai quattordici anni è consentita, previa autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale, esclusivamente sui *social network online* e sulle piattaforme di condivisione di video che offrano contenuti di carattere didattico e adottino misure idonee a tutelare i minori da contenuti che possano nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale.».

2.5

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La diffusione di contenuti multimediali che ritraggano minori di età inferiore ai quindici anni è consentita solo previa dichiarazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale.».

2.0.1

Sironi

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Diffusione dell'immagine dei minori e diritto alla cancellazione dei dati)

1. Il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione «Carta di Treviso» che impone di tutelare la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse a un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonisti o da fittizie identificazioni.

2. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale tutelano congiuntamente il diritto di immagine del figlio minore e lo coinvolgono nell'esercizio dei suoi diritti di immagine, secondo la sua età e il suo grado di maturità, nel rispetto degli articoli 10 e 320 del codice civile, degli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Rientrano nelle predette tutele l'impiego o la diffusione dei contenuti multimediali di cui all'articolo 4-bis della legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto dalla presente legge.

3. Il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali di cui al comma 2 è un atto di straordinaria amministrazione dispositivo di diritti personalissimi e fondamentali che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto degli articoli 147 e 357 del codice civile ed esclusivamente nell'interesse primario e oggettivo del minore medesimo. Il consenso prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale tiene conto in ogni caso della volontà espressa dal minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

4. Il minore che abbia compiuto quattordici anni può in ogni momento chiedere, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, la cancellazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.».

Art. 3

3.1

De Priamo

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I contratti relativi agli *account* già creati e detenuti da minori di età non superiore a quattordici anni restano validi solo se al momento dell'entrata in vigore della presente legge il minore ha compiuto i quattordici anni.».

3.2

Sironi

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: «quindici» *con la seguente:* «sedici».

3.3

Sironi

Al comma 2 dopo le parole: «Fuori dai casi di cui al comma 1, i contratti» *inserire le seguenti:* «con i fornitori di servizi di *social network online* e di piattaforme di condivisione di video stipulati con i minori di 16 anni».

3.4

Basso, D'Elia

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce i criteri e le modalità per il trattamento dei contenuti pubblicati dal minore tramite i propri *account* a seguito della nullità del contratto di cui al comma 2.».

3.5

Sironi

Al comma 3 alle parole: «Il Garante» *premettere le seguenti:* «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

3.6

Sironi

Al comma 4 dopo la parola: «annualmente» *inserire le seguenti:* «nel proprio sito *internet*».

Art. 4

4.1

De Priamo

Sopprimere l'articolo.

4.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

4.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Diritto all'oblio digitale)

1. Il minore, al compimento dei quattordici anni di età, può esercitare il diritto all'oblio digitale di cui agli articoli 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e, conseguentemente, può chiedere e ottenere la rimozione dalla rete internet e dai motori di ricerca dei contenuti e dei dati personali che lo riguardano, diffusi anche prima del compimento della medesima età.».

4.4

Sironi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2-*quinquies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto-legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: "quattordici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "sedici".»

4.5

Minasi, Germanà, Potenti

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire la parola: «sedici» con la seguente: «quindici»;
- b) sopprimere la lettera b).

4.0.1

Basso, D'Elia

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento definisce le modalità con cui i soggetti di cui all'articolo 1 stipulano i contratti relativi all'apertura di *account* con i minori di età superiore a quindici anni con l'assistenza di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.».

Art. 5

5.1

De Priamo

Al comma 1 sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «quattordici anni».

5.2

Sironi

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».

5.3

Sironi

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. L'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce delle linee guida in materia di *influencer* di età inferiore a quindici anni. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di *product placement* volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguiti, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

1-ter. La diffusione, non occasionale e con finalità remunerativa, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, all'interno delle linee guida di cui al comma 1, i parametri oltre i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al primo periodo.

1-quater. Con l'autorizzazione di cui al comma 2, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, ove ne

ricorrono i presupposti, stabilisce:

a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 2;

b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 2;

c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica, nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

4. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 2 superano la soglia individuata dall'Autorità con il provvedimento di cui al comma 1, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza, le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale per i minorenni.

1-*quinquies*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le Autorità preposte, verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 4. L'inosservanza di tali obblighi da parte dei soggetti che detengono la responsabilità genitoriale è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

1-*sexies*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Autorità istituisce un tavolo tecnico composto dagli operatori del settore, dalle Autorità, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e da eventuali altri soggetti interessati».

5.4

[Aurora Floridia, Patton, Spagnoli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La diffusione di immagini, video o audio di un minore di anni quindici su piattaforme di condivisione di video o *social network online*, effettuata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale e da cui derivi un provento economico, è subordinata a una comunicazione preventiva all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Tale comunicazione deve includere una dichiarazione di assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale e una descrizione della natura dell'attività.

1-*ter*. Qualora l'attività di cui al comma 1-*bis* generi ricavi economici, questi devono essere versati in un conto corrente o in uno strumento di risparmio intestato esclusivamente al minore. Le somme depositate sono vincolate e possono essere utilizzate dal minore solo al compimento della maggiore età, salvo autorizzazione del giudice tutelare per atti di straordinaria amministrazione che rispondano al preminente interesse del minore stesso.

1-*quater*. Le imprese e gli operatori economici che intendano coinvolgere un minore di anni quattordici in attività di promozione o campagne pubblicitarie attraverso piattaforme digitali devono ottenere l'autorizzazione scritta di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale e trasmettere tale autorizzazione, unitamente a una copia del contratto, all'AGCOM. L'Autorità vigila affinché tali attività non ledano la salute psico-fisica e la dignità del minore.».

5.5

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Autorità istituisce un tavolo tecnico composto dagli operatori del settore, dalle Autorità, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e da eventuali altri soggetti interessati.».

5.0.1

[Aurora Floridia, Patton, Spagnoli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Diritto all'oblio digitale del minore)

1. Al compimento del quindicesimo anno di età, il minore ha il diritto di ottenere dai fornitori di servizi di *social network online* e dalle piattaforme di condivisione di video, nonché dai gestori dei motori di ricerca, la rimozione di qualsiasi dato personale, immagine, video o contenuto che lo riguardi, diffuso online prima di tale età, anche se la pubblicazione è avvenuta con il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. L'istanza di rimozione può essere presentata direttamente dal minore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I fornitori di servizi sono tenuti a provvedere alla richiesta con la massima sollecitudine e comunque entro 30 giorni, predisponendo procedure semplici, chiare e accessibili per l'esercizio di tale diritto.

3. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali vigila sul rispetto del presente articolo e può irrogare le sanzioni previste dal regolamento (UE) 2016/679 in caso di inosservanza.».

5.0.2

[Aurora Floridia, Patton, Spagnoli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Garanzie in favore dei minori in occasione di eventi pubblici organizzati nelle scuole)

1. Il dirigente scolastico, nell'ambito di recite, saggi ed altri eventi organizzati dalla propria scuola, sia negli spazi interni dell'istituto scolastico che presso luoghi privati esterni ovvero pubblici, adotta ogni misura idonea a regolare o limitare l'effettuazione di riprese video, audio o immagini dei minori di anni quindici, al fine di garantire la tutela della loro immagine e della loro riservatezza.».

5.0.3

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Codice di autoregolamentazione TV e minori e linee guida per le piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede all'aggiornamento del codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre 2002, secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Le piattaforme digitali di condivisione di video, audio o immagini, sono tenute a osservare le disposizioni previste dal codice di cui al primo periodo.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono adottate, altresì, le disposizioni e le linee guida destinate alle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini al fine di:

a) informare gli utenti circa le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di diffusione di ogni tipo di contenuto disponibile sulle piattaforme medesime, riguardante minori di quattordici anni, e i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione di tali contenuti;

b) promuovere, in collaborazione con le associazioni per la tutela dell'infanzia, l'informazione e la sensibilizzazione dei minori di quattordici anni sulle conseguenze della diffusione di contenuti riguardanti loro stessi o altri minori sulle piattaforme medesime, sul diritto alla riservatezza e sui rischi psicologici e legali nonché sugli strumenti disponibili per proteggere i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e fisica;

c) incoraggiare gli utenti a segnalare contenuti comprendenti minori di età inferiore a quattordici anni che possano ledere la loro dignità ovvero la loro integrità morale o fisica;

d) adottare le misure appropriate per impedire il trattamento a fini commerciali, come la sollecitazione (*canvassing*), la profilazione e la pubblicità basate sulla personalizzazione (*targeting comportamentale*), dei dati personali dei minori raccolti dai propri servizi, nei casi di diffusione telematica di contenuti comprendenti minori;

e) potenziare, in collaborazione con le associazioni per la tutela dell'infanzia, i mezzi per l'individuazione delle situazioni in cui la produzione o la diffusione di contenuti comprendenti minori di quattordici anni possa ledere la loro dignità ovvero la loro integrità morale o fisica;

f) agevolare l'esercizio, da parte dei minori, del diritto alla cancellazione dei dati personali fornendo agli stessi informazioni chiare, precise e di facile comprensione sulle modalità di esercizio di tale diritto.».

5.0.4

Sironi

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(*Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977*)

1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata, per un periodo non superiore a sei mesi ed è rinnovabile. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e della integrità psicofisica del minore";

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (*Disposizioni sull'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali*) - 1. La presente legge si applica a qualsiasi impiego e sfruttamento commerciale di minore effettuato su registrazioni sonore e audiovisive o su immagini, di seguito denominate "contenuti multimediali", al fine di trasmetterle, a scopo di lucro, su una piattaforma digitale di condivisione di informazioni, suoni, video e immagini, di seguito denominata "piattaforma".

2. L'impiego e lo sfruttamento commerciale di minore si configura quando la durata cumulativa o il numero dei contenuti multimediali trasmessi supera, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5 ovvero quando la diffusione dei contenuti multimediali provoca, a vantaggio della persona responsabile della creazione, produzione o trasmissione degli stessi, introiti diretti o indiretti superiori alla soglia fissata dal medesimo decreto di cui al comma 5.

3. In caso di concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, la direzione provinciale del lavoro fornisce a chi esercita la responsabilità genitoriale e a coloro che impiegano il minore per le attività di cui al presente articolo, le informazioni relative alla tutela dei diritti del minore nell'ambito della produzione dei contenuti multimediali e che riguardano in particolare le conseguenze, sulla vita privata del minore, della diffusione dei predetti contenuti su una piattaforma, nonché gli obblighi finanziari di cui al comma 7.

4. La revoca dell'autorizzazione comporta l'immediata rimozione da qualsiasi piattaforma dei contenuti multimediali riferiti al minore o riconducibili al medesimo, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71.

5. All'impiego di minori di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218, recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi, integrato con le ulteriori disposizioni da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di famiglia, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza nonché del Garante per la protezione dei dati personali, e recanti:

- a) i tempi, la durata, le condizioni igieniche e di sicurezza per la realizzazione dei contenuti multimediali condivisibili nelle piattaforme digitali e riguardanti i minori;
- b) le soglie limite per la configurazione dell'impiego e dello sfruttamento commerciale di minore di cui al comma 2;
- c) i rischi, soprattutto psicologici, associati alla diffusione dei contenuti multimediali di cui alla lettera a);
- d) la compatibilità con la normale frequenza scolastica dei minori coinvolti;
- e) le modalità attuative degli obblighi finanziari di cui al comma 7.

6. Quando i contenuti multimediali del minore siano messi a disposizione del pubblico su una piattaforma digitale a fini di lucro e in violazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva, fatti salvi i casi in cui si configurino i più gravi reati, è disposta l'immediata rimozione dei predetti contenuti dalla piattaforma medesima e da qualsiasi altra piattaforma o spazio digitale in cui siano confluiti, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71. Ai fini della rimozione di cui al presente comma, l'istanza di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, può essere effettuata anche dai servizi sociali, dalle istituzioni scolastiche e dall'autorità di pubblica sicurezza.

7. Quando i redditi diretti e indiretti derivanti dalla condivisione dei contenuti multimediali di cui al comma 1 superano, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5, i redditi percepiti che superano tale soglia sono versati immediatamente in un conto corrente gestito, fino al raggiungimento dei diciotto anni di età, da un curatore speciale nominato dal tribunale in cui risiede o è domiciliato il minore medesimo. Una quota del reddito, determinata dal tribunale nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 5, può essere resa disponibile al minore che abbia compiuto sedici anni ovvero ai rappresentanti legali del minore per essere impiegata e rendicontata nell'interesse esclusivo del minore.

8. L'inserzionista che effettua la sponsorizzazione o pubblicizzazione di qualsiasi genere di prodotto o servizio in una registrazione multimediale trasmessa su una piattaforma di condivisione digitale il cui soggetto principale sia un minore è tenuto a verificare con il responsabile della registrazione se quest'ultimo sia soggetto agli obblighi di cui al presente articolo. In tal caso, l'inserzionista è tenuto a versare il corrispettivo della sponsorizzazione o pubblicizzazione nel conto corrente di cui al comma 7.";

c) all'articolo 26:

- 1) al comma 3, dopo le parole: "negli articoli" sono inserite le seguenti: "4-bis, comma 8;";
- 2) al comma 4, dopo le parole: "comma 2," sono inserite le seguenti: "e 4-bis";
- 3) al comma 6, dopo le parole: "4, comma 1;" sono aggiunte le seguenti: "4-bis;".».

5.0.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 37 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

1. All'articolo 37 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Nel caso di diffusione, tramite un servizio di piattaforma per la condivisione di video, audio o immagini, di ogni tipo di contenuto disponibile sulla piattaforma medesima, nel quale un minore di anni quattordici sia il soggetto principale oppure partecipi al contenuto diffuso dal genitore, i proventi derivanti dallo sfruttamento di tali contenuti devono essere versati, da chi esercita la responsabilità genitoriale o dai rappresentanti legali in un deposito bancario intestato al minore medesimo e sono inutilizzabili fino al compimento del diciottesimo anno di età. Eventuali prelievi possono essere autorizzati dall'autorità giudiziaria in caso di emergenza e in via eccezionale. L'autorità

giudiziaria può prevedere che una quota dell'importo versato nel deposito bancario possa essere attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale o ai rappresentanti legali.

8-ter. Le imprese che vogliono impiegare minori di anni quattordici per la propria comunicazione commerciale audiovisiva devono, contestualmente, chiedere un'autorizzazione espressa a chi esercita la responsabilità genitoriale o ai rappresentanti legali e informare l'Autorità."».

Art. 6

6.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: «volte» inserire le seguenti: «al rafforzamento dell'alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori,»;

2) dopo la parola: «genitoriale» aggiungere le seguenti: «, e modalità per consentire ai minori l'attivazione immediata di comunicazione con i numeri di emergenza.».

6.2

Aurora Floridia, Patton, Spagnoli

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

*«1-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, promuove nelle scuole di ogni ordine e grado programmi di educazione alla cittadinanza digitale. Tali programmi sono volti a informare i minori sulle conseguenze, anche a lungo termine, della diffusione *online* di dati e contenuti personali e sui loro diritti, incluso il diritto all'oblio di cui alla presente legge.*

1-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate anche a sostenere progetti proposti da associazioni ed enti del Terzo Settore specializzati nella protezione dell'infanzia e dell'adolescenza. Tali progetti devono avere l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi dello sfruttamento commerciale dell'immagine dei minori e promuovere una cultura del rispetto dei loro diritti nella dimensione digitale.».

6.3

Berrino

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

*"4-bis. I fornitori di servizi di reti private virtuali che si interconnettono con una o più reti pubbliche di comunicazioni elettroniche tramite uno o più punti di rete e che consentono all'utente di instaurare un collegamento privato con altri utenti o con *server*, prima dell'attivazione del servizio, sia a titolo gratuito che non, adottano tutte le necessarie misure affinché vengano garantiti il riconoscimento del soggetto richiedente il servizio e l'acquisizione di una copia fotostatica chiara e leggibile del suo documento d'identità, di un documento attestante il suo codice fiscale, del suo passaporto o permesso di soggiorno se cittadino estero ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, rendendo tali dati disponibili alle autorità competenti su richiesta. Ai fini del presente comma trovano applicazione le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207. I fornitori di servizi di reti private virtuali sono altresì tenuti a porre in essere tutte le misure tecniche-organizzative idonee e proporzionate all'individuazione, prevenzione e segnalazione di attività illecite condotte attraverso i propri servizi, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.*

*4-ter. I fornitori di reti private virtuali sono tenuti a conservare i dati di traffico telematico degli utenti, ivi inclusi indirizzo IP, porta, *username*, indirizzo *email*, numero di telefono, IP di registrazione e IP assegnati dal fornitore del servizio di comunicazione elettronica all'utente e impiegati per accedere alla rete, a norma dell'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,*

n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. I fornitori di reti private virtuali devono altresì rendere tali dati disponibili alle autorità competenti, su richiesta.

4-quater. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 4-bis, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Per le sanzioni irrogate ai sensi del presente comma non è prevista la possibilità per il soggetto destinatario del provvedimento di ricorrere all'istituto del pagamento in misura ridotta. In caso di gravi e reiterate violazione degli obblighi di cui al comma 4-bis, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ordina ai prestatori di accesso alla rete l'inibizione dell'accesso al sito o ai siti attraverso cui i servizi dei fornitori di reti private virtuali vengono commercializzati e/o resi accessibili al pubblico.

4-quinques. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 4-ter, il Garante per la protezione dei dati personali irroga ai fornitori di servizi di reti private virtuali le sanzioni previste dall'articolo 162-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni."».

6.4

Minasi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4-bis. I fornitori di servizi di reti private virtuali che si interconnettono con una o più reti pubbliche di comunicazioni elettroniche tramite uno o più punti di rete e che consentono all'utente di instaurare un collegamento privato con altri utenti o con *server*, prima dell'attivazione del servizio, sia a titolo gratuito che non, adottano tutte le necessarie misure affinché vengano garantiti il riconoscimento del soggetto richiedente il servizio e l'acquisizione di una copia fotostatica chiara e leggibile del suo documento d'identità, di un documento attestante il suo codice fiscale, del suo passaporto o permesso di soggiorno se cittadino estero ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, rendendo tali dati disponibili alle autorità competenti su richiesta. Ai fini del presente comma trovano applicazione le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legislativo 8 novembre 2021, n. 207. I fornitori di servizi di reti private virtuali sono altresì tenuti a porre in essere tutte le misure tecnico-organizzative idonee e proporzionate all'individuazione, prevenzione e segnalazione di attività illecite condotte attraverso i propri servizi, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.

4-ter. I fornitori di reti private virtuali sono tenuti a conservare i dati di traffico telematico degli utenti, ivi inclusi indirizzo IP, porta, username, indirizzo email, numero di telefono, IP di registrazione e IP assegnati dal fornitore del servizio di comunicazione elettronica all'utente e impiegati per accedere alla rete, a norma dell'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I fornitori di reti private virtuali devono altresì rendere tali dati disponibili alle autorità competenti, su richiesta.

4-quater. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 4-bis, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Per le sanzioni irrogate ai sensi del presente comma non è prevista la possibilità per il soggetto destinatario del provvedimento di ricorrere all'istituto del pagamento in misura ridotta. In caso di gravi e reiterate violazione degli obblighi di cui al comma 4-bis, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ordina ai prestatori di accesso alla rete l'inibizione dell'accesso al sito o ai siti attraverso cui i servizi dei fornitori di reti private virtuali vengono commercializzati e/o resi accessibili al pubblico.

4-quinques. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 4-ter, il Garante per la protezione dei dati personali irroga ai fornitori di servizi di reti private virtuali le sanzioni previste dall'articolo 162-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e

integrazioni."».

6.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per il contrasto ai "discorsi d'odio")

1. Al fine di contrastare i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e di promuovere una cultura del rispetto, della condivisione delle differenze e della cittadinanza digitale responsabile, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il "Fondo per il contrasto ai discorsi d'odio".

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse sono destinate alle scuole secondarie di secondo grado per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali e per la promozione di attività educative e culturali, anche in collaborazione con le Università, finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei discorsi d'odio.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo, nonché le linee guida per la realizzazione delle attività di cui al comma 2.

4. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 3, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede a pubblicare un bando per la ripartizione delle risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, destinandole alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti coerenti con le finalità di cui al presente articolo.

5. Le scuole beneficiarie delle risorse assicurano, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti nella realizzazione delle attività progettuali.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.2

Sironi

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori)

1. I servizi delle piattaforme digitali di condivisione multimediale, nell'ambito del codice di autoregolamentazione *media* e minori di cui al decreto-legislativo 8 novembre 2021, n. 208, adottano le misure definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali, sentito il comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori.

2. Le misure definite ai sensi del comma 1 sono finalizzate a:

a) promuovere l'informazione degli utenti sulle disposizioni di carattere legislativo o regolamentare applicabili alla diffusione di contenuti multimediali dei minori attraverso i loro servizi e sui rischi, in particolare psicologici, associati alla diffusione dei predetti contenuti;

b) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione dei minori, in collaborazione con le associazioni di tutela dell'infanzia, sulle conseguenze della diffusione della loro immagine su una piattaforma di condivisione, sulla loro vita privata e in termini di rischi psicologici e legali e sui mezzi

a loro disposizione per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica;

c) incoraggiare la segnalazione, da parte degli utenti, di contenuti multimediali riguardanti minori e che ledano la loro dignità o integrità morale o fisica;

d) adottare ogni misura utile per impedire il trattamento a fini commerciali, quali la selezione, la profilazione e la pubblicità basata sul *targeting comportamentale*, dei dati personali dei minori raccolti durante la pubblicazione *online* da parte di un utente di contenuti multimediali riguardanti un minore;

e) migliorare, in collaborazione con le associazioni di tutela dell'infanzia, l'individuazione delle situazioni in cui la produzione o la diffusione di tali contenuti possa ledere la dignità o l'integrità morale o fisica dei minori;

f) facilitare l'attuazione, da parte dei minori, del diritto alla cancellazione dei dati personali previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e informarli in modo chiaro e con termini precisi, dagli stessi facilmente comprensibili, delle modalità di attuazione di tale diritto;

g) in relazione alle norme sulla tutela dei dati personali, garantire la puntuale attuazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ai sensi del quale per il minore che abbia un'età inferiore a sedici anni il trattamento dei dati è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

3. Nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71, sono altresì stabilite le iniziative di informazione sulla diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sulle conseguenze che tale diffusione comporta sulla loro vita privata, anche per quanto concerne i rischi psicologici e legali, nonché sui mezzi a disposizione dei minori stessi per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti nel territorio e in sinergia con le istituzioni scolastiche.

4. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nelle scuole di ogni ordine e grado è promosso il ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico, in attività di educazione tra pari (*peer education*), al fine di orientare la comunità scolastica ad un uso consapevole della rete *internet* e alla comprensione dei meccanismi di conferimento dei dati personali, degli strumenti utili alla protezione degli stessi nonché per creare contenuti, raccogliere dati e diffondere messaggi positivi tra i giovani che utilizzano le piattaforme di condivisione.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, predisponde periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno della diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sui rischi conseguenti per i minori medesimi, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2024, 2025 e 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

6.0.3

Sironi

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, presenta ogni anno alle Camere una relazione sull'efficacia delle misure adottate in attuazione della presente legge.».

6.0.4

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Relazione al Parlamento)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione circa lo stato di attuazione della presente legge.».

1.3.2.1.3. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 217(pom.) del 14/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**
MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2025
217^a Seduta
Presidenza del Presidente
[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUL LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, non essendo presente alcun rappresentante del Governo, l'esame dei disegni di legge in sede redigente avrà luogo in altra seduta.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE, avendo ravvisato un interesse trasversale a portare avanti con celerità il disegno di legge n. 1311, recante «Istituzione dell'area marina protetta "Isola di Capri"», chiede se si voglia già procedere alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) comunica che il suo Gruppo nelle prossime ore presenterà un disegno di legge avente il medesimo oggetto e chiede pertanto che si possa soprassedere alla fissazione del termine emendamenti per il tempo strettamente necessario all'assegnazione e all'abbinamento di tale nuovo disegno di legge.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 743, a sua prima firma, recante «Legge quadro sul clima recante disposizioni per la definizione e l'adozione di strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica».

Il PRESIDENTE informa che si consulterà con la relatrice del provvedimento in questione e aggiornerà la Commissione appena possibile.

IN SEDE REFERENTE

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Esame e rinvio)

La relatrice PETRUCCI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, adottato dal Consiglio dei ministri nel quadro delle linee strategiche definite dal Piano del mare 2023-2025, analogamente al disegno di legge in materia di sicurezza delle attività subacquee (Atto Senato 1462), già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Esso si compone di 31 articoli suddivisi in sette Capi, che intervengono sulla disciplina di vari settori

marittimi, con lo scopo di aggiornare il quadro normativo e apportare misure semplificatorie che possano valorizzare, nei suoi molteplici aspetti, il mare e conferire maggiore competitività ai segmenti economici e alle filiere produttive ad esso correlati.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 apporta modifiche alla disciplina del coordinamento delle politiche del mare.

In primo luogo, viene ampliato l'oggetto del Piano del mare - adottato con cadenza triennale dal Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) - al fine di ricoprendervi anche gli indirizzi strategici in materia di valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico.

Si individua poi nel CIPOM la sede istituzionale in cui promuovere il concerto dei Ministri che fanno parte del Comitato stesso in relazione agli atti amministrativi di attuazione del Piano del mare per i quali la legislazione vigente prevede il concerto di due o più Ministri e si prevede che gli schemi di regolamento predisposti in attuazione del Piano siano trasmessi al CIPOM che può esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la disciplina recata nello schema e gli indirizzi strategici contenuti nel Piano medesimo.

Viene infine integrata la composizione del CIPOM con la partecipazione del Ministro dell'università e della ricerca.

Nell'ambito del Capo II (articoli da 2 a 6), l'articolo 2 autorizza l'istituzione della zona contigua, alla quale si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. L'articolo 3 disciplina l'estensione della zona contigua, prevedendo che essa non possa estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale (linea che verrà determinata alla luce dei criteri individuati dall'articolo 6). In caso di sovrapposizione della zona contigua con spazi marittimi di un altro Stato, la linea esterna della zona contigua sarà definita mediante accordi con gli Stati interessati, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona contigua saranno stabiliti in modo da non compromettere o ostacolare l'accordo finale.

L'articolo 4 prevede che nella zona contigua l'Italia possa esercitare i diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti, inclusi quelli relativi all'espletamento dei controlli necessari al fine di: prevenire le violazioni delle disposizioni in materia doganale, fiscale, sanitaria, o di immigrazione nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani; punire le violazioni delle predette disposizioni, commesse nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale; assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo con le modalità e nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente.

L'articolo 5 chiarisce che l'istituzione della zona contigua non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

Il Capo III (articoli da 7 a 14) stabilisce i requisiti e i principi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attività subacquea a scopo ricreativo.

In primo luogo, l'articolo 7 definisce l'ambito di applicazione e la finalità delle disposizioni contenute nel Capo, escludendo esplicitamente le attività subacquee di tipo agonistico.

L'articolo 8 reca le definizioni.

L'articolo 9 disciplina lo svolgimento delle attività di immersione subacquea, con particolare riferimento alla protezione dell'ambiente e alla tutela del patrimonio culturale e della sicurezza.

Gli articoli 10 e 11 individuano modalità e requisiti per l'esercizio, rispettivamente, dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, mentre l'articolo 12 disciplina l'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo da parte di organizzazioni senza scopo di lucro.

L'articolo 13 stabilisce modalità e criteri per l'individuazione, da parte del Ministro per il turismo, delle zone di interesse turistico subacqueo.

Infine, l'articolo 14 individua le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del Capo in esame.

Il Capo IV (articoli da 15 a 17) è dedicato alla navigazione da diporto.

In particolare, l'articolo 15 apporta una serie di modifiche al codice della nautica da diporto, volte a sviluppare la cantieristica da diporto, implementare il sistema telematico del diporto, semplificare le procedure amministrative, garantire la sicurezza e tutelare la concorrenza.

L'articolo 16 inserisce tra i dati da trascrivere o annotare nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva dell'unità all'attività agonistica.

Infine, l'articolo 17 inserisce i raccomandatari marittimi titolari degli sportelli telematici del diportista tra i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di unità da diporto.

Il Capo V (articoli da 18 a 21) reca disposizioni in materia di navigazione marittima e cantieristica.

L'articolo 18 apporta numerose modifiche al codice della navigazione, tra cui molte di quelle previste dal disegno di legge n. 673, del quale l'8^a Commissione ha avviato l'esame nei mesi passati, in materia di semplificazione delle procedure di bordo e regime amministrativo della nave. Conseguentemente, l'articolo 19 abroga gli articoli 224, 226, 236, 315, 363, 365 e 374 del regolamento per la navigazione marittima, in materia, rispettivamente, di: modalità di annotazioni sui libretti di navigazione; comunicazioni dei movimenti di imbarco e sbarco; imbarco del marittimo su nave nazionale all'estero; documenti per l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri; modalità di tenuta dei libri di bordo; ritiro e custodia dei libri di bordo della nave cancellata dai registri e giornale radiotelegrafico.

L'articolo 20 modifica la disciplina della sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo.

L'articolo 21 prevede che le regioni possano adottare misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con il codice degli incentivi e con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il Capo VI (articoli da 22 a 30) contiene misure in materia scolastica, sanitaria, culturale, di ricerca e di pesca.

L'articolo 22 prevede l'attribuzione di punteggi aggiuntivi ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza e ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che abbiano prestato servizio nei plessi scolastici situati nelle isole minori. Esso prevede inoltre che con decreto ministeriale siano definiti i criteri valutativi che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono utilizzare, nell'ambito di bandi e avvisi per il reclutamento, per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nelle isole minori.

L'articolo 23 apporta modifiche al codice dell'ordinamento militare, con l'obiettivo, come riferito dall'analisi di impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge in esame, di sollevare la Marina militare dall'onere esclusivo di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia, in conseguenza della riduzione del numero delle navi portacqua, che permette lo svolgimento di una funzione solo concorsuale. Si prevede dunque che, quando ricorrono particolari necessità, il servizio di rifornimento idrico in questione sia svolto mediante affidamento a idonei operatori economici con i fondi del Ministero della difesa e che la Marina militare svolga, in tal caso, le funzioni di ente esecutore ai sensi del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 24 interviene sul codice del paesaggio per prevedere che tra le aree gravemente compromesse o degradate nelle quali il piano paesaggistico regionale può prevedere che la realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione non richieda il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono comprese quelle interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali.

L'articolo 25 prevede che le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse debbano tenere conto delle opportunità connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidati al Ministro dell'università e della ricerca.

L'articolo 26 attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca un ruolo di promozione di iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e

delle aree costiere e prevede che gli enti pubblici di ricerca e le università possano attivare forme di collaborazione e di supporto per le finalità previste dal disegno di legge in esame e fornire alle amministrazioni pubbliche dati, informazioni, supporto tecnico-scientifico e formativo.

L'articolo 27 prevede, nel settore della pesca marittima, uno sgravio contributivo, per gli anni 2026 e 2027, pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, inerenti ad assunzioni di soggetti che abbiano lavorato in mare a bordo di imbarcazioni oggetto - nell'ambito del programma nazionale relativo al fondo FEAMPA dell'Unione europea - di arresto definitivo e di relativa demolizione.

Al fine di dare attuazione alla normativa che ha esteso la Cassa integrazione speciale operai agricoli anche al settore della pesca, l'articolo 28 rimette a un decreto interministeriale la definizione delle causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio di lavoratori del settore della pesca, nonché delle modalità e dei criteri di erogazione delle prestazioni.

L'articolo 29 modifica i limiti di abilitazione del personale imbarcato al fine di riconoscere al marinaio autorizzato alla pesca la possibilità di assumere il comando di navi di stazza non superiore a 200 tonnellate dedito alla pesca mediterranea anche oltre il 20° meridiano.

L'articolo 30 aggiorna la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette istituite presso le capitanerie di porto, inserendovi tre ulteriori esperti designati, rispettivamente, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministero dell'università e della ricerca e dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative. Si prevede inoltre la sostituzione dell'esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), oggi soppresso, con un esperto designato dall'ISPRA, nel quale è confluito l'ICRAM.

Il Capo VII contiene il solo articolo 31, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE propone di fissare a martedì 21 ottobre, alle ore 18, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1404) Simona PETRUCCI. - Delega al Governo per la revisione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

(Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che reca una delega al Governo per la revisione del Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici del 1933, allo scopo di aggiornare, unificare e coordinare la disciplina statale relativa alle derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche, con specifico riferimento alle concessioni e ai riconoscimenti di utenze, nonché alle acque sotterranee.

Sottolinea preliminarmente che la relazione illustrativa definisce non più rinviabile una revisione e un aggiornamento del quadro normativo in materia di autorizzazioni e concessioni di utilizzo della risorsa idrica, alla luce della normativa europea trasfusa nel codice dell'ambiente e dei numerosi provvedimenti, anche d'urgenza, adottati negli ultimi anni a seguito degli eventi siccitosi e alluvionali connessi al permanere di una stagione di cambiamenti climatici.

I decreti legislativi attuativi della delega dovranno prevedere disposizioni di indirizzo per le regioni e le province autonome volte a garantire, su tutto il territorio nazionale, la fornitura di acqua e la relativa tutela qualitativa per gli usi potabili, produttivi ed ecosistemici.

Dovrà essere prevista una nuova regolamentazione delle risorse idriche che ne garantisca la disponibilità, evitando sprechi, per tutti gli usi essenziali, quali consumo umano, irrigazione e produzione energetica, assicurando priorità, in condizioni di scarsità idrica, agli usi idropotabili e irrigui. Tra l'altro, dovranno essere apportate modificazioni alla regolamentazione sulla raccolta delle acque piovane e dovrà essere ridefinita la disciplina relativa agli usi domestici delle acque sotterranee. La riforma dovrà condurre alla semplificazione delle fasi del procedimento per il rilascio di provvedimenti concessori e alla uniformazione, ove possibile, delle procedure previste dai regolamenti degli enti concedenti.

Dovranno poi essere ridefiniti i soggetti autorizzati alla derivazione di acqua pubblica e rideterminati i limiti delle portate di emungimento.

La durata delle concessioni e dei relativi rinnovi dovrà essere ridotta, tenendo conto degli effetti dei cambiamenti climatici, e dovranno essere rideterminati i casi di decadenza o revoca dei provvedimenti concessori.

Il procedimento di autorizzazione alla ricerca idrica dovrà essere preceduto obbligatoriamente da una verifica preventiva circa la compatibilità ambientale dell'opera di captazione e dovrà essere agevolata l'acquisizione, da parte dell'ISPRA, di elementi conoscitivi relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale.

In relazione agli usi irrigui, dovrà essere previsto l'obbligo a carico dei consorzi di bonifica di definire e pubblicare gli elenchi delle particelle che possono essere servite dagli impianti irrigui consortili.

Per quanto concerne, infine, il quadro sanzionatorio, dovranno essere previste esenzioni o riduzioni delle sanzioni in caso di ritardi nelle comunicazioni endoprocedimentali obbligatorie non imputabili al soggetto richiedente il provvedimento autorizzatorio o concessorio, mentre saranno inasprite le pene per i prelievi effettuati al di fuori del procedimento concessorio e previste sanzioni amministrative per l'utilizzo di acqua in misura superiore alla portata concessa.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi attuativi della delega, si provvederà ad aggiornare e completare il catasto delle utenze assentite o legittimamente in atto.

In conclusione, propone di fissare a giovedì 16 ottobre, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 ottobre.

Il **PRESIDENTE**, constatata l'assenza di richieste di intervento in sede di illustrazione degli emendamenti, propone di considerare esaurita tale fase, ricordando che vi sarà comunque modo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, una volta che saranno pervenuti i prescritti pareri.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.4. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 218(pom.) del 21/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**
MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2025
218^a Seduta
Presidenza del Presidente
[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REDIGENTE

(1387) BASSO. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di continuità territoriale della Liguria

(Discussione e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in esame, composto da un unico articolo, avente l'obiettivo di alleviare la condizione di crescente isolamento infrastrutturale della Liguria, includendo l'aeroporto di Genova tra quelli per cui è previsto il regime di continuità territoriale.

A tal fine, il comma 1 modifica l'articolo 82 della legge finanziaria per il 2003 - che ha esteso il regime di continuità territoriale già previsto per la Sardegna a una serie di scali siti nell'Italia continentale e in Sicilia - prevedendo che tale regime trovi applicazione anche relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Genova e i principali aeroporti nazionali.

Ai sensi del comma 2, il servizio aereo di linea tra l'aeroporto di Genova e i principali scali aeroportuali italiani costituisce un servizio d'interesse economico generale ed è sottoposto a oneri di servizio pubblico, in conformità alle decisioni adottate da una specifica conferenza di servizi, alla quale partecipano le amministrazioni pubbliche competenti, e nel rispetto degli articoli 16 e 17 del regolamento europeo n. 1008 del 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell'Unione europea.

Il comma 3 prevede che agli oneri conseguenti si faccia fronte mediante l'utilizzo delle risorse disponibili non utilizzate di cui all'articolo 4, comma 207, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché delle risorse regionali individuate con deliberazione della Giunta della regione Liguria.

Il seguito della discussione è rinvia.

(1311) Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nella scorsa seduta, il seguito dell'esame avrà luogo una volta che verrà assegnato il disegno di legge n. 1681, d'iniziativa dei senatori Nave, Di Girolamo e Sironi.

Il seguito della discussione è rinvito.

(162) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 37 emendamenti, pubblicati in allegato, e che la votazione avrà luogo in altra seduta, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo unificato adottato dalla Commissione come testo base.

La senatrice Barbara FLORIDIA (M5S) chiede se anche l'illustrazione degli emendamenti avrà luogo in altra seduta.

Il PRESIDENTE propone di dare gli emendamenti per illustrati, ricordando che vi sarà comunque modo di entrare nel merito degli stessi in fase di dichiarazione di voto.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(1158) CALENDA e altri. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi

(1160) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori

(1166) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla

rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internete dai motori di ricerca

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito della riapertura del termine, sono stati presentati ulteriori 42 emendamenti, pubblicati in allegato, che si sommano ai 41 e ai due ordini del giorno che erano stati presentati in precedenza. Comunica inoltre che sono stati ritirati gli emendamenti 6.0.5 e 6.0.6 e che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul nuovo testo del disegno di legge n. 1136 adottato come testo base, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Il seguito della discussione congiunta è pertanto rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione ([n. 318](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE \(FI-BP-PPE\)](#), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che dà attuazione alla direttiva n. 1711 del 2024, la quale rientra in un pacchetto di iniziative della Commissione europea per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, in conseguenza della crisi energetica che si è venuta a determinare nel 2022, così da fornire agli Stati membri strumenti di cui avvalersi per far fronte al presentarsi di situazioni di crisi.

Come riferisce la relazione illustrativa allo schema in esame, la direttiva in questione è volta a fare in modo che i benefici derivanti dalla crescente diffusione delle energie rinnovabili, e più in generale dalla transizione energetica, siano destinati ai clienti finali (civili e imprese), attraverso strumenti che consentano di mitigare gli effetti di crisi energetiche e limitare il rischio che altri clienti civili cadano nella povertà energetica, con misure che riguardano: la disciplina degli accordi di connessione flessibile; il diritto del cliente finale a un contratto a prezzo dinamico e a tempo determinato con prezzo fisso; la gestione del rischio del fornitore; la protezione dalle interruzioni della fornitura; la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile; l'integrazione dei compiti e delle funzioni del gestore della rete di distribuzione; l'aggiornamento dei compiti dell'ARERA; la disciplina applicabile ai clienti domestici vulnerabili nell'ambito del processo di liberalizzazione del segmento *retail* del mercato elettrico.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 10 articoli, i primi cinque dei quali modificano il decreto legislativo n. 210 del 2021.

In particolare, l'articolo 1 introduce le nuove definizioni di: "contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso", "fornitore di ultima istanza", "accordo di connessione flessibile" e "condivisione dell'energia".

L'articolo 2 rafforza i diritti contrattuali dei clienti finali. Secondo la relazione illustrativa, l'esigenza di intervenire tempestivamente per completare e migliorare il quadro normativo in materia di diritti dei clienti finali si pone in coerenza con il percorso di liberalizzazione del segmento *retail* del mercato elettrico, che si è completato per la maggior parte degli utenti del settore e che è in via di perfezionamento anche con riferimento ai clienti domestici vulnerabili.

In primo luogo, viene introdotto il diritto del cliente finale ad avere più di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali, nonché quello di concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200.000 clienti finali.

Vengono integrate le informazioni che i contratti di fornitura di energia elettrica con i clienti finali devono indicare in maniera chiara e agevolmente comprensibile, includendovi: l'indirizzo di posta elettronica del fornitore e i contatti dell'assistenza ai consumatori; l'indicazione se il prezzo è fisso, variabile o dinamico; il prezzo totale e, per i contratti a prezzo determinato nonché per quelli a prezzo dinamico, le singole componenti del prezzo; le informazioni riguardanti i pagamenti *una tantum*, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, se previsti dall'offerta.

Si prevede che i clienti finali controparti di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso abbiano diritto: su richiesta, di partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia nonché di prendere parte a meccanismi di flessibilità del sistema elettrico nazionale; a che i fornitori non modifichino unilateralmente le condizioni contrattuali economiche e di durata né risolvano i contratti prima della scadenza.

Infine, l'ARERA dovrà assicurare la tutela dal rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica, nonché che la regolazione dei servizi di ultima istanza preveda che: i fornitori siano individuati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria; i fornitori comunichino ai clienti i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscano loro la continuità del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi; i fornitori riconoscano ai clienti da essi serviti i diritti propri del cliente finale; i servizi medesimi favoriscano il passaggio a un'offerta basata sul mercato.

L'articolo 3 posticipa dal 1° gennaio 2026 alla fine di tale anno il termine entro il quale dovrà essere assicurato il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro 24 ore dalla richiesta. La relazione illustrativa sottolinea che tale modifica tiene conto della recente rettifica della direttiva n. 944 del 2024 e assicura maggiore flessibilità all'ARERA per l'adozione degli atti regolatori di competenza nonché tempi adeguati agli operatori per l'implementazione del processo del cambio di fornitore entro 24 ore, che impatta sui sistemi e sui processi interni di vendita.

Si prevede inoltre che l'ARERA assicuri, tra l'altro, la conformità delle modalità di determinazione degli oneri imposti dai fornitori nei casi di recesso anticipato dai contratti a tempo determinato e a prezzo fisso.

L'articolo 4 prevede che i fornitori di energia elettrica che servono più di 200.000 clienti finali siano tenuti a predisporre e mettere in atto strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio di insostenibilità economica dei contratti sottoscritti con i clienti finali a causa della volatilità dei prezzi di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, nonché ad intraprendere le azioni idonee a limitare il rischio di interruzione di fornitura.

L'articolo 5 integra la disciplina applicabile ai clienti attivi e alle comunità energetiche dei cittadini, con particolare riferimento alla condivisione dell'energia elettrica.

In primo luogo, si prevede che per il calcolo dell'energia condivisa si faccia riferimento a ciascun periodo rilevante non superiore all'ora, con l'obiettivo, secondo quanto riferisce la relazione illustrativa, di assicurare la flessibilità e gradualità nel passaggio dall'intervallo orario all'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti ai fini dello scorporo della quota di energia condivisa nella bolletta del cliente finale nonché di salvaguardare l'attuale regolazione incentivante applicabile alle configurazioni esistenti.

Vengono poi introdotti una serie di nuovi commi, volti a disciplinare la condivisione dell'energia rinnovabile, con l'individuazione, in particolare, dei diritti e degli obblighi dei clienti attivi che vi partecipano.

L'articolo 6 interviene sul decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In primo luogo, conseguentemente a quanto disposto dal precedente articolo 5, viene modificata la definizione di "energia condivisa", sostituendo il riferimento al "periodo orario", ivi contenuto, con quello al "periodo rilevante non superiore all'ora".

Si prevede inoltre che lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa possa essere richiesto non solo dai clienti domestici ma da tutti i clienti finali (nel cui ambito sono incluse anche le imprese). L'articolo 7 apporta modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011, prevedendo, in primo luogo, che i gestori dei sistemi di distribuzione di maggiori dimensioni pubblichino, con le modalità individuate dall'ARERA, informazioni sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione.

Esso prevede poi che il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori dei sistemi di distribuzione debbano garantire la possibilità di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacità di rete disponibile per nuove connessioni è limitata o nulla.

Vengono poi integrati i compiti dell'ARERA che dovrà anche monitorare l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini.

L'articolo 8 modifica il decreto legislativo n. 79 del 1999, al fine di prevedere che le imprese distributrici non debbano porre in essere discriminazioni tra gli utenti, comprese le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle società collegate. Tali imprese devono inoltre informare gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione e devono offrire agli utenti medesimi la possibilità di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale.

L'articolo 9 reca disposizioni transitorie.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE ([n. 323](#))
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE \(FI-BP-PPE\)](#), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame che dà attuazione alla direttiva del 2024, la quale ha modificato la precedente direttiva del 2012 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti RAEE, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha dichiarato invalido l'articolo 13, paragrafo 1, della predetta direttiva del 2012, nella misura in cui imponeva ai produttori di pannelli fotovoltaici immessi sul mercato precedentemente al 2012 di sostenere i costi di gestione dei RAEE professionali. La relazione illustrativa ricorda infatti che, prima del 2012, i pannelli fotovoltaici non erano contemplati dalla normativa unionale in materia di RAEE e gli Stati membri avevano la possibilità di scegliere se attribuire i costi relativi alla gestione dei rifiuti da essi derivanti al detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure al produttore o al distributore dei pannelli, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva n. 98 del 2008, recante la disciplina generale in materia di rifiuti.

L'articolo 13 della direttiva del 2012 - relativo al finanziamento della raccolta e del trattamento dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici - ha stabilito che tali costi dovessero essere a carico dei produttori, anche per quanto riguarda i pannelli già immessi sul mercato, ma la Corte di giustizia ha ritenuto che tale retroattività violasse il principio di certezza del diritto e fosse pertanto invalida.

La direttiva del 2024 ha dunque provveduto a modificare, oltre all'articolo 13, anche l'articolo 12 che conteneva disposizioni analogamente retroattive con riferimento ai pannelli fotovoltaici e ai relativi rifiuti di natura domestica.

Le modifiche hanno riguardato anche altri prodotti che sono rientrati nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE dal 15 agosto 2018, con fattispecie simili a quella dei pannelli fotovoltaici. Pertanto è stato precisato che i produttori sono tenuti a finanziare la gestione dei rifiuti derivanti da tali prodotti solo a partire dal 15 agosto 2018.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 7 articoli, che modificano il decreto legislativo n. 49 del 2014 (che ha dato attuazione alla direttiva del 2012 e costituisce la normativa nazionale di riferimento in materia di RAEE), al fine di specificare il momento a partire dal quale i produttori debbano finanziare la gestione dei rifiuti di pannelli fotovoltaici e dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche entrati nell'ambito di applicazione della direttiva dal 15 agosto 2018.

L'articolo 1 riscrive la definizione di RAEE storici - che attualmente ricomprende tutti quelli derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 2005 - escludendo i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici e prevedendo che, per i prodotti rientrati nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE a partire dal 15 agosto 2018, costituiscano RAEE storici quelli derivanti da

apparecchiature immesse sul mercato prima di tale data.

L'articolo 2 modifica la disciplina delle modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, escludendo dalla previsione i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici ed eliminando l'effetto retroattivo per i rifiuti derivanti dai prodotti che sono rientrati nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE a partire dal 2018. L'articolo 3 apporta analoghe modifiche alla disciplina delle modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali.

L'articolo 4 prevede che il finanziamento della gestione dei RAEE di fotovoltaico sia a carico dei produttori per le apparecchiature di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012 (data di entrata in vigore della direttiva RAEE), indipendentemente dall'origine domestica o professionale.

L'articolo 5 modifica la disciplina del marchio di identificazione del produttore, differenziando la data a partire dalla quale opera l'obbligo per il produttore di apporre un marchio sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, a seconda di quando tali apparecchiature sono rientrate nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE. Vengono inoltre aggiornati i riferimenti alle norme tecniche da rispettare ai fini della marchiatura.

L'articolo 6 sopprime la disposizione transitoria che prevede che il finanziamento della gestione di rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici o professionali non incentivati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 49 del 2014 avviene secondo le modalità definite dagli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, dello stesso.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 (n. 324)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE \(FI-BP-PPE\)](#), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame che dà attuazione alla direttiva cosiddetta RED III, avente l'obiettivo di accelerare la transizione energetica dell'Unione europea verso un sistema più sostenibile e meno dipendente dai combustibili fossili.

Come ricorda la relazione illustrativa dello schema in esame, la direttiva RED III contiene una serie di misure volte a: fissare un obiettivo vincolante per l'Unione di raggiungere almeno il 42,5 per cento di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2030, con l'ambizione di arrivare al 45 per cento; semplificare e accelerare le procedure per l'autorizzazione di nuovi impianti a energia rinnovabile; dichiarare lo sviluppo delle energie rinnovabili, degli impianti di stoccaggio e delle infrastrutture di rete come di "prevalente interesse pubblico", contribuendo a limitare dispute locali e ritardi; promuovere l'uso della biomassa, assicurando al contempo che la sua raccolta e utilizzo siano sostenibili, evitando impatti negativi sulla qualità del suolo e sulla biodiversità; sfruttare il potenziale di integrazione delle energie rinnovabili nei consumi finali in settori chiave come l'edilizia, anche attraverso l'individuazione di obiettivi per l'aumento della quota di rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici.

Lo schema in esame si compone di 48 articoli, suddivisi in 5 Capi.

Il Capo I (articoli da 1 a 31) novella il decreto-legislativo n. 199 del 2021.

L'articolo 1 modifica il titolo del decreto legislativo, mentre l'articolo 2 modifica e integra le definizioni. La relazione illustrativa evidenzia, tra l'altro, la modifica alla definizione di "biogas" nella quale vengono inseriti anche i riferimenti al biometano e al bioidrogeno, quali tipologie specifiche di combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse, che rappresentano una peculiarità del mercato italiano.

L'articolo 3 modifica gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, prevedendo, in primo luogo, che, conformemente a quanto previsto dal PNIEC, l'obiettivo nazionale relativo alla quota di energia

da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2030 sia pari al 39,4 per cento.

Nell'ambito di tale obiettivo generale, l'incremento di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento - che non è più definito come "indicativo" - viene fissato ad almeno 0,8 punti percentuali come media annuale calcolata dal 2021 al 2025 e ad almeno 1,1 punti percentuali come media annuale calcolata dal 2026 al 2030.

Vengono poi introdotti nuovi obiettivi nazionali indicativi (dunque, ambiziosi ma non vincolanti in senso stretto, come sottolinea la relazione illustrativa) relativi: alla quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro vicinanze; all'aumento della quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria; alla capacità di energia rinnovabile da tecnologie innovative.

L'articolo 4 autorizza il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ad affidare al GSE le attività di gestione, verifica e controllo inerenti ai meccanismi di incentivazione, sostegno e di obbligo previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021.

L'articolo 5 introduce un nuovo articolo recante principi in materia di biomassa, che - al fine di ridurre al minimo gli effetti distorsivi sul mercato delle materie prime e gli impatti negativi sulla biodiversità, sull'ambiente e sul clima - individua i limiti entro i quali sono consentite misure di sostegno per la produzione di energia da biomassa legnosa e forestale.

L'articolo 6 apporta alcune modifiche alle caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione, prevedendo, in primo luogo, la possibilità di accedere all'incentivo non solo sulla base dell'energia elettrica prodotta dall'impianto o della quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata, ma anche sulla base dell'energia elettrica producibile. L'incentivo potrà essere diversificato anche sulla base della localizzazione efficiente in funzione dei fabbisogni di sistema e dello sviluppo efficiente delle reti. Si chiarisce che l'accesso prioritario attualmente previsto per gli impianti realizzati nelle aree idonee si applica anche a quelli localizzati nelle zone di accelerazione. Si prevede, infine, che siano stabilite le specifiche tecniche che le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili devono rispettare per l'accesso ai regimi di sostegno e per l'ammissibilità nell'ambito degli appalti pubblici.

L'articolo 7 prevede che anche con riferimento al meccanismo di incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili siano stabilite le specifiche tecniche che le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili devono rispettare per l'accesso ai regimi di sostegno e per l'ammissibilità nell'ambito degli appalti pubblici.

L'articolo 8 prevede che entro il 31 dicembre 2025 sia concordata l'istituzione con uno o più Stati membri dell'Unione europea di un quadro di cooperazione su progetti comuni in materia di energie rinnovabili, al fine di individuare, entro il 30 dicembre 2030, almeno due progetti e, entro il 31 dicembre 2033, un terzo progetto.

L'articolo 9 chiarisce che l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili da Paesi extra UE è contabilizzata ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di rinnovabili, ma che essa non beneficia di incentivi economici, salvo che ciò sia espressamente previsto in accordi intergovernativi.

L'articolo 10 estende agli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili, l'obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici attualmente previsto per i progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti. Si prevede inoltre che, fatti salvi i casi di impossibilità tecnica, economica e funzionale, l'obbligo predetto possa essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità.

L'articolo 11 modifica la disciplina dell'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile nella vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento, prevedendo che il MASE definisca le modalità di ripartizione a carico dei soggetti obbligati dei costi e delle attività di gestione, verifica e controllo dell'obbligo in esame secondo criteri di proporzionalità rispetto all'entità

dell'obbligo medesimo. Si prevede inoltre che il calore di scarto include il calore eccedente la quota parte rinnovabile proveniente dalle operazioni di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del codice dell'ambiente.

L'articolo 12 individua i dati e le informazioni a cui devono poter accedere i proprietari e gli utenti di batterie industriali e per uso domestico e di veicoli elettrici.

L'articolo 13 modifica la rubrica del Titolo V.

L'articolo 14 individua i tetti massimi di utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere. Viene inoltre eliminata la disposizione che vieta di conteggiare ai fini del raggiungimento degli obiettivi la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD).

L'articolo 15 abroga i commi 2 e 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 199 del 2021 che, per motivi sistematici, sono stati ricollocati all'interno del nuovo articolo 47-bis, introdotto dall'articolo 23 dello schema in esame.

L'articolo 16 modifica la rubrica del Capo II del Titolo V.

L'articolo 17 apporta varie modifiche alla disciplina dei criteri di sostenibilità, di risparmio emissivo e di efficienza che i biocombustibili devono rispettare per godere dei regimi di sostegno, nonché per essere conteggiati ai fini degli obiettivi. Tra l'altro, viene abbassata la soglia, in termini di potenza termica nominale, al di sotto della quale agli impianti che impiegano combustibili da biomassa non si applicano i criteri in questione. Si prevede poi che tali criteri non si applichino nel caso di impianti che producono combustibili gassosi da biomassa con una determinata portata media di biometano. Si prevede inoltre che gli impianti di digestione anaerobica garantiscano la copertura delle vasche di digestato con sistemi di captazione e recupero del gas. Vengono resi più stringenti i criteri di sostenibilità per le biomasse agricole e forestali e vengono aggiornati i requisiti minimi di riduzione delle emissioni per l'energia prodotta da biomassa e biometano.

L'articolo 18 individua l'entità della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato devono produrre rispetto al carburante fossile di riferimento, al fine di poter essere contabilizzati negli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili e degli obblighi in materia di utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.

L'articolo 19 prevede, tra l'altro, che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa certificati secondo il sistema di scambio delle quote di emissioni inquinanti (ETS 1 e 2) abbiano un fattore di emissione pari a zero.

L'articolo 20 prevede che - al fine di garantire funzionalità di ricarica intelligente e di comunicazione diretta con i sistemi di misurazione intelligenti - tutti i punti di ricarica di potenza *standard*, nuovi e sostituiti, non accessibili al pubblico, installati sul territorio nazionale, siano certificati ai sensi dell'allegato X della norma tecnica CEI 021.

L'articolo 21 modifica la rubrica del Titolo VI.

L'articolo 22 modifica la disciplina delle garanzie d'origine.

L'articolo 23 reca disposizioni in merito alla partecipazione alla banca dati europea volta a garantire la tracciabilità dei biocombustibili liquidi e gassosi e dei combustibili rinnovabili di origine non biologica.

L'articolo 24 interviene sull'attività di aggiornamento e integrazione della produzione statistica in materia di energia svolta dal GSE nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

L'articolo 25 modifica l'Allegato I, che detta le procedure di calcolo degli obiettivi, con particolare riferimento al conteggio dell'energia prodotta da combustibili rinnovabili di origine non biologica e dal calore e freddo di scarto.

L'articolo 26 modifica l'Allegato III, in materia di obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

L'articolo 27 modifica l'Allegato IV, che individua i requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento.

L'articolo 28 modifica l'Allegato V, in materia di contenuto energetico dei combustibili.

L'articolo 29 modifica l'Allegato VI, che contiene le regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento.

L'articolo 30 modifica l'Allegato VII, che contiene le regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei combustibili da biomassa e i relativi combustibili fossili di riferimento.

L'articolo 31 modifica l'Allegato VIII, sulle materie prime *double counting*.

Il Capo II contiene il solo articolo 32, che modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 79 del 1999, che reca la disciplina del gestore della rete di trasmissione nazionale, prevedendo che quest'ultimo renda disponibili, in relazione all'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta, le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e quelle sul tenore di emissioni di gas a effetto serra sulla base di criteri e modalità individuati, rispettivamente, da ARERA e dal MASE.

Il Capo III contiene il solo articolo 33, che modifica l'articolo 38 del decreto legislativo n. 93 del 2011, sui gestori dei sistemi di distribuzione, prevedendo che l'ARERA adotti i criteri e le modalità sulla base delle quali il gestore della rete di distribuzione rende disponibili in modo aggregato e anonimo, i dati riguardanti l'energia elettrica da fonti rinnovabili generata e immessa nella rete dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile.

Nel Capo IV, gli articoli 34 e 35 recano modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2011, in materia di sistemi di qualificazione degli installatori, prevedendo che il MASE definisca sistemi di certificazione per gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura e per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, nonché per gli installatori dei punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda. Vengono inoltre previsti appositi programmi di formazione.

Il Capo V contiene il solo articolo 36, che modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffrescamento, prevedendo che il rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, che il GSE deve produrre ogni cinque anni, deve comprendere anche una valutazione del potenziale nazionale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e un'analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti residenziali di piccola taglia.

Il Capo VI (articoli da 37 a 48) reca modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2005, che ha dato attuazione alla direttiva europea in materia di qualità della benzina e del diesel.

In particolare, l'articolo 37 ridefinisce l'ambito di applicazione del decreto legislativo in questione, prevedendo che esso, ai fini della tutela e della salute e dell'ambiente, stabilisca le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e, quando non sono in mare, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna.

L'articolo 38 riscrive le definizioni di "fornitore" e di "biocarburanti".

L'articolo 39, alla luce dell'evoluzione tecnologica del parco veicoli, sopprime la disposizione che prevede obblighi di etichettatura distinti per la benzina con un contenuto di etanolo fino al 10 per cento e fino al 5 per cento.

L'articolo 40 introduce un sistema per l'immissione obbligatoria in commercio di combustibile diesel con un tenore di biodiesel fino al 10 per cento, salvaguardando i veicoli non compatibili con tale combustibile attraverso l'obbligo di commercializzazione anche di un diesel con un tenore di biodiesel fino al 7 per cento.

L'articolo 41 apporta una modifica conseguente alle abrogazioni disposte dai successivi articoli 42 e 47.

L'articolo 42 abroga gli articoli 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater*, in materia, rispettivamente, di obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra, di criteri di sostenibilità per biocarburanti e di verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti.

L'articolo 43 apporta al quadro sanzionatorio le modifiche conseguenti a quelle di cui agli articoli 40 e

42.

L'articolo 44 modifica l'Allegato I, in materia di specifiche ecologiche della benzina commercializzata e destinata ai veicoli con motore ad accensione comandata.

L'articolo 45 modifica l'Allegato II, in materia di specifiche ecologiche del combustibile diesel commercializzato e destinato ai veicoli con motore ad accensione per compressione.

L'articolo 46 modifica l'Allegato V, in materia di metodi di prova e modalità operative per l'accertamento sulla conformità dei combustibili.

L'articolo 47 sopprime gli Allegati V-bis, V-bis.1, V-bis.2 e V-bis.3, in materia, rispettivamente, di: norme per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti; metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità; valore di riferimento per i carburanti; comunicazione alla Commissione.

L'articolo 48 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all'esame degli atti del Governo nn. 318, 323 e 324, testé incardinati, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a giovedì 30 ottobre, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede quando avranno luogo le votazioni delle numerose proposte di nomina dei presidenti delle Autorità di sistema portuali inserite nel calendario corrente della Commissione, segnalando l'urgenza, considerato che le Autorità in questione sono al momento rette da Commissari straordinari.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le votazioni avranno luogo nella seduta già prevista per domani, 22 ottobre, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [162, 199, 611, 631, 1242, 828, 1257, 1481, 1521, 1570, 1589 NT](#)

Art. 1

1.1

[Di Girolamo, Bevilacqua](#)

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 1

1. Nel rispetto delle disposizioni previste in materia di *par condicio* di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in prossimità delle consultazioni elettorali, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. non può trasmettere interventi integrali del Presidente del Consiglio dei ministri.».

1.2

[Bevilacqua, Di Girolamo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Cause di incompatibilità)

1. Costituisce causa di incompatibilità con il ruolo di Direttore dell'approfondimento della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. aver pubblicamente espresso o svolto la propria militanza nell'ambito della forza politica espressione del Presidente del Consiglio dei ministri.».

1.3

[Di Girolamo, Bevilacqua](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di contratti di collaborazione esterni)

1. I contratti di collaborazione esterni alla RAI devono rispettare i criteri di trasparenza, non discriminazione e meriti professionali. È vietato assegnare incarichi in ragione di relazioni politiche dei collaboratori.».

1.4

Di Girolamo, Bevilacqua

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 1

(Disposizioni in materia di libertà di informazione e di critica)

1. La RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. non deve sospendere o ridurre la programmazione delle trasmissioni di giornalismo d'inchiesta per motivi politici o di interesse governativo».

1.5

Di Girolamo, Bevilacqua

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di nomine)

1. I direttori dei programmi di informazione giornalistica della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. non possono ricoprire ruoli di portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri».

1.6

Bevilacqua, Di Girolamo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di non discriminazione del giornalista)

1. Al fine di garantire la libertà di pensiero e di informazione, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. non può procedere alla modifica ovvero alla sospensione o alla riduzione dei programmi in palinsesto in base alle opinioni politiche del conduttore.».

1.7

Bevilacqua, Di Girolamo

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 1

(Disposizioni in materia di presenza e comunicazione politica)

1. Fermo restando le disposizioni previste in materia di *par condicio* di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in prossimità delle consultazioni elettorali, il Presidente del Consiglio dei ministri non può partecipare a programmi di intrattenimento.».

1.8

Bevilacqua, Di Girolamo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Divieti)

1. È vietata ogni forma di censura preventiva o rimozione di contenuti artistici o musicali per motivi politici o di pressione governativa durante *kermesse* nazionali di natura musicale.».

1.9

Di Girolamo, Bevilacqua

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(*Divieti*)

1. È vietato censurare sulle reti RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. monologhi di autori italiani e stranieri che abbiano come tema l'antifascismo».

1.10

[Bevilacqua, Di Girolamo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(*Divieti*)

1. È vietato l'utilizzo dei telegiornali per consentire a un Ministro di provare a giustificare scandali relativi alla sua sfera privata».

1.11

[Di Girolamo, Bevilacqua](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(*Divieto di nomina*)

1. È vietata la nomina di direttori o responsabili editoriali con finalità di controllo politico su singoli programmi nell'ambito della programmazione».

1.12

[Bevilacqua, Di Girolamo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(*Divieto di conferimento di incarichi*)

1. È vietata la nomina o il conferimento di incarichi a conduttori o a giornalisti in base a legami personali o politici con esponenti del Governo. Gli incarichi a conduttori o a giornalisti di cui al precedente periodo avvengono mediante procedure trasparenti e si basano sui requisiti professionali».

1.0.1

[Fregolent, Furlan, Musolino, Nicita, De Cristofaro, Barbara Floridia](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al Presidente e Amministratore delegato RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. non si applicano i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente al trattamento economico dei propri dirigenti, fermi restando i principi di trasparenza e di pubblicazione degli emolumenti».

1.0.2

[Nicita, De Cristofaro, Barbara Floridia, Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(*Disposizioni sulla missione di servizio pubblico della RAI nell'ambito del regolamento europeo per la libertà dei media*)

1. Ai sensi del regolamento europeo per la libertà dei *media* il fornitore di *media* digitali di servizio pubblico è la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.. Essa è una società a controllo pubblico che appartiene ai cittadini i quali ne esercitano il controllo nelle forme e nei modi appresso indicati ed ha per missione principale quella di educare, informare, intrattenere tutti i cittadini italiani ed europei nell'era digitale, garantendo loro quanto necessario per la trasformazione in atto, promuovendo la

coesione sociale, territoriale, linguistica e l'integrazione, diventando, in stretta cooperazione con gli altri *Digital Media Service* di servizio pubblico europei e con il sistema educativo nazionale, il punto di riferimento nella vasta offerta esistente su *internet*, offrendo un'alternativa italiana ed europea protetta, sicura ed affidabile alle piattaforme *internet* globali e alla desertificazione dei *media* tradizionali. Data la sua natura di prima industria culturale e di presidio della sovranità digitale del paese, la RAI ha anche il mandato di promuovere e sostenere la cultura, la produzione nazionale audiovisiva e i servizi digitali, promuovere la lingua, la cultura e la visione italiana in Europa e quella italiana ed europea nel mondo.

2. Per l'esercizio della missione, sono garantiti alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. il finanziamento stabile, pluriennale e prevedibile; la prominenza, la accessibilità su tutte le piattaforme distributive e su tutti i mezzi di diffusione, in particolare quelli *free-to-air* o equivalenti. La RAI garantisce altresì la tutela assoluta dei dati dei cittadini, la qualità di tutta la sua offerta, la comprensione e conoscenza del mondo, l'imparzialità e il pluralismo dell'informazione, la distribuzione dei suoi contenuti e servizi su tutti i mezzi disponibili.

3. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è gestito attraverso un contratto nazionale di Obiettivi e Mezzi stipulato con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nonché sulla base di contratti di Obiettivi e Mezzi regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni dieci anni, dopo una consultazione pubblica avviata dalla RAI con tutti gli interlocutori coinvolti direttamente nella sua missione che dovrà avvenire almeno un anno prima della scadenza prevista. Nei nuovi contratti possono essere aggiunte con l'accordo della RAI nuove funzioni o articolazioni delle missioni principali, previa indicazione chiara delle nuove risorse necessarie per poterle espletare per tutta la vigenza dell'accordo.».

Art. 2

2.1

Nicita, Barbara Floridia, De Cristofaro, Fregolent

Al comma 1 sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente:

«7-bis. In conformità con l'articolo 5 del regolamento UE 2024/1083, la missione dei fornitori di *media* di servizio pubblico è stabilita dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con la maggioranza dei due terzi dei componenti».

2.0.1

Barbara Floridia, De Cristofaro, Nicita, Fregolent

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esercizio di monitoraggio)

1. L'esercizio di monitoraggio di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, elabora appositi indicatori qualitativi e quantitativi e pubblica i risultati, con cadenza annuale, nel proprio sito *web*.».

Art. 3

3.1

De Cristofaro, Barbara Floridia, Fregolent, Nicita

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1);
- b) al comma 1 sopprimere la lettera b).

Art. 4

4.1

Sigismondi

Sopprimere l'articolo.

4.2

Unterberger, Durnwalder

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché eventuali ulteriori diritti e obblighi, possono essere individuati con una convenzione stipulata tra la società concessionaria e la Provincia autonoma di Bolzano;"».

Art. 5

5.1

Nicita, Barbara Floridia, De Cristofaro, Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 1;

b) al comma 1, capoverso «Art. 59-bis», al comma 3 sostituire le parole: «, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» con le seguenti: «RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.»; al medesimo comma, sopprimere le seguenti parole: «innovazione digitale e il piano editoriale previsto per l'anno successivo»;

Conseguentemente:

- all'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sopprimere commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

5.2

Sigismondi

Al comma 1, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 1.

5.3

La Marca

Al comma 1, capoverso «Art. 59-bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di valorizzare la cultura italiana nel mondo e tutelare l'italofonia, il servizio pubblico assicura che la fornitura di servizi audiovisivi rivolti al pubblico italiano residente nel mondo avvenga attraverso l'istituzione di un nuovo canale interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche autoprodotte che divulgano la cultura, la storia, la società, l'imprenditorialità e l'enogastronomia italiana, includendo anche le nuove piattaforme digitali.».

Art. 6

6.1

Barbara Floridia, De Cristofaro, Nicita, Fregolent

Sopprimere l'articolo.

6.2

Barbara Floridia, De Cristofaro, Nicita, Fregolent

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Modifica all'articolo 61 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. L'articolo 61 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - (Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo) - 1. Il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è assicurato dallo stanziamento di risorse statali determinate sulla scorta degli oneri sostenuti nell'anno solare precedente l'affidamento per la fornitura

del suddetto servizio, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.».

6.3

De Cristofaro, Fregolent, Nicita, Barbara Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, le parole: "Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità, che entro il termine di quindici giorni rilascia un parere tecnico, e, successivamente, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi" sono sostituite dalle seguenti: "Il bilancio è trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi"»;

b) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) "Per l'assolvimento della Missione la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. riceve sulla base di un contratto di Attività e Risorse a base quinquennale e scorrevole anno per anno, il gettito dell'imposta di scopo denominata canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, raccoglie ricavi pubblicitari secondo gli indici di affollamento specificamente disciplinati all'articolo 45, paragrafo 1". Il contratto Attività e Risorse sostituisce lo schema di convenzione e il contratto di servizio di cui alla legge 31 luglio 1997, n 249. articolo 1, comma 6, lettera b), numero 10 della legge 31 luglio 1997, n 249."»;

c) sopprimere la lettera c).

6.4

Minasi, Potenti

Alla lettera b), dopo le parole: «condizioni eccezionali debitamente motivate, che comportino la riduzione delle esigenze di finanziamento», inserire le seguenti: «nonché in caso di entrate straordinarie derivanti dalla valorizzazione delle partecipazioni societarie di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge, le quali devono essere prioritariamente destinate alla riduzione dell'importo del canone di abbonamento, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari complessivi del servizio pubblico».

6.5

Minasi, Potenti

Alla lettera b) sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

6.0.1

Minasi, Potenti

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Canone speciale Rai)

1. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sono soppresse le seguenti parole: "esercizi pubblici di prima e seconda categoria";

b) al comma 1, lettera d), le parole: "di terza e quarta categoria" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione degli esercizi di cui alla successiva lettera e)";

c) al comma 1, lettera e), prima delle parole: "strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c), e d)" sono inserite le seguenti: "esercizi pubblici di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, qualificati come microimprese, ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023";

d) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giornali di apertura al pubblico"».

Art. 7

7.1

Sigismondi

Sopprimere l'articolo.

Art. 8

8.1

Nicita, De Cristofaro, Barbara Floridia, Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «per cinque anni» fino alla fine del comma con le seguenti: «con mandati individuali per il numero d'anni indicato al successivo punto c) e sono rieleggibili per una sola volta»;

b) al comma 1, sopprimere la lettera b);

c) al comma 1, lettera c), capoverso «15.», sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) due eletti con mandato quinquennale dalla Camera dei deputati e due eletti con mandato quinquennale dal Senato della Repubblica, con la maggioranza dei due terzi; b) uno designato, con mandato quadriennale, dall'ANCI; c) uno designato, con mandato quadriennale dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; d) uno designato, con mandato biennale, dall'assemblea dei dipendenti della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi. I candidati, al momento della nomina sono auditati pubblicamente dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previe proposte e pareri formulati dalle associazioni culturali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»;

d) al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «15-bis»;

e) al comma 1, lettera f), all'alinea sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione nomina il presidente e l'amministratore delegato, con provvedimento motivato» con le seguenti: «Il consiglio di amministrazione nomina o revoca il presidente e, su proposta del presidente, nomina o revoca l'amministratore delegato, con provvedimento motivato».

8.2

Minasi, Potenti

Al comma 1:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «Tale limite si applica in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.» con le seguenti: «Tale limite si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

2) sopprimere la lettera b).

8.3

Barbara Floridia, De Cristofaro, Nicita, Fregolent

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) sostituire il comma 12 con il seguente:

"12. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che, negli ultimi due anni:

a) ricoprano o abbiano ricoperto la carica di Ministro, vice Ministro o Sottosegretario di Stato;

b) ricoprano o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

c) ricoprano o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56;

d) ricoprano o abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale;

e) ricoprano o abbiano ricoperto ruoli all'interno degli organi direttivi o esecutivi di partiti politici"».

8.4

La Marca

Al comma 1, lettera c), capoverso «15», dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) Al fine di riflettere l'aumento annuale significativo e costante delle iscrizioni all'A.I.R.E., la composizione del consiglio di amministrazione del servizio pubblico prevede che almeno un membro del consiglio sia espressione degli italiani all'estero, secondo quanto previsto da apposito aggiornamento del contratto di servizio.».

8.5

La Marca

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «15-bis» con il seguente: «15-bis. Partecipano al consiglio di amministrazione senza diritto di voto un rappresentante designato dal Comitato di Presidenza del C.G.I.E. un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e uno indicato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.».

Art. 9

9.1

Barbara Floridia, De Cristofaro, Nicita, Fregolent

Sopprimere l'articolo.

Art. 10

10.1

Nicita, Barbara Floridia, De Cristofaro, Fregolent

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La disposizione di cui articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, si applicano anche ai membri che hanno ricoperto la carica prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini del calcolo dei mandati consecutivi».

Art. 12

12.1

Fregolent, Furlan, Musolino, De Cristofaro, Nicita, Barbara Floridia

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore. I componenti del consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. in carica alla medesima data cessano dal mandato.

2. Il contratto di servizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valido fino alla sua naturale scadenza. Il nuovo contratto quadro di Attività e Risorse di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è stipulato entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in corso.

3. Il consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nominato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, presenta entro sei mesi dal proprio insediamento un piano dettagliato per la distribuzione dei programmi del servizio pubblico sulle piattaforme digitali, in vista del previsto switch off della distribuzione in tecnologia digitale terrestre entro il 2030.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1136 NT

Art. 1

1.6

[Aurora Floridia, Unterberger, Spagnoli, Patton](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. Le disposizioni persegono l'obiettivo di garantire che i servizi digitali siano progettati e gestiti nel rispetto del superiore interesse del minore, assicurando ambienti adeguati all'età, sicuri e privi di pratiche manipolative.».

1.7

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «hanno l'obiettivo di elevare il livello di protezione della salute psico-fisica dei minori rispetto alle conseguenze derivanti dall'utilizzo di servizi di *social network online* e alle piattaforme di condivisione di video» *con le seguenti:* «persegono l'obiettivo di garantire che i servizi digitali siano progettati e gestiti nel rispetto del superiore interesse del minore, assicurando ambienti adeguati all'età, sicuri, rispettosi della dignità e della *privacy*, e privi di pratiche manipolative, anche ai sensi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e».

1.8

[Lombardo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «servizi di» *inserire le seguenti:* «*chatbot* di intelligenza artificiale, di».

1.9

[Nave, Di Girolamo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«nonché dei videogiochi *online* e dei servizi di messaggistica, accessibili mediante connessione a *internet* e caratterizzati da una o più delle seguenti funzionalità:

a) erogazione di contenuti o esperienze personalizzate basate su dati personali, comportamenti o caratteristiche dell'utente;

b) interazione con altri utenti o con contenuti generati da utenti o da sistemi basati su intelligenza artificiale.».

1.10

[Di Girolamo, Barbara Floridia, Sironi, Nave](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni persegono l'obiettivo di garantire che i servizi digitali siano progettati e gestiti nel rispetto del superiore interesse del minore, assicurando ambienti adeguati all'età, sicuri e privi di pratiche manipolative.».

1.11

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le encyclopédie in linea senza scopo di lucro e i repertori educativi o scientifici senza scopo di lucro non sono considerati servizi di *social network online* o piattaforme di condivisione di video ai sensi della presente legge».

Art. 2

2.6

[Lombardo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Verifica dell'età e tutela dei minori utenti dei servizi di comunicazione elettronica)

1. Il comma 1 dell'articolo 2-*quinquies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dai seguenti:

"1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto quindici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, del minore di età inferiore a quindici anni è lecito a condizione che il consenso sia prestato, anche in modalità disgiunta, dai titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, dal tutore, fatta salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni processuali in caso di disaccordo.

1-*bis*. È illecito l'accesso dei minori di anni tredici ai servizi di comunicazione elettronica, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità. L'accesso a questi servizi è lecito, fatta salva l'esclusione di quelli riservati a cittadini maggiorenni:

a) per i minori di età compresa tra tredici e quindici anni, con il consenso congiunto dei titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, del tutore, previa verifica dei relativi attributi specifici attraverso soluzioni tecniche offerte da fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) per i minori di età superiore a quindici anni, previa verifica dell'età garantita da un servizio fiduciario offerto da un fornitore accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

2. Al comma 2 dell'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "2-*quinquies*, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "2-*quinquies*, commi 1 e 1-*bis*".

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Agenzia per l'Italia digitale, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza per i profili di rispettiva competenza, sono stabilite le regole e le modalità operative che i fornitori di servizi della società dell'informazione e i fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a rispettare, anche ai fini di cui all'articolo 2-*quinquies*, comma 1-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per la verifica dell'età e degli attributi degli utenti, prevedendo che:

a) l'utilizzo di sistemi di riconoscimento biometrico o basati su soluzioni di intelligenza artificiale sia preceduto da una valutazione d'impatto sul trattamento dei dati personali e sottoposto a consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

b) nello sviluppo di soluzioni operative, i fornitori di servizi della società dell'informazione e i fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adottino misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;

c) l'anonimato degli utenti sia preservato con opportune soluzioni che permettano di condividere e verificare le informazioni relative all'età senza rivelare dati non necessari e minimizzando il periodo di ritenzione dei dati utilizzati nella procedura di rilascio dei requisiti anagrafici richiesti.

4. Le spese relative all'attuazione del sistema di verifica dell'età anagrafica e degli attributi di cui al comma 3, comprese quelle necessarie a rendere i sistemi interoperabili con i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono a carico di fornitori di servizi della società dell'informazione.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua una consultazione pubblica volta a definire i criteri di individuazione dei servizi di comunicazione elettronica previsti dall'articolo 2-*quinquies*, comma 1-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, in particolare tra i servizi di comunicazione sociale con finalità commerciali, fondati sulla condivisione di contenuti, sull'interazione pubblica degli utenti e sulla classificazione dei relativi profili e tra i sistemi di intelligenza artificiale. A questo fine, il Dipartimento di cui al primo periodo può chiedere a specifici fornitori dei servizi della società dell'informazione di condividere, in maniera riservata, informazioni e valutazioni del rischio relative all'accesso ai servizi da parte dei minori e al loro utilizzo da parte dei medesimi.

6. Entro tre mesi dalla conclusione della consultazione pubblica di cui al comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi della società di comunicazione elettronica che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità, per gli effetti di cui all'articolo 2-*quinquies*, comma 1-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il decreto di cui al presente comma, previo svolgimento di una consultazione pubblica ai sensi del comma 5, è aggiornato con cadenza almeno annuale.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

2.7

Lombardo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: «servizi di» inserire le seguenti: «chatbot di intelligenza artificiale, di»;

b) al comma 1, dopo le parole: «account sui» inserire le seguenti: «chatbot di intelligenza artificiale, sui»;

c) al comma 2, dopo le parole: «servizi di» inserire le seguenti: «chatbot di intelligenza artificiale, di».

2.8

Basso, D'Elia

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'attivazione di account per i minori di età inferiore ai quindici anni è consentita, previa autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale, unicamente su social network e piattaforme di condivisione di video e immagini garantiti per l'utenza minorile, ovvero che:

a) adottino misure adeguate a proteggere i minori dall'esposizione a contenuti potenzialmente dannosi per il loro sviluppo fisico, psicologico o cognitivo;

b) prevedano strumenti efficaci per la limitazione del tempo di utilizzo;

c) mettano a disposizione funzionalità per la supervisione genitoriale e il controllo dei contenuti accessibili.

1-ter. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assicura la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e, in caso di violazione, applica le misure e le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

2.9

De Priamo, Sigismondi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'attivazione di *account*, previa autorizzazione genitoriale, per i minori di età inferiore ai quattordici anni è consentita esclusivamente sulle piattaforme espressamente dedicate ai minori di condivisione di video che adottino misure idonee a tutelare i minori da contenuti che possano nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale, e che mettano a disposizione strumenti di controllo e limitazione dei tempi di utilizzo e dei contenuti fruitti, nonché impediscano ai minori di quattordici anni di pubblicare propri contenuti video. Le società che gestiscono le predette piattaforme sono responsabili, ai sensi della normativa vigente, per la diffusione di contenuti non conformi alla legge o comunque non idonei alla tutela dell'utenza.».

2.10

Basso, D'Elia

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. L'attivazione di *account* per i minori di età inferiore ai quindici anni è consentita, previa autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale, esclusivamente sui *social network online* e sulle piattaforme di condivisione di video che offrano contenuti di carattere didattico e adottino misure idonee a tutelare i minori da contenuti che possano nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale.».

2.11

Nave, Di Girolamo

Al comma 2, dopo le parole: «*social network online*» inserire le seguenti: «gli *app store*».

2.12

Aurora Floridia, Unterberger, Spagnoli, Patton

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I fornitori effettuano una valutazione d'impatto sui rischi per i diritti e la sicurezza dei minori, individuando e mitigando i rischi derivanti da *design*, algoritmi e raccolta dati.».

2.13

Di Girolamo, Sironi, Barbara Floridia, Nave

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I fornitori effettuano una valutazione d'impatto sui rischi per i diritti e la sicurezza dei minori, individuando e mitigando i rischi derivanti da *design*, algoritmi e raccolta dati.».

2.0.2

Barbara Floridia, Di Girolamo, Sironi, Nave

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(*Strumenti di controllo e limiti di utilizzo*)

1. È fatto divieto ai fornitori di servizi della società dell'informazione di effettuare attività di profilazione o predisposizione di raccomandazioni automatizzate personalizzate nei confronti di utenti minori di diciotto anni.

2. Sono demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) eventuali misure sanzionatorie o interdittive da adottare nei confronti dei fornitori di servizi della società dell'informazione che abbiano contravvenuto all'oggetto del divieto di cui al comma 1».

2.0.3

Barbara Floridia, Di Girolamo, Sironi, Nave

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(*Strumenti di controllo e limiti di utilizzo*)

1. I fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono piattaforme di *social*

networking o condivisione di contenuti audiovisivi devono comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) le misure adottate per prevenire l'esposizione dei minori a contenuti violenti, sessualmente espliciti o potenzialmente dannosi per la salute psichica e fisica».

2.0.4

[Barbara Floridia](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Strumenti di controllo e limiti di utilizzo)

1. I fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono piattaforme di *social networking* o condivisione di contenuti audiovisivi rendono disponibili, gratuitamente e in modo facilmente accessibile, strumenti di *parental control* che - nel privilegiare la massima protezione del minore - favoriscono e consentono ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale in particolare di:

- a) limitare il tempo di permanenza giornaliero o settimanale del minore sulla piattaforma;
- b) impostare fasce orarie di utilizzo;
- c) ricevere notifiche periodiche sull'attività digitale del minore, nel pieno rispetto della sua dignità e *privacy*».

2.0.5

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accesso ai servizi digitali di aiuto e pubblica utilità)

1. È garantito a tutti i minori, indipendentemente dall'età, l'accesso libero, riservato e sicuro ai servizi digitali di pubblica utilità, di sostegno psicologico, tutela e assistenza riconosciuti o accreditati dalle autorità competenti, tra cui i servizi gestiti da Telefono Azzurro (1.96.96, 114 Emergenza Infanzia, 116000 Minori Scomparsi). Tali servizi devono essere espressamente esclusi da ogni forma di restrizione d'età o filtro algoritmico applicato ai fini della verifica dell'età o dell'accesso alle piattaforme.».

2.0.6

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accesso ai servizi digitali di aiuto e pubblica utilità)

1. È garantito a tutti i minori, indipendentemente dall'età, l'accesso libero, riservato e sicuro ai servizi digitali di pubblica utilità, di sostegno psicologico, tutela e assistenza riconosciuti o accreditati dalle autorità competenti. Tali servizi devono essere espressamente esclusi da ogni forma di restrizione d'età o filtro algoritmico applicato ai fini della verifica dell'età o dell'accesso alle piattaforme.».

2.0.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accesso ai servizi digitali di aiuto e pubblica utilità)

1. È garantito a tutti i minori, indipendentemente dall'età, l'accesso libero, riservato e sicuro ai servizi digitali di pubblica utilità, di sostegno psicologico, tutela e assistenza riconosciuti o accreditati dalle autorità competenti. Tali servizi devono essere espressamente esclusi da ogni forma di restrizione d'età o filtro algoritmico applicato ai fini della verifica dell'età o dell'accesso alle piattaforme.».

Art. 3

3.7

Basso, D'Elia

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I contratti relativi agli *account* già creati e detenuti da minori di età non superiore a quindici anni restano validi solo se al momento dell'entrata in vigore della presente legge il minore ha compiuto i quindici anni.».

3.8

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I fornitori hanno un dovere di diligenza nel prevenire pratiche di *design* o funzionalità che possano arrecare danno fisico, psicologico o sociale ai minori.».

3.9

Di Girolamo, Barbara Floridia, Sironi, Nave

Al comma 4, sostituire le parole: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» *con le seguenti:* «Il Garante per la protezione dei dati personali».

3.10

Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli, Patton

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I fornitori hanno un dovere di diligenza nel prevenire pratiche di *design* o funzionalità che possano arrecare danno fisico, psicologico o sociale ai minori.».

3.11

Di Girolamo, Sironi, Barbara Floridia, Nave

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I fornitori hanno un dovere di diligenza nel prevenire pratiche di *design* o funzionalità che possano arrecare danno fisico, psicologico o sociale ai minori.».

Art. 4

4.6

Di Girolamo, Barbara Floridia, Sironi, Nave

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: "tra quindici e sedici anni," *con le seguenti:* "tra tredici e sedici anni."

4.7

Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli, Patton

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Indipendentemente dall'età, i servizi digitali devono configurare per impostazione predefinita le opzioni più protettive per *privacy* e sicurezza.».

4.8

Di Girolamo, Barbara Floridia, Sironi, Nave

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Indipendentemente dall'età, i servizi digitali devono configurare per impostazione predefinita le opzioni più protettive per *privacy* e sicurezza.».

4.0.2

Rosa, Sigismondi

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Diritto alla cancellazione dei dati)

1. Il minore che abbia compiuto quattordici anni può in ogni momento chiedere, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, la cancellazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale anche se pubblicate con il consenso del minore.».

Art. 5

5.6

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «garanzie nelle comunicazioni» inserire le seguenti: «di concerto con il Garante per le protezione dei dati personali».

5.0.6

Rosa, Sigismondi

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina dei proventi derivanti dalla diffusione di immagini di minori)

1. La diffusione, non occasionale, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera *i*), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, quando la diffusione dei contenuti generati utilizzando l'immagine del minore produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette.

2. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro, ove ne ricorrono i presupposti, stabilisce:

a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1;

b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1;

c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

3. All'impiego di minori di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218, recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi.

4. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 1 superano l'importo di 10.000 euro annui, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale dei minorenni.

5. L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma di cui al comma 1, verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ed effettua il pagamento della somma corrispettiva, e di qualsiasi altro importo di denaro a qualsivoglia titolo, esclusivamente sul conto corrente dedicato di cui al comma 3. Analogi obblighi spetta al gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato, che deve procedere al versamento di qualsivoglia importo maturato a fronte della diffusione dei contenuti anche

laddove il profilo attraverso il quale i contenuti sono diffusi risulti intestato a un soggetto diverso dal minore.

6. L'inosservanza da parte dei soggetti di cui al comma 4 degli obblighi ivi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.».

5.0.7

Stefani, Minasi, Potenti, Germanà

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Centro nazionale per la tutela dei ragazzi online (Ce.N.T.R.O.))

1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è istituito il Centro nazionale per la tutela dei ragazzi *online* - Ce.N.T.R.O., con compiti di analisi e sviluppo delle segnalazioni provenienti dagli organi di polizia, anche stranieri, nonché da soggetti pubblici e privati impegnati nella tutela dei minori in rete.

2. Il Ce.N.T.R.O. promuove altresì l'uso consapevole della rete da parte dei minori e dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale e la conoscenza dei rischi connessi alla rete, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con enti ed associazioni di settore e attraverso campagne di prevenzione.».

5.0.8

Lombardo

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina delle attività dei chatbot di intelligenza artificiale nei confronti di minori)

1. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, entro il 1° gennaio 2027, con proprio provvedimento, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, definisce delle linee guida in materia di tutela del benessere psicofisico dei minori di età superiore a quindici anni che utilizzano *chatbot* di intelligenza artificiale. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona.

2. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 1, i gestori di servizi di *app store* che forniscono applicazioni di *chatbot* di intelligenza artificiale e i fornitori delle *app*, assicurano che tali applicazioni non consentano agli utenti finali minori di anni 18 conversazioni con memoria superiore a cinque giorni e non consentano ai minori di anni 15 di attivare le funzioni dell'applicazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è competente a vigilare l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, e degli obblighi di cui all'articolo 2. La violazione di tali obblighi è punita dall'Autorità con sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000 ad un massimo del 2 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione. L'Autorità ha altresì potere di ordinare la rescissione dei contratti stipulati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 2, e dell'articolo 2 e di adottare gli opportuni provvedimenti cautelari che si rendessero necessari per impedire attivazioni e distribuzione di *app* in violazione della presente legge.».

Art. 6

6.5

Lombardo

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 6

(Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica)

1. I produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità, all'atto dell'immissione di tali dispositivi sul mercato garantiscono nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale.

2. L'attivazione delle applicazioni di cui al comma 1 è offerta al momento della prima messa in servizio del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di verifica delle disposizioni del presente articolo.

Art. 6-bis

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, avvia campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi di comunicazione sociale e sui potenziali rischi connessi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione e di comunicazione e di soggetti privati.».

6.6

Di Girolamo, Sironi, Barbara Floridia

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Ministero promuove percorsi educativi partecipativi con il coinvolgimento dei minori nella co-progettazione di strumenti e campagne digitali. Dal precedente periodo non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.».

6.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, destina una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alla promozione di percorsi educativi partecipativi che prevedano il coinvolgimento diretto dei minori nella co-progettazione di strumenti e campagne di educazione digitale critica, alfabetizzazione mediatica e uso consapevole e sicuro dei nuovi media.».

6.8

Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli, Patton

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove percorsi educativi partecipativi con il coinvolgimento dei minori nella co-progettazione di strumenti e campagne digitali.».

6.0.5

Stefani, Minasi, Potenti, Germanà

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Scuola e famiglia)

1. Al fine di implementare il rapporto tra la scuola e la famiglia, mediante la previsione di attività formative rivolte ai genitori volte a prevenire le diverse forme di disagio giovanile, all'articolo

7, comma 1, primo periodo, della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «educazione civica» sono inserite le seguenti: «, dell'educazione alla non violenza»;

b) dopo le parole: «cittadinanza responsabile» sono inserite le seguenti: «e al rispetto di sé e degli altri»;

c) dopo le parole: «estendendolo alla scuola primaria» sono aggiunte le seguenti: «mediante la previsione di attività formative rivolte alle famiglie, che forniscano strumenti volti ad adeguare il sistema educazionale genitoriale ai mutamenti sociali dovuti all'uso del web e alle nuove sfide tecnologiche, al fine di prevenire le diverse forme di disagio giovanile, affinché si crei una sinergia tra la scuola e la famiglia che garantisca il maggior supporto nella crescita e nell'educazione di bambini ed adolescenti».

6.0.6

Stefani, Minasi, Potenti, Germanà

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Attività di sensibilizzazione al corretto uso della rete internet in relazione all'invio di immagini e video)

1. Al fine di prevedere l'implementazione dell'insegnamento dell'educazione della cittadinanza digitale, attraverso specifiche attività di sensibilizzazione al corretto uso della rete *internet* e anche al fine di prevenire la commissione di reati informatici, all'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; essere in grado di comprendere le conseguenze gravi scaturenti dall'invio di immagini e video anche al fine di prevenire comportamenti delittuosi che rientrano nelle fattispecie dei reati informatici"».

6.0.7

Aurora Floridia, Unterberger, Spagnolli, Patton

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Configurazioni graduate per età e capacità di discernimento dell'utente minore)

1. I fornitori di servizi di piattaforme digitali, *social network* e applicazioni di condivisione di contenuti adottano configurazioni predefinite graduate in base all'età e alla capacità di discernimento dell'utente minore, garantendo, in ogni caso, il più alto livello di tutela della *privacy* e della sicurezza possibile.

2. I fornitori di servizi sono tenuti a garantire che le interfacce utente e i meccanismi di verifica dell'età siano progettati in modo trasparente, accessibile e proporzionato, evitando pratiche che inducano i minori a modificare le impostazioni di sicurezza.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), d'intesa con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, definisce con proprio regolamento le linee guida tecniche per l'attuazione del presente articolo, assicurando il rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e del superiore interesse del minore.».

6.0.8

Barbara Floridia, Sironi, Di Girolamo, Nave

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per la formazione continua degli insegnanti in materia di educazione digitale)

1. Al fine di garantire e promuovere la formazione continua degli insegnanti in materia di educazione digitale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è

incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2026, per l'aggiornamento e la realizzazione di progetti che promuovono in particolare:

1) il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

2) lo studio e l'uso dell'intelligenza artificiale generativa nel supportare l'uso didattico e affrontare saperi complessi;

3) l'integrazione territoriale delle reti bibliotecarie locali con le biblioteche scolastiche, nonché con soggetti appartenenti al mondo della scuola, e associazioni certificate afferenti al mondo della cultura e al terzo settore per progetti relativi alla tutela dei minori in ambito digitale e nel contrasto al cyberbullismo, al *body-shaming* e a ogni forma di prevaricazione e violenza sui minori.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.9

Barbara Floridia, Sironi, Di Girolamo, Nave

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Percorsi formativi in materia di educazione digitale nelle scuole)

1. Per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti, ai genitori e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie anche emergenti, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato "Fondo per l'utilizzo consapevole delle tecnologie" con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.3.2.1.5. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 219(pom.) del 28/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**
MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2025
219^a Seduta
Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1311) Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(1681) NAVE e altri. - Modifiche all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e altre disposizioni in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1311, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1681 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 1311, sospesa nella seduta del 21 ottobre.

Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1681, che si compone di un unico articolo ed è volto a istituire l'area marina protetta dell'isola di Capri.

Analogamente a quanto previsto dal disegno di legge n. 1311, esso modifica l'elenco delle aree marine di reperimento di cui all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991 - che attualmente prevede un'unica area marina di reperimento denominata "Penisola della Campanella e isola di Capri" - sostituendola con due aree distinte: Punta Campanella e Isola di Capri.

Segnala che la relazione illustrativa dà conto dei motivi per i quali è auspicabile che l'isola di Capri possa costituire un'area marina protetta distinta da quella di Punta Campanella, che è già stata istituita. Evidenzia poi che le principali differenze con il disegno di legge n. 1311 riguardano i termini entro i quali il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovrà provvedere all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta "Isola di Capri" e la destinazione delle risorse finanziarie individuate come necessarie.

Considerata l'identità di oggetto, propone infine la congiunzione del disegno di legge n. 1681 con il disegno di legge n. 1311.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, propone inoltre di considerare esaurita tale fase procedurale, di adottare il disegno di legge n. 1311 come testo base e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno ad esso riferiti a martedì 11 novembre, alle ore 12.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ([n. 332](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE \(FI-BP-PPE\)](#), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che esso apporta integrazioni e correzioni al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Tale decreto legislativo - sul cui schema l'8^a Commissione ha approvato un articolato parere favorevole con osservazioni il 19 novembre 2024 - è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 26 della legge per il mercato e la concorrenza 2021, volta ad adeguare la normativa in materia di fonti energetiche rinnovabili al diritto dell'Unione europea, nonché a razionalizzare, riordinare e semplificare la normativa medesima, a ridurre gli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e a favorire la crescita di competitività del Paese.

Come d'abitudine, la legge delega prevede altresì che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 190 del 2024, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive ed è sulla base di tale previsione che è stato predisposto lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 18 articoli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 1 del decreto legislativo n. 190 del 2024, inserendo, nella parte in cui esso delimita l'oggetto del decreto legislativo stesso, un espresso riferimento agli impianti di accumulo.

Esso espunge invece la disposizione che fa genericamente salve le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al testo unico dell'edilizia, ai fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti. Viene inoltre espunto il periodo che fa salvo quanto previsto dal capo VI del titolo VI del testo unico dell'edilizia in relazione alle norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. Secondo la relazione illustrativa, tali espunzioni sono necessarie in quanto dalle previsioni in questione deriverebbe un aggravio per la realizzazione dei nuovi interventi e, in ispecie, di quelli sottoposti al regime dell'attività libera, molti dei quali, in epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 190 del 2024, erano in edilizia libera o comunque in regime di manutenzione ordinaria. Conseguentemente, i successivi articoli dello schema in esame modificano gli articoli 4, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, al fine di allineare la disciplina dei singoli regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili con il testo unico dell'edilizia.

L'articolo 2 chiarisce che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al quale è demandata l'individuazione di interventi ai quali non si applica il principio dell'interesse pubblico prevalente non potrà riguardare le aree idonee o le zone di accelerazione.

L'articolo 3 - oltre a sopprimere la definizione di piattaforma SUER in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 4 dello schema in esame - modifica le definizioni di "avvio della realizzazione degli interventi" e di "impianto ibrido" e introduce le nuove definizioni di "interventi edilizi", "opere connesse", "infrastrutture indispensabili" e di "revisione della potenza".

L'articolo 4 riscrive l'articolo dedicato alla digitalizzazione delle procedure e ai modelli unici, facendovi confluire alcune disposizioni in materia di piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili (la già ricordata piattaforma SUER) attualmente contenute nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021 (che vengono conseguentemente abrogate dall'articolo 18 dello schema in esame) e trasferendo al soggetto proponente il compito - attualmente attribuito ai gestori di rete - di rendere disponibili alla piattaforma i modelli unici previsti per l'attività libera.

L'articolo 5 chiarisce, in primo luogo, quando un progetto che contempla più interventi debba

considerarsi unico. Esso prevede inoltre che il soggetto che propone l'intervento debba predisporre appositi sistemi di smaltimento per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate.

L'articolo 6 modifica la disciplina dell'attività libera.

In primo luogo, si specifica che gli interventi sottoposti a tale regime devono essere realizzati anche nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e si introduce un nuovo periodo la cui finalità, secondo la relazione illustrativa, è quella di precisare che, per gli interventi che ricadono in aree idonee o in zone di accelerazione, la compatibilità degli interventi medesimi con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi è da intendersi implicita e, dunque, già acquisita. Si prevede poi che, prima della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente - oltre ad avere acquisito la disponibilità della superficie, come già previsto - debba avere anche effettuato la comunicazione o avere acquisito il titolo per l'effettuazione degli interventi edilizi. Viene riscritta la disciplina degli interventi su aree sottoposte a vincolo, sostituendo il rinvio ai vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 con l'esplicitazione dei tipi di vincoli, dai quali viene eliminato il riferimento alla tutela ambientale. Si prevede infine che l'autorità preposta al vincolo possa concedere un ulteriore lasso di tempo a beneficio del proponente per approfondimenti istruttori o integrazione della documentazione. L'articolo 7 modifica la disciplina della procedura abilitativa semplificata (PAS).

In primo luogo, si ribadisce che resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo e si chiarisce inoltre quale sia il comune precedente, specificando che esso funge da punto di contatto ai sensi della direttiva RED III.

Si prevede che il soggetto proponente, a dimostrazione della legittima disponibilità dell'area sui cui realizzare l'intervento, possa allegare anche atti negoziali con efficacia obbligatoria (tra cui, chiarisce la relazione illustrativa, il contratto preliminare di compravendita o di locazione dell'area), mentre egli non dovrà allegare la dichiarazione attestante la legittima disponibilità della superficie nei casi di attivazione delle procedure espropriative.

Anche in questo caso il rinvio ai vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 viene sostituito con l'esplicitazione dei tipi di vincoli.

Si prevede inoltre che, qualora la realizzazione del progetto implichi l'effettuazione di interventi edilizi, il soggetto proponente presenti la CILA o la SCIA (a seconda dell'intervento edilizio da porre in essere) e che le asseverazioni dei tecnici abilitati debbano attestare anche il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni.

Si modifica la disciplina del programma di compensazioni territoriali al comune interessato, per gli impianti con potenza superiore a 1 MW, abbassando dal 2 per cento allo 0,5 per cento il valore minimo delle compensazioni stesse e chiarendo che la percentuale è calcolata non sui proventi, bensì sul valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata.

Analogamente a quanto disposto con riferimento agli interventi in attività libera, anche nell'ambito del PAS viene previsto un maggior lasso di tempo a beneficio del proponente per approfondimenti istruttori o integrazioni della documentazione e il riferimento alla tutela ambientale viene sostituito dal riferimento alla tutela del rischio idrogeologico.

Si prevede poi che, ove occorra attivare procedure espropriative, l'esecuzione del decreto di esproprio abbia luogo entro il termine perentorio di un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.

Viene allungato da uno a due anni il termine per la decadenza del titolo abilitativo e si precisa che il titolo abilitativo decade anche in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi decorso un anno dall'esecuzione del decreto di esproprio.

Si prevede, infine che, qualora il progetto richieda l'effettuazione di interventi edilizi per i quali occorra l'acquisizione del permesso di costruire, il soggetto proponente debba acquisire il relativo titolo prima dell'avvio della PAS.

L'articolo 8 modifica la disciplina dell'autorizzazione unica.

In primo luogo, si prevede che, nel caso di interventi che richiedono interventi edilizi, il relativo titolo è acquisito nell'ambito della conferenza di servizi e che il punto di contatto di cui alla direttiva RED III è individuato nella regione territorialmente competente, o nell'ente delegato dalla medesima, oppure nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Anche in questo caso si precisa che il soggetto proponente, a dimostrazione della disponibilità dell'area, può allegare anche atti negoziali aventi efficacia obbligatoria.

Si chiarisce che nella fase postuma alla consultazione sull'impatto ambientale del progetto l'assegnazione da parte dell'amministrazione precedente al soggetto proponente di un termine per le integrazioni ovvero per le modifiche della documentazione è obbligatorio e la durata massima di tale termine viene aumentata da trenta a novanta giorni.

Si prevede che l'autorizzazione unica comprende anche la valutazione di incidenza ambientale e gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi e reca, ove occorra, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità. Viene invece eliminata la previsione in virtù della quale, nel caso in cui l'autorizzazione unica costituisca anche variante allo strumento urbanistico, il parere del comune sia rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi e, nel caso di proprio motivo dissenso, al comune sia data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990.

Il soggetto proponente dovrà prestare le garanzie finanziarie correlate al ripristino dello stato dei luoghi non più all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, bensì entro un termine temporale successivo a tale rilascio e fissato dall'autorizzazione medesima. Viene inoltre previsto che le compensazioni territoriali e ambientali a favore dei comuni debbano essere stabilite entro un limite non inferiore all'uno per cento e non superiore al quattro per cento del valore della produzione per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata.

Anche in questo caso si prevede che, ove occorra attivare procedure espropriative, l'esecuzione del decreto di esproprio abbia luogo entro il termine perentorio di un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e si allunga (da quattro a cinque anni) il termine minimo di efficacia temporale dell'autorizzazione, specificando che si debba tenere conto anche dei tempi occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative.

Vengono apportate precisazioni in merito ai soggetti che si devono esprimere nella conferenza di servizi in caso di interventi relativi a impianti idroelettrici e si sopprime il comma che prevede che nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico.

L'articolo 9 reca disposizioni volte ad accelerare il procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza e per gli impianti geotermici di potenza fino a 50 MW.

L'articolo 10 interviene sulle norme che regolano il coordinamento del regime concessorio, circoscrivendone l'ambito di applicazione al solo caso in cui, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici pubbliche, eliminando ogni riferimento alla concessione di risorse pubbliche.

Viene poi previsto che all'istanza di concessione sia allegata la copia della richiesta di connessione alla rete elettrica e si elimina l'obbligo di ottenere l'accettazione da parte dell'ente concedente della soluzione tecnica minima generale di connessione, come condizione prodromica per il rilascio della concessione.

Il termine entro il quale il titolare della concessione deve presentare la PAS o l'istanza di autorizzazione unica viene esteso da trenta a sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione (che diventano centottanta giorni nel caso di impianti *off-shore*). Inoltre, la durata massima del periodo in cui sulle aree oggetto della concessione non possono essere realizzati interventi incompatibili con quelli oggetto dell'istanza di autorizzazione unica è estesa da diciotto a venti mesi.

Si prevede infine che gli oneri connessi al titolo abilitativo o autorizzatorio sono dovuti dal momento della scadenza dei termini di legge per l'impugnazione dei titoli medesimi (invece che dal momento

della stipula della convenzione che accede alla concessione), precisando che si tratta di oneri concessori.

L'articolo 11 stabilisce che le sanzioni di cui al testo unico dell'edilizia trovino applicazione non solo per gli interventi in attività libera realizzati in violazione della disciplina edilizia e urbanistica, come previsto attualmente, ma anche nel caso di interventi che rientrano nell'ambito della PAS o della autorizzazione unica.

L'articolo 12 introduce una nuova disciplina in materia di risoluzione delle controversie, che applica ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative agli interventi in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili il rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo. Si prevede inoltre l'individuazione di meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie.

L'articolo 13 interviene sul coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali, prevedendo, in primo luogo, che la verifica di assoggettabilità a VIA si applichi anche a taluni tipi di impianti fotovoltaici collocati nelle zone di accelerazione: gli impianti di potenza superiore a 25 MW (competenza statale) e quelli di potenza superiore a 12 MW (competenza regionale). Esso estende inoltre la verifica di assoggettabilità a VIA regionale agli impianti fotovoltaici flottanti da 10 MW installati su invasi e bacini idrici senza più limitazioni legate alla natura pubblica o demaniale delle aree, includendo anche i bacini artificiali. Per le sonde geotermiche a circuito chiuso, vengono infine innalzate le soglie a partire dalle quali interviene la verifica di assoggettabilità a VIA regionale, parallelamente a quanto disposto dall'articolo 16 dello schema in esame.

L'articolo 14 reca disposizioni di coordinamento del decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dallo schema in esame, con altri compendi normativi, quali il testo unico dell'edilizia e il codice del processo amministrativo.

L'articolo 15 modifica l'elenco degli interventi in regime di attività libera.

In particolare, vengono inclusi in tale regime: gli impianti fotovoltaici flottanti di potenza inferiore a 10 MW, se ubicati su bacini artificiali non di pregio e con occupazione limitata della superficie; gli interventi di ripotenziamento, rifacimento o ricostruzione degli impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, purché non comportino aumenti di volume e rispettino le misure di mitigazione previste; gli interventi di sostituzione di impianti solari termici, a condizione che non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione.

Si chiarisce che, per gli impianti fotovoltaici su edifici, la disciplina semplificata si riferisce all'intero impianto e non ai singoli moduli. Per gli impianti eolici vengono esplicitamente ammessi, nello stesso regime di attività libera, anche i potenziamenti o ripotenziamenti, mentre si introducono modifiche di carattere tecnico e terminologico per rendere più chiara la disciplina relativa all'altezza e al numero delle turbine. Si modificano le condizioni necessarie affinché le modifiche su impianti idroelettrici o di accumulo idroelettrico rientrino nell'attività libera. Per i sistemi di accumulo elettrochimico, si innalza il limite massimo di incremento dell'altezza dei manufatti, mantenendo ferme le altre condizioni tecniche e ambientali.

L'articolo 16 modifica l'elenco degli interventi realizzabili tramite PAS.

Si prevede l'applicazione della PAS anche agli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW situati nelle zone di accelerazione e vengono precisati i limiti di potenza per alcune tipologie di impianti. Si estende il regime semplificato a ulteriori categorie di impianti idroelettrici di piccola taglia e vengono innalzate le soglie di potenza e di profondità al di sotto delle quali le sonde geotermiche a circuito chiuso rientrano nell'ambito della PAS. Si prevede che rientrino nel regime di PAS anche gli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici che rientrano nel perimetro di impianti di produzione di energia elettrica autorizzati ma non ancora in esercizio. Infine, si precisa che gli interventi di modifica o potenziamento di impianti a fonti rinnovabili esistenti o autorizzati, qualora l'ampliamento dell'area non superi il 20 per cento, restano soggetti alla PAS indipendentemente dalla potenza risultante.

L'articolo 17 apporta modifiche di carattere terminologico e di coordinamento all'elenco degli interventi in regime di autorizzazione unica.

Come già anticipato, l'articolo 18, in conseguenza di quanto disposto dall'articolo 4 dello schema in esame, dispone l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021. In conclusione, considerata l'analogia di oggetto con gli altri atti del Governo già all'esame della Commissione e, in particolare, con l'atto del Governo n. 324, in materia di energie rinnovabili, propone di fissare a giovedì 30 ottobre, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario BARBARO informa che l'atto in esame costituisce una riforma abilitante del capitolo "REPowerEU" del PNRR, ritenuta di importanza fondamentale per una serie di investimenti volti alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, avente come *target* il mese di giugno 2025. Segnala quindi che, ai fini della positiva valutazione della riforma medesima da parte della Commissione europea nell'ambito della rendicontazione della ottava rata del PNRR, destinata a concludersi entro novembre 2025, occorre che lo schema di decreto legislativo in esame venga emanato entro la prima metà di novembre stesso.

Chiede, pertanto, che la Commissione possa esprimere il parere di competenza in una tempistica compatibile con i tempi per l'emanazione del provvedimento poc'anzi indicati, rappresentando al contempo la completa disponibilità del Governo e degli Uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ad avviare le interlocuzioni che la Commissione riterrà opportune.

Il PRESIDENTE, ritenendo di interpretare il pensiero di tutti i componenti, dichiara la disponibilità della Commissione a venire incontro alle esigenze rappresentate dal Governo, ma ricorda che l'atto in questione è assegnato con riserva e le Commissioni parlamentari non potranno esprimersi fino a quando il Governo non avrà trasmesso la documentazione ancora mancante.

Il sottosegretario BARBARO informa che il parere del Consiglio di Stato è già stato reso ed è in corso di trasmissione alle Camere e che la Conferenza unificata dovrebbe esaminare l'atto nella prossima seduta e che sarà dunque cura del Governo trasmettere l'intesa alle Camere appena possibile.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di nomina dell'avvocato Giovanni Gugliotti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio (n. 78)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

Prendono parte alla votazione i senatori BASSO (PD-IDP), AMIDEI (FdI) (in sostituzione del senatore De Priamo), FAROLFI (FdI), FAZZONE (FI-BP-PPE), FINA (PD-IDP), FREGOLENT (IV-C-RE), GERMANA' (LSP-PSd'Az), RANDO (PD-IDP) (in sostituzione del senatore Irito), MINASI (LSP-PSd'Az), NAVE (M5S), PETRUCCI (FdI), POTENTI (LSP-PSd'Az), ROSA (FdI), ROSSO (FI-BP-PPE), SIGISMONDI (FdI), SIRONI (M5S) e TUBETTI (FdI).

La proposta di parere favorevole sulla nomina dell'avvocato Giovanni Gugliotti è approvata con 11 voti favorevoli, 1 voto contrario, 1 scheda bianca e 4 astenuti.

Proposta di nomina del professor Francesco Benevolo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (n. 81)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

Prendono parte alla votazione i senatori [BASSO](#) (PD-IDP), [AMIDEI](#) (FdI) (in sostituzione del senatore De Priamo), [FAROLFI](#) (FdI), [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), [FINA](#) (PD-IDP), [FREGOLENT](#) (IV-C-RE), [GERMANA'](#) (LSP-PSd'Az), [RANDO](#) (PD-IDP) (in sostituzione del senatore Irto), [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), [NAVE](#) (M5S), [PETRUCCI](#) (FdI), [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), [ROSA](#) (FdI), [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), [SIGISMONDI](#) (FdI), [SIRONI](#) (M5S) e [TUBETTI](#) (FdI).

La proposta di parere favorevole sulla nomina del professor Francesco Benevolo è approvata con 5 voti favorevoli e 12 astenuti.

Proposta di nomina dell'avvocato Davide Gariglio a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale (n. 84)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

Prendono parte alla votazione i senatori [BASSO](#) (PD-IDP), [AMIDEI](#) (FdI) (in sostituzione del senatore De Priamo), [FAROLFI](#) (FdI), [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), [FINA](#) (PD-IDP), [FREGOLENT](#) (IV-C-RE), [GERMANA'](#) (LSP-PSd'Az), [RANDO](#) (PD-IDP) (in sostituzione del senatore Irto), [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), [NAVE](#) (M5S), [PETRUCCI](#) (FdI), [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), [ROSA](#) (FdI), [SIGISMONDI](#) (FdI), [SIRONI](#) (M5S) e [TUBETTI](#) (FdI).

La proposta di parere favorevole sulla nomina dell'avvocato Davide Gariglio è approvata con 6 voti favorevoli e 10 astenuti.

Proposta di nomina dell'ingegner Raffaele Latrofa a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (n. 95)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 15 luglio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

Prendono parte alla votazione i senatori [BASSO](#) (PD-IDP), [AMIDEI](#) (FdI) (in sostituzione del senatore De Priamo), [FAROLFI](#) (FdI), [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), [FINA](#) (PD-IDP), [FREGOLENT](#) (IV-C-RE), [GERMANA'](#) (LSP-PSd'Az), [RANDO](#) (PD-IDP) (in sostituzione del senatore Irto), [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), [NAVE](#) (M5S), [PETRUCCI](#) (FdI), [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), [ROSA](#) (FdI), [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), [SIGISMONDI](#) (FdI), [SIRONI](#) (M5S) e [TUBETTI](#) (FdI).

La proposta di parere favorevole sulla nomina dell'ingegner Raffaele Latrofa è approvata con 12 voti favorevoli e 5 astenuti.

Proposta di nomina del dottor Eliseo Cuccaro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale (n. 98)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 15 luglio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

Prendono parte alla votazione i senatori [BASSO](#) (PD-IDP), [AMIDEI](#) (FdI) (in sostituzione del senatore De Priamo), [FAROLFI](#) (FdI), [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), [FINA](#) (PD-IDP), [FREGOLENT](#) (IV-C-RE), [GERMANA'](#) (LSP-PSd'Az), [RANDO](#) (PD-IDP) (in sostituzione del senatore Irto), [MINASI](#) (

LSP-PSd'Az), PETRUCCI (*FdI*), POTENTI (*LSP-PSd'Az*), ROSA (*FdI*), ROSSO (*FI-BP-PPE*), SIGISMONDI (*FdI*), SIRONI (*M5S*) e TUBETTI (*FdI*).

La proposta di parere favorevole sulla nomina del dottor Eliseo Cuccaro è approvata con 11 voti favorevoli e 5 astenuti.

Proposta di nomina del dottor Matteo Gasparato a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale ([n. 101](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

Prendono parte alla votazione i senatori BASSO (*PD-IDP*), AMIDEI (*FdI*) (in sostituzione del senatore De Priamo), FAROLFI (*FdI*), FAZZONE (*FI-BP-PPE*), FINA (*PD-IDP*), FREGOLENT (*IV-C-RE*), GERMANA' (*LSP-PSd'Az*), RANDO (*PD-IDP*) (in sostituzione del senatore Irto), MINASI (*LSP-PSd'Az*), PETRUCCI (*FdI*), POTENTI (*LSP-PSd'Az*), ROSA (*FdI*), ROSSO (*FI-BP-PPE*), SIGISMONDI (*FdI*), SIRONI (*M5S*) e TUBETTI (*FdI*).

La proposta di parere favorevole sulla nomina del dottor Matteo Gasparato è approvata con 11 voti favorevoli e 5 astenuti.

Proposta di nomina dell'avvocato Paolo Piacenza a presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio ([n. 103](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

Prendono parte alla votazione i senatori AMIDEI (*FdI*) (in sostituzione del senatore De Priamo), FAROLFI (*FdI*), FAZZONE (*FI-BP-PPE*), FREGOLENT (*IV-C-RE*), GERMANA' (*LSP-PSd'Az*), MINASI (*LSP-PSd'Az*), NAVE (*M5S*), PETRUCCI (*FdI*), POTENTI (*LSP-PSd'Az*), ROSA (*FdI*), ROSSO (*FI-BP-PPE*), SIGISMONDI (*FdI*), SIRONI (*M5S*) e TUBETTI (*FdI*).

La proposta di parere favorevole sulla nomina dell'avvocato Paolo Piacenza è approvata con 11 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astenuti.

Proposta di nomina del dottor ingegner Domenico Bagalà a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ([n. 105](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

Prendono parte alla votazione i senatori AMIDEI (*FdI*) (in sostituzione del senatore De Priamo), FAROLFI (*FdI*), FAZZONE (*FI-BP-PPE*), FREGOLENT (*IV-C-RE*), GERMANA' (*LSP-PSd'Az*), MINASI (*LSP-PSd'Az*), NAVE (*M5S*), PETRUCCI (*FdI*), POTENTI (*LSP-PSd'Az*), ROSA (*FdI*), ROSSO (*FI-BP-PPE*), SIGISMONDI (*FdI*), SIRONI (*M5S*) e TUBETTI (*FdI*).

La proposta di parere favorevole sulla nomina del dottor ingegner Domenico Bagalà è approvata con 11 voti favorevoli e 3 astenuti.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.3.2.1.6. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 238(pom.) del 13/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**
MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026
238^a Seduta
Presidenza del Presidente
[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUL LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la prossima settimana avranno inizio le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'arte e sullo sviluppo dell'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia individuale che collettiva, e sui progressi tecnologici e sulla ricerca attuale relativi agli accumuli di energia elettrica.

Comunica inoltre che la preannunciata audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di sistemi di accumulo dell'energia avrà invece luogo la settimana successiva.
La Commissione prende atto.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) ricorda di avere depositato, nel luglio dello scorso anno, uno schema di documento conclusivo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche e di avere già sollecitato la calendarizzazione della discussione dello stesso, senza che tale istanza abbia avuto finora seguito. Ribadisce dunque la richiesta che tale documento sia reinserito all'ordine del giorno o che vengano chiariti i motivi per i quali ciò non debba avvenire.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sarà sua cura sondare gli orientamenti dei Gruppi sul punto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Antonino Geronimo La Russa a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI) ([n. 102](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre 2025.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione a scrutinio segreto dello schema di parere favorevole.

Prendono parte alla votazione i senatori [BASSO](#) (*PD-IDP*), [BUCALO](#) (*FdI*) (in sostituzione del senatore De Priamo), [FAROLFI](#) (*FdI*), [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), [FINA](#) (*PD-IDP*), [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), [IRTO](#) (*PD-IDP*), [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), [NAVE](#) (*M5S*), [PETRUCCI](#) (*FdI*), [ROSA](#) (*FdI*), [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) (in sostituzione del senatore Rubbia), [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), [SIGISMONDI](#) (*FdI*), [SIRONI](#) (*M5S*) e [TUBETTI](#) (*FdI*).

Lo schema di parere favorevole sulla nomina dell'avvocato Antonino Geronimo La Russa è approvato con 10 voti favorevoli, 3 voti contrari e 4 voti nulli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE ([n. 344](#))
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 29 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2025.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, non essendo pervenuto il parere della Conferenza unificata, la Commissione non è ancora in condizione di concludere l'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1624\) Valorizzazione della risorsa mare](#)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.

Constatata l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di considerare esaurita tale fase procedurale e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 29 gennaio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio sui testi unificati adottati dalla Commissione come testo base, rispettivamente, per i disegni di legge in materia di rigenerazione urbana e per quelli in materia di riforma della RAI, nonché sul testo base in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri e che il seguito dell'esame dei suddetti provvedimenti avrà dunque luogo in altra seduta.

La Commissione prende atto.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) segnala che nel prosieguo dell'esame dei disegni di legge in materia di rigenerazione urbana sarà presumibilmente necessario verificare la sussistenza di eventuali sovrapposizioni con le misure annunciate dal Governo, quali la delega in materia di edilizia e il Piano casa.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i disegni di legge in materia di rigenerazione urbana sono stati oggetto di attenta e approfondita valutazione da parte della Commissione e auspica che il Governo, in sede di adozione di nuove iniziative legislative, tenga conto del lavoro svolto finora.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1737\) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025](#), approvato dalla Camera dei deputati
[\(Doc. LXXXVI, n. 3\) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025](#)

[\(Doc. LXXXVII, n. 2\) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024](#)

(Relazione alla 4^ Commissione sul disegno di legge n. 1737. Pareri alla 4^ Commissione sui Doc. LXXXVI n. 3 e LXXXVII n. 2. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge di delegazione europea 2025, segnalando, in primo luogo, l'articolo 4 che definisce i principi e i criteri direttivi per

l'esercizio, da parte del Governo, della delega a recepire la direttiva n. 1799 del 2024 sulla riparazione dei beni, che si inserisce nel più ampio quadro della transizione verde dell'Unione europea e mira a ridurre lo smaltimento prematuro di beni funzionali e a incentivare i consumatori a utilizzare i beni più a lungo attraverso la riparazione, evitando i costi di nuovi acquisti e riducendo l'impatto ambientale. L'articolo 7 delega il Governo a recepire la direttiva n. 1237 del 2025, che ha declassato lo *status* di protezione del lupo da "strettamente protetto" a "protetto", consentendo così agli Stati membri una gestione più flessibile nel controllo delle popolazioni di lupi nel loro territorio, che potrebbe includere anche prelievi e interventi di contenimento controllato, sempre nel rispetto dello stato di conservazione soddisfacente della specie.

L'articolo 11 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento europeo n. 590 del 2024, avente l'obiettivo di porre rimedio alla riduzione dello strato di ozono, ridurre il riscaldamento climatico e garantire la conformità al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

L'articolo 12 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1244 del 2024, che riscrive la disciplina sull'acquisizione dei dati ambientali presso i gestori di attività produttive, sia per dare attuazione agli obblighi recati dal protocollo di Kiev in materia di inventario delle principali fonti inquinanti, sia nella prospettiva di sviluppare un sistema integrato di gestione dei dati ambientali relativi alle attività produttive.

L'articolo 13 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1157 del 2024, recante norme per le procedure e i controlli sulle spedizioni di rifiuti, con la finalità di proteggere l'ambiente e la salute umana, contribuire alla neutralità climatica e conseguire un'economia circolare e l'inquinamento zero.

L'articolo 14 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento n. 40 del 2025 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, contenente disposizioni che mirano a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo.

L'articolo 15 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 2847 del 2024 in materia di requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, recante: norme per la messa a disposizione sul mercato di prodotti con elementi digitali per garantire la cybersicurezza di tali prodotti; requisiti essenziali di cybersicurezza per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di prodotti con elementi digitali e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali prodotti per quanto riguarda la cybersicurezza; requisiti essenziali di cybersicurezza per i processi di gestione delle vulnerabilità messi in atto dai fabbricanti per garantire la cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali durante il periodo in cui si prevede che i prodotti siano in uso e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali processi; norme sulla vigilanza del mercato, compreso il monitoraggio, e sull'applicazione delle norme e dei requisiti anzidetti.

L'articolo 16 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 37 del 2025, che estende il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ai servizi di sicurezza gestiti.

L'articolo 17 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 38 del 2025, che stabilisce misure per rafforzare la solidarietà e la capacità dell'Unione di rilevamento e risposta verso minacce e incidenti informatici.

L'articolo 18 delega il Governo ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento europeo n. 1735 del 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette.

L'articolo 19 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento n. 3110 del 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Sempre con riferimento alle materie di competenza della 8^a Commissione, nell'Allegato A, che contiene l'elenco delle direttive da recepire secondo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, sono presenti, tra l'altro: la direttiva n. 3019 del 2024, concernente il

trattamento delle acque reflue urbane; la direttiva n. 3099 del 2024, in materia di controllo da parte dello Stato d'approdo; la direttiva n. 3100 del 2024, in materia di rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera; la direttiva n. 3101 del 2024, in materia di inquinamento provocato dalle navi; la direttiva n. 3237 del 2024, in materia di scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale; la direttiva n. 1892 del 2025, in materia di rifiuti.

Il relatore ricorda poi che la 4^a Commissione sta esaminando il disegno di legge di delegazione europea congiuntamente alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia nell'anno 2024 e alla relazione programmatica per l'anno 2025.

In linea con l'impostazione seguita negli ultimi anni, entrambe le relazioni si suddividono in quattro Parti, dedicate, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea (Parte prima); alle politiche strategiche (Parte seconda); alla partecipazione italiana alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell'Unione europea (Parte terza) e alle attività per il coordinamento nazionale delle politiche europee (Parte quarta).

Con riferimento alle tematiche di più diretto interesse per la 8^a Commissione, nella parte delle relazioni in cui vengono esposte le politiche strategiche, ampio spazio è dedicato alle questioni afferenti all'attuazione del *Green deal* europeo e alla digitalizzazione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLA PROPOSTA DI NOMINA N. 102**

L'8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato, esaminata la richiesta di parere parlamentare presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento sulla proposta di nomina dell'avvocato Antonino Geronimo La Russa a Presidente dell'Automobile Club d'Italia (n. 102), ricordato che:

l'Automobile Club d'Italia (ACI) è un ente pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo;

il Presidente eletto dall'Assemblea è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro vigilante, dura in carica quattro anni e può essere confermato;

considerato che:

la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese», dispone, all'articolo 35, un ampio riordino dell'ACI, prevedendo la ridefinizione degli organi dell'ente e una complessiva riorganizzazione, secondo criteri di razionalizzazione intesi ad assicurare il contenimento delle spese, ferma restando la natura di ente pubblico non economico a base associativa; i principi direttivi dettati dal richiamato articolo 35 stabiliscono in quattro anni la durata in carica degli organi di amministrazione;

il termine di quattro anni della durata in carica del Presidente decorre dalla data di perfezionamento del procedimento di nomina, ossia dalla data di acquisto dell'efficacia del relativo decreto del Presidente della Repubblica;

rilevato infine che:

l'Assemblea elettiva dell'ente, riunitasi in data 9 luglio 2025, ha designato l'avvocato Antonino Geronimo La Russa a presidente dell'ACI, con oltre il 78 per cento dei voti, esprime parere favorevole.

1.3.2.1.7. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 241(ant.) del 27/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026

241^a Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REDIGENTE

(1311) Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(1681) NAVE e altri. - Modifiche all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e altre disposizioni in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 ottobre 2025.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) comunica che - con riferimento al disegno di legge n. 1311, che era stato adottato come testo base - sono stati presentati tre emendamenti, pubblicati in allegato.

Tuttavia, al fine di superare le criticità relative alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura, egli, in qualità di relatore, presenta uno schema di nuovo testo per il disegno di legge n. 1311, pubblicato in allegato, che propone di adottare come nuovo testo base.

Propone inoltre di fissare - con riferimento a tale nuovo testo - un nuovo termine per l'eventuale presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 16 di oggi, 27 gennaio, in considerazione del fatto che il provvedimento è calendarizzato in Aula nella settimana corrente.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE ([n. 344](#))
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 29 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 gennaio.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni da lui stesso presentato in qualità di relatore, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 20 gennaio, che risulta approvato, con conseguente preclusione dello schema di parere alternativo presentato dalla senatrice Aurora Floridia,

pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 22 dicembre 2025.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 ([n. 369](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 gennaio.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede se sia possibile programmare un breve ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare la richiesta della senatrice Sironi e di informare la Commissione in esito a tale valutazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, con riferimento al disegno di legge n. [1624](#) (Valorizzazione della risorsa mare), è pervenuta la richiesta di posticipare brevemente il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno. Propone pertanto di posticipare tale termine a venerdì 30 gennaio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

In considerazione dell'esigenza di attendere i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sul nuovo testo del disegno di legge in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri, il [PRESIDENTE](#) propone poi di sconvocare la seduta già prevista per oggi, alle ore 17, segnalando che nella seduta già prevista per domani, 28 gennaio, alle ore 9,30, si procederà alla votazione di eventuali emendamenti che fossero presentati con riferimento al nuovo testo e al conferimento del mandato al relatore.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata oggi, martedì 27 gennaio, alle ore 17, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

[N. 1311](#)

Art. 1

1.1

[Nave](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.» con le seguenti: «di 600.000 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»; al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «è incrementata di 500.000 euro» con le seguenti: «è incrementata di 600.000 euro».

1.2

[Nave](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2025.» con le seguenti: «di euro 600.000 a decorrere dal 2026.»; al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «400.000 annui» con le seguenti: «600.000 annui».

1.3

[Nave](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2025.» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2026.».

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 1311

NT

Il Relatore

Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

Art. 1

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) Isola di Capri;»;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) Punta Campanella;».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta di cui al comma 1, lettera a).

3. Per le esigenze di funzionamento delle aree marine protette di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

1.3.2.1.8. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 242(ant.) del 28/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2026

242^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

ROSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REDIGENTE

(1311) Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(1681) NAVE e altri. - Modifiche all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e altre disposizioni in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti i pareri non ostanti della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul nuovo testo base, con riferimento al quale è stato presentato solo l'ordine del giorno G/1311 NT/1/8, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario BARBARO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1311 NT/1/8.

Il PRESIDENTE chiede al senatore Basso se insista per la votazione dell'ordine del giorno nonostante il parere contrario del Governo.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario reso dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BARBARO ricorda che le risorse previste al comma 3 del testo in esame, che ammontano a 300.000 euro annui, sono volte ad assicurare la copertura delle spese correnti di funzionamento dell'area marina protetta a seguito dell'istituzione della stessa. Tale istituzione verrà attivata all'indomani dell'entrata in vigore del provvedimento, già nel 2026, ove il disegno di legge in argomento venga approvato in via definitiva nel corrente anno. Evidenzia poi che le risorse per l'istituzione dell'area marina protetta di Capri sono già disponibili, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, pari a 500.000 euro, già impegnati a favore del Comune di Capri. Conseguentemente, le spese connesse all'istituzione dell'area marina protetta "Isola di Capri" trovano già copertura con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) ringrazia il sottosegretario per le delucidazioni, che reputa soddisfacenti, e ritira l'ordine del giorno.

Essendo il disegno di legge in esame composto da un solo articolo, si passa alla votazione del mandato

al relatore.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto, rimarcando come la giornata odierna rappresenti un giorno importante per i campani, che attendevano da tempo l'istituzione dell'area marina protetta per la tutela e la preservazione del patrimonio naturalistico e dell'ecosistema dell'isola di Capri. Pur rilevando che il testo che verrà licenziato dal Senato stanzia risorse inferiori rispetto a quelle previste dai due disegni di legge in titolo, mentre sarebbe stato auspicabile rinvenirne di più, dichiara che il voto del suo Gruppo sarà comunque favorevole.

La senatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento che consente finalmente di preservare e valorizzare una perla come l'isola di Capri, dopo un percorso di anni che ha visto coinvolti anche soggetti istituzionali quali l'Università degli studi di Napoli Federico II e il CNR.

In mancanza di ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1311, con le modificazioni apportate, con il conseguente assorbimento del disegno di legge n. 1681, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata oggi, mercoledì 28 gennaio, alle ore 13, è posticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE **N. [1311 NT](#)**

G/1311 NT/1/8

[Lorenzin](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1311, recante Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»,
premesso che:

l'istituzione di un'area marina protetta nell'isola di Capri raccoglie da tempo un favore trasversale, proprio al fine di tutelare il suo habitat naturale e la sua unicità;

il Nuovo Testo presentato in Commissione riduce le risorse destinate a questa finalità, ma soprattutto, di fatto, ne posticipa l'istituzione al 2027, al contrario di quanto auspicato e della concreta esigenza di procedere con celerità alla tutela del mare e delle risorse naturali dell'isola,

impegna il Governo:

a favorire, nel primo provvedimento utile, lo stanziamento già nel 2026 delle risorse necessarie all'istituzione dell'area marina protetta Isola di Capri, così da garantirne quanto prima, e non oltre il 2027, la piena operatività.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=58705

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 393(pom.) del 14/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2025

393^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1353-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei Deputati, approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione dal Senato della Repubblica e approvato, senza modificazioni, in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati (Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 ottobre scorso.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore BASSO (PD-IDP) rileva come la riforma in discussione non affronti alcuno dei problemi effettivi del sistema giudiziario e non dia risposte alle istanze dei cittadini e delle imprese.

Infatti, i temi della celerità dei procedimenti giudiziari e della speditezza nell'emanazione delle sentenze non sono toccati.

Altresì, la questione della separazione delle carriere rappresenta un falso problema, dal momento che lo strumento legislativo ordinario sarebbe già di per sé sufficiente ad intervenire sulla distinzione delle funzioni.

Ritiene quindi che bloccare il Paese su tale riforma fino al *referendum* rappresenti una perdita di tempo.

Andrebbe invece affrontata la pressante questione dell'applicazione al sistema giudiziario delle nuove tecnologie e delle tecniche di Intelligenza artificiale, che potrebbero rappresentare un prezioso supporto ai fini dell'efficientamento della macchina giudiziaria.

Ribadisce poi la proposta - rimasta purtroppo senza risposta - di fornire un riconoscimento istituzionale della figura dell'avvocato, quale strumento per garantire l'effettiva parità delle parti nel processo e tutelare i diritti degli indagati e degli imputati. Tale riconoscimento sarebbe peraltro importante nella prospettiva dell'applicazione degli algoritmi dell'Intelligenza artificiale, per i quali i grandi studi legali sono oggettivamente avvantaggiati rispetto agli studi di piccole dimensioni.

La senatrice LORENZIN (PD-IDP) osserva come - generalmente - i progetti di riforma siano funzionali a migliorare l'assetto vigente; altresì, attraverso il confronto, si cerca di individuare un punto di equilibrio tra le diverse posizioni, in una prospettiva di reciproco ascolto e di graduale

convincimento.

Invece, nel caso in esame, - per la prima volta - una proposta di revisione costituzionale di grande rilevanza viene portata avanti senza il confronto non solo con le opposizioni, ma anche con il principale destinatario della riforma, rappresentato - nel caso di specie - dalla magistratura.

Peraltro, una riforma di tale tenore incide significativamente sull'equilibrio tra i poteri.

Evidenzia che si sarebbe potuto perseguire l'obiettivo della separazione delle carriere senza uno strappo istituzionale così forte.

Ricorda, inoltre, come le preoccupazioni dei cittadini risiedano nei tempi dei procedimenti giudiziari, nell'efficacia delle indagini, nella tutela dei diritti degli indagati, ossia in quegli obiettivi che corrispondono alle ragioni che hanno portato a ricomprendersi nel PNRR anche la riforma della giustizia.

Purtroppo, il disegno di legge in titolo non affronta alcuna delle questioni importanti, quali lo snellimento burocratico, l'accelerazione dei processi, l'applicazione delle nuove tecnologie, l'appostamento delle necessarie risorse umane e finanziarie.

Infine, l'esito della separazione delle carriere rischia di condurre ad un indebolimento delle garanzie e a portare il corpo dei pubblici ministeri sotto le direttive del Governo.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) rileva come il disegno di legge costituzionale in esame rappresenti una sorta di scalpo da agitare davanti alla curva dello scontro tra politica e giustizia, in un paradossale tentativo di rivolgersi al passato, anziché di perseguire politiche per le future generazioni.

Nel riconoscere di nutrire più dubbi che certezze relativamente al tema della giustizia e di non essere quindi animato da pregiudizi identitari, evidenzia come la riforma in discussione costituisca l'elemento di uno scambio elettorale tra i partiti della maggioranza che echeggia i tempi passati, forse con la sostituzione - *si parva licet* - del presidente Berlusconi con il ministro Tajani e nell'illusoria speranza di sentirsi più giovani.

L'obiettivo sembra quello di perseguire un potere assoluto e quindi sciolto da tutti i vincoli del sistema di pesi e contrappesi, il che spiega il rancore verso i diversi ordini di magistratura - ordinaria e contabile - e verso i contropoteri.

Nel ricordare come il passato dovrebbe rappresentare un ricordo dentro ciascuno di noi e non un vincolo condizionante il futuro, fa presente come la vittoria del presidente Trump alle presidenziali americane dello scorso anno sia dovuta non tanto agli attacchi alla magistratura, ma soprattutto alla cesura con il passato rappresentato dal Partito repubblicano dei Bush e dei McCain.

Il progetto di riforma in esame rappresenta, invece, un atto di sfiducia verso il popolo italiano.

La senatrice [LA MARCA](#) (PD-IDP) stigmatizza la riforma in essere, che infrange il principio dell'unità della giurisdizione e l'equilibrio tra i poteri.

La configurazione dei pubblici ministeri come soggetto autoreferenziale e - in prospettiva - subordinato al Governo finisce poi per alterare l'effettiva parità delle parti processuali.

Il ricorso al meccanismo del sorteggio per la selezione dei componenti dei due CSM costituisce una resa a logiche casuali e a dinamiche opache.

Ritiene che quella intrapresa non sia la strada corretta per risolvere i problemi della giustizia e manifesta la disponibilità ad un confronto vero, nel rispetto del principio di autonomia ed indipendenza della magistratura sancito dall'articolo 104 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è, quindi, sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(1634) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1484) *Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese*

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute del 7 e 9 ottobre, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il voto di astensione del Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1531) *Deputato CIOCCHETTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver illustrato gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e riferiti al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1311) *Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»*

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) dichiara un voto di astensione del gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1353-B) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei Deputati, approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione dal Senato della Repubblica e approvato, senza modificazioni, in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati (Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) fa presente come la proposta di revisione costituzionale del Governo rappresenti un tentativo di porre la magistratura al servizio della politica, come si evince dall'indebolimento del ruolo del CSM, che viene sdoppiato in due distinti organismi per la magistratura giudicante e requirente.

Sono completamente assenti le misure - che invece sarebbero necessarie - in tema di superamento della lentezza dei processi, digitalizzazione, per non parlare dell'incresciosa situazione del sovraffollamento degli istituti penitenziari.

Peraltro, che la separazione delle carriere rappresenti un falso problema è dimostrato dal numero estremamente esiguo - circa venti casi nell'ultimo anno - di passaggi di magistrati da una funzione all'altra.

Infine, è forte il rischio di costituire un ordine autoreferenziale e corporativo dei pubblici ministeri, che disporrà della polizia giudiziaria, a scapito delle garanzie dei cittadini e dell'effettiva parità delle parti dinanzi ad un giudice terzo.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) osserva che il provvedimento è di nuovo all'esame del Senato in quarta lettura, eppure il dibattito resta afflitto da una grave carenza di comunicazione fra le forze politiche di maggioranza e quelle di opposizione. Il suo Gruppo, in particolare, ha più volte rimarcato le gravissime criticità presenti nel testo, sollecitando un dialogo costruttivo, ma la maggioranza è voluta rimanere prigioniera di un metodo politico incentrato su una grave curvatura dei rapporti di potere: il

Parlamento viene delegittimato dalla totale assenza di dibattito sul testo, in favore di una conferma di tipo plebiscitario tramite il referendum costituzionale.

Eppure numerose erano le questioni che, a suo avviso, potevano essere affrontate nel merito. Il provvedimento infatti tradisce manifestamente il suo scopo, non limitando né il conflitto di interessi (che è indipendente dalla separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti) né il peso delle correnti. Al contrario, la separazione delle carriere impedisce la formazione di una conoscenza plurale e diversificata in capo al singolo magistrato, minando profondamente l'efficacia del sistema. L'istituzione di due distinti Consigli superiori della magistratura, inoltre, sostituisce di fatto il principio costituzionale dell'autogoverno (garanzia di funzione) con la carriera dei singoli soggetti e, sotto questo aspetto, non si può non evidenziare la contraddizione del sistema dei sorteggi, che prescinde da qualsiasi valutazione del merito effettivo.

Osserva, da ultimo, che il disegno di legge presenta gravi criticità anche in relazione alla procedura disciplinare, con la potenziale produzione di decisioni doppie sulla stessa tematica.

Il senatore [FINA \(PD-IDP\)](#) osserva che il disegno di legge in titolo si colloca all'interno di un patto politico fra i tre partiti di maggioranza che si articola lungo tre direttive: implementazione dell'autonomia differenziata, nuova forma di governo e, per l'appunto, la separazione delle carriere dei magistrati. Le prime due, che erano sostenute dalle forze politiche con il maggior numero di voti, non sono giunte a compimento e sono finite su 'binari morti', laddove la terza, sostenuta pervicacemente per fini politici strumentali dalla terza forza politica, sembra invece potersi concretizzare.

Tuttavia, il quadro politico generale in cui le riforme si inseriscono non vede il Parlamento come organo centrale di confronto e dibattito: tutto è inserito all'interno di un confronto altamente polarizzato e dominato da interessi strumentali, che trasformano le riforme in una mera 'bandiera di parte', non ampiamente condivisa.

Osserva inoltre che il progressivo avvicinarsi della fine della Legislatura trasformerà fisiologicamente il referendum costituzionale in un giudizio politico sull'operato del Governo, con ulteriori, e gravi, effetti distorsivi sulla percezione dell'elettorato sul reale impatto del provvedimento.

Da ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dalla maggioranza, la separazione delle carriere dei magistrati inciderà negativamente sulla configurazione garantista del sistema, in quanto l'efficacia dell'operato del pubblico ministero sarà inevitabilmente valutata in relazione alla quantità delle accuse e delle sentenze di condanna.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1451) MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 ottobre scorso.

Si prosegue con la votazione degli emendamenti relativi all'unico articolo del disegno di legge.

La senatrice [VALENTE \(PD-IDP\)](#) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sugli identici emendamenti 1.694, 1.695 e 1.696, osservando che le proposte affrontano nel merito la grave problematica del crescente astensionismo nelle consultazioni elettorali.

Come dimostrato dalle insufficienti argomentazioni addotte a sostegno del provvedimento nella relazione introduttiva, le forze politiche di maggioranza mirano invece, attraverso l'introduzione di un turno unico anche per l'elezione del sindaco nelle grandi città con più di 15.000 abitanti, ad un obiettivo puramente strumentale alla vittoria elettorale, intervenendo su un assetto legislativo che aveva dato, sino ad ora, risultati positivi.

Anche il senatore [CATALDI \(M5S\)](#) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, ponendo l'accento sulla *ratio* opportunistica sottesa al provvedimento, che, per contro, incide negativamente sui diritti degli elettori e distorce il sistema democratico della rappresentanza.

Le ragioni addotte dalla relazione che accompagna il disegno di legge, inoltre, appaiono manifestamente insufficienti: la valenza democratica del voto viene infatti subordinata a pure ragioni economiche (connesse ai costi organizzativi delle consultazioni in occasione dei ballottaggi), senza che

venga presa in seria considerazione la grave distorsione che si avrebbe nel caso di elezione a turno unico di un soggetto che non rappresenti il cinquanta più uno per cento dei votanti.

Un'ulteriore contraddizione è poi data dalla volontà di estendere alle grandi città la disciplina elettorale valevole per i piccoli comuni. Si dovrebbe infatti, a suo avviso, procedere in senso contrario, proprio per dare maggiore valore democratico alle consultazioni.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.694, 1.695 e 1.696 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà a un'unica dichiarazione di voto per gli emendamenti da 1.697 a 1.705.

Successivamente, invece, la votazione avverrà separatamente su gruppi di proposte identiche tra loro. La Commissione prende atto.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sulle proposte in questione, lamenta il mancato coinvolgimento delle forze politiche di opposizione - tramite un confronto costruttivo - su un provvedimento che appare cruciale e non privo di criticità.

Le motivazioni addotte nella relazione che accompagna il disegno di legge, infatti, non appaiono suffragate dai dati reali (come dimostrato dalla recente elezione del sindaco di Aosta e dal fatto che il calo della partecipazione al voto risulta indipendente dai meccanismi elettorali adottati), mentre, per contro, il turno unico rischia di dar luogo all'elezione di un sindaco che, nei fatti, non rappresenterebbe l'effettiva maggioranza dei cittadini.

Su quanto poc'anzi osservato dal senatore Parrini ha luogo un breve dibattito tra il [PRESIDENTE](#), che riconosce la fondatezza di alcune osservazioni e lo stesso senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), che paventa effetti distorsivi sull'orientamento del voto elettorale.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), nel preannunciare, del pari, il voto favorevole del suo Gruppo, osserva quindi che, a fronte dei numerosi vantaggi presentati dalla vigente legge elettorale per i Comuni (rispetto della volontà popolare, ricerca di coalizioni costruttive fra le forze politiche, efficace coinvolgimento del cittadino, rispetto dei principi della rappresentanza democratica, effettiva legittimazione politica del sindaco eletto, contrasto alla disaffezione del cittadino verso la politica), la relazione che accompagna il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno fa leva esclusivamente su ragionamenti di natura economica (costi derivanti dall'ulteriore consultazione per il ballottaggio), uniformando la disciplina vigente per le grandi città a quella prevista per i piccoli comuni.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.697, 1.698 e 1.699 sono respinti.

Successivamente, sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.700, 1.701 e 1.702.

Infine, sono posti congiuntamente ai voti e respinti anche gli identici emendamenti 1.703, 1.704 e 1.705.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà a un'unica dichiarazione di voto per gli emendamenti da 1.706 a 1.714.

Successivamente, invece, la votazione avverrà separatamente su gruppi di proposte identiche tra loro. La Commissione prende atto.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva che l'astensionismo crescente non risulta essere collegato alla natura del sistema elettorale maggioritario adottato (a turno unico, ovvero a doppio turno).

Ciò dovrebbe allora indurre tutte le forze politiche ad una riflessione di fondo sulla reale efficacia del sistema maggioritario stesso, che chiama l'elettore a scegliere tra soluzioni di governo piuttosto che tra proposte politiche a tutto campo. Sotto questo aspetto, il ricorso ad un sistema elettorale di tipo proporzionale basato sul voto di lista potrebbe rivelarsi un efficace antidoto contro la disaffezione al voto.

Il funzionamento di un sistema elettorale di tipo proporzionale, tuttavia, non può prescindere dalla centralità del ruolo dei partiti politici, che risulta però manifestamente in crisi ed alla quale si cerca (inefficacemente) di ovviare con investiture elettorali dirette.

Nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, invita quindi la Commissione a soffermarsi sulle tematiche poc'anzi evocate.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce la manifesta insufficienza delle argomentazioni addotte dalla

maggioranza a sostegno del disegno di legge, incentrate su valutazione puramente economiche e che trascurano i reali interessi del cittadino, con conseguente aumento dell'astensionismo.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.706, 1.707 e 1.708 sono respinti.

Vengono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.709, 1.710 e 1.711.

Infine, sono posti congiuntamente ai voti e respinti anche gli identici emendamenti 1.712, 1.713 e 1.714.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà a un'unica dichiarazione di voto per gli emendamenti da 1.715 a 1.723.

Successivamente, invece, la votazione avverrà separatamente su gruppi di proposte identiche tra loro.

La Commissione prende atto.

La senatrice [VALENTE \(PD-IDP\)](#), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulle proposte in questione, richiama il precedente intervento del senatore Giorgis, per sottolineare la necessità impellente di una vera riforma del sistema dei partiti politici, all'interno degli indirizzi definiti dalla Costituzione.

Le forze di maggioranza ed il Governo, invece, ignorano completamente la tematica, focalizzandosi su interventi circostanziati, strumentali a interessi di parte e volti a consolidare uno specifico sistema di potere senza alcun, vero, orizzonte ulteriore.

Il senatore [CATALDI \(M5S\)](#), nel preannunciare, del pari, il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che il disegno di legge in titolo, nel ridefinire i meccanismi elettorali nei grandi comuni, si inserisce in una serie di interventi legislativi volti a diminuire le garanzie dei cittadini nei confronti del potere politico.

A fronte della neutralizzazione del voto operata dal presente provvedimento, si affiancano, infatti, la riduzione delle possibilità di protesta contro le politiche del governo *pro tempore* (introdotte dal 'decreto sicurezza', peraltro con formule pericolosamente generiche) e l'abolizione della fattispecie dell'abuso d'ufficio, che configura l'autorità statale quasi come *legibus soluta* rispetto alla disciplina risarcitoria che grava sul privato cittadino.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.715, 1.716 e 1.717 sono respinti.

Vengono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.718, 1.719 e 1.720.

Infine, sono posti congiuntamente ai voti e respinti anche gli identici emendamenti 1.721, 1.722 e 1.723.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà a un'unica dichiarazione di voto per gli emendamenti da 1.724 a 1.732.

Successivamente, invece, la votazione avverrà separatamente su gruppi di proposte identiche tra loro.

La Commissione prende atto.

Il senatore [PARRINI \(PD-IDP\)](#) ricorda che, come sottolineato dai rappresentanti dell'ANCI nel corso delle audizioni effettuate dalla Commissione, l'elezione a turno unico (peraltro con una percentuale inferiore alla metà dei votanti), potrebbe dar luogo ad un'applicazione distorta del premio di maggioranza nell'attribuzione dei seggi consiliari, con conseguente rischio di una censura esplicita da parte della Corte costituzionale.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sugli emendamenti in questione.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.724, 1.725 e 1.726.

Vengono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.727, 1.728 e 1.729.

Infine, sono posti congiuntamente ai voti e respinti anche gli identici emendamenti 1.730, 1.731 e 1.732.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 427(pom.) del 27/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026

427^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 14,05.*

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1617

Il PRESIDENTE avverte che la discussione sul disegno di legge in titolo, istitutivo della giornata della memoria per le vittime del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, proseguirà in una prossima seduta, essendo in attesa di acquisire i pareri del Governo sugli emendamenti presentati.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1311) Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il nuovo testo adottato dalla Commissione di merito relativo al disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostantivo.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostantivo avanzata dal relatore.

(566) ROMEO e altri. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD) nonchè della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostantivo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostantivo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostantivo con osservazioni del relatore.

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostantivo.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) esprime un netto disaccordo rispetto alla proposta avanzata dal

relatore, ritenendo che il disegno di legge in esame presenti aspetti di contraddittorietà e di irragionevolezza tali da poter configurare una incompatibilità con il dettato costituzionale. Infatti, risulta contraddittorio prevedere, da un lato, corsi di educazione affettiva e sentimentale per prevenire e contrastare la violenza di genere e, dall'altro, condizionare ad un assenso delle famiglie la partecipazione a tali corsi da parte degli studenti minorenni. Infatti, una scelta educativa di tale importanza non può essere rimessa dal legislatore alla valutazione discrezionale delle famiglie. La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) concorda con quanto sostenuto dal senatore Giorgis, ritenendo peraltro che non vada perduta l'occasione di investire sull'educazione affettiva e sentimentale, garantendone l'effettivo accesso a tutte le bambine e a tutti i bambini.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis e dalla senatrice Maiorino.

Il sottosegretario [Matilde SIRACUSANO](#), richiamando anche quanto sostenuto dal ministro Valditara nel corso dell'esame del disegno di legge presso la Camera dei deputati, ricorda come i corsi di educazione affettiva e sentimentale si svolgeranno all'interno di laboratori didattici extracurriculari, il che implica che, ovviamente, le famiglie saranno chiamate a dare o meno l'assenso circa la partecipazione a tali laboratori da parte dei figli minorenni.

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), pur comprendendo la delicatezza del tema affrontato, conferma la proposta di parere non ostativo, evidenziando come le osservazioni emerse nel corso del dibattito debbano essere approfondite nella sede a ciò deputata, ossia la Commissione di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1679) DE CARLO. - Introduzione dell'articolo 20-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del made in Italy e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) rappresenta come il proprio gruppo sia favorevole ad ogni iniziativa di valorizzazione del *made in Italy*. Tuttavia, il disegno di legge in esame, per come formulato, presenta un carattere sostanzialmente propagandistico; annuncia quindi il voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni del relatore.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9a Commissione sul nuovo testo. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1004) ROMEO e altri. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(1575) SCALFAROTTO. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1627) GASPARRI. - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1722) DELRIO e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line

(1757) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per la diffusione di iniziative culturali nelle scuole e nelle università volte a promuovere la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno

(1762) MALAN e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo

(1765) GIORGIS e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1004, 1575, 1627 e 1722, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1757, 1762 e 1765 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il PRESIDENTE riepiloga le precedenti fasi di esame dei disegni di legge in titolo e fa presente come siano stati assegnati alla Commissione tre ulteriori disegni di legge vertenti sulla medesima tematica del contrasto all'antisemitismo: l'Atto Senato n. 1757 a firma della senatrice Gelmini, l'Atto Senato n. 1762 a prima firma del senatore Malan e l'Atto Senato n. 1765 a prima firma del senatore Giorgis.

Rammenta poi come sia stato assegnato alla Commissione anche l'Atto Senato n. 1758, a prima firma della senatrice Maiorino, per il quale però non si potrà procedere all'eventuale abbinamento, mancando ancora l'articolato del disegno di legge.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) illustra i disegni di legge nn. 1757, 1762 e 1765.

Il disegno di legge n. 1757 - a firma della senatrice Gelmini - si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 specifica che - ai fini della presente legge - per "antisemitismo" si intende una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette, singolarmente o congiuntamente, verso le persone ebree o non ebree, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i luoghi di culto ebraici.

L'articolo 2 dispone che i Ministeri dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca promuovano corsi specifici, che rafforzino i programmi di formazione destinati al personale, ai dirigenti e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché ai docenti e ai ricercatori universitari. Tali corsi sono finalizzati al riconoscimento di stereotipi e pregiudizi nei confronti degli ebrei, alla gestione di discussioni sensibili in aula, alla distinzione tra opinione, critica politica e discriminazione identitaria, nonché all'intervento tempestivo ed educativo di fronte a linguaggi o comportamenti discriminatori.

In base all'articolo 3, la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo sono inseriti in modo strutturale e continuativo nella programmazione scolastica, mediante un approccio interdisciplinare che coinvolga, almeno, le materie di storia, educazione civica, lettere e filosofia.

In attuazione della suddetta disposizione, le istituzioni scolastiche prevedono la definizione di un percorso formativo progressivo adeguato all'età degli studenti, che includa lo studio dell'Olocausto, della storia dell'ebraismo e delle comunità ebraiche, dell'evoluzione storica dell'antisemitismo e delle sue manifestazioni contemporanee, con particolare attenzione al linguaggio d'odio, al complotismo e alla disinformazione, diffusi anche attraverso i social media.

Si prevede, poi, che nelle scuole siano attuate iniziative volte a rafforzare l'educazione al pensiero critico e alla cittadinanza digitale, l'analisi guidata di fake news e teorie del complotto e una riflessione consapevole sull'uso delle parole e delle immagini, sia negli spazi scolastici sia negli ambienti digitali. Altresì, la prevenzione dell'antisemitismo è esplicitamente inserita nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) di ogni scuola come parte integrante della sua missione educativa.

L'articolo 4 stabilisce che le istituzioni scolastiche e universitarie promuovano progetti e collaborazioni, preferibilmente permanenti, con le comunità ebraiche, gli istituti della memoria, i musei, le fondazioni storiche e le associazioni culturali, nonché con la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza istituita presso il Senato della Repubblica o, eventualmente, con altra commissione straordinaria istituita dalle Camere per le medesime finalità.

Anche in correlazione con le iniziative previste in occasione del Giorno della Memoria, di cui alla legge n. 211 del 2000, le scuole e le università favoriscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: *a*) incontri con storici, testimoni e rappresentanti delle comunità ebraiche; *b*) laboratori, proiezioni, letture e mostre; *c*) progetti interdisciplinari elaborati dagli studenti.

Si prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito possa sostenere le predette iniziative tramite bandi annuali dedicati.

L'articolo 5 stabilisce, infine, che le istituzioni scolastiche e universitarie che ne sono sprovviste si dotino di strumenti e procedure al fine di: *a)* consentire rilevazioni, segnalazioni e denunce, anche in forma anonima, degli episodi di discriminazione; *b)* offrire ascolto e supporto psicologico ed educativo; *c)* attivare percorsi di riparazione e responsabilizzazione.

Inoltre, le scuole e le università comunicano gli episodi di antisemitismo al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo, sui quali il Coordinatore medesimo presenta una relazione annuale alle Camere.

Riferisce quindi alla Commissione sul disegno di legge n. 1762, a prima firma del senatore Malan, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo.

Il provvedimento si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 stabilisce che la Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, rifiuti ogni forma di antisemitismo, favorisca azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacoli la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia.

In adesione a quanto disposto dalla risoluzione 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo del 1° giugno 2017, si prevede l'adozione della definizione operativa di «antisemitismo» approvata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance-IHRA), riunita a Bucarest il 26 maggio 2016.

L'articolo 2 dispone l'adozione, con deliberazione del Consiglio dei ministri e su base triennale, della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, con le seguenti finalità: *a)* prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone, delle comunità e delle istituzioni ebraiche; *b)* promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche; *c)* rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione.

L'articolo 3 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo, incaricato di curare la predisposizione della Strategia nazionale e dei successivi aggiornamenti. Il Coordinatore presiede il Gruppo tecnico di lavoro incaricato di coadiuvare il Coordinatore medesimo nella redazione, nello sviluppo e nell'aggiornamento della Strategia. Il Gruppo tecnico di lavoro è composto da rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Ministeri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, dalle Autorità politiche delegate in materia di sport, di politiche giovanili, di pari opportunità, di innovazione digitale e di informazione ed editoria, nonché dall'IHRA, dall'Unione delle comunità ebraiche italiane, dall'Unione giovani ebrei d'Italia, dalla fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, dalla fondazione Museo della Shoah, dal Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah. Possono altresì essere chiamati a far parte del Gruppo tecnico esperti e rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell'informazione, dell'editoria, del giornalismo e delle istituzioni culturali e scientifiche. La nomina dei componenti è demandata a un decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come la definizione del contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo al Coordinatore.

L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Riferisce infine alla Commissione sul disegno di legge n. 1765, a prima firma del senatore Giorgis, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa.

Il provvedimento si compone di otto articoli.

L'articolo 1 indica, quale primaria finalità della legge, l'adozione di misure volte a prevenire e contrastare l'antisemitismo e le altre forme di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel rispetto degli articoli 2, 3, 21 e 33 della Costituzione, nonché dei pertinenti obblighi internazionali e dell'Unione europea.

L'articolo 2 riporta le definizioni rilevanti ai fini del provvedimento in esame, con particolare riferimento alla categoria degli atti ed espressioni di odio e discriminazione, per la quale si rimanda

alla raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 20 maggio 2022. Di conseguenza, per atti ed espressioni di odio e discriminazione si intendono gli atti e le espressioni di pregiudizio, ostilità o violenza contro persone in quanto appartenenti a una determinata confessione religiosa, etnia, nazionalità o popolo, nonché gli atti e le espressioni di odio e discriminazione fondati sull'attribuzione di caratteristiche riferite alla costruzione sociale, culturale e politica designata dal termine razza. Il comma 2 include, nella nozione di cui sopra, anche gli atti e le espressioni di pregiudizio, ostilità o violenza contro una determinata religione, etnia, nazionalità o popolo in ragione delle loro caratteristiche identitarie, nonché gli atti e le espressioni di odio e discriminazione fondati su stereotipi e pregiudizi circa una determinata religione, etnia, nazionalità o popolo.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa in ambito scolastico. A tal fine, si delega il Ministro dell'istruzione e del merito ad adottare linee guida per prevenire e contrastare il fenomeno in oggetto e promuovere la cultura del pluralismo e del rispetto, nonché il dialogo interculturale e interreligioso.

L'articolo 4 dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di cui all'articolo 1. La disposizione in esame detta altresì le norme relative alla composizione, alle competenze e al funzionamento dell'Osservatorio.

L'articolo 5 disciplina gli obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi e di piattaforme e motori di ricerca online in relazione ai contenuti veicolanti gli atti e le espressioni di cui all'articolo 1. A tale scopo, è previsto il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ammettendo altresì che questa possa irrogare sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi prescritti. L'articolo 6 è dedicato al ruolo di regioni ed enti locali nella prevenzione e nel contrasto degli atti ed espressioni di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa.

L'articolo 7 prevede l'attivazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di percorsi di formazione del personale finalizzati a prevenire e contrastare gli atti e le espressioni di cui all'articolo 1.

Infine, l'articolo 8 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo per la prevenzione e il contrasto di atti ed espressioni di odio e discriminazione, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.

In considerazione dell'analogia di contenuto, propone quindi la connessione dei suddetti disegni di legge con gli Atti Senato n. 1004 e abbinati, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone poi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame l'Atto Senato n. 1004, a prima firma del senatore Romeo, peraltro identico all'Atto Senato n. 1575, a firma del senatore Scalfarotto, presentato successivamente.

Ritiene significativo che il testo base venga adottato oggi, nella ricorrenza del Giorno della memoria, e ribadisce l'auspicio che si possa addivenire ad un testo di legge finale il più possibile condiviso.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) pone un quesito di ordine procedurale sulla modalità di adozione del testo base, al quale risponde il [PRESIDENTE](#).

Interviene il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*), per rappresentare l'orientamento favorevole del proprio Gruppo sulla proposta avanzata dalla relatrice, ricordando che, in sede di presentazione degli emendamenti, potranno essere adottati gli opportuni correttivi e i miglioramenti che si riterranno necessari. Auspica poi un esame ponderato, ma in tempi ragionevoli e adeguati a consentire l'esame in Assemblea del provvedimento nelle prossime settimane.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel richiamare le posizioni precedentemente espresse, annuncia il voto contrario alla proposta della relatrice e ricorda come la propria parte politica abbia scelto di non presentare un ulteriore disegno di legge sulla materia, ritenendo già adeguata la normativa vigente e, in particolare, la cosiddetta "legge Mancino".

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) fa presente come il proprio Gruppo abbia alla fine deciso di non formalizzare un'autonoma proposta legislativa, ritenendo, all'esito di una riflessione, che non sia

necessaria una nuova legge su tale materia.

Reputa, peraltro, che la definizione operativa di antisemitismo adottata il 26 maggio del 2016 dall'*International Holocaust Remembrance Alliance* (IHRA), accolta in Italia dal Governo Conte II, rappresenti un'importante bussola di orientamento, senza la necessità di trasfonderla in un testo di legge.

In merito alla proposta avanzata dalla relatrice di adottare l'Atto Senato n. 1004 come testo base, ritiene opinabile il criterio cronologico in base al quale si propone l'adozione della proposta presentata per prima.

Altresì, evidenzia come il proprio Gruppo si ritrovi maggiormente nel disegno di legge n. 1765, a prima firma del senatore Giorgis. Peraltro, poi, l'Atto Senato n. 1762, a prima firma del senatore Malan, risulta più condivisibile rispetto al disegno di legge n. 1004 del senatore Romeo e più adeguato ad individuare un punto di equilibrio tra le diverse sensibilità, con un effetto meno polarizzante e con proposte maggiormente costruttive.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), nell'auspicare che, in sede di esame degli emendamenti, possano emergere momenti di sintesi, ritiene che *l'iter* dei disegni di legge non sia partito nel migliore dei modi.

Peraltro, in questo stesso momento, presso la Commissione giustizia, la maggioranza sta per adottare come testo base per i disegni di legge contro la violenza sessuale un testo che non corrisponde all'accordo su cui era stata raggiunta una convergenza pressoché unanime nell'altro ramo del Parlamento, rendendo quindi evidente l'atteggiamento della maggioranza poco incline a lavorare per accordi condivisi.

Nel riassumere le ragioni alla base della presentazione del disegno di legge a sua prima firma, rammenta il grave contesto dei discorsi di odio e di radicalizzazione, che concorrono a rendere ancora più urgente la necessità di contrastare la violenza antisemita. D'altra parte, il disegno di legge n. 1765 dispone anche lo stanziamento di apposite risorse finanziarie, a differenza delle altre proposte legislative che prevedono l'invarianza di risorse. Infatti, senza un adeguato investimento in termini di copertura finanziaria risulta velleitario pensare di poter mettere in pratica misure efficaci in termini di prevenzione e formazione culturale.

Annuncia, quindi, il voto contrario alla proposta della relatrice, ritenendo che forse sarebbe stato più prudente adottare come testo base il disegno di legge di più recente presentazione, in quanto aggiornato all'attualità degli ultimi mesi.

Auspica, infine, che nel prosieguo dell'esame emerga un atteggiamento diverso, più costruttivo e caratterizzato da maggiore condivisione.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*), nel ribadire la propria proposta, ricorda come, in tale fase, si stia procedendo soltanto all'adozione del testo base e non si stia per approvare il testo finale della legge.

Ribadisce, quindi, l'auspicio che, in sede di esame degli emendamenti, vi sia lo spazio per lavorare insieme in modo condiviso, confermando la massima disponibilità a tale riguardo.

La Commissione approva, quindi, la proposta della relatrice di adottare l'Atto Senato n. 1004 come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il **PRESIDENTE** - dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno era stato orientativamente indicato per il prossimo 10 febbraio e verrà formalizzato successivamente - dichiara aperta la discussione generale congiunta e, non essendovi al momento richieste di intervento, ne rinvia l'avvio ad una prossima seduta, avvertendo che tale fase procedurale dovrà concludersi entro giovedì 5 febbraio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 566

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, comma 2, si invita la Commissione di merito a chiarire quale dei due termini ivi indicati (sessanta giorni o quattro mesi dalla data di entra in vigore del provvedimento in esame) sia da intendersi riferito all'adozione del decreto ministeriale volto a definire i programmi e le linee guida in materia di insegnamento del primo soccorso;
- al medesimo articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento all'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con quello alla previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- all'articolo 7, si segnala la necessità di aggiornare la decorrenza dell'autorizzazione di spesa, attualmente prevista a partire dall'anno 2023.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1679

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 20-bis», istitutivo della Rete delle città madri del *made in Italy*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto interministeriale ivi previsto;
- al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 20-bis», là dove sono stabiliti i criteri per la partecipazione alla suddetta Rete, si invitata Commissione di merito a chiarire se i requisiti di cui alle lettere *a), b) e c)* siano da intendersi tra loro alternativi o cumulativi;
- all'articolo 4, che consente al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di disporre l'emissione di francobolli celebrativi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare il termine di adozione del decreto ministeriale, di cui al comma 3, volto a stabilire le caratteristiche tecniche e artistiche, nonché le modalità di emissione e distribuzione, dei suddetti francobolli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 413

La Commissione, esaminato il nuovo testo predisposto per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 14, recante l'istituzione della «Festa del pane», da celebrare la prima domenica di maggio di ogni anno, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un coordinamento della norma di cui al comma 3 con l'articolo 2 della legge n. 260 del 1949, che prevede che tutte le domeniche siano considerate giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 454(pom.) del 14/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2025
454^a Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,35

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, su richiesta del Governo, sospende la seduta in attesa del completamento dell'iter istruttorio in relazione a talune proposte emendative relative al disegno di legge n. 1634.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1457) Deputato FOTI e altri. - Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, approvato dalla Camera dei deputati

(Pareri alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Non essendovi richieste di intervento, alla luce degli elementi forniti dal Governo, il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Russo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.". Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostantivo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 9 ottobre, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti all'articolo 1, che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.36 analogo a 1.37 (i cui rispettivi testi 2 hanno avuto parere non ostantivo), 1.54, 1.60 e 1.93.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.52 e 1.97, accantonati in relazione alle richieste del Governo.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, appare suscettibile di determinare

maggiori oneri l'emendamento 2.9 (testo 2).

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso non ostantivo sulla proposta 1.36, analoga a 1.37, in quanto non presenta profili finanziari critici.

Sulle proposte 1.54 e 1.60, esprime un avviso contrario in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né, sulla base degli elementi allo stato disponibili, quantificabili e comunque privi di copertura.

Sugli emendamenti 1.52 e 1.97, esprime una valutazione non ostantiva in quanto le proposte non presentano profili critici finanziari potendo gli Atenei alle stesse provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Chiede, infine, di mantenere accantonati gli emendamenti 1.93 e 2.9 (testo 2), essendo ancora in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, la relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.54 e 1.60. Il parere è non ostantivo sulle proposte 1.36, 1.37, 1.52 e 1.97. L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.93 e 2.9 (testo 2)". Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1519) Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

(Parere alla 2^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostantivo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° ottobre.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare se la proposta 5.0.1, che prevede la possibilità di utilizzare un contrassegno per i prodotti alimentari realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si valuti, inoltre, l'opportunità di modificare la clausola di invarianza contenuta nel testo al fine di conformarla alla formula standard.

Per quanto concerne agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.20, 11.21 e 11.23, ove prevedono un sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente per assicurare l'ottemperanza degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione, senza identificare al contempo le risorse atte alla copertura dei maggiori oneri che potrebbero derivarne.

Occorre avere conferma di assenza di effetti onerosi per le analoghe proposte 11.24 e 11.25.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.1 12.3, 12.4 e 12.5, ove prevedono un sistema ufficiale di vigilanza continua e permanente per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, senza identificare al contempo le risorse atte alla copertura dei maggiori oneri che potrebbero derivarne.

In merito alla proposta 12.100 del relatore, occorre segnalare che andrebbe modificato esclusivamente l'anno di copertura e non anche l'anno del bilancio finanziario e andrebbe inserito il riferimento alle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria relativa alla proposta 12.0.1.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare se dalla proposta del

relatore 14.0.100, che estende i controlli di AGE-Control S.p.a. e prevede che gli ispettori deputati a tali nuovi controlli rivestano la qualifica di pubblico ufficiale, possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare, per l'emendamento 15.2, se l'Agea possa effettuare l'attività di accertamento delle violazioni in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola, avvalendosi del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Occorre valutare, inoltre, la necessità di modificare la clausola di invarianza finanziaria al fine di conformarla alla formula *standard*.

Sui restanti emendamenti, ivi comprese le proposte 9.100, 10.0.100, 10.0.100/1, 12.500 (che recepisce la condizione posta sul testo ai sensi dell'articolo 81 in data 1° ottobre 2025) e 13.100, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso contrario sull'emendamento 2.0.1, in quanto la proposta emendativa è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Esprime una valutazione non ostantiva sulla proposta 12.100, a condizione che la stessa sia riformulata come l'emendamento 12.500, sul quale non ha osservazioni da formulare.

Propone di mantenere accantonate tutte le altre proposte emendative, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, il relatore [DAMIANI \(FI-BP-PPE\)](#) propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.1. Il parere è non ostantivo sulla proposta 12.500. Sull'emendamento 12.100, il parere non ostantivo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione come l'emendamento 12.500. L'esame resta sospeso su tutti i restanti emendamenti.".

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1484) Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [GELMETTI \(FdI\)](#) illustra gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta n. 244 del 9 ottobre scorso, segnalando che si tratta delle identiche proposte 11.0.33 (testo 2), 11.0.34 (testo 2), 11.0.35 (testo 2), 11.0.36 (testo 2) e 11.0.37 (testo 2).

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare sulle proposte indicate dal relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostantivo sulle identiche proposte 11.0.33 (testo 2), 11.0.34 (testo 2), 11.0.35 (testo 2), 11.0.36 (testo 2) e 11.0.37 (testo 2).

La Commissione approva.

(1311) Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO \(LSP-PSd'Az\)](#) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di un solo articolo, è sprovvisto di relazione tecnica.

Al comma 3 vengono quantificati gli oneri per l'installazione dei segnalamenti e la delimitazione dell'area marina protetta, nonché per l'acquisizione delle strutture e dei mezzi terrestri e marini, in misura pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. La disposizione prevede, al riguardo, l'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7311 «Interventi per la promozione e l'istituzione di aree marine protette», piano di gestione 1 «Realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza indicare, tuttavia, le risorse impiegate per garantirne la copertura.

Al comma 4 vengono quantificate le spese per la gestione ordinaria dell'area nella misura di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2025. La disposizione prevede, al riguardo, l'incremento del capitolo 1646

«Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione», piano di gestione 1 «Gestione delle riserve marine e dei parchi sommersi», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza indicare, tuttavia, le risorse impiegate per garantire la copertura del medesimo importo.

Per quanto di competenza, in relazione ai profili sopra richiamati, che evidenziano una carenza di copertura finanziaria e criticità sotto il profilo contabile, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI concorda con il relatore sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1634) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

(Parere alla 7^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute n. 255 dell'8 ottobre scorso e n. 256 del 14 ottobre scorso.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare in relazione alle proposte emendative 1.21, 4.7 (testo 2) [id. a 4.8 (testo 2) e 4.9 (testo 3)], 6.100 e 7.0.1 (testo 2).

Con riguardo all'emendamento 3.100, risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari della proposta, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 3.100, in relazione al quale deposita una nota recante elementi di delucidazione sugli effetti finanziari della proposta.

Sulla proposta 6.100, esprime un avviso non ostativo condizionato ad una riformulazione di cui dà lettura.

Sulla proposta 7.0.1 (testo 2), esprime un avviso non ostativo condizionato ad una riformulazione di cui dà lettura.

Non ha nulla da osservare sui restanti emendamenti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE propone pertanto di esprimere il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati nelle sedute n. 255 dell'8 ottobre scorso e n. 256 del 14 ottobre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 1.21, 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.9 (testo 2) e 3.100.

Sull'emendamento 6.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, alla lettera b), delle parole: "delle proiezioni".

Sull'emendamento 7.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 2 con il seguente: "2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.".

Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone dunque ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata.

(1209) Vincenza RANDO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festival filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settembre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta l'11 giugno 2024 dalla Commissione relativa al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(162) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Parere alla 8^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta il 23 settembre scorso dalla Commissione, relativa al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI rappresenta che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settembre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 24 settembre scorso sul nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(65) PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico

(570) DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(554) Tilde MINASI e altri. - Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 21 maggio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 21 maggio scorso sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI fa presente che sono ancora in corso le attività necessarie al completamento dell'*iter* istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 15,25.

1.4.2.2.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 508(pom.) del 13/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026
508^a Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(316-B) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che durante l'*iter* presso la Camera dei deputati è stato inserito nell'elenco di cui all'Allegato previsto dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento, il lago di Lugano o Ceresio.

Considerato che tale modifica non determina ulteriori oneri, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, concordando con la relatrice, non ha nulla da osservare.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostantivo.

La Commissione approva.

(316-B) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostantivo)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostantivo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede redigente.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostantivo.

La Commissione approva.

(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

La senatrice PIRRO (*M5S*), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non ha osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, concordando con la relatrice, non ha osservazioni sul provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero

legale, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1683 e 1478-A) Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge non è stato modificato in sede referente e che, in ordine ai profili finanziari disciplinati all'articolo 7, atteso che gli oneri e la relativa copertura decorrono dal 2026, conformemente ai precedenti (cfr. Atti Senato 931 e 1275), la clausola di copertura sui fondi speciali (articolo 7, comma 1, lettera *a*) e *b*) può intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028.

Propone quindi di ribadire il parere non ostativo sul testo già reso alla Commissione di merito il 25 novembre 2025.

In relazione agli emendamenti, propone altresì di confermare il parere non ostativo sull'emendamento 6.1.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso di nulla osta sia sul testo che sull'emendamento 6.1.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che, in relazione all'articolo 7, comma 1, lettere *a*) e *b*), la copertura finanziaria è da intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Sull'emendamento 6.1, il parere è non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Esame e sospensione)

La sottosegretaria SAVINO fa presente che è emersa l'esigenza di un approfondimento sui profili finanziari degli emendamenti approvati e chiede quindi una breve sospensione ai fini del completamento dell'*iter* istruttorio.

Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere l'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 24 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(162) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Parere alla 8^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 23 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO, nel registrare la sollecitazione della Commissione, risponde che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(647) RUSSO e altri. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana dell'11 febbraio 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare risposta alle richieste della Commissione.

La rappresentante del GOVERNO dichiara che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(775) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini

dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta l'8 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1311) Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE formula una sollecitazione al Governo a concludere l'istruttoria sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che si è ancora in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 14 ottobre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1357) MARTI e altri. - Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 luglio 2025.

Il PRESIDENTE chiede al Governo informazioni sullo stato dell'istruttoria sollecitandone la conclusione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che si è ancora in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 29 luglio 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1506) DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire l'avviso del Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1517) ANCOROTTI e altri. - Introduzione della figura dello psicologo forense e modificazioni al codice di procedura penale e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne e di genere

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni richiesta il 16 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO, nel prendere nota del sollecito, fa presente che si è in attesa delle risposte da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite sugli emendamenti al testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti sugli emendamenti in titolo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

SULL'ORDINE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alla proposta 3.0.100, che prevede la possibilità di erogare un finanziamento a titolo oneroso in favore di Ilva S.p.a. sino ad un massimo di 50 milioni di euro, che occorre valutare, in relazione al comma 1, se tale intervento sia limitato all'anno 2026, secondo quanto previsto dalla corrispondente copertura finanziaria.

In relazione alla copertura finanziaria di cui al comma 4, occorre aggiornare il ricorso al fondo speciale di parte corrente al bilancio triennale 2026-2028, eliminando il riferimento alle proiezioni. Occorre inoltre valutare la sussistenza delle risorse, utilizzate a copertura, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, confermando che non pregiudichi gli interventi già in essere a valere sulla medesima autorizzazione di spesa.

Con riguardo al subemendamento 3.0.100/8 (testo 2) occorre avere conferma, analogamente all'emendamento cui si riferisce, della sussistenza delle risorse, utilizzate a copertura, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, confermando che non pregiudichi gli interventi già in essere a valere sulla medesima autorizzazione di spesa.

Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO in relazione alla proposta 3.0.100, non ha osservazioni da formulare, alla luce delle modifiche apportate dal subemendamento 3.0.100/8 (testo 2) approvato.

Con riguardo al subemendamento 3.0.100/8 (testo 2), non ha nulla da osservare, confermando che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non pregiudica gli interventi già in essere a valere sulla medesima autorizzazione di spesa.

Sui restanti emendamenti approvati, concorda con le osservazioni della Commissione.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo sull'emendamento 3.0.100, come modificato dal subemendamento 3.0.100/8 (testo 2), su cui il parere è non ostantivo.

Sui restanti emendamenti approvati il parere è non ostantivo.".

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.3. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 512(ant.) del 21/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2026
512^a Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(989) ZULLO e altri. - Misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento risulta sprovvisto di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, l'articolo 2 prevede che, nell'ambito della programmazione sanitaria e della definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, vengano disposte iniziative volte a promuovere collaborazioni e interventi intersettoriali tra le diverse aree mediche e le scienze umane che tengano conto delle differenze derivanti dal genere.

Ai sensi dell'articolo 3 viene attribuita all'Osservatorio sulla medicina di genere, di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 3 del 2018, la funzione di monitorare l'attuazione delle azioni di promozione, applicazione e sostegno alla medicina di genere (MdG) previste nel Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere. L'Osservatorio si avvale dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e della Rete italiana della medicina di genere, di cui all'articolo 4.

L'articolo 5 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività del Gruppo tecnico regionale per la programmazione delle attività di diffusione della medicina di genere. I componenti del Gruppo tecnico sono individuati tra gli operatori sanitari regolarmente iscritti al relativo ordine professionale della regione di appartenenza in possesso di documentata esperienza ed attività di studio e ricerca nel campo della medicina di genere.

Si dispone all'articolo 10 che, nell'ambito dell'attuazione del Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 3 del 2018, ciascun direttore generale, nominato dalle regioni, istituisca il Gruppo tecnico aziendale della medicina di genere coordinata dal referente aziendale.

Ai sensi dell'articolo 12, il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Rete, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, predisponde le linee di indirizzo nell'ambito della medicina di genere per i programmi didattici delle scuole di medicina, delle scuole di specializzazione di area sanitaria, per i corsi di laurea delle professioni sanitarie e di farmacia e chimica e tecnologia

farmaceutiche.

Infine l'articolo 15 prevede che all'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento si provveda a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.

Al riguardo, evidenzia che le disposizioni sopra richiamate comportano oneri non quantificati che verrebbero coperti su risorse previste a legislazione vigente.

In relazione ai profili sopra segnalati, reputa necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata che quantifichi gli oneri e le corrispondenti risorse a copertura finanziaria, al fine di certificare la neutralità del provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO concorda con il relatore sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1619) ANCROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredata di relazione tecnica e reca una clausola di invarianza finanziaria all'articolo 15.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 3, comma 3, prevede che i soggetti in possesso dell'abilitazione professionale di estetista, con esperienza triennale, possano accedere ai corsi di specializzazione per il conseguimento della qualifica di specialista in estetica oncologica.

Inoltre, all'articolo 8, comma 3, è previsto che l'abilitazione professionale di onicotecnico truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia si intende conseguita mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dalla frequenza di un corso regionale di qualificazione della durata minima di 600 ore. Al riguardo, andrebbero quantificate le risorse necessarie per l'organizzazione dei predetti corsi da parte delle regioni e chiarito se tali attività siano realizzabili con le risorse previste a legislazione vigente.

L'articolo 9 istituisce un tavolo tecnico di confronto permanente presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* al fine di promuovere l'aggiornamento almeno biennale dell'elenco delle apparecchiature per uso estetico e per favorire l'aggiornamento delle competenze tecnico-professionali degli operatori onicotecnici di cui all'articolo 7-bis della legge n. 1 del 1990, introdotto dal presente provvedimento.

Al riguardo, andrebbe chiarito se per le attività del predetto tavolo siano previsti costi di funzionamento o rimborsi spese per i partecipanti e, in caso affermativo, se siano sostenibili con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In ogni caso, con riguardo ai profili sopra evidenziati, rappresenta la necessità di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO condivide l'esigenza di richiedere sul provvedimento la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1679) DE CARLO. - Introduzione dell'articolo 20-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del made in Italy e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1, al comma 1, dispone che presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituita la Rete delle Città madri del

made in Italy, della quale fanno parte i comuni che hanno svolto un ruolo storico e documentato nella nascita e diffusione dell'indicazione "*made in Italy*". Il comma 2 dispone che il comune di Calalzo di Cadore, in provincia di Belluno, è riconosciuto quale Città madre del *made in Italy* per il primo uso documentato, a partire dal 1897, dell'indicazione di origine nazionale "*made in Italy*".

L'articolo 2, concernente la valorizzazione e promozione delle Città madri del *made in Italy*, al comma 1, primo periodo, prevede che il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, può promuovere iniziative di valorizzazione delle Città Madri del *made in Italy*, attraverso campagne di comunicazione nazionale e internazionale, attività di sostegno a musei e a centri di documentazione, nonché la realizzazione di percorsi tematici turistico-culturali. Il secondo periodo del comma 1 reca, con riferimento al primo periodo, una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Al comma 2 viene previsto che i comuni facenti parte della suddetta Rete delle Città madri possono istituire un marchio celebrativo, da utilizzare per finalità culturali, turistiche e istituzionali.

L'articolo 3 dispone che in occasione del riconoscimento di un comune quale Città madre del *made in Italy*, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* autorizza l'esposizione di una targa celebrativa ufficiale recante lo stemma del comune e la dicitura «Città madre del *made in Italy*», da collocare presso la sede municipale o in altro luogo di particolare rilevanza storica o culturale individuato dall'amministrazione comunale.

L'articolo 4 prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può disporre l'emissione, da parte di Poste italiane S.p.A., di uno o più francobolli celebrativi, inseriti nella serie tematica «Eccellenze del sistema produttivo ed economico» e dedicati, in edizioni anche successive, ai comuni riconosciuti quali Città madri del *made in Italy*, rinviando ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle caratteristiche tecniche e artistiche dei francobolli, nonché le modalità di emissione e distribuzione.

Per quanto di competenza, occorre valutare se l'istituzione della Rete delle Città madri del *made in Italy* presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* possa determinare esigenze aggiuntive di personale e di posizioni dirigenziali, esigenze di reperimento di locali e oneri di funzionamento.

Deve quindi valutarsi se alle attività previste dal disegno di legge in esame le amministrazioni interessate potranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tale riguardo, occorre valutare l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, e non solo al comma 1 dell'articolo 2.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti.

Il senatore **MANCA** (PD-IDP), esprimendo perplessità sulla pretesa neutralità finanziaria del provvedimento, ritiene invece che il disegno di legge sia in grado di determinare oneri per gli enti territoriali, rispetto ai quali appare in ogni caso necessario trovare adeguata copertura.

Nel manifestare inoltre dubbi sull'opportunità di dedicare un intervento di livello legislativo a un tema del genere, suggerisce di concentrare l'attività parlamentare, anche a tutela del ruolo e dell'immagine delle Camere, su misure volte ad affrontare i reali problemi del Paese, a partire dalle questioni del lavoro e della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite sugli emendamenti al testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia pronto a dare i pareri sugli emendamenti approvati, trasmessi dalle Commissioni riunite.

La sottosegretaria SAVINO risponde che l'istruttoria non si è ancora conclusa, prendendo nota del sollecito della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(65) PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico

(570) DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 20 luglio 2023.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(858) DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(876) CALANDRINI. - Indennizzo per i beni perduti in Tunisia

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 settembre 2025.

Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO, nel registrare la sollecitazione della Commissione, risponde che non è ancora pervenuta la relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 29 gennaio 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

(961) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 giugno 2025.

Il PRESIDENTE chiede al Governo informazioni sullo stato dell'istruttoria, sollecitandone la conclusione.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 18 settembre 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento, sollecitandolo a formulare le proprie valutazioni.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire l'avviso del Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

(992) GALLIANI e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 febbraio 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO comunica che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 26 febbraio 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

(1190) MARTI. - Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

(1311) Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il PRESIDENTE formula una sollecitazione al Governo a concludere l'istruttoria sul provvedimento in esame, segnalando che è calendarizzato in Aula nell'ultima settimana di gennaio.

La sottosegretaria SAVINO dichiara che è ancora in fase di predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, la relazione tecnica, richiesta il 14 ottobre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

(1333) Tilde MINASI e Giusy VERSACE. - Valorizzazione della storia, dell'arte e della cultura dei borghi e dei territori d'Italia attraverso l'attività del "Festival delle Città Identitarie"

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire l'avviso del Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 9,20.

1.4.2.2.4. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 513(pom.) del 27/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026**
513^a Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1311) Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo sul nuovo testo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il nuovo testo (NT) del disegno di legge in titolo, segnalando che reca un solo articolo composto di quattro commi.

Il comma 1 prevede l'istituzione della nuova area marina protetta "Isola di Capri", mediante modifica dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991.

Il comma 2 affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione della nuova area marina protetta.

Il comma 3 dispone, per le esigenze di funzionamento della nuova area marina protetta, un incremento di 300.000 euro annui a decorrere dal 2027 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001.

Il comma 4 prevede la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 3, mediante corrispondente riduzione del dell'accantonamento di spettanza del MASE relativo al fondo speciale di parte corrente. Per quanto di competenza, atteso che l'accantonamento del fondo speciale interessato risulta presentare le occorrenti disponibilità, chiede elementi informativi sulle attuali risorse di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001. Occorre quindi valutare se l'incremento di tale autorizzazione di spesa risulti adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione della nuova area protetta.

La sottosegretaria SAVINO esprime una valutazione non ostantiva sul provvedimento, depositando una nota di chiarimenti ai rilievi posti dalla Commissione, nella quale viene evidenziato che sul capitolo 1646/1, per quanto concerne l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001, sono iscritti circa 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

Conferma, inoltre che, alla luce degli elementi forniti dall'Amministrazione competente, l'incremento dell'autorizzazione di spesa in parola risulta adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione della nuova area protetta.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), rappresentando preliminarmente l'avviso favorevole all'istituzione dell'area protetta di Capri, nel rilevare che problemi di copertura finanziaria hanno determinato l'allungamento dei tempi di esame del disegno di legge e una riduzione dello stanziamento inizialmente previsto, auspica che in un prossimo provvedimento possano essere integrate le disponibilità finanziarie in modo da anticipare l'attivazione della suddetta area protetta.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento e alla luce dei chiarimenti forniti dal

Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo del disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: vengono forniti ragguagli sulla consistenza delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001; viene confermato che l'incremento della suddetta autorizzazione di spesa, disposto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in titolo, risulta adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione della nuova area protetta, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere testé illustrata risulta approvata all'unanimità.

(1531-A) Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO concorda con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata all'unanimità.

(1661) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Paita, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo intervenute modifiche sul testo, di ribadire il parere non ostativo già reso lo scorso 21 ottobre 2025 alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(1662) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo intervenute modifiche sul testo, di ribadire il parere non ostativo già reso lo scorso 21 ottobre 2025 alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(1669) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7^o giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [DAMANTE](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo intervenute modifiche sul testo, di ribadire il parere non ostativo già reso lo scorso 28 ottobre 2025 alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare, concordando con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, originariamente corredata di relazione tecnica, è stato modificato

nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, aggiornandone la relativa copertura finanziaria al triennio di riferimento.

Nel corso dell'esame presso la Camera, il Governo ha chiarito che l'ammontare delle risorse destinate all'istituzione e alla gestione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 5-ter", del provvedimento in esame, è stato definito secondo criteri prudenziali che tengono conto degli oneri sostenuti per la realizzazione di pregresse analoghe iniziative.

Inoltre, il Governo ha chiarito che l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, relativa alla costituzione, presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario, di un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati comunque denominati, costituisce un limite massimo di spesa ed è stato quantificato, in via prudenziale, considerando gli oneri sostenuti per la realizzazione di pregresse analoghe iniziative, sulla base di stime che permangono pienamente utilizzabili.

Alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare, concordando con la relatrice.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite sugli emendamenti al testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 1.54 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2) e 1.55 (testo 2), che prevedono che con accordo in sede di Conferenza unificata sia definito, oltre all'ordinamento didattico, anche il corrispondente fabbisogno di assistenza.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle identiche proposte 1.66 (testo 2) e 1.67 (testo 2), che riconoscono ai lavoratori coinvolti l'inquadramento e il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL del comparto di cui all'articolo 11 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO, sugli identici emendamenti 1.54 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2) e 1.55 (testo 2), esprime un avviso di nulla osta condizionato ad una riformulazione di cui dà lettura.

In relazione agli identici emendamenti 1.66 (testo 2) e 1.67 (testo 2), non ha osservazioni da formulare, in quanto la misura ivi prevista non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti la proposta, da un lato, si limita a ripristinare l'impianto della normativa originaria dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2017 con riferimento al contenuto dell'accordo in sede di Conferenza unificata, e dall'altro estende la disposizione a tutti i soggetti che, mediante appalti o

subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento, forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, non limitando l'applicazione della disposizione alle sole società. Infine, la proposta emendativa specifica che si riconoscono ai lavoratori coinvolti sia l'inquadramento sia il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di cui al comma 4 del presente disegno di legge.

Su tutti i restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sugli identici emendamenti 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2) e 1.58 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del testo con il seguente: *"Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «4-quater.», con il seguente: «4-quater.*

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l'ambito di attività del profilo, le relative funzioni e il relativo ordinamento didattico."». Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.".

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(566) ROMEO e altri. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento apporta modificazioni alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica, dirette a introdurre nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (*Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD*), nonché di insegnamento della manovra di Heimlich.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame novella l'articolo 3 della legge n. 92 del 2019, avente ad oggetto gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento dell'educazione civica. La disposizione precisa in particolare che, tra le tematiche di riferimento per le linee guida ministeriali per l'insegnamento dell'educazione civica, è introdotta la formazione di base in materia di primo soccorso attraverso l'attivazione di corsi di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione e di corsi per la conoscenza della manovra di Heimlich. Al riguardo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il collegio dei docenti è tenuto a definire il numero di ore, la collocazione temporale nonché le modalità relative allo svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche di primo soccorso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del provvedimento in titolo.

All'articolo 4 sono inoltre previste attività formative rivolte alle famiglie, che forniscono strumenti volti ad acquisire le conoscenze base delle manovre di primo soccorso di BLSD e della manovra di Heimlich.

L'articolo 5 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, siano stabiliti i criteri per l'individuazione del personale preposto all'insegnamento dei corsi di BLSD e della manovra di Heimlich, che può essere individuato anche tra quello operante nelle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 56 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

L'articolo 7 dispone un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, tramite riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio 2023, con riferimento al triennio 2023-2025, utilizzando in parte (2,5 milioni di euro) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e in parte (2,5 milioni di euro) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione del merito. Per quanto di competenza, in merito alla quantificazione degli oneri andrebbe verificato che

all'attuazione del provvedimento si possa far fronte con le risorse stanziate dal provvedimento. In particolare, andrebbero forniti chiarimenti in ordine ai profili finanziari del personale preposto all'insegnamento dei corsi e alla modulabilità del relativo onere. In merito alla copertura finanziaria, premesso che sussistono le disponibilità sugli attuali accantonamenti del fondo speciale utilizzato, andrebbero aggiornati sia l'anno di decorrenza dell'onere sia il bilancio di riferimento.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che, al fine di corrispondere ai rilievi formulati dalla Commissione, è necessario che sia predisposta idonea relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1508) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice NOCCO (*FdI*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 4 prevede che gli studenti possano richiedere l'adozione del piano didattico personalizzato universitario (PDP-U). Tale piano definisce gli interventi didattici, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie metodologiche adottate per lo studente con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Il PDP-U è definito da una commissione appositamente istituita denominata «Commissione di inclusione accademica». Occorre al riguardo chiarire i profili finanziari della istituenda Commissione di inclusione accademica.

All'articolo 6 è previsto che il Ministero dell'università e della ricerca promuova programmi annuali di formazione obbligatoria sui DSA, sulla didattica inclusiva e sugli strumenti digitali. A tal fine ciascun ateneo è tenuto a destinare una quota del proprio bilancio formativo.

Vengono poi istituiti, all'articolo 7, l'Osservatorio nazionale sull'inclusione universitaria, con funzioni di monitoraggio, consulenza tecnica e raccolta dati e la banca dati digitale dei PDP-U, accessibile ai soggetti interessati, gestita in conformità con la normativa vigente in materia di dati personali, al fine di favorire il coordinamento tra atenei. Al riguardo, occorre chiarire con quali risorse umane, finanziarie e strumentali verrebbero assicurati l'attivazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale e della banca dati digitale ivi previsti.

In ultimo all'articolo 8, prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sia istituito il Fondo nazionale per l'attuazione del PDP-U per le seguenti finalità: acquisto di tecnologie assistive; compensi per *tutor* specializzati; corsi di formazione; supporto psicopedagogico. A tale riguardo, rileva che per il Fondo nazionale non sono previsti né l'ammontare delle risorse né la relativa copertura: la disposizione non risulta pertanto in linea con le regole di contabilità e finanza pubblica.

In ogni caso, con riguardo ai profili sopra evidenziati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la relatrice sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1668) Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che Con gli emendamenti oggetto di ratifica viene ampliata la compagine partecipativa al

Consiglio dell'Organizzazione marittima internazionale, con un aumento da 40 a 52 membri: di conseguenza per l'Italia, che appartiene alla categoria A, i rappresentanti da 10 diverranno 12.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli. Con riguardo ai profili finanziari, l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica asserisce che per l'Italia non discendono nuovi o maggiori oneri atteso che, non essendo previsti emolumenti o compensi per i rappresentanti, nulla muterà dal punto di vista organizzativo, logistico, retributivo e finanziario rispetto ad oggi per la Rappresentanza Permanente italiana presso l'Organizzazione, composta dal Rappresentante Permanente, l'Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito coadiuvato da un esperto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale in servizio presso la medesima Rappresentanza.

Al riguardo, rileva che l'articolo 58 della Convenzione dispone che ogni Membro si assumerà gli oneri relativi a remunerazione, spese di viaggio e altre spese della propria delegazione in occasione delle riunioni indette dall'Organizzazione. In considerazione di ciò, oltre a quanto asserito dalla relazione tecnica in materia di emolumenti o compensi, appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti per quanto concerne spese di viaggio, missioni e rimborsi di spese, a conferma della neutralità finanziaria del provvedimento.

La relazione tecnica rappresenta inoltre che il nostro Paese siede stabilmente nella categoria A del Consiglio, prevista per i 10 Stati membri con prevalente interesse nella fornitura di servizi di navigazione marittima a carattere internazionale, e contribuisce al funzionamento dell'Organizzazione con una quota annuale che correntemente supera le 400.000 sterline inglesi, per un ammontare di circa 500.000 euro annui, tramite il capitolo di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1891 'Contributi internazionali'.

Considerato altresì che il secondo comma dell'articolo 60 della Convenzione dispone che l'Assemblea, in relazione al bilancio di previsione, ripartisce l'importo delle spese fra i membri conformemente a una graduatoria da esse stabilita, tenuto conto delle proposte del Consiglio, appare opportuno acquisire dal Governo elementi informativi al fine di valutare se gli oneri relativi all'aumento dei membri da 40 a 52 siano in misura tale da poter determinare per l'Italia un incremento delle quote di partecipazione al bilancio dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (n. 364)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS \(FdI\)](#) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 200 del 2022, inserendo la possibilità per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico di prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento il conferimento degli incarichi di consulente esperto, nonché, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti, il conferimento al profilo di ricercatore sanitario degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica.

La relazione tecnica asserisce che, trattandosi di una facoltà concessa agli IRCCS, la stessa può essere esercitata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dell'equilibrio del "Sezionale ricerca" del bilancio di ciascun IRCCS e senza pregiudizio agli obiettivi di ricerca a essi assegnati, nonché alle finalità di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017.

Occorre evidenziare che le norme prevedono uno specifico vincolo di neutralità finanziaria solo limitatamente al conferimento dell'incarico di consulente esperto, che deve aver luogo senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma non con riferimento agli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica. A tale riguardo, occorre valutare l'opportunità di introdurre nel testo un analogo vincolo di neutralità anche con riferimento a tali incarichi. Con riferimento a tale questione rappresenta che, mentre le disposizioni dell'articolo 1 che attribuiscono la possibilità per gli IRCCS di diritto pubblico di prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento il conferimento di tali incarichi, prevedendo una clausola di invarianza finanziaria soltanto per gli incarichi di consulente esperto, l'articolo 4 del provvedimento in esame, prevede una clausola di invarianza finanziaria con specifico riferimento ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003, come introdotti dal medesimo articolo 4, che disciplinano, rispettivamente, la nomina del consulente esperto e il conferimento degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica. In merito alle disposizioni recate dagli articoli 2 e 3, che ridefiniscono in modo organico la disciplina delle reti di ricerca degli IRCCS, anche in considerazione dell'ampliamento degli enti che possono partecipare alle reti di ricerca, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il Ministero della salute possa svolgere le attività di riconoscimento e le altre funzioni ad esso attribuite nell'ambito della nuova disciplina con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 8, che ampliano i casi di deroga all'incompatibilità con l'incarico di direttore scientifico degli IRCCS pubblici, prevedendo per i direttori scientifici la possibilità di esercitare l'incarico di professore universitario a tempo definito, attività clinico-assistenziale e attività di consulenza scientifica, aggiungendosi alle deroghe già previste a legislazione vigente, tenuto conto che viene previsto che, al termine dell'incarico di direttore scientifico, l'interessato matura il diritto a essere ricollocato nella posizione universitaria e nella posizione assistenziale di provenienza, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione al fine di escludere che da tale previsione possano derivare posizioni soprannumerarie negli organici.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato della Repubblica n. 319 e del Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati n. 422.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinvviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ribadisce il sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 24 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinvviato.

(162) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Parere alla 8^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 23 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 14 febbraio 2024.

Il PRESIDENTE sollecita nuovamente il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(898) Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio 2025.

Il PRESIDENTE formula un sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 24 giugno 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(946) Maria Cristina CANTU' e altri. - Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 marzo 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 18 marzo 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1044) Ilaria CUCCHI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 giugno 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 10 dicembre 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1066) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 aprile 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 10 dicembre 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1081) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 30 luglio 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1098) SPERANZON e altri. - Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di fondi di solidarietà bilaterali

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 giugno 2025.

Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento, sollecitandone la conclusione.

La sottosegretaria SAVINO, prendendo nota del sollecito, si riserva di fornire, in una prossima seduta, l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1179) ZAFFINI e altri. - Disposizioni in materia di tutela della salute mentale

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 marzo 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 18 marzo 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1301) Giusy VERSACE. - Disposizioni per agevolare la pratica sportiva amatoriale delle persone con disabilità

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 luglio 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO risponde che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 29 luglio 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE rinnova il sollecito al Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, appena possibile, gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

La seduta termine alle ore 15,30.

1.4.2.2.5. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 514(ant.) del 28/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**
MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2026
514^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1692) RAPANI - Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice MENNUNI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di due articoli, risulta privo di relazione tecnica. Come si evince dalla relazione illustrativa, il provvedimento scaturiva dalla particolare realtà di un tratto di costa sul quale, per il naturale e graduale ritrarsi delle acque marine, si concretizzava un ampliamento progressivo del territorio con la formazione dei cosiddetti «arenili». Sul compendio, famiglie, privati e gli stessi uffici pubblici realizzarono, tra il 1960 e il 1973, le costruzioni ancora oggi esistenti.

La legge n. 113 del 1983 prevedeva che l'area dovesse essere trasferita in via preliminare al patrimonio dello Stato per poi essere ceduta a trattativa privata dallo Stato al comune di Praia a Mare. Il comune era poi tenuto a vendere, ancora tramite trattativa privata, i singoli lotti di terreno agli occupanti e ai concessionari che, alla data del 1^o dicembre 1981, avessero realizzato opere stabili e durature, conformi agli strumenti urbanistici applicabili. Il comune era tenuto altresì a non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento della legge. Ai sensi dell'articolo 2 della menzionata legge, il prezzo di vendita al comune di Praia a mare doveva essere determinato dall'ufficio tecnico erariale e successivamente approvato dall'Intendenza di finanza.

In data 7 novembre 1989, l'Intendenza di finanza di Cosenza comunicava al comune di Praia a Mare il valore del compendio, fissato in 32.848.600.000 lire dall'Ufficio tecnico erariale di Cosenza, e invitava l'ente locale a stipulare il contratto di acquisto. Un successivo contenzioso si concludeva nel 2009 con una transazione tra il comune di Praia a Mare e l'Agenzia del demanio, che determinava il prezzo finale di vendita in 6.246.369 euro.

Nelle more dell'attuazione della legge n. 113 del 1983, la disciplina normativa di riferimento veniva innovata, dapprima con la legge n. 47 del 1985 e successivamente con il decreto-legge n. 78 del 2020, con l'introduzione dell'obbligo per gli alienanti di rendere le menzioni urbanistiche e catastali negli atti di trasferimento immobiliari, a pena di nullità. Solo con atto di trasferimento del 24 aprile 2016 lo Stato provvedeva al trasferimento dell'area al comune di Praia a Mare per la successiva alienazione dei singoli lotti di terreno ai concessionari e agli occupanti, così come individuati dalla legge n. 113 del 1983.

Tale atto tuttavia, stante l'introduzione della nuova normativa di riferimento citata, generava numerosi

contenziosi con i privati acquirenti, che, di fatto, hanno reso inattuabile la suddetta legge.

Il provvedimento in esame, dato il tempo trascorso e l'intervenuto mutamento nella titolarità del possesso dei lotti di terreno ivi previsti, modifica la legge n. 113 del 1983, al fine di consentire la vendita dei medesimi lotti da parte del Comune di Praia a trattativa privata in favore degli attuali singoli occupanti e concessionari.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), con l'introduzione di un terzo comma all'articolo 3 della legge n. 113 del 1983, dispone che agli atti di trasferimento degli immobili ivi individuati a favore del comune di Praia a Mare, si applichi l'articolo 3, comma 18, primo periodo, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, e che i medesimi atti non siano soggetti alle dichiarazioni e agli adempimenti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005.

Agli stessi atti non troveranno applicazione le disposizioni di legge che comportano la nullità degli atti aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a fabbricati e edifici, o loro parti, quando essi non contengono l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia catastale, nonché non recano la dichiarazione, da parte dell'alienante, degli estremi della licenza o della concessione a edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, o del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, né agli stessi è allegata la prova del pagamento della sanzione per il permesso in sanatoria.

Viene previsto inoltre che la nuova disciplina si applichi anche agli atti stipulati anteriormente alla data della sua entrata in vigore, con efficacia a decorrere dalla data della stipula dell'atto di conferma, resa da uno degli intestatari o da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), stabilisce infine che il divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto, previsto dall'articolo 5 della legge n. 113 del 1983, sia ridotto a cinque anni.

Per quanto concerne i profili di finanza pubblica di competenza della Commissione, appare necessario disporre di un quadro chiaro in merito alla validità degli atti intercorsi dal 1983 ad oggi e dei relativi effetti finanziari, anche in materia di canoni di concessione.

Vi è quindi l'esigenza di acquisire elementi di valutazione in ordine al regime fiscale, in particolare per l'imposta di registro relativa agli atti di trasferimento previsti, avuto riguardo alle modifiche proposte al riguardo dal provvedimento in esame.

Tenuto poi conto del tempo decorso dalla conclusione degli accordi, appare opportuno acquisire l'attualizzazione dei prezzi a suo tempo stabiliti al fine di valutarne la congruità, nonché verificare la permanente validità degli accordi ai quali non è stata data attuazione.

Occorre infine valutare la compatibilità del provvedimento in esame con la normativa eurounitaria, al fine di escludere che, per aree marittime in concessione o comunque occupate da privati, la cessione a titolo definitivo in proprietà possa dar luogo a contenziosi e sanzioni da parte dell'Unione europea.

Alla luce dei rilievi sopra esposti, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, al fine di confermare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la relatrice sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(236, 793 e 1141-A) Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO conviene con il relatore.

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1668) Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione una nota contenente gli elementi di risposta richiesti, che confermano la neutralità finanziaria del provvedimento in titolo.

Il relatore MANCA (*PD-IDP*), alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 58 della Convenzione oggetto di emendamento, viene precisato che l'Italia, già appartenente alla categoria A, non vedrà aumentata la propria rappresentanza: pertanto le spese di viaggio, di missione e i rimborsi di spese resteranno invariati, senza determinare maggiori oneri per la finanza pubblica; in relazione all'articolo 60 della medesima Convenzione, per quanto attiene alla quota contributiva annuale che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corrisponde per la partecipazione all'Organizzazione marittima internazionale, viene rappresentato che la suddetta quota è calcolata sulla base del tonnellaggio/unità registrato sotto la bandiera italiana, secondo un criterio non collegato al numero dei membri del Consiglio, oggetto dell'emendamento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in attesa della conclusione dell'esame da parte della Commissione di merito e della trasmissione del testo A dell'A.S. 1311 (Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»), all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea, dispone la sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 10,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1311-A) Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,30

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=58705

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 386 del 28/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

386a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2026

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,05).

Si dia lettura del processo verbale.

TERNULLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sugli incidenti mortali occorsi sul lavoro

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Onorevoli senatori e senatrici, gli organi di stampa hanno riportato, nel periodo dal 20 al 26 gennaio, ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita: Renato Zimilli, 66 anni, a Castiglione Messer Raimondo (Teramo); Andrea Bolelli, 39 anni, a Bologna; Josip Krizanec, 30 anni, a Cremona; Andrea Cricca, 25 anni, a Brusasco (Torino); Federico Ricci, 50 anni, a Livorno; Florin Mircea Croitoru, 59 anni, a Cappadocia (L'Aquila); Alessio La Targia, 40 anni, a Palermo.

Invito i senatori e le senatrici ad osservare un momento di raccoglimento in memoria dei caduti sul lavoro. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(236) BUCALO ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(793) D'ELIA ed altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(*Relazione orale*) (ore 10,09)

Approvazione, in un testo unificato, con il seguente titolo: *Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità PRESIDENTE*. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 236, 793 e 1141.

Irelatori, senatori Russo e Occhiuto, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta s'intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Russo.

Russo, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame è estremamente importante e deriva dall'unificazione di tre testi che sono stati discussi congiuntamente in sede redigente dalle Commissioni riunite 7a e 10a. I testi, a prima firma dei colleghi Bucalo, Marti e D'Elia, riguardano la riorganizzazione di un servizio estremamente importante, che è quello degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione nell'ambito scolastico in relazione alle condizioni di disabilità.

Si ricorda che la normativa vigente fino ad oggi ha demandato l'attuazione di tale figura nelle scuole di ogni ordine e grado agli enti territoriali, i quali hanno operato in vari termini anche sulla base delle singole discipline regionali.

Il disegno di legge, confermando l'attribuzione delle competenze agli enti territoriali, prevede una ridefinizione della figura in esame. Si stabiliscono in via diretta i requisiti per l'esercizio dell'attività e si demanda a un accordo in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni, province autonome, città e autonomie locali la determinazione dell'ambito di attività e delle funzioni della figura, nonché del relativo ordinamento didattico e al contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto funzioni locali la determinazione delle caratteristiche del profilo dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, del trattamento economico e di ogni istituto contrattuale, con l'applicazione dei relativi trattamenti anche per gli assistenti in oggetto che operino presso soggetti appaltatori o subappaltatori del relativo servizio.

Il disegno di legge, inoltre, reca varie disposizioni finali o di coordinamento e prevede, in fase di prima applicazione, la possibilità di svolgimento di un concorso riservato a soggetti che stanno già esercitando o hanno già esercitato l'attività in esame.

Si rileva in particolare che, all'articolo 1, comma 1, si definisce la figura dell'assistente all'autonomia e comunicazione come un operatore socioeducativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione e di supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenendo conto delle diverse condizioni di disabilità e facilitando l'esercizio del diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare.

Si conferma che gli assistenti in esame operano nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e che la responsabilità per l'attivazione di tale figura e lo svolgimento della relativa funzione è delle Regioni o, sulla base delle istituzioni regionali, degli altri enti territoriali. La novella richiama altresì il principio generale dell'inclusione scolastica e il rispetto delle competenze costituzionali degli enti territoriali.

La norma in esame demanda, come detto, a un accordo in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni, province autonome, città e autonomie locali, da concludersi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente novella, e al contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto funzioni locali la definizione dei contenuti sopra ricordati.

L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione viene ammessa per i soggetti che abbiano uno dei seguenti requisiti: siano in possesso, ai sensi della norma richiamata dalla novella, della qualifica di educatore professionale sociopedagogico, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, funzionale all'acquisizione delle competenze della figura in oggetto; abbiano svolto, alla data d'entrata in vigore della presente novella, per almeno 12 mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; siano inoltre in possesso del titolo di assistente per l'autonomia

e la comunicazione conseguito presso un ente qualificato a seguito di un percorso di formazione non inferiore a 830 ore, di cui almeno 810 di pratica della lingua dei segni italiana; abbiano svolto un'esperienza minima di 36 mesi, anche non continuativi, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, con funzione di assistente per l'autonomia e la comunicazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Occhiuto.

OCCHIUTO, relatore. Signor Presidente, per completare la relazione, gli enti territoriali possono fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale anche mediante appalti e subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento e ai lavoratori coinvolti devono essere riconosciuti ovviamente l'inquadramento e il trattamento economico e normativo previsti dal contratto nazionale di lavoro del comparto funzioni locali. I contratti di affidamento dei servizi in corso restano validi fino alla loro naturale scadenza.

Gli enti territoriali garantiscono il coordinamento con il progetto di vita eventualmente predisposto in favore delle persone con disabilità dall'unità di valutazione multidimensionale ai sensi della disciplina vigente.

Si prevede che in sede di prima applicazione le Regioni e gli enti locali possano indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami riservata a coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, abbiano svolto a qualsiasi titolo, per almeno 36 mesi anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso uno degli enti territoriali che procedono all'assunzione o presso altri soggetti affidatari e che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, che è funzionale all'acquisizione delle competenze della figura di cui stiamo parlando.

È stabilita una priorità nell'ambito delle assunzioni, in base al medesimo concorso, riservata in favore del personale che, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative in oggetto, opera con l'ente territoriale precedente alle assunzioni o con il soggetto affidatario del relativo servizio.

Nei bandi concorsuali per il reclutamento di personale pubblico è prevista una riserva di posti in favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel limite massimo del 40 per cento dei posti banditi, nonché nel limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni. È fatto salvo il rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente.

Nelle ipotesi di affidamento mediante contratto di appalto dei servizi in oggetto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea, specifiche clausole sociali orientate a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori impiegati nei contratti esistenti.

Questo disegno di legge, signor Presidente, nasce da una verità semplice: nessuno può imparare da solo quando la difficoltà diventa un muro. Gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione sono presenza quotidiana che rende quel muro attraversabile, spesso una presenza che non si fa neanche notare. Riconoscerli significa dare valore a quei gesti silenziosi che cambiano una giornata e a volte cambiano anche una vita; significa dire che la scuola non è fatta solo di programmi, ma anche di relazioni umane e che lo Stato sceglie di accompagnare chi è più fragile con discrezione, continuità e responsabilità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il disegno di legge, nel testo unificato formulato dalle Commissioni riunite, si compone del solo articolo 1, passiamo alla votazione finale.

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in esame interviene su un tema delicato e decisivo per la qualità del nostro sistema di istruzione: l'inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti con disabilità e il riconoscimento della figura dell'assistente per

l'autonomia e la comunicazione. Non possiamo che riconoscere innanzitutto l'intento positivo che anima questo disegno di legge, ossia quello di far uscire finalmente dall'ombra e dalla precarietà una professionalità essenziale nei percorsi d'inclusione, troppo spesso relegata a ruoli incerti, frammentati e scarsamente valorizzati. È un obiettivo che condividiamo e che riteniamo giusto, perché il diritto allo studio e all'inclusione non può essere affidato a soluzioni occasionali e a rapporti di lavoro instabili. Tuttavia, proprio perché il tema è così rilevante, riteniamo che il testo presenti criticità sostanziali che non possono essere ignorate.

In primo luogo, permane un'insufficiente chiarezza nella definizione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione. La definizione della funzione, delle competenze e dei confini professionali viene rinviata a successivi accordi in Conferenza unificata, lasciando nel frattempo un quadro normativo incompleto e potenzialmente disomogeneo nel territorio nazionale. Questo rischio è stato evidenziato anche nel corso delle audizioni, che hanno sottolineato come l'assenza di un profilo chiaramente definito possa generare sovrapposizioni di ruoli, frammentazione della responsabilità e indebolimento della collegialità educativa nelle varie scuole.

In secondo luogo, desta forte perplessità la scelta dei requisiti di accesso alla professione, soprattutto nella fase transitoria. Pur comprendendo l'esigenza di tutelare il personale che da anni opera in quest'ambito, riteniamo che l'ammissione alle procedure di stabilizzazione con il ruolo di diploma di scuola secondaria rischi di produrre un effetto di svalorizzazione e demansionamento di una figura che svolge funzioni educative complesse. L'inclusione scolastica non si rafforza abbassando l'asticella della qualificazione, ma investendo sulla formazione, nella formazione universitaria e nella valorizzazione delle competenze pedagogiche, come più volte richiesto anche dalle organizzazioni sindacali, dalle società scientifiche e dagli operatori del settore.

Un ulteriore nodo riguarda le risorse finanziarie. Il provvedimento non è accompagnato da uno stanziamento strutturale adeguato che garantisca l'effettiva esigibilità dei diritti sanciti. Senza risorse certe e continuative il rischio è che la stabilizzazione resti sulla carta e che le disuguaglianze territoriali continuino a incidere pesantemente sulla qualità dei servizi d'inclusione.

Infine, pur apprezzando il richiamo al miglior trattamento economico previsto dai contratti collettivi, rimane aperta la questione di un inquadramento contrattuale unitario, capace di superare la frammentazione attuale tra appalti, subappalti e affidamenti, e di restituire dignità e stabilità alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono una funzione educativa fondamentale.

Per tutte queste ragioni, il nostro voto non può essere favorevole. Allo stesso tempo, non intendiamo esprimere un voto contrario, perché riconosciamo il valore dell'impianto generale e la necessità d'intervenire in una condizione di precarietà non più tollerabile. Per questo, come Alleanza Verdi e Sinistra, annunciamo il nostro voto di astensione, accompagnato dall'impegno a continuare il confronto parlamentare e istituzionale, affinché questo percorso possa essere corretto, rafforzato e reso davvero coerente con una visione alta e inclusiva della scuola pubblica. Un'inclusione autentica non si costruisce solo con nuove figure professionali, ma con scelte chiare, risorse adeguate e un riconoscimento pieno del valore educativo del lavoro che queste figure svolgono ogni giorno nelle nostre scuole; è un diritto che deve passare anche per la stabilizzazione di migliaia di insegnanti precari utilizzati sul posto di lavoro. In sostanza, come ho detto, noi ci asterremo perché le risorse per procedere alla stabilizzazione non ci sono.

VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signora Presidente, oggi siamo chiamati a discutere un disegno di legge che tocca uno dei punti più sensibili e qualificanti del nostro sistema educativo, cioè l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

È bene ricordare che l'Italia è stata tra i primi Paesi al mondo a scegliere con convinzione proprio la scuola inclusiva: una scelta di civiltà, di giustizia sociale, di rispetto dei diritti fondamentali della persona, ma allo stesso tempo una scelta non solo proclamata, ma reale, con strumenti adeguati, figure professionali riconosciute e anche tutele concrete. È esattamente questo il merito principale del provvedimento in esame, che interviene modificando il decreto legislativo n. 66 del 2017, con un

obiettivo molto chiaro: rafforzare la qualità dell'inclusione, riconoscendo e regolamentando in modo organico la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione.

Si tratta di una figura fondamentale, che da anni opera nelle nostre scuole, però spesso in condizioni di precarietà, con inquadramenti disomogenei, trattamenti economici diseguali e, troppo spesso, senza un pieno riconoscimento professionale. Approvando il testo oggi al nostro esame, che è stato molto discusso nelle Commissioni e approfondito da tutti i colleghi, poniamo rimedio a questa situazione.

Meritano in proposito di essere sottolineati il grande impegno profuso e la sua trasversalità, perché - ricordiamolo - il testo che voteremo oggi ne unisce tre, i cui primi firmatari sono i colleghi Bucalo, D'Elia e Marti, a dimostrazione dell'intenzione di tutti i partiti di collaborare. Sento anche il dovere di ringraziare i relatori Occhiuto e Russo, che hanno ben lavorato per fare sintesi.

Per la prima volta, infatti, con questo disegno di legge si vuole definire in modo chiaro chi è e cosa fa l'assistente per l'autonomia e la comunicazione, una figura sicuramente complementare e indispensabile al lavoro degli insegnanti di sostegno e dell'intera comunità educativa. Parliamo di un professionista socioeducativo che svolge una funzione essenziale, supporta la comunicazione, fa da ponte per gli alunni con disabilità, favorisce l'acquisizione di autonomie proprie, sostiene le relazioni e la partecipazione dello studente con disabilità alla vita scolastica.

Un secondo elemento qualificante del provvedimento riguarda l'accesso alla professione. Si stabilisce, infatti, che l'assistente per l'autonomia e la comunicazione sia un professionista formato, individuando, come titolo, la laurea in scienze dell'educazione. Tuttavia la legge non cancella l'esperienza maturata negli anni; infatti viene garantita anche una clausola di salvaguardia proprio per gli educatori professionali già riconosciuti dalla normativa vigente e per coloro che, pur in possesso del solo diploma, hanno svolto per almeno 24 mesi questa funzione nelle scuole. È una scelta di giustizia, di buonsenso e che valorizza l'esperienza, senza abbassare la qualità.

Un terzo aspetto di grande importanza riguarda l'uniformità sul territorio nazionale. Infatti, l'inclusione non può essere a macchia di leopardo, come purtroppo fino ad oggi siamo stati abituati a vedere. Dev'essere un diritto garantito dappertutto, da Nord a Sud. Il disegno di legge prevede che, entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Regioni ed enti locali definiscano insieme gli ambiti d'attività, le funzioni specifiche, i percorsi di formazione e gli ordinamenti didattici. Questo significa anche superare definitivamente una frammentazione che oggi produce purtroppo disuguaglianze tra studenti e famiglie, a seconda delle Regioni o del Comune di residenza.

Un ultimo punto qualificante di questo provvedimento, che considero particolarmente rilevante, riguarda le tutele contrattuali ed economiche. Non può esserci inclusione vera se chi la rende possibile lavora in condizioni di precarietà ed è sottoremunerato, cosa che, purtroppo, fino ad oggi è avvenuta. Questo provvedimento stabilisce, infatti, un principio chiaro e apre alla stabilizzazione del personale. Gli enti locali e le società che forniscono il servizio di assistenza dovranno applicare il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento. Questo consentirà di contrastare il dumping contrattuale, quella pratica oscura di contratti sottoscritti con sindacati poco rappresentativi, gli appalti al massimo ribasso o la svalutazione del lavoro educativo. Le Regioni e gli enti locali potranno così assumere a tempo indeterminato, attraverso procedure concorsuali pubbliche, coloro che hanno maturato almeno 36 mesi di esperienza, anche presso società appaltatrici, e sono in possesso del diploma.

Non si tratta, chiaramente, di scorciatoie, ma di riconoscere competenze reali, costruite sul campo, nel lavoro quotidiano con gli studenti più fragili. Ridurre il precariato permetterà di garantire soprattutto la continuità educativa, che è uno degli elementi più importanti per il benessere degli studenti con disabilità.

Su questo mi sento di ricordare che la traccia era già stata indicata dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006. Voglio ricordare a me stessa, ai colleghi e a chi ci segue da casa che è una legge dello Stato a tutti gli effetti, perché fu ratificata nel 2009. Lì c'è la direzione. Questo disegno di legge segue quella traccia: non vuole assolutamente creare dei privilegi, non abbassa gli standard, non genera confusione, come ho spesso sentito dire, ma al contrario porta ordine, dignità, qualità e giustizia in un settore sicuramente fondamentale, investe seriamente sull'importanza della

figura degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione all'interno della scuola pubblica, garantendo così sia i diritti delle persone con disabilità, sia un'effettiva coesione sociale nel Paese.

Proprio per queste ragioni, convintamente, avendo anch'io contribuito ai lavori della Commissione, voglio annunciare il voto favorevole del Gruppo che rappresento. (*Applausi*).

SBROLLINI (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-C-RE). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi e colleghi, ringrazio prima di tutto per il lavoro svolto la 7a Commissione e i relatori, il senatore Russo e il senatore Occhiuto. Ringrazio i colleghi di competenza anche per il lavoro complesso che è stato fatto. Ci sono aspetti positivi e negativi nel provvedimento e annuncio subito che il voto di Italia Viva sarà di astensione, proprio perché - come dirò a breve - ci sono delle luci e delle ombre. Abbiamo svolto prima di tutto le audizioni - ecco perché ritengo anche che l'argomento sia stato lavorato e approfondito - che sono state importanti per capire quanto fondamentale sia istituire pienamente, con chiarezza e in maniera definitiva la figura di cui stiamo parlando oggi, quella dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione. Abbiamo svolto audizioni importanti in Commissione: penso alle maggiori associazioni che si occupano del tema della disabilità e dell'importanza della promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con vari tipi di disabilità; penso all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, per cui invito tutti a leggere la documentazione che ci hanno lasciato.

Da queste audizioni sono emerse diverse criticità: prima di tutto, non è ben definito il ruolo di questa figura. Oggi sappiamo che c'è una disomogeneità territoriale, ma ci sono già queste figure che operano sul territorio. Oggi gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione sono circa 68.000, guardando ai dati Istat del 2024, con una presenza, appunto, differenziata nei territori. Sappiamo invece, proprio dalle relazioni che abbiamo ascoltato poco fa, ma anche dagli interventi che mi hanno preceduta, sia delle opposizioni sia di maggioranza, che c'è la necessità di avere un investimento strutturale. Definire chiaramente il ruolo e il profilo di questa figura significa creare condizioni di politiche di welfare attente a chi ha delle disabilità, anche di vario tipo, quando si trova nell'ambito scolastico.

Come Gruppo Italia Viva abbiamo detto spesso e continuiamo a sostenere che c'è la necessità di investire innanzitutto in risorse economiche strutturali e di dare servizi adeguati in maniera omogenea su tutto il territorio, perché oggi non è così. C'è la necessità di garantire le ore necessarie che oggi servono per avere un sistema socioeducativo attento che non vada ad isolare e ad emarginare nessun alunno e nessuna alunna. C'è una crescita di questa domanda, perché le famiglie si sentono sempre più sole.

Signora Presidente, vorrei anche cogliere l'occasione, in questo momento che siamo in Aula, per dire che anche ieri si è svolta una manifestazione molto attenta e seria da parte del terzo settore e delle associazioni dei familiari, che hanno manifestato, giustamente, contro l'ennesima elemosina di questo Governo di un bonus di 400 euro per i caregiver (*Applausi*), che sono una figura fondamentale nel sostegno alla famiglia in tutte le sue varianti. Sappiamo che è così, perché spesso le famiglie, sempre più sole, poi sono costrette a scegliere. Magari uno dei due genitori, quando entrambi condividono anche lo stesso nucleo familiare, deve decidere se continuare a lavorare oppure rimanere a casa, perché non hanno una rete familiare, ma neanche un Governo che si prenda cura di loro: altro che welfare e attenzione da parte della destra alla famiglia, è solo propaganda, purtroppo. (*Applausi*).

Voglio però tenere quest'osservazione fuori dal provvedimento che stiamo discutendo oggi, perché è un testo unificato. Bastava prendere alcuni emendamenti delle proposte che sono state avanzate dalle opposizioni, sempre in maniera seria e non ideologica, per cercare di raccogliere almeno le istanze da parte della famiglia e di non avere sovrapposizione di ruoli. Perché si rischia anche questo oggi: da una parte, la figura dell'operatore socioeducativo, fatemelo chiamare così, e, dall'altra, i docenti di sostegno. Se non c'è continuità anche dal punto di vista economico, rischiamo, ancora una volta, di lasciare aperte criticità che poi vanno a discapito di questi ragazzi e ragazze e delle loro famiglie. Questo è il punto.

È il motivo per cui, signora Presidente, con molta tranquillità siamo disponibili a continuare a

discutere. Non si può, ancora una volta, non stabilizzare queste figure in maniera chiara e, a quel punto, dare le risorse economiche necessarie agli enti locali e ai Comuni per dare la possibilità alle famiglie e agli studenti di esercitare questo diritto. (*Applausi*). Invece, cosa si fa? Ancora una volta, si scaricano sui Comuni, sui sindaci e sugli enti locali tutte le problematiche quotidiane che le famiglie affrontano. Questo è il tema che non ci permette, oggi, di esprimere un voto favorevole, come invece avremmo voluto fare.

Signor Presidente, oltre ad evidenziare queste criticità, che per noi sono fondamentali, pensiamo che un sistema educativo continuativo, com'è stato più volte richiamato sia negli emendamenti sia nelle audizioni, oggi sia più che necessario.

Voglio concludere facendo anche un passaggio ulteriore. Nel 2022, il Governo precedente, in quella Commissione di cui facevo parte anch'io, con l'allora Sottosegretario all'istruzione, la senatrice Barbara Floridia, svolse un lavoro importante: fu istituito un fondo ad hoc solo per questo punto, perché non poteva essere trattato nel calderone di altre tematiche che riguardavano i provvedimenti sulle disabilità.

Era stato istituito un fondo con specifiche risorse, così come avevano chiesto i Comuni, proprio per potenziare questi servizi e dare omogeneità, eliminando la frammentazione che oggi abbiamo sui territori. Ebbene, cos'è stato fatto? Con la legge di bilancio 2023 queste risorse sono confluite nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione, per il 2024, di circa 552 milioni, poi ridotta a 231 milioni a decorrere nel 2025 e poi nuovamente aumentata a 434 milioni con la legge di bilancio 2025, ma, in sostanza, senza adeguare i servizi alle strutture, che oggi dovrebbero essere omogenee su tutto il territorio nazionale. I fondi quindi non sono sufficienti, ma soprattutto l'errore più grave è proprio il fatto di aver eliminato un fondo che si occupava esclusivamente di questo tema, inserendo le poche risorse economiche per gli enti territoriali in un fondo unico, dove ci dovrebbe essere tutto il tema della disabilità.

Pensiamo che questo sia un grande errore e per tutte le suddette ragioni il Gruppo Italia Viva esprimerà un voto di astensione. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Antonio Vivaldi» di Roma e dell'Istituto di istruzione superiore «Cesare Battisti di Bolzano», che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge

n. 236-793-1141 (ore 10,40)

TERNULLO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, Governo, colleghi, anzitutto ringrazio i firmatari di questo provvedimento, a cominciare dalla prima firmataria, la senatrice Bucalo, che attraverso la sua esperienza e competenza ha portato un netto contributo al provvedimento a proposito della centralità delle persone e soprattutto degli studenti. Un ringraziamento va anche ai relatori, i senatori Russo e Occhiuto, e a tutta la Commissione che ha lavorato in tal senso.

Oggi parliamo di scuola, ma soprattutto - come ho detto - di persone e studenti con disabilità, che chiedono una cosa semplice: poter vivere la scuola come tutti gli altri. Parliamo dunque di chi rende questo possibile ogni giorno, che sono gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, figure fondamentali, spesso invisibili, che per anni hanno lavorato con grande responsabilità, ma - lo devo dire - con poche certezze. Per questo, come Forza Italia, guardiamo con favore a tale provvedimento.

Non si tratta di un disegno di legge fatto di slogan. È, al contrario, un provvedimento che prova a mettere ordine, quindi a chiarire ruoli e a dare finalmente una cornice nazionale a una figura che finora è stata gestita in modo troppo disomogeneo. Quando si parla d'inclusione, penso che l'improvvisazione non basti più e si debbano fare delle scelte. In questo provvedimento abbiamo fatto una scelta chiara: l'assistente per l'autonomia e la comunicazione non è un supporto occasionale, una figura marginale: è invece a tutti gli effetti un operatore socioeducativo, quindi parte integrante del progetto educativo dello studente. Questo riconoscimento conta per la qualità dell'inclusione e per la dignità del lavoro,

ma conta anche il modo in cui questo testo guarda a chi già svolge tale funzione. Non si cancella quindi il passato e non si ignora anche l'esperienza. Si valorizza chi ha lavorato nelle scuole per anni, spesso in condizioni difficili, prevedendo percorsi chiari e, nella fase iniziale, procedure riservate. È un messaggio semplice, ma importante: chi ha garantito continuità educativa non viene lasciato indietro. Forza Italia apprezza anche l'equilibrio istituzionale del provvedimento. La competenza resta agli enti territoriali - com'è giusto che sia - ma si avranno regole comuni condivise e definite a livello nazionale; niente centralismi inutili e neppure caos e disuguaglianze verso i territori.

Reputo questa una scelta davvero di responsabilità e voglio dire chiaramente che è giusto anche il richiamo alle tutele nei casi di appalto e subappalto, come ha puntualizzato poc'anzi la collega Versace: stesso lavoro, stesse responsabilità, ma soprattutto stessi diritti. Questo principio rafforza la qualità del servizio e - lo ripeto - restituisce dignità a chi lavora.

Infine, c'è un aspetto che va oltre la scuola: il collegamento con il progetto di vita della persona con disabilità. Qui devo dire che c'è una visione: c'è l'idea che l'inclusione sia non un orario scolastico, ma nettamente un percorso, e questo è un segnale di civiltà.

Quindi, cari colleghi, questa legge sicuramente non risolve tutto, ma migliora le cose e, quando si parla di diritti, di scuola e di disabilità, migliorare le cose non è poco: io penso che sia un dovere. Per queste ragioni, annunciamo il nostro voto favorevole e lo facciamo con una convinzione semplice: una scuola è davvero inclusiva non quando lo si scrive nelle leggi, bensì quando mette le persone giuste al posto giusto e nelle condizioni giuste per fare bene il proprio lavoro. Oggi, con questo provvedimento, facciamo un passo concreto in quella direzione. (*Applausi*).

FLORIDIA Barbara (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Barbara (M5S). Signora Presidente, antiproposito il voto di astensione del MoVimento 5 Stelle. Questo è un provvedimento che ci vede molto interessati, perché siamo stati coinvolti direttamente, quando io ero Sottosegretaria all'istruzione. Ricordo bene che il tema degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione (parliamo di 70.000 lavoratori precari) era diventato fondamentale, soprattutto per l'opposizione di allora (Fratelli d'Italia), che lo sposò fortemente e portò alla mia attenzione - com'era giusto che facesse l'opposizione - il disagio di quei lavoratori. Ricordo con chiarezza quei giorni e quelle accuse. Io tra l'altro vengo dalla Sicilia, dove il tema è molto sentito. Ricordo che spiegai alle colleghi di Fratelli d'Italia, allora all'opposizione, che era impossibile fare ciò che mi chiedevano, ciò che chiedevano in generale e che avevano promesso a quei 70.000 lavoratori: la statalizzazione, cioè farli diventare dipendenti del Ministero dell'istruzione. Spiegai che non era possibile, ma, capendo il problema e conoscendo l'importanza di una tale figura, istituì - come bene ricordava la collega Sbrollini - il *Fondo unico* dedicato al potenziamento dell'*assistenza* all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, per poter dare loro risorse economiche il più possibile stabili, anche perché tutto era sulle spalle degli enti locali e delle Regioni. L'istituzione di quel fondo era un inizio di percorso significativo, tanto che, quando adesso sento dire dalla maggioranza che, con questo disegno di legge, la competenza resta agli enti locali, com'è giusto che sia (cito testualmente), mi fa piacere che il tempo restituisca dignità e verità al mio lavoro, al nostro lavoro. (*Applausi*).

Non voglio avere un tono polemico, ma è giusto fare un esercizio di verità, per correttezza. Il nostro voto di astensione significa che riconosciamo il lavoro fatto dalla Commissione, nel quale si definisce il profilo di tali operatori. Questo chiaramente non basta, perché nelle audizioni i rappresentanti degli enti locali e territoriali, che hanno sulle spalle queste figure importantissime per la scuola, ci hanno detto con chiarezza che hanno bisogno di risorse, che era esattamente la prima cosa che facemmo noi in pieno Covid, quando tra l'altro avevamo altre urgenze e altre emergenze che attualmente questo Governo non ha. In ogni caso, stanziammo delle risorse, ma il fondo unico poi è stato praticamente chiuso da questo Governo e fatto confluire in un altro fondo, dove dentro c'è di tutto, anche l'inclusione dei sordi e la necessità dei caregiver, un calderone dove ci sono tantissime altre priorità, ma che sicuramente non è dedicato agli assistenti all'autonomia.

Mi permetto di controbattere le argomentazioni dei relatori perché, quando dicono che questo

provvedimento rafforza la qualità dell'inclusione senza risorse, quindi senza che i Comuni in realtà possano stabilizzare, internalizzare e dare le risorse a quelle figure che devono andare nelle scuole, è chiaro che il rafforzamento non c'è.

Tra l'altro, noi stiamo parlando di scuola e - come diceva anche la collega Versace - l'inclusione è importantissima. Io sono d'accordo con lei. Attenzione, però, perché tali figure nei Comuni spesso vengono utilizzate anche per altre operazioni e azioni. Andrebbe quindi definito meglio che la figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione dei ragazzi debba essere utilizzata esclusivamente per le scuole.

Si tratta allora di un provvedimento che rimanda, demanda e promette, lasciando sulle spalle dei Comuni, dei sindaci, degli enti territoriali e, in alcuni casi, delle Regioni una responsabilità importante. Vi prego quindi soltanto di essere onesti intellettualmente e me lo aspetto soprattutto da Fratelli d'Italia. Pretendo non le scuse per le accuse, né per quei 70.000 lavoratori che sono rimasti delusi, ma quantomeno il riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto quando eravamo al Governo per tale figura, per quei lavoratori precari. Avevamo cominciato a lavorare in onestà e, adesso, all'opposizione, potremmo cavalcare il tema insultando e dicendo che non li avete statalizzati, ma lo faremo noi. Ecco, riconoscete almeno la dignità intellettuale. Non lo faccio perché so che non si può fare e noi non sbraitiamo dall'opposizione solo per avere consensi. (*Applausi*).

MARTI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, gentili colleghi, approda oggi in Aula un provvedimento che nasce da una convinzione politica chiara. I diritti si garantiscono con scelte concrete, non con gli slogan. Con l'inclusione si costruisce partendo proprio dal riconoscimento del lavoro e delle competenze e non dalla retorica.

Si tratta di un lavoro serio, approfondito e condiviso svolto dalle Commissioni riunite 7a e 10a. Ringrazio il presidente, collega Zaffini, i relatori Occhiuto e Russo, la collega Bucalo e tutti i componenti, ma tengo a sottolineare che il risultato ottenuto è stato reso possibile dalla straordinaria sinergia istituzionale con il Ministero dell'istruzione e del merito che ha accompagnato il Parlamento, passo dopo passo, in un percorso di ascolto e di costruzione responsabile delle soluzioni.

Questo testo rappresenta un passo avanti epocale nel riconoscimento giuridico e professionale di figure di enorme importanza per il nostro sistema scolastico e per l'effettiva inclusione degli studenti con disabilità: donne e uomini troppo a lungo lasciati nell'incertezza normativa e in condizioni lavorative che, senza giri di parole, hanno rappresentato in questi anni una vera e propria ingiustizia; lavoratori essenziali che hanno garantito servizi e diritti, senza però ricevere alcuna tutela, stabilità e dignità contrattuale. Con questo intervento normativo lo Stato sceglie finalmente di dare dignità, certezze e tutela a professionalità indispensabili, valorizzando le competenze maturate negli anni e ponendo le basi per un quadro chiaro, omogeneo e rispettoso delle autonomie territoriali nel solco del dettato costituzionale.

Lasciatemi ricordare con orgoglio che uno dei testi che hanno contribuito in modo determinante a questo risultato era anche a mia firma; una proposta che ha saputo raccogliere esigenze reali, ascoltare il territorio e trasformare le istanze di chi lavora ogni giorno nelle scuole in norme concrete ed efficaci. Questo è il metodo che la Lega porta avanti: meno proclami e più risultati, meno ideologia e più attenzione alle persone, ai lavoratori, alle famiglie e agli enti locali.

Inclusione per noi non è uno slogan: è responsabilità, regole chiare e rispetto per chi lavora; è così che si rafforza la scuola, si tutelano le famiglie e si costruisce uno Stato più giusto ed efficiente.

Per queste ragioni, il Gruppo Lega esprime il voto favorevole a questo provvedimento, con la convinzione che rappresenti un vero cambio di passo concreto verso una scuola più giusta, più efficiente e davvero inclusiva. (*Applausi*).

D'ELIA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi, colleghes, in questa dichiarazione di voto vorrei brevemente ricordare - come hanno fatto anche altre colleghes intervenute prima di me - da che cosa

siamo partiti, perché ho molto rispetto del lavoro della senatrice Bucalo, anche quando non condivido le sue proposte. Ebbene, la senatrice Bucalo e Fratelli d'Italia avevano un'idea, quella di intervenire sulla criticità della condizione degli assistenti alla comunicazione e all'autonomia, ossia sulla realtà fortemente differenziata che c'è a livello nazionale da questo punto di vista, sostanzialmente attivando una procedura pubblica concorsuale che li avrebbe portati come interni al Ministero dell'istruzione.

Come risulta dagli atti delle Commissioni congiunte - questo iter legislativo è iniziato anni fa, in questa legislatura - io avevo espresso qualche perplessità, perché è vero che l'assistente all'autonomia rientra all'interno delle politiche d'inclusione, del diritto allo studio e delle attività didattiche, ma è anche una figura di confine tra l'ambito del diritto allo studio e il più generale ambito del diritto all'inclusione.

Soprattutto, spesso oggi è il terzo settore a fornire questo servizio agli enti locali ed è lo stesso che fornisce anche i servizi di assistenza alla persona; non è un mero fornitore di servizi e di manodopera, ma spesso fa anche un'opera di coordinamento e di costruzione del progetto individuale della persona, quindi c'è dietro anche un sapere. Portare quindi queste figure professionali tout-court sotto l'egida del Ministero presentava - a mio avviso - un carattere problematico, ma abbiamo fatto tutto questo percorso con voi, senza alcuna discussione ideologica o pregiudizi. Eravamo anzi molto interessati ad aggredire un problema che esiste, tant'è vero che sono intervenute altre due proposte di legge, quella del presidente Marti, che adesso la ricordava, e quella della sottoscritta, che soprattutto definivano in modo migliore l'attività degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione in ambito scolastico, tutti aspetti che in questo testo di legge finale vengono demandati alla Conferenza Stato-Regioni, ma comunque non vengono affrontati.

Dichiarando sin d'ora che quello del Partito Democratico sarà un voto d'astensione, noi partivamo dalla considerazione del costante aumento della richiesta di queste figure e della loro frammentarietà: da un lato, richiamavamo il diritto allo studio dei ragazzi e, dall'altro, la situazione occupazionale di chi fa questo lavoro, spesso legata anche al fatto che nei mesi di sospensione dell'attività scolastica la retribuzione è inesistente. La mancanza di una disciplina normativa era quindi un vulnus per i diritti non solo degli alunni, ma anche dei lavoratori.

Ora, siccome alla fine stiamo parlando di un testo che continua ad affidare questo servizio interamente agli enti locali, non possiamo non partire da quello che i rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) ci hanno riferito in Commissione, nell'audizione della delegata Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, su questa realtà. È stato detto che gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione sono oggi circa 68.000 e la loro presenza è ormai strutturale e spesso, tra l'altro - lo dico per esperienza, essendo stata assessora al sociale nel territorio del Comune di Roma - supplisce alla carenza di insegnanti di sostegno, facendo una cosa impropria rispetto al ruolo proprio di tali operatori. Il tema, quindi, è proprio garantire in ambito nazionale il livello necessario per tale servizio. È stato ricordato sia dalla senatrice Sbrollini sia dalla senatrice Floridia, anche nella veste di Sottosegretario, che noi avevamo istituito un fondo per i Comuni a questo dedicato, di circa 100 milioni, se non sbaglio, nella prima posta, che sono comunque pochi, ma rappresentavano un riconoscimento di quello che facevano i Comuni, ai quali occorreva dare risorse. Questo fondo, per mano del centrodestra, nel 2023 è finito nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, per cui si è persa quella specificità, che nel 2025 avete cercato di tagliare rispetto ai 552 milioni messi nel 2024: siete arrivati di nuovo a 434 milioni e, nella legge di bilancio per il 2026, parliamo di 428 milioni. I Comuni spendono 800 milioni di euro annui per i 668.000 assistenti; Roma Capitale - per parlare di una realtà che conosco, dove tra l'altro sono stati centralizzati dalla sindaca Raggi, mentre prima venivano gestiti dai Municipi, e sono chiamati operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione (OEPAC) - spende 94 milioni di euro ed è passata da 7.000 alunni nel 2021 a 9.000 nel 2025. Di questi 94 milioni di euro - che da soli sono quei 100 milioni che mettemmo - 4 vengono dallo Stato e 90 da Roma Capitale.

Allora è vero che il testo riconosce la figura e la sua importanza, anche se in realtà gli ultimi emendamenti di coordinamento rimandano, dicendo che bisognerà varare un decreto. Anche su questo non siamo entrati davvero nel merito del riconoscimento di quello che fanno gli assistenti

all'autonomia e alla comunicazione. Soprattutto, quale assunzione di responsabilità c'è in termini di politica di sostegno al diritto allo studio degli alunni con disabilità, se continuiamo a non investire nulla?

In questo provvedimento si dice che gli enti locali possono procedere ad assumere tale personale - ma guarda un po' - con contratto subordinato a tempo indeterminato e a tal fine possono indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per titoli e esami. Con quali soldi e con quali fondi, se nel frattempo praticchiamo tagli agli enti locali e alla scuola, e cioè agli investimenti?

Non solo in questo testo avete preso pochissimo degli emendamenti che abbiamo presentato anche sui titoli di studio, perché tendevamo ad allargare il riconoscimento degli educatori, ma avete anche scaricato sugli enti locali la stabilizzazione, la garanzia di un livello unitario sul territorio nazionale e la possibilità per gli alunni di usufruire di questa figura.

Questo, nonostante il lavoro fatto insieme, ci impedisce di votare a favore del testo in esame, perché il tema vero lo avete aggirato e scaricato sui Comuni.

Per questo dichiaro il voto di astensione del Partito Democratico e francamente ci dispiace e ci rammarichiamo anche per le grandi aspettative che avete creato e poi deluso. (*Applausi*).

BUCALO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCALO (FdI). Signora Presidente, oggi vorrei andare oltre ogni polemica che ha attraversato quest'Aula. Vorrei sorvolare sulle risorse sperperate dai precedenti Governi e soprattutto sul fatto che non abbiamo fatto facili promesse. Noi abbiamo iniziato questa battaglia durante i Governi precedenti, quando quegli uomini e quelle donne erano solo fantasmi: a loro abbiamo dato voce e una veste giuridica con diritti e tutelle.

Desidero sorvolare sul perché l'approvazione di questo provvedimento debba essere un momento che unisce e non divide, dato che - come ho già detto - oggi rendiamo finalmente visibile e riconosciuto un lavoro silenzioso e quotidiano che, per troppo tempo, è rimasto ai margini ed è proprio quello degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, donne e uomini che ogni giorno affiancano studentesse e studenti con disabilità, rendendo concreto il diritto all'istruzione, alla formazione e a una reale inclusione nella comunità scolastica.

Desidero aprire questa dichiarazione con un ringraziamento sincero ai presidenti delle Commissioni competenti, senatori Zaffini e Marti, ai relatori, senatori Russo e Occhiuto, e a tutte le senatrici e a i senatori che, al di là delle appartenenze politiche, hanno lavorato con responsabilità e spirito costruttivo, per arrivare a una sintesi efficace e condivisa. Il risultato che oggi raggiungiamo è il frutto di un percorso articolato e impegnativo. Nasce dal raccordo di tre disegni di legge, tra cui quello di Fratelli d'Italia, a mia prima firma.

L'obiettivo è stato chiaro fin dall'inizio: colmare una lacuna storica del nostro ordinamento (*Applausi*) e restituire dignità, diritti e pieno riconoscimento a una figura professionale essenziale per l'inclusione scolastica. Senza la veste giuridica, non si può iniziare alcun percorso e lo voglio dire a chiare lettere.

Parlo di uomini e donne che operano a contatto con le fragilità, che conoscono tempi, linguaggi e bisogni specifici di ciascuno studente e contribuiscono in modo determinante a trasformare la scuola in un luogo realmente accessibile a tutti. È grazie a loro se uno studente con sordità può comunicare pienamente con compagni e docenti e partecipare attivamente alla vita della classe o se una studentessa con ipovisione può seguire le lezioni, affrontare le prove di valutazione e sostenere un esame con pari opportunità rispetto agli altri studenti.

Il loro lavoro rende possibile la partecipazione, l'apprendimento e la relazione, superando ostacoli che altrimenti resterebbero insormontabili. Eppure, per anni questi operatori sono stati veramente dei fantasmi. Erano in condizione di forte precarietà, con contratti discontinui, trattamenti economici profondamente diversi da territorio a territorio e assenze di tutela nei periodi di sospensione delle attività scolastiche; avevano una professionalità fondamentale, ma priva di un riconoscimento normativo e contrattuale adeguato, e la finalità del disegno di legge oggi al nostro esame è dare finalmente una voce e una veste giuridica a tutte quelle donne e a tutti quegli uomini. (*Applausi*).

È questo il vero obiettivo del disegno di legge in esame: dare loro finalmente una voce e dire che quei

lavoratori esistono e con questo provvedimento interveniamo finalmente in modo serio e strutturale, non con un intervento di facciata, ma con una riforma che mette ordine, chiarezza e diritti in un ambito che per troppo tempo è stato lasciato alla frammentazione e alle disuguaglianze territoriali.

Per la prima volta viene definita in modo unitario su tutto il territorio nazionale la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, un operatore socioeducativo che svolge un ruolo delicato e fondamentale nei percorsi d'inclusione scolastica; non c'è alcuna incertezza nella definizione di questa figura.

Un altro aspetto centrale di questo provvedimento riguarda il lavoro e la dignità di chi lo svolge. Il disegno di legge stabilisce che, indipendentemente dalle modalità con cui il servizio viene erogato, anche attraverso appalti o subappalti, agli assistenti per l'autonomia e la comunicazione debbano essere garantiti un corretto inquadramento e un trattamento economico normativo uniforme, secondo il contratto collettivo nazionale del comparto "funzioni locali". È un passaggio fondamentale per restituire stabilità, tutela e rispetto a chi ne è stato troppo a lungo privato.

Questo disegno di legge rappresenta quindi un atto di giustizia e di riconoscimento umano e professionale. È la dimostrazione che l'inclusione non può restare una dichiarazione di principio, ma deve tradursi in scelte normative coerenti, capaci di garantire continuità, qualità e dignità del lavoro. Questo risultato è reso possibile dall'azione del Governo Meloni, che ha scelto di affrontare una questione rimasta irrisolta per decenni, trasformando una legittima richiesta di giustizia in una risposta legislativa concreta. (*Applausi*): non parole, ma atti che incidono sulla vita delle persone, delle famiglie e delle comunità scolastiche.

In conclusione, signor Presidente, per tutte queste ragioni, con profondo senso di responsabilità, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia. È il voto di chi, come me, ha creduto in questa battaglia fin dall'inizio, anche quando era difficile, ma convinta che questo impegno valesse la pena per rispetto di chi ogni giorno lavora in silenzio. Ci ho creduto fin dall'inizio e oggi posso affermare con convinzione un principio fondamentale: la dignità del lavoro è parte essenziale della dignità della persona e, senza di essa, non può esserci vera inclusione. (*Applausi*).

Saluto alla rappresentanza di un'associazione culturale

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea una rappresentanza dell'associazione culturale Progresso Civico di Martellago, in provincia di Venezia, che sta assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge

n. 236-793-1141 (ore 11,11)

PRESIDENTE. Metto ai voti il testo unificato dei disegni di legge nn. 236, 793 e 1141, nel suo complesso, con il seguente titolo: «Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità».

È approvato.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(1311) MENNUNI ed altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(1681) NAVE ed altri. - Modifiche all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e altre disposizioni in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri

(Relazione orale) (ore 11,12)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1311

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 1311 e 1681.

Il relatore facente funzioni, senatore Rosa, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. (*Brusio*).

Colleghi, siamo passati al successivo punto all'ordine del giorno. Il senatore Rosa dovrebbe svolgere la propria relazione. (*Applausi*).

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ROSA, f.f. relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esponenti del Governo, con il disegno di legge "Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»" si sta assumendo una scelta politica di grande responsabilità, che afferma con chiarezza la centralità della tutela ambientale nelle politiche

pubbliche.

La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, come afferma l'articolo 9 della nostra Costituzione, è ormai un'esigenza sempre più sentita dai cittadini e dev'essere una priorità strategica per le istituzioni. La creazione di un'area protetta rappresenta uno strumento di protezione e tutela non fine a se stesso e parte integrante di un modello di sviluppo sostenibile fondato sulla pianificazione, sulla responsabilità istituzionale e sulla valorizzazione delle risorse naturali.

Tutelare significa anche valorizzare e rendere fruibile alla collettività il nostro inestimabile patrimonio naturalistico, renderlo conoscibile ed accessibile, sempre nel rispetto della sua integrità. Proteggere il mare, in questo caso il meraviglioso mare di Capri, significa difendere un patrimonio comune di inestimabile valore e uno straordinario habitat di biodiversità, coniugando tutela, valorizzazione e fruizione, garantendo benefici duraturi per la comunità e assicurando che anche le future generazioni possano goderne.

Il disegno di legge in esame si compone di un unico articolo. L'isola di Capri è già inserita tra le aree marine di reperimento, di cui all'articolo 36 della legge Parchi, ossia le aree in cui possono essere istituite le aree marine protette, ma l'iter istruttorio per l'istituzione dell'area marina protetta non è giunto a conclusione.

In primo luogo, il comma 1 modifica il suddetto elenco delle aree marine di reperimento, di cui all'articolo 36 della legge Parchi, che attualmente prevede un'unica area marina di reperimento, denominata Penisola della Campanella-Isola di Capri, sostituendola con due aree distinte: Isola di Capri e Punta Campanella.

Il comma 2 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) provveda all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri entro sei mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Il comma 3 reca uno stanziamento di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per esigenze di funzionamento e il comma 4 individua la relativa copertura. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BARBARO, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica. Signor Presidente, ci tengo a intervenire perché, in aggiunta a quello che ha già detto il relatore, che ringrazio, mi fa piacere contestualizzare tutto il perimetro all'interno del quale questo provvedimento è stato calato. Oltre agli ovvi ringraziamenti al relatore, aggiungo quelli ai commissari che hanno contribuito alla discussione in Commissione, ai due firmatari dei due disegni di legge che sono stati abbinati, la senatrice Mennuni, prima firmataria di uno, e il senatore Nave, primo firmatario dell'altro provvedimento, che è stato abbinato a quello che oggi ci accingiamo ad approvare.

Espresso considerazioni di carattere generale che riguardano l'attenzione che il Governo ha rivolto, sin dal primo momento, alle aree protette. Parliamo di una superficie pari al 22 per cento del territorio nazionale, che interessa 10 milioni di concittadini. È un'attenzione che riguarda, ovviamente, una particolare cura che riusciamo ad avere, attraverso le aree protette, per la conservazione della biodiversità.

Noi siamo tra i maggiori Paesi al mondo per quanto riguarda la biodiversità, pur avendo una percentuale che oscilla tra lo 0,2 e lo 0,5 per cento del patrimonio mondiale. Questo in Italia, nel nostro Paese, passa essenzialmente attraverso il lavoro svolto dalle aree protette. Parliamo quindi di un'attenzione che fa riferimento alla conservazione della biodiversità e allo sviluppo sostenibile del territorio; che nel corso degli ultimi tre anni e mezzo è passata attraverso l'istituzione di altre aree protette che sono in fase di gestazione e altre che sono già state approvate; che fa riferimento infine anche all'obiettivo del 30 by 30, fissato dall'Unione europea, che al momento ci vede deficitari, almeno per quanto riguarda le aree protette a terra, dove manca all'incirca un 8 per cento per arrivare al 30 per cento; invece, per quanto riguarda il mare, parliamo addirittura di un 18 per cento. Vi è quindi anche la necessità di andare di corsa per quanto riguarda aspetti che fanno riferimento alla necessità di metterci in linea con le indicazioni dell'Unione europea.

L'attenzione particolare è stata espressa dal nostro Ministero attraverso un lavoro di revisione

dell'attuale legge che oggi governa le aree protette, la famosa legge n. 394 del 1991, che è un ottimo provvedimento - lo abbiamo riconosciuto in tutte le sedi - che però necessita di un tagliando, che abbiamo voluto mettere in pratica organizzando una manifestazione, non più tardi di un anno e mezzo fa, definita Stati generali delle aree protette, alla quale hanno partecipato esponenti sia di maggioranza sia di opposizione, che hanno contribuito in larga parte a quello che sarà poi il disegno di legge governativo che presenteremo a breve per quanto riguarda le modifiche da apportare alla legge n. 394 del 1991. Tale disegno di legge governativo - tengo a precisarlo - ha attinto a piene mani da altri disegni di legge presentati in questo ramo del Parlamento. Mi riferisco in particolare a quello del senatore Rosa, con il quale abbiamo collaborato per l'abbinamento del suo disegno di legge con il provvedimento governativo.

C'è quindi - lo ripeto - una grande attenzione sul tema in generale. Sull'aspetto specifico legato all'istituzione dell'area marina protetta si fa riferimento a una particolarità di questo territorio, che riguarda la frequentazione dei natanti particolarmente elevata in quest'area marina, soprattutto nel periodo estivo, e che necessitava della vigilanza e degli aspetti regolatori tipici di un'area marina protetta. Da qui nasce l'esigenza di differenziare questo territorio dall'altra area marina protetta che esisteva e ricomprendeva l'area marina di Capri, che era Punta Campanella. Oggi quindi diamo risposte al territorio, perché da lì ci è arrivata questa esigenza, che oggi l'Assemblea del Senato si appresta ad accogliere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il disegno di legge, nel testo formulato dalla Commissione, si compone del solo articolo 1, passiamo alla votazione finale.

SPAGNOLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, non si può non essere d'accordo sull'istituzione di un'area protetta, perché è evidente che porta un contributo positivo alla conservazione del nostro territorio e ci porta ad aggiornarci riguardo al rispetto della normativa europea, che prevede - come diceva già il relatore - una certa percentuale di territorio sottoposto a protezione. Non possiamo tuttavia non tener conto di alcune criticità. L'istruttoria del Ministro fisserà i paletti del funzionamento di quest'area protetta ed è apprezzabile il collegamento con le istituzioni scientifiche (napoletane in particolare, visto che si tratta del territorio campano), però c'è un problema comune a tante altre aree protette: c'è una confusione di scopi.

Il rappresentante del Governo parlava di un'istanza da parte del territorio, ma l'istanza da parte del territorio di avere un'area protetta deriva dal fatto che si ritiene che essa consenta di fare una promozione territoriale migliore. Sappiamo che l'uso dei parchi nazionali, dei parchi naturali e delle aree protette in generale è in tutta Italia un fatto: è un veicolo di promozione territoriale e di propaganda turistica. È però un fatto che non sempre coincide con le esigenze di conservazione ambientale, perché ricordiamo che l'area protetta nasce per essere uno scrigno della natura e un luogo dove viene conservato il DNA di tanti organismi, mantenendo una biodiversità che può essere assolutamente fondamentale per il futuro dell'intero pianeta e di coloro che verranno dopo di noi.

Rendere però fruibile alla collettività il nostro inestimabile patrimonio naturalistico, come ha affermato il relatore, qualche volta potrebbe contrastare con il mantenimento dello scrigno di natura. Attenzione, allora - il mio è un richiamo in primo luogo al Ministro, che dovrà mettere i paletti, ma anche al rapporto che si instaurerà tra le istituzioni di ricerca e gli enti locali - perché l'area protetta non può essere soltanto veicolo di propaganda, ma dev'essere soprattutto un'opportunità per porre divieti.

C'è poco da fare e questo bisogna dirlo a quelli di Capri: bisognerà che ci siano meno motoscafi a transitare in determinate zone; bisognerà che ci siano meno persone che vanno a fare il bagno in luoghi dove la riproduzione di pesci, altri organismi o esseri viventi, è importante e fondamentale per la conservazione dell'ecosistema; e soprattutto non parliamo di natura incontaminata, per cortesia, perché dove l'uomo è presente da millenni la natura è preziosissima e fondamentale, ma certamente non è

incontaminata.

Grazie, signor Presidente, grazie al rappresentante del Governo e grazie al relatore. (*Applausi*).

FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signora Presidente, preannuncio il voto favorevole a questo provvedimento. Ben venga l'istituzione di un nuovo parco e di una nuova area marina in un territorio così fragile, così complicato e complesso com'è il territorio campano.

Mi permetto soltanto di ravvisare una certa contraddizione rispetto a quello che sta avvenendo alla Camera con il milleproroghe, dove c'è un ennesimo condono. Forse bisognerebbe fare un po' pace con sé stessi. Oltre all'istituzione dei parchi e delle aree protette, che non devono essere intese - come diceva il collega Spagnolli - come uno scrigno piccolo e tutelato e poi tutto quello che c'è intorno invece è un disastro, forse bisognerebbe rivedere il rapporto con il nostro territorio affinché sia più maturo e frutto di scelte che non prevedono sempre e solo il consumo di suolo. Mi auguro fortemente che ritiriate l'emendamento sul condono, perché è uno schiaffo rispetto a quello che sta succedendo e a quello che è successo in queste ore in Sicilia, in Calabria e in Sardegna (*Applausi*), dove la natura si è riappropriata, anche in maniera violenta (ma per fortuna non ci sono vittime), del terreno consumato dall'uomo, in maniera inconsapevole o consapevole.

Signora Presidente, visto che riprendo la parola dopo ieri sera, mi permetto anche di porgere le mie scuse al collega, presidente Balboni. (*Applausi*). Non sono Fonzie: quando si sbaglia, si chiede scusa, senza difficoltà di renderlo. Ho inteso soltanto una parte della frase del collega, il richiamo agli anni Settanta; la parte che invece diceva «Yankee go home» non l'ho sentita. Visto che, non più tardi di qualche mese fa, il Ministro per i rapporti con il Parlamento considerava la mia una forza politica terroristica, è bastato il riferimento agli anni Settanta per farmi salire la carogna, per così dire. Visto che ci sono degli studenti, bisogna sempre non essere impulsivi, contare fino a dieci, sentire soprattutto quello che una persona sta dicendo e non interpretare.

Voglio soltanto dire, non a mia scusa, ma per motivare il motivo della mia arrabbia, che gli anni Settanta forse dovrebbero essere usati in quest'Aula con un po' più di calma e di cura, visto che vengo da una città che ha pagato, in maniera profonda e grave, il periodo del brigatismo. Lei lo sa benissimo, presidente Rossomando, visto che viene dalla stessa città. Questo però non esime dal chiedere scusa al collega, in maniera veramente non formale, ma sostanziale, e ovviamente al partito Fratelli d'Italia (*Applausi*), che devo dire che ieri mi ha richiamato anche con garbo. Non so se io sarei stata così garbata, se fosse successo l'inverso. Mi piaceva chiudere questo mio intervento, visto che il collega Parrini, che non è in Aula, mi ha detto oggi, con una battuta, che mi è venuto meno l'aplomb e, se è venuto meno anche l'aplomb della Fregolent, siamo perduti. Volevo rassicurare il collega Parrini che forse un po' mi è ritornato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Fregolent, anche perché direi che è piuttosto infrequente porgere le scuse in maniera così netta e leale nei confronti di persone eventualmente offese.

Ricordo solo all'Assemblea che nel periodo storico degli anni Settanta l'Italia si è caratterizzata per aver salvaguardato la democrazia con l'impegno di tutti i partiti e di non aver comunque mai messo in discussione lo Stato di diritto. Ricordiamo quegli anni pensando anche a questo. (*Commenti*). Esatto, questa è una sottolineatura istituzionale.

SALVITTI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Presidente, il presente disegno di legge mira a modificare la denominazione dell'area marina di reperimento Penisola della Campanella e Isola di Capri, separando e dunque distinguendo le due aree. È un provvedimento che ci accingiamo a portare a termine dopo anni di studi di fattibilità e richieste provenienti dai territori. Non possiamo negare che l'Isola di Capri abbia una forte identità a livello mondiale, rappresentando un caso unico sia per la sua immagine sia per la sua fruizione turistica, senza dimenticare che i due Comuni isolani Capri e Anacapri hanno da sempre manifestato la loro contrarietà ad un accorpamento all'interno dell'area marina protetta di Punta Campanella, chiedendo esplicitamente l'istituzione di un'area marina protetta

distinta proprio per l'isola di Capri. In Italia, infatti, le isole marine protette, solo per dare dei numeri, sono 30, oltre ai due parchi sommersi, che tutelano complessivamente oltre 230.000 ettari di mare e circa 711 chilometri di costa.

L'isola di Capri, con le sue comunità Anacapri e Capri, rappresenta un unicum nel contesto globale per le sue bellezze naturali, per la sua storia, per il suo mare, nonché per la sua posizione all'interno del Golfo di Napoli. Si tratta di elementi caratterizzanti che vanno tutelati con l'obiettivo di migliorare la gestione dei visitatori giornalieri e preservare l'equilibrio urbano, ambientale ed economico dell'isola, in considerazione del contesto di grande valore naturalistico e paesaggistico del territorio.

Un vincolo ambientale come l'istituzione di un'area marina protetta è un'opportunità per proteggere la biodiversità, ma anche per ripensare il modello economico stesso. Il percorso è basato su una visione precisa: promuovere un turismo diverso e nuove opportunità di lavoro, a partire dalla tutela della principale risorsa dell'isola che è il mare.

Il Ministro dell'ambiente ridefinisce le aree marine protette come acque, fondali e tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali geomorfologiche, fisiche e biochimiche e che per questo necessitano di una particolare protezione. Appare dunque quantomeno strano che un unicum come Capri non godesse ancora di questa definizione. L'istituzione dell'area marina protetta di Capri è una conquista e va un plauso a chi per primo ha capito che il benessere sociale ed economico dell'isola è strettamente legato alla tutela delle ricchezze marine e terrestri presenti in quella zona d'Italia. Uno dei luoghi più conosciuti e più visitati al mondo non riesce più a sopportare l'impatto sull'ambiente dettato dall'overtourism, cioè dal sovraffollamento turistico. L'emblema di tutto questo rimane l'assalto ai Faraglioni da parte di imbarcazioni di ogni tipo e dimensione che tanti danni hanno prodotto e stanno producendo agli ecosistemi marini di Capri.

Capri finalmente avrà precise norme di accesso agli iconici Faraglioni, perché il benessere sociale ed economico deriva dalla protezione delle sue ricchezze. Di fronte all'indifferenza per l'assalto al nostro mare e alle sue risorse è obbligatoria una legislazione puntuale per una nuova stagione in difesa della nostra straordinaria biodiversità.

La sfida ardua è quella di cercare un giusto equilibrio fra la tutela ambientale, che dev'essere al primo posto in un'ottica di sviluppo di turismo sostenibile, e l'importante imprenditoria che si è sviluppata nell'opera di valorizzazione delle bellezze che quest'isola meravigliosa offre.

Proprio a questo scopo il provvedimento che ci apprestiamo a votare, su cui annuncio il voto favorevole del mio Gruppo, è di fondamentale importanza per lo sviluppo di quella straordinaria area dei nostri mari, che è apprezzata e valorizzata a livello internazionale. (*Applausi*).

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, annuncio subito il voto favorevole del nostro Gruppo per questo provvedimento che condividiamo, per l'istituzione dell'area marina protetta dell'Isola di Capri. Ringrazio particolarmente i colleghi che hanno lavorato a questo testo, che considero davvero positivo, perché amplia le iniziative di tutela ambientale e di conservazione della biodiversità e dello sviluppo sostenibile, che peraltro questo Paese dovrebbe sempre assumere come prioritario e invece, purtroppo, non lo fa quasi mai.

Non l'ha fatto per molti anni e il risultato di questa poca attenzione si vede purtroppo nelle tragedie con le quali ci dobbiamo continuamente misurare, come le ultime che stanno attraversando e colpendo in maniera molto drammatica in particolare il Meridione d'Italia. Capri, lo sappiamo tutti, non è semplicemente un gioiello del turismo internazionale, ma è anche un ecosistema unico, caratterizzato da coste, fondali e habitat marini di straordinaria ricchezza, tra i più significativi e importanti sicuramente del Golfo di Napoli e probabilmente anche dell'intero Mediterraneo.

Questi fondali ospitano specie endemiche molto rare, che peraltro da molti anni sono messe sotto pressione da una serie di fenomeni peraltro molto noti in Regione Campania, uno per tutti la pesca illegale, che ha travolto e distrutto alcuni straordinari patrimoni naturali della Regione, per esempio lo Scoglio Vervece, tanto per dirne una, di fronte a Massa Lubrense, dove nel corso degli anni la pesca intensiva e illegale e anche addirittura l'utilizzo sott'acqua dei martelli pneumatici hanno devastato i

fondali. Lo stesso sovraffollamento di imbarcazioni e lo sfruttamento turistico incontrollato sono stati ovviamente motivi per cui quei fondali e quei tratti di mare sono stati messi ripetutamente sotto grande attacco e in grande difficoltà.

Alla luce di tutto questo, istituire un'area protetta marina specifica per l'isola di Capri credo rappresenti finalmente un riconoscimento giuridico di questa realtà e anche l'attivazione di una serie di strumenti adeguati, articolati e stabili nel tempo.

Peraltro, la tutela degli ecosistemi marini - anche questo lo abbiamo imparato negli anni e dall'esperienza - è direttamente collegata alla qualità della vita delle comunità locali e alla sostenibilità delle attività economiche che in esse si svolgono e quindi proteggere i fondali, regolamentare i flussi nautici e preservare gli habitat significa anche garantire un futuro a lungo termine non solo per i fondali marini, evidentemente, ma anche per le comunità che poi in quei territori abitano e per l'economia del territorio che, peraltro, da alcuni anni a questa parte sta finalmente puntando anche su forme di turismo sostenibile che penso vadano particolarmente incoraggiate.

Per questo motivo ritengo che un provvedimento come questo non sia semplicemente un atto di responsabilità ambientale, ma finalmente anche un piccolo investimento sul futuro, sicuramente non sufficiente, ma che va almeno nella giusta direzione. Peraltro, l'esperienza delle aree marine protette in Italia e nel mondo ci dimostra proprio come la tutela degli ambienti naturali sia compatibile con la crescita economica e con l'attrazione del turismo di qualità e Capri, con la sua storia straordinaria, con la sua biodiversità e anche con il suo indiscusso valore paesaggistico - non dimentichiamo che era l'isola amata dagli imperatori e che Tiberio costruì la sua villa su quel territorio, proprio a dimostrazione di quanto fin dall'antichità fosse considerato un luogo straordinario della nostra terra - può davvero rappresentare un esempio del Mediterraneo.

La nota stonata, che purtroppo c'è sempre e c'è anche in questo caso, è che, pur dentro un provvedimento sicuramente positivo, rimane un problema secondo me molto serio, cioè che le risorse messe in campo per questo parco credo siano largamente insufficienti: questo penso vada detto e spero che in futuro si possa correggere anche in maniera significativa questo aspetto.

Mi pare però che comunque ci sia un elemento prevalente che in questo caso mi porta a dire che voteremo a favore del provvedimento. (*Applausi*).

SILVESTRO (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, Governo, il disegno di legge è un passaggio formale, ma anche politico, fondamentale per trasformare in realtà un progetto già tecnicamente definito, che è quello di proteggere il mare di Capri attraverso una regolamentazione moderna e sostenibile, bilanciando tutela ambientale e attività economica.

Il testo, come modificato dalla Commissione, mira a istituire formalmente l'area marina Isola di Capri, definendone perimetro, obiettivi di tutela e strumenti di gestione. Lo scopo è quello di proteggere un ecosistema marino estremamente vulnerabile, regolando attività turistiche e nautiche che oggi esercitano una forte pressione sull'isola.

Qui si presentano quindi la definizione normativa, la perimetrazione e gli strumenti di gestione dell'area. Il testo si basa sul lavoro tecnico istruttorio svolto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Si tratta di un istituto autorevole e colgo l'occasione per fare i migliori auguri di buon lavoro al neopresidente Alessandra Gallone, una grande esperta dei temi ambientali, che ha seguito per anni in Senato.

Oltre al lavoro scientifico, va ricordato che la cosiddetta zonizzazione è stata oggetto di una consultazione pubblica fino a gennaio 2024. Vi è quindi stato il coinvolgimento della popolazione locale, ma la zonizzazione definitiva verrà poi definita assieme ai sindaci dei Comuni interessati, dopodiché seguirà un decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze: ci sarà quindi un vero e proprio regolamento per disciplinare il traffico nautico, le immersioni, la pesca professionale e sportiva, le attività turistiche e la tutela della biodiversità marina. Chi ama Capri, come chi vi parla, sa che l'isola ospita habitat sensibili, come le praterie di posidonia oceanica, le grotte sommerse, i ricchissimi fondali rocciosi; pertanto, dare una più puntuale

regolazione dell'attività dell'isola di Capri serve a ridurre l'impatto dell'ancoraggio selvaggio, a limitare la pesca indiscriminata e a preservare specie vulnerabili. Non si tratta quindi solo di contenere il cosiddetto turismo mordi e fuggi, ma di regolare quella pressione turistica eccezionale, soprattutto via mare.

Ovviamente ci sarà poi l'applicazione pratica della disposizione che introduciamo a tutela di Capri; dovranno prevalere il buonsenso e la ragione. Intanto, annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

NAVE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signora Presidente, colleghi, devo dire che oggi, per noi campani e per i capresi, è "nu juorno buono", perché c'è un tratto di mare che da secoli incanta viaggiatori, poeti, biologi marini e noi napoletani: sono le acque che circondano l'isola di Capri e oggi quel lembo di mare è al centro di un'iniziativa che unisce l'intero arco parlamentare e lo conduce in un'unica direzione, la protezione dell'ecosistema di quel paradiso.

Devo dire che il lavoro svolto dall'8a Commissione nell'abbinare i due disegni di legge nn. 1311, dei colleghi di maggioranza, e 1681, del MoVimento 5 Stelle, a mia prima firma, ma - permettetemi di dirlo - frutto del lavoro e della sensibilità del già Ministro dell'ambiente e oggi vice presidente della Camera Sergio Costa (*Applausi*), ha posto in essere un forte segnale simbolico e politico. La congiunzione dei due testi ha rappresentato la volontà condivisa di accelerare l'iter e dare finalmente forma a un progetto atteso ormai da anni, trattandosi di due provvedimenti finalizzati all'istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri.

Signora Presidente, di certo la sintesi dei due disegni di legge ha prodotto un provvedimento che nemmeno lontanamente provvede alle necessità economiche richieste in origine; anzi, se vogliamo considerare quel concetto dell'ottimo come nemico del buono, qui ci siamo fermati al benino. Si poteva, si doveva fare e si dovrà fare di più, ma l'attesa dell'area marina protetta dell'isola di Capri parte da lontano e bisognava pur iniziare. Chiedevamo una dotazione iniziale di 500.000 euro per l'istituzione dell'area protetta e di successivi 500.000 euro per gli anni futuri e chiedevamo anche un aumento di 400.000 euro per il fondo di gestione delle aree marine protette già presenti e istituite dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Purtroppo, però, oggi siamo giunti ad appena 300.000 euro per la gestione a partire dal 2027 e poi ad altri 300.000 euro per gli anni successivi.

Ripeto che l'istituzione dell'area marina protetta di Capri non poteva più essere procrastinata. Si tratta di istituire un perimetro di salvaguardia per un ecosistema fragile, minacciato dalla pressione turistica, dall'inquinamento e dai cambiamenti climatici ormai inesorabili e fonte di disastri, tra l'altro, incalcolabili.

A tal proposito, signora Presidente, mi consenta di esprimere la solidarietà mia e del mio Gruppo alla comunità di Niscemi. (*Applausi*). Per loro oggi non è affatto "nu juorno buono": vivono ormai da giorni una tragedia di dimensioni enormi, figlia di una terra che grida vendetta sull'inerzia dei Governi; una tragedia che si presenta violentemente e che non si arresta con i vincoli di bilancio, con i patti di stabilità e con il riarmo; una tragedia che non comprende il perché si debbano continuare a spendere soldi per i cannoni, per gli aerei, per i missili, per i quad, per le motoslitte, per le piste da bob (*Applausi*), per pericolose seggiovie oppure per improvvisti condoni edilizi che continuano a presentare (tra l'altro, ancora una volta, resi impresentabili alla Camera).

Non si comprende perché non si possano trovare risorse per fermare il dissesto idrogeologico e per la tutela degli ecosistemi e dell'ambiente o perché si continuino a spendere soldi per inutili ponti, quando ormai la terra sprofonda e si divide (*Applausi*), trasportando con sé vite, case, sogni, futuro e lavoro.

Ecco perché noi del MoVimento 5 Stelle, signor Presidente, ritorneremo sempre su questo tema, a noi caro, e chiederemo sempre la massima attenzione e il massimo degli stanziamenti.

Ripeto che oggi per Capri, i suoi faraglioni, le sue grotte e i suoi fondali unici, che potrebbero presto diventare, oltre che un simbolo del turismo italiano, già profondamente consolidato, anche un modello di tutela ambientale, c'è speranza, perché la politica, per questa volta, ha trovato un punto di caduta chiaro e concreto. Quel mare, il nostro mare, e il nostro futuro potranno forse godere finalmente di una

giusta e necessaria protezione ambientale.

Oggi per Capri "è nu juorno buono" (*Applausi*): a nome del MoVimento 5 Stelle, dichiaro il voto favorevole su questo provvedimento. (*Applausi*).

CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi e colleghi, prima di entrare nel merito del provvedimento, volevo esprimere, a nome personale e del Gruppo Lega, la solidarietà alle popolazioni della Sicilia e della Calabria per le conseguenze tremende del ciclone che c'è stato. Ci sono scene che, parlando di mare e di Meridione, mi sembrava giusto ricordare, esprimendo la solidarietà personale e del Gruppo Lega sia alla Sicilia sia alla Calabria.

Entrando nel merito del provvedimento, sento spesso le opposizioni e, in particolare, alcuni colleghi deputati dell'opposizione lamentarsi sui social che per Napoli e per il Sud questo Governo non fa niente. Ebbene, vorrei far notare che non esiste un Governo della Repubblica italiana che in due anni e mezzo abbia fatto ben cinque provvedimenti per la provincia di Napoli, con nomi che la riguardano: Ischia, Campi Flegrei, Terra dei fuochi, Caivano e oggi Capri. Questo a dimostrazione che, mentre qualcuno parla, qualcun altro fa i fatti.

Il provvedimento oggi al nostro esame ha un'importanza fondamentale, perché istituisce un'area marina protetta. Mi fa piacere ricordare che è la settima per la Campania, perché ne abbiamo altre quattro in provincia di Napoli (Baia, Punta Campanella, Gaiola, Regno di Nettuno) e due nel salernitano. Ciò a dimostrazione del fatto che la Campania, da questo punto di vista, è stata baciata dalla fortuna e dal buon Dio.

È necessario intervenire per proteggere l'isola di Capri, perché c'è un problema di overtourism, che abbiamo affrontato anche con il sindaco di Capri Paolo Falco e con il ministro del turismo Garnero Santanchè. Riteniamo questo un primo provvedimento, ma non sufficiente.

Vi do un dato: l'isola di Capri, dalle ore 10 a mezzogiorno, durante il periodo estivo, registra qualcosa come 18.000-20.000 presenze giornaliere, quando la funicolare può mobilitare solo mille persone all'ora. Inevitabilmente quindi dev'essere fatto un discorso per prevenire e per salvaguardare l'isola di Capri.

Il sindaco di Capri ha avuto l'intelligenza e la lungimiranza di istituire, con la Carta di Amalfi, un'associazione dei sindaci di Comuni con turismo altospendente, che hanno diritto di ricevere servizi da parte dello Stato per essere in grado di competere con gli altri Comuni a livello mondiale nel turismo e devono avere la possibilità di incidere.

Questo vale ancor di più per Capri, perché, da sempre, è un posto amato, come ricordava prima il collega De Cristofaro. Credo sia l'unico posto al mondo che da duemila anni rappresenta il top nel turismo a livello mondiale. Era quindi giusto intervenire in tal senso e lo abbiamo fatto convintamente con tutti i Gruppi.

Allargo il discorso agli investimenti al Sud, perché ho sentito dire da parte delle opposizioni che il provvedimento è giusto, ma che per il Sud non ci sono soldi, oppure sono pochi e si sta facendo poco. Mi piace ricordare che solo per la Regione Campania il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il ministro Salvini, ha stanziato oltre 26 miliardi di euro, per la Regione Sicilia 20 miliardi e per la Calabria 23. Sono numeri che i colleghi dell'opposizione dovrebbero avere l'onestà intellettuale di ricordare, anche quando fanno le dirette sui social. Sono oltre 4,4 miliardi di euro stabiliti e stanziati per l'edilizia scolastica al Sud. Potrei parlare della zona economica speciale (ZES), potrei parlare degli oltre 25.000 poliziotti e carabinieri assunti per il Sud, oltre ai 15.000 che si andranno ad assumere per i prossimi tre anni. Potrei parlare del rifinanziamento della misura «Resto al Sud», che è stata fatta convintamente da questo Governo su indicazione della Lega. Potrei parlare anche del fondo di 550 milioni istituito per le aziende che investono in innovazione e ricerca al Sud. Potrei parlare dei 3 miliardi di contributi a fondo perduto dati alle imprese campane solo lo scorso anno, a dimostrazione che noi ci siamo.

Quando dico è supportato dai dati delle assunzioni al Sud, dove vi sono la percentuale più alta di occupati in senso assoluto degli ultimi trent'anni, la più alta percentuale di occupati giovani e la più

alta percentuale di occupazione femminile degli ultimi trent'anni. Da un lato, abbiamo chi propone mancette, elemosine e clientele e, dall'altro, chi promette, progetta e concretizza sviluppo, futuro, passione, determinazione e attaccamento al territorio.

Per questo la Lega voterà convintamente a favore del provvedimento. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Luigi di Savoia» di Rieti, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 1311 e 1681 (ore 11,51)
LORENZIN (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (*PD-IDP*). Signora Presidente, innanzitutto annuncio il voto favorevole del Partito Democratico all'istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri.

Come diceva prima un collega, è una buona giornata ed è una buona notizia per chi è napoletano e campano. È una notizia buona per milioni di persone che amano quel territorio da tutte le parti del mondo e per tutti coloro che, come me e tanti altri, apprezzano e sanno quanta arte, cultura, maestria e natura ci siano in quel fazzoletto preziosissimo che la natura ha regalato all'Italia e alla Campania. Questo è sicuramente il motivo per cui approviamo questa norma, che - ricordiamocelo - proviene da una battaglia trentennale.

Ricordo, come molti di voi, le raccolte di firme e le petizioni di Marevivo, fatte in circa trent'anni di storia tra i cittadini di quel territorio, ma anche tra i turisti; ricordo gli interventi in questo Parlamento, quelli di Italia Nostra e di tutte le associazioni che da anni denunciano lo sfruttamento eccessivo di quell'area marina, della sua fauna e della sua flora, ma anche l'overtourism e un'incontrollata gestione a un certo punto anche delle barche da diporto. È stato raccontato dei vari tentativi fatti. Nel 2019 è cominciato questo iter parlamentare, che ha trovato negli anni successivi, proprio nel Comune di Capri, da parte dell'amministrazione locale, l'adozione di più provvedimenti, come quello per impedire alle barche - come già accade - di attraversare i faraglioni.

È sicuramente una proposta di legge che apprezziamo. Siamo anche preoccupati per la salvaguardia delle praterie di posidonia che ci sono in quell'area, non soltanto a Capri (penso anche alla Baia di Ieranto e a tutta la costa che si muove intorno a Punta Campanella); penso alla necessità di proteggere quell'area marina dai cambiamenti climatici, dal surriscaldamento dell'acqua e dall'inquinamento. Quello che avviene sottacqua, infatti, avviene poi anche nel territorio. Penso alle frane cui è sottoposta, purtroppo periodicamente, non soltanto l'isola di Capri, ma tutta la costiera. È un prezioso gioiello, dell'Italia e dell'umanità, molto vulnerabile e molto fragile, dove sicuramente questo è un intervento utile, ma che va reso attuale nei provvedimenti che seguiranno: non soltanto, com'è stato già accennato, per la parte finanziaria, che è oggettivamente scarsa, ma è meglio partire che non partire per niente, ma soprattutto per i controlli.

Questo lo voglio dire perché la vita pratica di ognuno di noi è fatta dalle leggi che approviamo, da come vengono attuate e da chi effettua i controlli. Sicuramente, quello cui assistiamo tutte le estati, nelle aree B e C delle zone già protette, alla boa di Punta Campanella e intorno alle boe di Capri, è che barche a noleggio, da diporto e yacht di varia natura ancorino dove non si può, anche nei parchi boe. I controlli sono pochissimi: basta vedere le chiamate.

Vogliamo avere una mappatura delle aree protette, con le segnalazioni delle chiamate e delle risposte per quanto riguarda i controlli delle infrazioni che avvengono quotidianamente in quelle aree nei mesi più caldi, in particolare luglio e agosto.

Non possiamo fare le norme e poi non avere nessuno che ne verifichi l'attuazione. Chi lo deve fare è sicuramente la Capitaneria di quella zona. Questo va verificato puntualmente, altrimenti rischiamo che, rispetto a una necessità riconosciuta da tutti, quella di proteggere quelle aree, questa protezione alla fine sia per molti, ma non per tutti.

Approfitto di questa discussione sulla fragilità del nostro territorio anche per dire che noi, purtroppo, continuiamo a non voler vedere quello che accade intorno a noi. Il tema dei cambiamenti climatici e dell'impatto dei cambiamenti climatici sui nostri territori è sottaciuto, non è più al centro dell'agenda

del nostro dibattito. Non solo le aree di cui stiamo parlando oggi vivono le pressioni delle frane dovute all'eccesso delle piogge, di un controllo idrogeologico sempre in fragilità e dei temi legati alla siccità. Quello che sta accadendo in queste ore ed in questi giorni in Sicilia e in Calabria lo stiamo vedendo tutti. Vedere un paese come Niscemi che frana, con migliaia di persone sfollate, rappresenta uno shock di sistema. Ricordiamo però che pochi mesi fa abbiamo avuto alluvioni in altre aree del nostro territorio e poi ritornerà il tema della siccità.

Signor Presidente, tramite lei dico al senatore Cantalamessa che non basta un nome per fare una legge. Non basta dare alle leggi i nomi dei luoghi per risolvere i problemi. Basta vedere che i finanziamenti di cui stiamo parlando sono quasi tutti fondi del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per miliardi e miliardi di euro, dati dalla Comunità europea e spesi su alcune azioni.

Non stiamo quindi facendo investimenti straordinari: basta vedere quanti dei fondi del PNRR destinati al riassetto idrogeologico non sono stati utilizzati o sono andati persi o ricollocati su altri provvedimenti. Dico ciò non per fare polemica oggi, ma perché queste non sono giornate trionfalistiche, quando vediamo il nostro territorio che frana e crolla per un uragano. Ce ne saranno tanti altri di uragani, quindi non c'è da fare trionfalismi, ma piuttosto da rimboccarci le maniche e mettere in sicurezza il territorio con le azioni di mitigazione, che è l'unica azione che possiamo fare in un territorio fragile come quello italiano, rispetto non a una promessa o a una paura, ma a una certezza, cioè che i cambiamenti climatici ci sottopongono a uno stress territoriale mai visto prima.

Abbiamo le risorse, i mezzi e gli strumenti per affrontare tale problema. Dobbiamo farlo però e non cancellarlo con miti negazionisti dalla nostra agenda nazionale, perché noi siamo l'Italia. Lo Iowa e gli altri Stati degli USA sottoposti a questi flagelli se la vedranno con Trump; noi Trump qui non lo abbiamo, non vogliamo averlo e non vogliamo avere politiche negazioniste. Vogliamo avere invece politiche attive sul nostro territorio, che ci mettano in sicurezza, per i prossimi anni, da qualcosa che già è una certezza che purtroppo avverrà. (*Applausi*).

MENNUNI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENNUNI (*FdI*). Signor Presidente, devo dire di essere molto lieta del fatto che, insieme a tutto il Gruppo Fratelli d'Italia, con questo nostro disegno di legge abbiamo trovato l'unanimità in un ambito così rilevante come la valorizzazione e la salvaguardia ambientale di una delle perle direi mondiali e sicuramente del Mediterraneo di cui l'Italia non può che essere estremamente orgogliosa.

Ringrazio quindi anche il Governo e il sottosegretario Barbaro per aver voluto porre particolare attenzione e approvare celermemente in prima lettura questo disegno di legge per la realizzazione dell'area marina protetta di Capri.

In effetti Capri è qualcosa che ha un valore straordinario, sicuramente dal punto di vista ambientale, ed ha una sua centralità, vista la sua posizione nel Golfo di Napoli, che è stato un crocevia storico fondamentale. Capri è leggenda: pensiamo, per esempio, alla narrazione della grande scrittrice Matilde Serao, che raccontava di quell'antica leggenda secondo cui Vesuvio era innamorato di Capri; le loro famiglie non li fecero riunire e allora Capri si tuffò nel mare: così nacque l'isola di Capri, mentre l'altro rimase sulla terraferma e diventò quello straordinario Vesuvio che dal mondo vengono a visitare. Ricordo la grandissima storia di Capri nel tempo, le grandi scoperte che l'hanno contraddistinta, da tutti i punti di vista, archeologici e naturalistici. Ricordo la Grotta Azzurra e poi il suo apprezzamento da parte di Roma, se pensiamo ad Augusto e al fatto che Tiberio vi fondò la propria dimora. Per un periodo è stata in un qualche modo anche capitale dell'Impero romano.

Come non prestare attenzione particolare, quindi, anche alla salvaguardia che quell'ambiente deve avere? I Faraglioni di Capri sono fotografati da tutti e sono utilizzati spesso nei rotocalchi e nelle riviste. Anche in questo caso c'è una leggenda che ricorda come sono nati e il fatto che siano simbolo di fertilità. Ancora oggi Capri, come ricordava qualcuno dei colleghi intervenuti, è una grandissima e importante meta turistica internazionale. Vi hanno avuto la dimora persone straordinarie, come Valentino Garavani, il grande Totò e Sophia Loren, e poeti come Pablo Neruda l'hanno narrata. Pagine fondamentali della storia internazionale si sono vissute in quell'isola (penso agli incontri anche tra Winston Churchill e Eisenhower). Insomma, tanta storia passa attraverso quel piccolo crocevia che

oggi ci accingiamo a valorizzare e salvaguardare.

Vorrei ringraziare particolarmente l'associazione Marevivo, la sua instancabile presidente Rosalba Giugni, la figlia Raffaella Giugni e tutta quella meravigliosa associazione che si occupa di salvaguardare, proteggere e promuovere i nostri mari. In particolare, si sono fatte promotrici di questo disegno di legge proprio perché, come detto, lo scrigno ambientale di quel luogo che si affaccia sulla nostra macchia mediterranea con i suoi squarci visivi straordinari non può che essere attenzionato e salvaguardato. Si tratta di un percorso molto lungo, iniziato nel 1992 con una serie di deliberazioni dei Consigli comunali di Capri che si sono succedute, ma è solo oggi che, anche grazie all'impegno di realtà fondamentali napoletane (penso all'Università Federico II e alle istituzioni oceanografiche, oltre che al CNR), finalmente si arriva all'approvazione di questo disegno di legge per la realizzazione dell'area marina protetta di Capri. Riteniamo che sia un nostro grande orgoglio e, come Palma Bucarelli ci ricordava, è da noi ritenuta un capriccio degli dei e un prezioso scrigno che salvaguarderemo sempre. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1681.

Colleghi, secondo quanto già concordato e a conoscenza dei Gruppi, sospendiamo i lavori dell'Assemblea, che riprenderanno alle ore 15,30, anche per consentire alle Commissioni di lavorare nelle prossime ore, dato che hanno già programmato i propri lavori.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,05, è ripresa alle ore 15,36*).

Presidenza del vice presidente RONZULLI

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(1661) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (Relazione orale) (ore 15,36)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1661.

La relatrice, senatrice Ternullo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

TERNULLO, relatrice. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 prevede l'approvazione dell'intesa firmata tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, che modifica l'intesa stipulata il 4 aprile 2007 e approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 246.

L'articolo 2 introduce una modifica all'articolo 7 della legge n. 246 del 2012, in materia di riconoscimento dei titoli accademici. Tale modifica consente agli interessati, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, il riconoscimento da parte della Repubblica dei titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose, rilasciati da istituti con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione induista italiana.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MUSOLINO (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, l'approvazione della modifica all'intesa con l'Unione induista italiana riguarda un accordo che fa parte della cosiddetta stagione delle intese: ben sei intese che vennero sottoscritte tutte nel 2007 dall'allora Governo, con sei confessioni religiose diverse, fra le quali anche l'Unione induista italiana.

La stagione delle intese fu di particolare interesse, soprattutto per i costituzionalisti che si occuparono della materia, perché segnò un allargamento del campo delle intese sottoscritte con le confessioni diverse da quella cattolica, nell'ottica di un approccio multiconfessionale da parte dello Stato italiano, tant'è vero che la riprova fu nel fatto che ben sei intese vennero sottoscritte nel 2007, ma non vennero approvate tutte insieme dal Parlamento: alcune nel 2009 e altre addirittura nel 2012.

Ben tre di queste sei intese arrivano oggi al nostro esame per una modifica parziale; fra queste, quella con l'Unione induista italiana prevede il riconoscimento dei titoli accademici per quanti frequentano scuole riconosciute come personalità giuridica dall'Unione induista italiana; si tratta, quindi, di un riconoscimento ai fini accademici di titoli formati presso la loro scuola, che serve nell'ottica di consentire all'induismo italiano di crescere, con un'ulteriore forma di attenzione nei confronti di una comunità che non è composta soltanto da italiani che praticano la religione induista - ancorché non si possa parlare tecnicamente di religione per l'induismo, perché è un insieme di regole di vita, di tradizioni, di forme religiose e di condotte -, ma riguarda anche una nutrita comunità straniera che ormai risiede in Italia e pratica l'induismo. Vi è quindi un approccio che vuole essere anche multiculturale e nell'ottica della integrazione, che sicuramente in questa intesa trova un suo riconoscimento, per il quale non vi è motivo di votare in senso contrario; anzi, noi voteremo a favore, proprio perché ne condividiamo l'approccio.

Ovviamente, come dirò anche negli interventi successivi, bisognerebbe invece avviare una riflessione sulla necessità, da parte del Parlamento italiano, di arrivare ad approvare una legge sulla libertà religiosa che eviti di demandare al meccanismo delle singole intese la disciplina dei rapporti fra lo Stato italiano e le singole confessioni religiose, perché portatrici anche di particolari processi, talvolta più lunghi, come avvenne per le intese del 2007, alcune delle quali vennero approvate dal Parlamento nel 2012 ed altre invece molto più rapidamente. Soprattutto, si darebbe uniformità a un aspetto della vita dei cittadini che merita certamente di essere tenuto in considerazione e di essere disciplinato con uniformità, proprio per evitare disparità di trattamento e soprattutto per evitare che il riconoscimento dell'intesa diventi soltanto un appannaggio del Governo del tempo che, nel momento in cui rifiuta anche solo di avviare la trattativa per il riconoscimento dell'intesa, di fatto impedisce a quella confessione di avere accesso agli stessi benefici concessi o riconosciuti alle altre confessioni religiose.

Nell'esprimere un voto favorevole, consegno anche una riflessione al Governo in tal senso.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, intervengo brevemente solo per annunciare il voto di astensione del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sul provvedimento che modifica l'intesa con l'Unione Induista italiana, così come sugli altri due provvedimenti che seguono nell'ordine del giorno riguardanti, rispettivamente, la Chiesa apostolica in Italia e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno. Su tutti questi provvedimenti il nostro sarà un voto di astensione.

OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, chiedo di poter svolgere un'unica dichiarazione di voto,

che valga anche per gli altri due provvedimenti, perché si tratta di disegni di legge simili per impianto e contenuto.

Si tratta di testi tecnici, è vero, ma non sono indifferenti; riguardano il modo in cui lo Stato si rapporta a persone e comunità reali, non alle idee, ma alla vita concreta. L'articolo 8 della Costituzione non nasce per entrare nella fede di qualcuno, ma per mettere al riparo la libertà, per dire che lo Stato non giudica le coscienze, ma garantisce che possano esprimersi senza creare conflitti con l'ordinamento comune. Le intese servono proprio a questo; servono a dare un perimetro chiaro, a evitare improvvisazioni, a trasformare una libertà dichiarata in una libertà praticata.

Nel merito, questi provvedimenti fanno un lavoro serio e misurato: aggiornano le intese alla realtà attuale delle confessioni; chiariscono aspetti organizzativi, patrimoniali e fiscali; riconoscono titoli di studio e percorsi formativi; garantiscono l'assistenza spirituale dove le persone sono più fragili, negli ospedali, nelle carceri, nelle Forze armate; non allargano spazi di privilegio; riducono le ambiguità e mettono ordine.

C'è, però, anche qualcosa di più, che non è scritto negli articoli, ma sta dietro a questi testi: l'idea che la laicità non sia distanza o freddezza, ma equilibrio e rispetto, cioè anche capacità di tenere insieme queste cose. Questa è una tradizione proprio italiana ed è anche una tradizione di Forza Italia, un partito che ha messo sempre al centro la libertà prima delle appartenenze: la libertà della persona e delle comunità, dentro regole chiare e uguali per tutti.

Quando un collega come Claudio Fazzone ritiene necessario intervenire con un'interrogazione su una vicenda in cui uno studente si è sentito discriminato per la propria fede, significa che la libertà religiosa non è sempre data per scontata, nemmeno nei luoghi che dovrebbero essere più neutrali e inclusivi, come la scuola. Noi chiediamo allo Stato non di scegliere; gli chiediamo di garantire e di farlo senza paura delle differenze. In un tempo in cui spesso le identità vengono viste come un problema, questi provvedimenti ci ricordano una cosa semplice: quando le differenze sono riconosciute e regolate non indeboliscono la democrazia, ma la rendono più adulta, più matura.

Per queste ragioni il Gruppo Forza Italia esprime un voto favorevole su questi disegni di legge.
(Applausi).

CATALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signora Presidente, proviamo a chiederci cos'è la libertà religiosa in uno Stato democratico. Chiediamoci cosa è nel nostro Stato. Credo che il nostro punto di riferimento debba essere la Costituzione. Quando la Costituzione ci parla della libertà religiosa, ci dà due indirizzi molto chiari: il primo è contenuto nell'articolo 8, quello a cui questo provvedimento cerca di dare attuazione, relativo alla libertà delle confessioni religiose. «Tutte le confessioni sono egualmente libere» è ciò che recita questo articolo della Costituzione, ovviamente nel rispetto dell'ordinamento giuridico.

Il secondo indirizzo che ci dà la Costituzione è contenuto nell'articolo 19 ed è la libertà di ogni persona di professare liberamente la propria fede. Questo implica l'eguale diritto a decidere di non professarne alcuna. Quando lo Stato si occupa, come sta facendo oggi (abbiamo all'esame dell'Assemblea tre diverse ratifiche), delle intese con le confessioni religiose, dovrebbe tenere a mente questi due principi cardine. Lo Stato deve porsi sempre come uno Stato laico.

In questo provvedimento si cerca di dare dignità a una confessione religiosa e questa dignità deve essere garantita a tutte. Nel rispetto di questa dignità, noi non ci opporremo al provvedimento in esame, ma il nostro sarà un voto di astensione, giustificato dal fatto che avremmo preferito una riflessione più ampia, che non può essere rimandata negli anni.

Sapete che quello delle intese è un sistema che si è stratificato nel tempo, alcune regole si sono sovrapposte e forse è anche il venuto il momento di pensare a un insieme di norme organiche. Ci vorrebbe a monte un disegno coerente, qualcosa che comporti, anche e soprattutto, un adeguamento alla mutata coscienza sociale; pensare a un tratto uniforme che possa essere in linea con il sentimento delle persone. Noi non chiediamo di riaprire il passato, ma di dare uno sguardo al futuro, di pensare a un trattamento giuridico uniforme, trasparente e socialmente condiviso.

Consentitemi, colleghi, di uscire un momento dal perimetro specifico di questa intesa, perché c'è anche

un altro aspetto, che è relativo al secondo indirizzo che ci indica la nostra Costituzione e che riguarda diverse confessioni religiose (non tutte), perché forse non è stato ancora adeguatamente affrontato. L'aspetto di cui parlo riguarda proprio la libertà delle persone, soprattutto in quella fascia di età e in quel periodo della vita in cui sono particolarmente vulnerabili. Presidente, mi riferisco al periodo dell'infanzia e dell'adolescenza, a quel momento in cui si ha bisogno di apprendere, non di essere orientati. La libertà religiosa non è soltanto il riconoscimento delle comunità religiose, che deve esserci ed è importante che ci sia; significa anche proteggere chi c'è dentro, proteggere la loro libertà di scegliere in modo consapevole. Allora, occorre tracciare una linea di confine tra ciò che significa educare, ciò che significa informare e quello che può invece sconfinare in un condizionamento culturale che mina quella libertà, che invece deve essere riconosciuta e viene riconosciuta dalla nostra Costituzione. Quando si fa leva sul senso di colpa e sulla paura, qui non stiamo più parlando di educazione. Sia ben chiaro: lo Stato non deve entrare nei contenuti delle fedi, ma ha il dovere di indicare un punto oltre il quale l'educazione non è più educazione, dove l'appartenenza rischia di diventare costrizione, dove l'educazione può diventare controllo.

Signora Presidente, torniamo alla domanda di partenza: cos'è la libertà di religione in uno Stato democratico? Credo che la libertà di religione sia riconoscere che ci vogliono entrambe le libertà; significa riconoscere due libertà, quella delle confessioni religiose e la libertà dell'individuo. Questa libertà dell'individuo può esistere soltanto nel momento in cui viene riconosciuto il diritto di scegliere in modo consapevole in cosa credere, o di scegliere se non credere affatto.

Allora, signora Presidente, noi ci asteniamo non perché siamo contrari a questo provvedimento, ma perché ci sarebbe stato bisogno di una riflessione più ampia e di uno sforzo più grande per garantire il pieno rispetto dei principi della nostra Costituzione. (*Applausi*).

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, l'articolo 8 della Costituzione italiana prevede che tutte le confessioni religiose siano uguali davanti alla legge e che i rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Ad oggi sono 13 le confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano. Il fondamentale diritto alla libertà religiosa è quindi sancito dalla nostra Costituzione, è un diritto che deve essere tutelato, ma, allo stesso tempo, è essenziale che le confessioni religiose possano esercitarlo in un contesto di chiarezza e rispetto reciproco con lo Stato.

Le intese tra le confessioni religiose e lo Stato italiano sono uno strumento di regolamentazione che garantisce a ciascuna comunità di svolgere le proprie attività in modo sereno, tutelando la propria autonomia e la propria identità.

Allo stesso tempo, queste intese offrono certezza giuridica e una regolamentazione che consente alle istituzioni pubbliche di agire in modo trasparente, senza pregiudizi ideologici. Le intese, infatti, sono uno strumento di dialogo e rappresentano una concreta valorizzazione della libertà religiosa, ma anche un modo per favorire la coesione sociale e il rispetto delle tradizioni che fanno della nostra Italia una Nazione unica.

Tra poco voteremo tre modifiche ad intese tra il Governo italiano ed alcune di queste, che sono l'Unione induista italiana, la Chiesa apostolica in Italia e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno: modifiche a queste intese per le quali annuncio già il voto favorevole del Gruppo della Lega.

Però, visto che alcuni colleghi hanno lanciato in quest'Aula alcune riflessioni, anch'io pongo all'Assemblea una domanda. Visto che già tredici confessioni religiose hanno ratificato l'intesa con il Governo della Repubblica italiana, perché l'Islam non ha ancora firmato questa intesa? Qual è il motivo? Perché nell'Islam è prevista la poligamia o perché la donna è inferiore all'uomo? Quello che io spero è che velocemente si arrivi a firmare questa ratifica, perché significherà che la donna nell'Islam avrà gli stessi diritti dell'uomo. (*Applausi*).

GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo per annunciare il nostro voto di astensione. Sul

merito di queste modifiche alle intese noi non solleviamo critiche di principio, ma voglio, con l'occasione, evidenziare due questioni. La prima è il ruolo che il Parlamento, di fatto, è venuto ad assumere nell'attuazione dell'articolo 8, cioè nelle modalità attraverso le quali il Parlamento traduce in legge i risultati delle intese intercorse tra lo Stato e le confessioni religiose.

Sarebbe bene che, da questo punto di vista, si valutasse un'innovazione che da molti anni è stata avanzata. Penso, per fare un esempio concreto, al disegno di legge, proposto già a partire dalla XVI legislatura dall'onorevole professor Zaccaria e sottoscritto da molti studiosi, per una più organica ed equilibrata attuazione dell'articolo 8, in modo anche da garantire una piena attuazione di questo fondamentale diritto di libertà religiosa e di costruzione di relazioni giuridiche con lo Stato.

Ad oggi, infatti, anche la giurisprudenza consolidata conferma che non esiste in capo alle confessioni religiose un diritto all'intesa, un diritto alla stipula dell'intesa, né esiste un diritto alla modifica, all'integrazione e all'aggiornamento. Ecco, forse varrebbe la pena, pur rimanendo rigorosamente nel solco della Costituzione, di aprire una discussione per una più moderna e avanzata attuazione dell'articolo 8 della Costituzione: più ordinata, ma anche più capace di coinvolgere il Parlamento nella definizione delle modalità attraverso le quali garantire questo fondamentalissimo diritto, in un quadro naturalmente pluralista e quindi laico del nostro ordinamento giuridico. (*Applausi*).

TERZI DI SANT'AGATA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (FdI). Signor Presidente, è un onore per me dare, a nome del mio Gruppo, un'indicazione di voto, non soltanto positivo, ma estremamente convinto, vorrei dire entusiasta, a questo disegno di legge di riconoscimento dell'intesa fra lo Stato e l'Unione induista italiana.

Parlo di entusiasmo perché è vero che, nell'insieme di questi accordi fra Stati e norme di regolamentazione, fin dove è possibile sia pur nella grande libertà riconosciuta dall'articolo 8 della Costituzione italiana, esiste un'assenza che rattrista ed è l'assenza del mondo islamico.

Sappiamo benissimo quali sono - sono state dette dalla presidente Pucciarelli e sono chiarissime a tutti - le difficoltà di poter ottenere da un'entità islamica che rappresenti tutti delle indicazioni di conoscenza, di riconoscimento e di rispetto dell'ordinamento costituzionale italiano e dei diritti che questo comporta. L'Unione induista è una grande realtà che ha un rapporto con lo Stato italiano consolidato e normato per legge. Oggi si aggiungerà un paragrafo all'articolo 7 della legge n. 246 del 31 dicembre 2012: si tratta di un paragrafo molto significativo perché ha a che fare con il riconoscimento dei titoli di studio - naturalmente a richiesta degli interessati - in relazione a corsi di formazione che sono riconosciuti dall'Unione induista e che consentono alla comunità induista nazionale residente in Italia di elevarsi in una capacità di spiritualità, di ricerca, di manifestazione della propria vita di studio, di conoscenza e anche di identità del proprio essere. Il paragrafo che viene aggiunto prevede norme precise che danno un riconoscimento da parte dello Stato a quelle scuole e a quei centri che formeranno gli studiosi o continueranno ad alimentare il loro lavoro e la loro attività, non solo accademica, ma anche di diffusione della loro conoscenza, della loro fede e della loro cultura. Questo ragionamento di identità è in un contesto storico - e anche questo credo che debba essere opportunamente contestualizzato - che vede un rapporto fra Italia, Europa e mondo induista residente in Europa e specialmente in Italia, visto che abbiamo 150.000 indiani residenti in Italia, per l'80-90 per cento di religione indù, che partecipano alla vita del Paese, che promuovono, risiedono, lavorano, fanno crescere la nostra economia, e sono una forza viva nella nostra società. Si tratta di indiani induisti, ma non soltanto induisti. Ad esempio sul mio territorio, vicino al luogo in cui risiedo, ci sono - li conosco bene e vorrei salutare anche loro in questo momento - una comunità e un centro di formazione di Hare Krishna, che si ispirano all'induismo, ma non sono esattamente parte di questa Unione induista. Il ragionamento dell'identità che avvicina la cultura italiana all'India da sempre è basato su tre elementi fondanti dell'induismo: la ricerca della verità, il ripudio della violenza e il ritenere la società umana - non soltanto la società, ma anche il mondo spirituale sovrannaturale - un'unica famiglia.

Quando si parla di questo e delle contiguità culturali identitarie che esistono fra una Nazione come l'Italia e una Nazione come l'India, non può non correre alla memoria il meraviglioso discorso

dell'identità e dei valori della famiglia che unisce questi due mondi - a mio avviso mai superato - pronunciato in occasione del cinquantesimo anniversario delle Nazioni Unite dell'allora pontefice e ora santo Giovanni Paolo II, quando si rivolse all'Assemblea delle Nazioni Unite dicendo: basta burocrazia, basta operare soltanto per la politica, guardiamo ai valori, noi siamo una famiglia di Nazioni che devono guardare ai valori profondi. Penso che messaggi del genere sia opportuno oggi segnalarli e diffonderli anche fra di noi nel rapporto fra induismo e altre religioni libere che si riconoscono nei principi costituzionali e siano un elemento molto importante anche da un punto di vista storico e politico al tempo stesso.

Con l'India viviamo una stagione straordinaria.

Ursula von der Leyen è andata a Delhi per firmare l'accordo sul libero scambio, dichiarandolo un po' enfaticamente, ma con notevole base di realismo, la madre di tutti gli accordi. È questa una dimensione con la più grande democrazia del mondo in termini di popolazione; ma potenzialmente si è anche detto da molte parti che questo sarà il secolo indiano, realmente, più che il secolo di altri Paesi.

È quindi un momento di grande crescita non soltanto per le nostre aspettative e per il nostro Paese, ma anche per l'affermazione di quella visione di grande durata e di grande lungimiranza del Governo italiano, in questa fase della storia, e del Governo di Giorgia Meloni, del suo leader innanzitutto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(1662) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (Relazione orale) (ore 16,04)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1662.

Il relatore facente funzioni, senatore Tosato, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

TOSATO, f.f. relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, si compone di otto articoli.

L'articolo 1 dispone l'approvazione dell'intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge n. 128 del 2012.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 128 del 2012 in materia di ministri di culto, sostituendo le parole "Consiglio nazionale" con "Team apostolico".

L'articolo 3 introduce nella legge n. 128 del 2012 un nuovo articolo 3-bis in materia di missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri.

L'articolo 4 modifica l'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 128 del 2012 in ordine allo studio del fatto religioso, sostituendo le parole "Consiglio nazionale" con "Team apostolico".

L'articolo 5 sostituisce interamente l'articolo 12 della legge n. 128 del 2012 in materia di riconoscimento dei titoli di formazione teologica. Si prevede in particolare, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, il riconoscimento a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado dei titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da istituti con personalità giuridica della Chiesa apostolica in Italia e operanti sul territorio italiano. È altresì stabilito che gli studenti di tali istituti possano usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

L'articolo 6 modifica l'articolo 25 della legge n. 128 del 2012 sulla ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF. In particolare, le finalità della destinazione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF sono estese anche al mantenimento dei ministri di culto e alla realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto. Altresì si prevede che la confessione partecipi, in proporzione alle scelte espresse, alla ripartizione delle quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, destinando le

relative somme esclusivamente alle iniziative sopra menzionate.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. Infine, l'articolo 8 attiene all'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato. (*Commenti*). Ripeto la votazione.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MUSOLINO (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, richiamo la dichiarazione già fatta per la precedente ratifica di modifica dell'intesa con la Chiesa induista italiana. Anche in questo caso si tratta di un'intesa sottoscritta addirittura nel 2007 e ratificata nel 2009, di cui si chiede la modifica per alcune parti che sostanzialmente richiedono, anche questa volta, il riconoscimento dei titoli accademici, la modifica delle finalità di destinazione dell'utilizzo dell'8 per mille, la possibilità di essere ammessi per la Chiesa apostolica italiana anche all'utilizzo delle somme dell'8 per mille che non siano state oggetto di una scelta da parte dei contribuenti, partecipandovi alla stregua delle altre confessioni religiose, e la possibilità per gli studenti delle scuole apostoliche, nel caso in cui venisse ripristinato il servizio di leva obbligatorio, di beneficiare degli stessi permessi di cui usufruiscono gli studenti delle scuole italiane.

Non ci sono sostanzialmente ragioni per esprimere un voto contrario su questa modifica d'intesa che delimita o, meglio ancora, perfeziona quelli che sono i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa apostolica in Italia e conferma l'urgenza di riflessione che ho posto prima sulla necessità che sia il Parlamento a farsi carico di una legge sulla libertà religiosa che preveda che questi stessi riconoscimenti, invece di essere oggetto di singole intese, trovino una disciplina uniforme per tutte le confessioni religiose ammesse in Italia.

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Occhiuto ha già fatto la dichiarazione di voto, dichiarandosi a favore.

GAUDIANO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO (*M5S*). Signor Presidente, il provvedimento che oggi discutiamo interviene su un terreno delicato, quello dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, attuando l'articolo 8 della

Costituzione. Proprio per questo richiederebbe prudenza, trasparenza e un confronto politico vero.

Il disegno di legge in esame modifica l'intesa con la Chiesa apostolica in Italia, introducendo cambiamenti non meramente formali. Si interviene sulla governance interna, sul riconoscimento dei titoli di formazione teologica, sull'ingresso di ministri di culto provenienti dall'estero e, soprattutto, sulla destinazione delle risorse dell'8 per mille. Nel merito non mettiamo in discussione il diritto delle confessioni religiose di organizzarsi e di stipulare intese con lo Stato. Mettiamo però in discussione l'idea che ogni ampliamento di benefici debba passare senza una valutazione dell'impatto pubblico, economico e sociale.

Con questo testo si estende in modo esplicito la destinazione dell'8 per mille anche al mantenimento dei ministri di culto e alla realizzazione e manutenzione degli edifici religiosi. È una scelta politica, non tecnica, che incide sull'uso di risorse che derivano dall'IRPEF, e quindi dalle tasse dei cittadini, comprese le quote delle scelte non espresse. Si afferma poi che non vi saranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Formalmente, ciò è vero; sostanzialmente, si ampa però l'utilizzo di risorse già esistenti, sottraendole potenzialmente ad altri fini sociali, culturali e umanitari. Anche questo è un dato politico che andava spiegato ai cittadini con chiarezza.

Un altro profilo riguarda il riconoscimento dei titoli di studio teologici rilasciati da istituti della Chiesa apostolica operanti in Italia. Il testo richiama il rispetto della normativa italiana ed europea, ma demanda integralmente alla confessione religiosa la gestione degli istituti e la nomina del personale docente.

Il Parlamento avrebbe dovuto interrogarsi di più sulle garanzie, sui controlli e sull'omogeneità del sistema.

Infine, Presidente, abbiamo l'introduzione di norme sull'ingresso e il soggiorno di missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni estere che viene presentata come una semplice presa d'atto.

Anche qui, nessuna valutazione concreta sull'impatto amministrativo e nessun approfondimento sulle modalità di coordinamento con le autorità pubbliche competenti.

In conclusione, devo dire che la laicità dello Stato non si difende con gli slogan. Ogni intesa è una scelta politica che va discussa, spiegata e valutata. È proprio per queste ragioni che il mio Gruppo si asterrà dal voto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ricordo che la senatrice Pucciarelli e il senatore Giorgis hanno già svolto la dichiarazione di voto a favore del presente disegno di legge.

MALAN (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, ho chiesto di parlare in dichiarazione di voto su questo provvedimento, ma vedo che le ragioni sono molto aumentate rispetto a quando lo avevo chiesto.

La modifica in esame è stata illustrata nei suoi contenuti sia dal relatore, che ringrazio, sia dalla collega che ha parlato prima di me, la senatrice Gaudiano. Vorrei ricordare che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, nella sua veste, come i suoi predecessori in quel ruolo specifico, ha avuto il compito di siglare le nuove intese, ovvero le modifiche delle intese, mentre la firma vera e propria è stata apposta - come è stato nel passato con i vari Presidenti del Consiglio che si sono succeduti - dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La particolarità di quello che sta avvenendo in questa legislatura - oggi abbiamo tre intese da approvare, alla Camera ce n'è un'altra che sta facendo il suo iter, altre sono in preparazione - sta nel fatto che per due anni, sotto il Governo precedente, questa Commissione non aveva lavorato, in pratica non esisteva. (*Applausi*). Il Governo Meloni ha riattivato la Commissione, ottimamente guidata dalla professoressa Geraldina Boni, che ha ricevuto l'apprezzamento da tutte le confessioni che hanno avuto a che fare con il Governo per aver avuto un ascolto, una richiesta di documenti e delle risposte in tempi normali e non in termini di anni come accadeva prima, per poi passare a non ricevere alcuna risposta con il Governo precedente.

Faccio anche notare che la Chiesa apostolica in Italia, che è quella di cui parliamo in questo momento, insieme alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (conosciuti come mormoni), nella scorsa legislatura aveva chiesto, ai sensi dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2012, n. 128, che

conferma questa intesa, un intervento del Governo in merito a una legge che riteneva limitasse i diritti stabiliti dall'intesa e non ha ricevuto alcuna risposta dalla Presidenza del Consiglio, che era il suo interlocutore.

Io faccio parte di una minoranza religiosa, peraltro la prima ad aver avuto un'intesa nel 1983, 35 anni dopo l'approvazione della Costituzione, ma c'era una ragione per quell'attesa, ossia nel frattempo andavano sistemati alcuni aspetti nei rapporti con la Chiesa di gran lunga maggioritaria in Italia, la Chiesa cattolica. Sono quindi particolarmente orgoglioso che questo Governo abbia ripristinato il normale andamento di questa norma che tutela la libertà religiosa.

La cosa che mi sconcerta e che mi ha davvero sorpreso è che per la prima volta un'intesa o una modifica d'intesa non viene approvata all'unanimità. Mi ha sorpreso il senatore Magni che ha annunciato un'astensione senza dilungarsi sui motivi della sua astensione; ma, con tutto il rispetto per il suo Gruppo e per il partito che rappresenta, sarebbe soltanto uno. Il problema è che la stessa cosa è stata fatta dal MoVimento 5 Stelle e dal Partito Democratico, se ho capito bene, e questo è sconcertante. La ragione sarebbe che siamo in attesa di una legge sulla libertà religiosa?

Ricordo che le intese sono scritte nella Costituzione, quella Costituzione che si sventola quando fa comodo e che si dimentica perché bisognerebbe fare una legge. (*Applausi*). A parte il fatto che nessuna legge - basterebbe leggere il contenuto già solo di queste modifiche - può andare nel dettaglio in cui vanno le intese.

La legge è un altro conto, ma non può andare nel riconoscimento di determinati istituti, nel riconoscimento dei titoli di studio o di particolari osservanze; per esempio, le intese servono per stabilire quali sono le festività che, a seconda delle confessioni e dei gruppi religiosi, vengono osservate con riflessi sui rapporti di lavoro. È quindi necessario, ma, al di là della necessità, è Costituzione. Vi siete astenuti su un adempimento alla Costituzione. (*Applausi*). In passato hanno sempre tutti votato a favore, indipendentemente dalla simpatia o meno per questa o per quella confessione religiosa.

In particolare, poi, il senatore Cataldi ha parlato di una cosa che mi ha preoccupato ancora di più, ossia che va preservata la possibilità per i minori di avere una libertà religiosa. Detto così suona molto bene; nella pratica vuol dire che bisogna entrare nelle famiglie a dire come, in quale religione e in quale modo devono educare i loro bambini. Siccome ci sono precedenti in altri Paesi di bambini sottratti alle famiglie anche a causa del credo religioso loro insegnato, io ritengo che questa non sia una cosa da sottovalutare. Chiedo ai colleghi, nel modo più sommesso possibile, di riconsiderare - non dico nell'immediato voto che faremo adesso - nell'insieme questo aspetto. Tutte le civiltà occidentali - tranne forse quella di Pol Pot, che infatti non lo era - si basano sul fatto che in famiglia si tramandano certi valori e poi, naturalmente, ciascuno deve essere libero di cambiare religione, che abbia 16, 18 o 25 anni. Non è però opportuno entrare nella dinamica delle famiglie e dire loro che, prima di pregare insieme, bisogna spiegare che esiste anche l'induismo e soprattutto l'ateismo (che per alcuni rischia di diventare religione di Stato), che esiste ogni sorta di altra religione. Benissimo, nelle scuole è bene che ci sia un'istruzione su questo aspetto, ma entrare nella dinamica delle famiglie è veramente un fatto pericoloso ed è quello che storicamente - e parlo dell'esperienza dei miei antenati - ha rappresentato il tentativo di estirpare la libertà religiosa. Si lasciava cioè che gli adulti esercitassero la loro fede nel modo più nascosto possibile (e non sempre), ma in quel caso si obbligavano a educare i bambini in un'altra religione; qui invece si obbliga a educarli evidentemente all'ateismo o chissà a che cosa.

Rispettare le famiglie è nella Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, è nella nostra Costituzione, è nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Noi difendiamo questi principi fondamentali e voteremo sì a questa intesa. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto superiore «Vincenzo Capirola» di Ghedi, in provincia di Brescia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1662 (ore 16,22)

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(1669) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (Relazione orale) (ore 16,23)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1669.

La relatrice, senatrice Gelmini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

GELMINI, relatrice. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, si compone di quattro articoli.

Il primo dispone l'approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa stipulata nel 1986 e approvata nel 1988.

L'articolo 2 modifica l'articolo 14 in tema di riconoscimento dei titoli accademici. In particolare, si prevede che i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose e i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto universitario avventista, siano riconosciuti alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Si modifica altresì la denominazione del Ministero della pubblica istruzione in Ministero dell'università e della ricerca, in materia di riconoscimento di titoli accademici.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MUSOLINO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (IV-C-RE). Signora Presidente, sarò brevissima, dichiarando il nostro voto favorevole.

Non spetta a me, ovviamente, rispondere al senatore Malan. Dico solo che il valore della libertà religiosa è riconosciuto dalla nostra Costituzione. La riflessione relativa all'avviare un percorso legislativo su una legge che disciplini le intese con le altre confessioni religiose non è fatta per supplire a una carenza nella Costituzione, perché - come detto dal senatore Malan - la libertà religiosa è già riconosciuta da tutti noi in questo Parlamento ed è già tutelata. Ma - e questo pensiero non è soltanto mio, ma è condiviso dai costituzionalisti italiani - servirebbe esclusivamente al fine di evitare percorsi diversificati, riconoscimenti frastagliati e iter legislativi che, come nel caso di specie, arrivano a modifiche dopo anche più di quarant'anni dalla originaria sottoscrizione.

In questo caso abbiamo un'intesa del 1988, modificata nel 2007, ratificata, per la modifica, nel 2012; nel 2023 è stata chiesta la modifica di questa intesa e arriva in Assemblea nel 2026. Come vedete, quindi, l'iter ha impiegato parecchi anni prima di arrivare all'attuale assetto, quello sul quale si chiede oggi la ratifica del Parlamento. Una legge servirebbe soltanto a dare un percorso di uniformità.

Ovviamente, per entrare nel dettaglio, per riconoscere le festività specifiche o altri aspetti propri di ogni confessione religiosa, occorrerebbe un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un regolamento; non sta a me dire quale forma dovrebbe avere, ma è chiaro che si tratta di passare da intese, che generano comunque un mondo frastagliato, a una legislazione uniforme.

Con riferimento all'intesa specifica, per la quale ci esprimiamo oggi, il nostro voto non può che essere favorevole, proprio perché espressione e attuazione della libertà religiosa in Italia.

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Occhiuto ha già svolto la dichiarazione di voto a favore del presente disegno di legge.

GAUDIANO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO (M5S). Signora Presidente, questo provvedimento interviene sull'intesa tra lo Stato italiano e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, modificando un accordo che risale alla fine degli anni Ottanta. Parliamo, quindi, di un testo che aggiorna un impianto storico, non di un passaggio neutro o automatico.

Il cuore del disegno di legge è il riconoscimento dei titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose rilasciati dall'Istituto universitario avventista, una materia delicata che tocca il rapporto tra autonomia confessionale e sistema pubblico dell'istruzione e dell'università.

Ci troviamo di fronte a un testo che recepisce integralmente un'intesa già definita, lasciando al Parlamento un margine di intervento puramente formale. Il Parlamento non può limitarsi a ratificare decisioni già prese: deve valutare se l'equilibrio tra libertà religiosa, standard formativi e interesse pubblico sia davvero garantito. Su questo equilibrio oggi il confronto è stato insufficiente.

Il testo demanda alla confessione religiosa la piena gestione dell'Istituto universitario, limitando il ruolo dello Stato a una comunicazione formale dei regolamenti al Ministero dell'università e della ricerca. È una scelta che solleva interrogativi legittimi sulla comparabilità dei percorsi formativi, sulla trasparenza dei criteri e sulla coerenza complessiva del sistema. Si afferma poi che non vi saranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche qui il punto non è solo contabile, ma è anche istituzionale. Ogni volta che si interviene sul riconoscimento dei titoli accademici, si incide sul valore legale dei percorsi di studio e sulle aspettative di studenti e famiglie. Questo richiede un livello di attenzione politica che non può essere ridotto semplicemente a una presa d'atto.

C'è poi un tema più ampio che riguarda il ruolo del Parlamento. Oggi discutiamo più intese nello stesso giorno: contesti diversi, ma con una stessa impostazione. È un'impostazione che riduce il confronto democratico e affida alla velocità procedurale scelte che meriterebbero un dibattito pubblico più ampio. Mi rivolgo a questo punto al collega Malan, per suo tramite, Presidente: la libertà religiosa è un valore costituzionale, ma lo è anche la laicità dello Stato, che non si difende rinunciando al ruolo legislativo, bensì esercitandolo fino in fondo. Per queste ragioni, manteniamo una posizione critica sul provvedimento, non per ostilità verso le confessioni religiose, ma per rispetto delle istituzioni, del sistema formativo pubblico e del ruolo che quest'Aula dovrebbe sempre svolgere. La democrazia non è una formalità, ma è una responsabilità che ognuno di noi ha nei confronti dei cittadini e delle istituzioni.

Per queste ragioni il nostro voto sarà di astensione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ricordo che la senatrice Pucciarelli ha già svolto la sua dichiarazione di voto in senso favorevole.

ZEDDA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEDDA (FdI). Signor Presidente, Governo, gentili colleghi, non sarei intervenuta, anche se, quando ho parlato col Capogruppo qualche giorno fa, ho avuto voglia di intervenire sul tema. Non sarei intervenuta, vedendo altri colleghi fare una dichiarazione cumulativa. Tuttavia, ascoltando altri interventi e avendo avuto la fortuna di nascere in una terra dal forte carattere spirituale e di aver ricevuto sulle mie spalle l'eredità della civiltà nuragica, che ha lasciato in ogni roccia e in ogni sito archeologico della Sardegna un grande imprinting spirituale-religioso, sento il dovere di intervenire in questa fase di dichiarazioni di voto.

È vero che da ragazza sono sempre stata particolarmente curiosa a proposito del tema della spiritualità e della visione della vita spirituale e di quella materiale, nonché di capire le religioni. Sono sempre rimasta affascinata quando ho incontrato uomini e donne di fede, con un forte credo. Dico anche che non sono mai stata una fedele praticante; sicuramente sono credente e ho spesso cercato di capire quale potesse essere la religione nella quale ritrovarmi.

L'articolo 8 della Costituzione, che diversi colleghi hanno citato, è uno degli articoli più importanti e disegna la via maestra per uno Stato laico, riconosce per i propri cittadini anche una libertà di credo. La Chiesa avventista del 7° giorno pone l'avvento come fatto, il Cristo come simbolo del credo e diversi insegnamenti della Bibbia al centro della propria parola di fede; individua il sabato come giorno del Signore e invita i credenti a uno stile di vita sano e di conseguenza parla della tutela dell'ambiente e di come l'uomo debba viverci in sintonia.

Sono questi insegnamenti che nella Bibbia sono molto forti e spesso inascoltati o non compresi. Dopotutto la politica, o tanti della politica, non hanno neanche mai compreso realmente l'Enciclica Laudato si' di Papa Francesco, che ha regalato una visione del percorso sull'ambientalismo chiara alla politica, ma che la politica ha voluto, secondo me scientemente, non leggere, non comprendere.

La Chiesa avventista del 7° giorno è una confessione particolarmente radicata nel panorama italiano. È storicamente presente e dotata di un assetto giuridico fortemente consolidato. Il provvedimento che noi andiamo ad analizzare e spero ad approvare nella giornata di oggi modifica un'intesa siglata nel 2007 e approvata con una legge nel 2009. Sono cioè trascorsi due anni - come ha ricordato anche la collega Musolino - dal momento in cui è stata siglata a quando è stata approvata.

Tale modifica consentirà alla confessione in oggetto una maggiore capillarità e una capacità sempre maggiore della professione della propria fede. Qualche collega prima ha annunciato il voto di astensione chiedendo tempo. Un'altra collega ci ricorda i tempi: nel 2007 sono state siglate le intese e, nel 2009 e nel 2012, sono state formalizzate con le norme. Il collega Malan, poi, ci ricorda che per ben due anni la Commissione che lavora su questi temi non ha per nulla lavorato. Ricordiamolo: era durante il Governo Draghi.

Vorrei ricordare, ai colleghi che chiedono maggiore tempo, maggiore disponibilità di confronto, che siamo nel 2026: sono passati circa diciannove anni da quando le intese state siglate; sono passati, in riferimento a questa intesa, circa 15 anni. Chi ci ha preceduto al Governo avrebbe potuto fare tutto ciò che ha chiesto nelle dichiarazioni di voto. Invece, ha scelto liberamente di non farlo.

Oggi il tempo è quello dell'azione, e cioè di fare anche scelte che voi decidete di non votare, astenendovi su un provvedimento di questo livello. Siamo stanchi dei vostri tempi, che per gli italiani sono ancora più lunghi. Abbiamo la libertà, democraticamente ricevuta dal voto degli italiani, di governare e approvare provvedimenti di questo tipo anche con la sola maggioranza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SALLEMI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLEMI (FdI). Signor Presidente, la ringrazio perché ci consente di intervenire anche oggi su ciò che sta accadendo in Sicilia, in particolar modo nella città di Niscemi, un territorio colpito da una grave frana che ha messo in ginocchio famiglie, attività produttive, infrastrutture strategiche.

Parliamo di oltre 1.500 persone sfollate, di un fronte di frana di quattro chilometri che si è allargato di un chilometro in una sola notte. Si tratta di un evento che non può essere archiviato come un fatto episodico. Il fenomeno del dissesto idrologico, purtroppo, continua a colpire aree già fragili della nostra Regione e Niscemi ne è oggi un esempio emblematico.

I residenti chiedono risposte immediate, ma soprattutto interventi strutturali e definitivi. In questo contesto, signor Presidente, desidero sottolineare il valore e il significato della visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto di essere presente sul territorio, di ascoltare gli amministratori e i cittadini e di testimoniare, con i fatti, la vicinanza delle istituzioni a una comunità colpita: una presenza che non è solo simbolica, ma che rappresenta un impegno chiaro, quello di non lasciare il

Sud e di trasformare l'emergenza in occasione di intervento strutturale. Il Governo ha già dimostrato, anche in altre emergenze, di saper intervenire con tempestività e concretezza.

È ora necessario che, in stretto raccordo con la Regione siciliana, il comune di Niscemi e la Protezione civile, si proceda con urgenza alla messa in sicurezza delle aree interessate, a un monitoraggio costante del dissesto e all'attivazione degli strumenti utili a sostenere le famiglie sfollate e l'intera comunità locale.

Il dissesto idrologico non può essere considerato un destino inevitabile.

Il Governo Meloni ha avviato un cambio di passo nella difesa del suolo, nel rafforzamento e nel coordinamento tra Stato ed enti territoriali: questa è la direzione da perseguire con determinazione anche per la Sicilia. Come rappresentanti delle istituzioni,abbiamo il dovere di non lasciare soli i cittadini di Niscemi dando un segnale chiaro di attenzione e di presenza dello Stato e della Regione sul territorio, ma abbiamo anche l'obbligo di non cedere il fianco allo sciacallaggio politico; per quello, se qualcuno vorrà, ci sarà tempo. Adesso è il momento dell'aiuto e della compattezza di tutti. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 29 gennaio 2026

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 29 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 16,39).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO FORMULATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità ([236](#) -793-1141)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico (n. 236)

Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità (n. 793)

Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica (n. 1141)

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un operatore socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione e di supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenendo conto delle diverse condizioni di disabilità e facilitando anche l'esercizio del diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare. Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali definisce, secondo quanto stabilito dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui al comma 4-ter, le caratteristiche del profilo dell'assistente per l'autonomia e la

comunicazione, comprensive delle specifiche e dei contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale. L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione è compresa nell'ambito delle attività non organizzate in ordini e collegi.

4-bis. L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è svolta da coloro che:

- a) ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico;
- b) sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, funzionale all'acquisizione delle competenze della figura di assistente per l'autonomia e la comunicazione;
- c) alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- d) sono in possesso del titolo di assistente per l'autonomia e la comunicazione, conseguito presso un ente qualificato, a seguito di un percorso di formazione di durata non inferiore a 830 ore, di cui almeno 810 ore di pratica della lingua dei segni italiana, oppure hanno svolto un'esperienza minima di trentasei mesi, anche non continuativi, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, con funzione di assistente per l'autonomia e la comunicazione.

4-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'ambito di attività dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, le relative funzioni e il relativo ordinamento didattico »;

b) al comma 5-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e i soggetti che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti l'inquadramento e il trattamento economico e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. I lavoratori impiegati nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno diritto alla priorità nelle assunzioni da parte dell'ente interessato dai suddetti contratti, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 6-bis, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, rimangono validi fino alla loro naturale scadenza »;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. Gli enti di cui al comma 5 del presente articolo garantiscono il coordinamento con il progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 »;

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. In sede di prima applicazione, al fine di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale che ha svolto funzioni di assistenza per l'autonomia e le comunicazione, le regioni e gli enti locali possono procedere ad assumere tale personale con contratto subordinato a tempo indeterminato e, a tal fine, possono indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Alla procedura concorsuale di cui al primo periodo sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, a qualsiasi titolo, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all'assunzione o presso i soggetti di cui al comma 5-bis e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle

regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, funzionale all'acquisizione delle competenze della figura di cui al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-ter. Nelle ipotesi di affidamenti dei contratti di appalto di servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, specifiche clausole sociali orientate a garantire la stabilità occupazionale dei lavoratori impiegati negli affidamenti precedenti ».

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri» ([1311](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) Isola di Capri »;

b) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

« *d-bis*) Punta Campanella ».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta di cui al comma 1, lettera *a*).

3. Per le esigenze di funzionamento delle aree marine protette di cui al comma 1, lettera *a*), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e altre disposizioni in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri ([1681](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Al fine di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini del sito di interesse comunitario « Fondali Marini di Punta Campanella e Capri », istituito in conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) Punta Campanella »;

b) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

« *d-bis*) Isola di Capri ».

2. Ai fini dell'istituzione e della regolamentazione dell'area marina protetta dell'isola di Capri, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da

iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite, è incrementata di 400.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025.

4. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2026, all'istruzione tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri, di cui alla lettera *d-bis*) dell'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, introdotta dal comma 1 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1311.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione ([1661](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(*Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha*)

1. È approvata l'allegata intesa firmata tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 246.

Art. 2.

Approvato

(*Modifica alla legge 31 dicembre 2012, n. 246*)

1. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 1-bis. Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana ».

Art. 3.

Approvato

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione ([1662](#))

ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(*Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia*)

1. È approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 30 luglio 2012, n. 128.

Art. 2.

Approvato

(*Modifica all'articolo 3 della legge n. 128 del 2012, in materia di ministri di culto*)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 2012, n. 128, le parole: « Consiglio nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Team apostolico ».

Art. 3.

Approvato

(*Introduzione dell'articolo 3-bis della legge n. 128 del 2012, in materia di missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri*)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 luglio 2012, n. 128, è inserito il seguente articolo:

« Art. 3-bis. - (*Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri*). - 1. La Chiesa apostolica in Italia è in comunione con le organizzazioni religiose che, in tutto il mondo, accolgono la visione evangelica, pentecostale e apostolica e si avvale del supporto di missionari stranieri per lo svolgimento delle proprie attività.

2. La Chiesa apostolica in Italia coordina missioni evangeliche e di sostegno umanitario in numerosi Paesi esteri, anche provvedendo alla formazione, presso gli istituti di educazione di cui all'articolo 11, dei ministri di culto provenienti dagli Stati dove hanno sede le rappresentanze missionarie della stessa.

3. L'ingresso e il soggiorno in Italia dei missionari e dei ministri di culto avviene nel rispetto della normativa italiana ed europea ».

Art. 4.

Approvato

(*Modifica all'articolo 10 della legge n. 128 del 2012, in materia di richieste in ordine allo studio del fatto religioso*)

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 30 luglio 2012, n. 128, le parole: « Consiglio nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Team apostolico ».

Art. 5.

Approvato

(*Modifica dell'articolo 12 della legge n. 128 del 2012, in materia di riconoscimento dei titoli di formazione teologica*)

1. L'articolo 12 della legge 30 luglio 2012, n. 128, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - (*Riconoscimento dei titoli di formazione teologica*). - 1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da istituti con personalità giuridica della Chiesa apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

2. I regolamenti vigenti presso gli istituti di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Gli studenti degli istituti di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione e il regolamento degli istituti di cui al comma 1, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari ».

Art. 6.

Approvato

(*Modifiche all'articolo 25 della legge n. 128 del 2012, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF*)

1. All'articolo 25 della legge 30 luglio 2012, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri » sono sostituite dalle seguenti: « . La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia utilizza le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1 ».

Art. 7.

Approvato

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione ([1669](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE

REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(*Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno*)

1. È approvata l'allegata intesa firmata tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.

Art. 2.

Approvato

(*Modifiche all'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516*)

1. All'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca ».

Art. 3.

Approvato

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge
n. 236-793-1141**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1311

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1661

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1662

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1669

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amidei, Barachini, Biancofiore, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fina, Garavaglia, Guidi, Iannone, La Pietra, Malpezzi, Martella, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Patton, Rando, Rauti, Rojc, Rubbia, Segre, Silvestroni, Sisto, Testor e Zambito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Irto e Naturale, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Borghese, Dreosto, Floridia Aurora, Licheri Ettore Antonio, Mieli, Spinelli, Verducci e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Alfieri, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Montaruli Augusta, Almici Cristina, Ambrosi Alessia, Amich Vincenzo, Amorese Alessandro, Antoniozzi Alfredo, Baldelli Antonio, Benvenuti Gostoli Stefano Maria, Buonguerrieri Alice, Caiata Salvatore, Calovini Giangiacomo, Cangiano Gerolamo, Cannata Giovanni Luca, Caramanna Gianluca, Caretta Maria Cristina, Cerreto Marco, Chiesa Paola Maria, Ciaburro Monica, Ciancitto Francesco Maria Salvatore, Ciocchetti Luciano, Colombo Beatriz, Colosimo Chiara, Comba Fabrizio, Congedo Saverio, Coppo Marcello, de Bertoldi Andrea, De Corato Riccardo, Deidda Salvatore, Di Giuseppe Andrea, Di Maggio Grazia, Dondi Daniela, Donzelli Giovanni, Filini Francesco, Foti Tommaso, Frijia Maria Grazia, Gardini Elisabetta, Giordano Antonio, Giorgianni Carmen Letizia, Giovine Silvio, Iaia Dario, Kelany Sara, Lampis Gianni, Lancellotta Elisabetta Christiana, La Porta Chiara, La Salandra Giandonato, Longi Eliana, Loperfido Emanuele, Lucaselli Ylenja, Maccari Carlo, Maerna Novo Umberto, Maiorano Luigi Giovanni, Malagola Lorenzo, Malaguti Mauro, Mantovani Lucrezia Maria Benedetta, Marchetto Aliprandi Marina, Mascaretti Andrea, Maschio Ciro, Matera Mariangela, Matteoni Nicole, Mattia Aldo, Maullu Stefano Giovanni, Messina Manlio, Michelotti Francesco, Milani Massimo, Mollicone Federico, Morgante Maddalena, Mura Francesco, Osnato Marco, Padovani Marco, Palombi Alessandro, Pellicini Andrea, Perissa Marco, Pietrella Fabio, Polo Barbara, Pozzolo Emanuele, Pulciani Paolo, Raimondo Carmine Fabio, Rampelli Fabio, Rizzetto Walter, Roscani Fabio, Rossi Angelo, Rossi Fabrizio, Rosso Matteo, Rotelli Mauro, Rotondi Gianfranco,

Ruspandini Massimo, Russo Gaetana, Sbardella Luca, Schiano Di Visconti Michele, Schifone Marta, Silvestri Rachele, Testa Guerino, Trancassini Paolo, Tremaglia Andrea, Tremonti Giulio, Urzi' Alessandro, Varchi Maria Carolina, Vietri Maria Immacolata, Vinci Gianluca, Volpi Andrea, Zucconi Riccardo, Zurzolo Immacolata

Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre (1772)

(presentato in data 28/01/2026)

C.1579 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore De Poli Antonio

Modifiche al codice civile in materia di affidamento esclusivo dei figli a un solo genitore nei casi di violenza familiare o di altri gravi reati comportanti rischio per il minore (1773)

(presentato in data 27/01/2026);

senatore De Poli Antonio

Modifica all'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, recante "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", al fine di ridurre i termini processuali per il rilascio e introdurre un meccanismo sanzionatorio in caso di ritardo nell'esecuzione (1774)

(presentato in data 28/01/2026);

senatore De Poli Antonio

Modifiche all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di applicazione della cedolare secca alle locazioni abitative (1775)

(presentato in data 28/01/2026).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 28/01/2026 la 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

- Sen. Mennuni Lavinia ed altri "Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»" (1311)
(presentato in data 27/11/2024)

- Sen. Nave Luigi ed altri "Modifiche all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e altre disposizioni in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri" (1681)
(presentato in data 14/10/2025)

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 gennaio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Giorgio Centurelli, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

Con lettere in data 23 e 27 gennaio 2026, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2025 dai seguenti Garanti del contribuente:

per il Veneto (Atto n. 998);

per la Provincia di Bolzano (Atto n. 999).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 27 e 28 gennaio 2026, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A. (SOGEI S.p.A.), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 505*);

dell'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 506*);

del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 507*).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Segretario generale della Corte dei conti, con lettera in data 22 gennaio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la nota integrativa e il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 997).

Interrogazioni

TREVISI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute.* - Premesso che:

l'art. 10, comma 1, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in recepimento dell'art. 132, paragrafo 1, lettera *c*), della direttiva 2006/112/CE, dispone l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza";

l'applicazione di tale regime di favore è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, concernente la natura sanitaria della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione), e di un requisito soggettivo, relativo alla qualifica del prestatore, che deve esercitare una professione sanitaria o un'arte ausiliaria soggetta a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del regio decreto n. 1265 del 1934 o individuata da apposito decreto ministeriale;

la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha costantemente affermato che l'esenzione mira a ridurre il costo delle cure sanitarie e a renderle più accessibili. A tal fine, il concetto di "prestazioni mediche" deve essere interpretato nel senso di ricoprendere tutti gli interventi volti a tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, inclusi quelli a carattere profilattico, essendo determinante lo scopo terapeutico della prestazione;

nel contesto dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI), che rappresentano un livello essenziale di assistenza per la gestione di bisogni complessi di persone non autosufficienti, si assiste frequentemente all'erogazione di un pacchetto di servizi unitario da parte di società per conto delle aziende sanitarie locali. Tale pacchetto è composto da prestazioni rese da una pluralità di figure professionali;

in particolare, l'ADI si compone tipicamente di una prestazione sanitaria principale, resa da professionisti sanitari abilitati (medici, infermieri, fisioterapisti) e di prestazioni di supporto alla persona, resse da operatori sociosanitari (OSS);

si rileva un contrasto interpretativo in merito al regime applicabile alle prestazioni resse dagli operatori sociosanitari. Un orientamento più risalente dell'amministrazione finanziaria (si veda la risoluzione n. 128/E del 2011) sembrava includere le prestazioni degli OSS, se oggettivamente riconducibili alla cura della persona, nell'ambito dell'esenzione prevista per le prestazioni sanitarie dall'art. 10, comma 1, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

più recenti documenti di prassi (si vedano risposta n. 90 del 2018 e risposta n. 163 del 2025) e alcuni orientamenti giurisprudenziali hanno adottato una linea interpretativa più restrittiva, escludendo le prestazioni degli OSS dall'esenzione di cui al n. 18), in quanto tali operatori non sarebbero riconducibili alle professioni sanitarie e parasanitarie normate. Tale impostazione comporta l'assoggettamento di tali prestazioni all'aliquota IVA ordinaria;

la situazione genera notevole incertezza operativa per le società che erogano servizi ADI, le quali sono

costrette ad una scomposizione analitica del pacchetto di servizi offerto, applicando regimi IVA differenti alle singole componenti (esenzione per le prestazioni dei professionisti sanitari e imponibilità per quelle degli OSS);

tuttavia, la disciplina IVA e la giurisprudenza, sia unionale che nazionale, riconoscono il principio di "accessorietà", in base al quale una prestazione, che non costituisce per la clientela un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale, segue lo stesso trattamento fiscale di quest'ultimo. Si configura una prestazione unica quando uno o più elementi costituiscono la prestazione principale, mentre altri elementi sono considerati accessori;

nel caso dell'ADI, le prestazioni dell'OSS (ad esempio assistenza per l'igiene, mobilizzazione, supporto nell'assunzione di terapie) appaiono oggettivamente strumentali e funzionalmente connesse alla prestazione sanitaria principale, essendo parte integrante di un unico progetto di assistenza individuale (PAI) finalizzato alla cura e al benessere del paziente a domicilio. L'intervento dell'OSS, in questo contesto, non è un fine per il paziente, ma un mezzo per beneficiare appieno del piano di cura domiciliare;

il carattere accessorio delle prestazioni dell'OSS a quelle propriamente "sanitarie" trova puntuale conferma nel parere reso, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, dal Ministero della salute con nota del 22 novembre 2018 n. 56436, laddove si afferma che "L'Operatore Socio sanitario (...) si caratterizza per essere sprovvisto delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, per la mancanza di autonomia professionale, con funzioni accessorie e strumentali e per una formazione di livello inferiore" (parere citato nella risposta dell'Agenzia delle entrate a interPELLI n. 163 del 19 giugno 2025 e n. 90 del 3 dicembre 2018);

l'applicazione del principio di accessorietà comporterebbe che l'intero servizio ADI, inteso come prestazione complessa e unitaria, debba essere assoggettato al regime di esenzione previsto per la prestazione sanitaria principale, superando la frammentazione del trattamento fiscale delle singole componenti. Tale approccio appare coerente con la finalità della norma di ridurre i costi della sanità a carico del sistema pubblico e dei cittadini;

considerato che:

la mancanza di un indirizzo interpretativo chiaro e univoco da parte dell'amministrazione finanziaria genera una significativa incertezza giuridica per le imprese operanti nel settore dell'assistenza domiciliare, con il rischio di contenziosi e l'applicazione di trattamenti fiscali disomogenei sul territorio nazionale;

l'attuale orientamento, che impone l'assoggettamento a IVA delle prestazioni rese dagli OSS, pur essendo queste una componente essenziale e inscindibile del percorso di cura domiciliare, determina un aggravio dei costi per il servizio sanitario nazionale e, potenzialmente, per i cittadini, in contrasto con la *ratio* delle norme di esenzione volte a rendere più accessibili le cure sanitarie;

la natura complessa e unitaria del servizio ADI, finalizzato nel suo insieme alla cura e al mantenimento della salute della persona presso il proprio domicilio, suggerirebbe una valutazione complessiva della prestazione, la cui causa giuridica ed economica è unitaria e prevalentemente sanitaria,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano confermare che, nell'ambito di un servizio unitario e complesso di assistenza domiciliare integrata erogato da una società per conto della ASL, le prestazioni fornite dagli operatori sociosanitari possano essere qualificate come accessorie rispetto alla prestazione sanitaria principale resa dai professionisti sanitari abilitati (medici, infermieri, fisioterapisti);

in caso affermativo, se non ritengano che, in applicazione del principio di accessorietà di derivazione unionale, l'intero corrispettivo pattuito per il servizio di ADI, comprensivo della quota parte relativa alle prestazioni degli OSS, debba beneficiare del regime di esenzione IVA di cui all'articolo 10, comma 1, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

quali iniziative urgenti intendano adottare per dirimere l'attuale stato di incertezza interpretativa, fornendo indirizzi chiari e univoci agli operatori del settore, alle aziende sanitarie locali e agli uffici dell'amministrazione finanziaria, al fine di garantire un'applicazione uniforme e corretta della

normativa IVA, prevenire l'insorgere di contenziosi e non gravare di oneri impropri un servizio essenziale per la tutela della salute pubblica.

(3-02363)

SENSI, CAMUSSO, VERDUCCI, VERINI, LA MARCA, ROJC, ROSSOMANDO, ALFIERI, BAZOLI, NICITA, D'ELIA - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno.* - Premesso che:

diversi membri della comunità iraniana residente in Italia (attivisti, giornalisti, studenti e cittadini impegnati nel dibattito pubblico e nella difesa dei diritti umani) segnalano da tempo la ricezione di *e-mail* e comunicazioni non richieste, indirizzate in modo mirato agli "iraniani residenti in Italia"; tali comunicazioni non presentano caratteristiche riconducibili a normali attività consolari o informative, ma risultano connotate da un forte contenuto politico e ideologico, volto a orientare le opinioni, delegittimare il dissenso e richiamare i destinatari a una presunta "responsabilità" nei confronti dello Stato iraniano;

in alcuni casi, i messaggi risultano provenire direttamente o indirettamente da soggetti riconducibili alla rappresentanza diplomatica della Repubblica islamica dell'Iran in Italia;

tra le comunicazioni ricevute figura un messaggio firmato dall'ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran in Italia, indirizzato esplicitamente agli "iraniani residenti in Italia", nel quale si utilizza un linguaggio religioso, politico e fortemente polarizzante, fondato su una contrapposizione netta tra "verità" e "nemici", "vigilanza" e "tradimento", "guerra cognitiva" e "narrazione ostile";

tali espressioni non si limitano ad esprimere una posizione politica, ma risultano idonee a produrre un effetto di pressione morale e psicologica, inducendo autocensura, allineamento forzato o timore di esporsi pubblicamente;

contestualmente all'invio di tali comunicazioni, numerosi membri della diaspora iraniana in Italia hanno segnalato forme di monitoraggio informale delle attività sui *social network*, con riferimenti diretti o indiretti a *post*, contenuti condivisi, reti relazionali e attività associative;

il controllo sistematico delle attività digitali, unito all'invio di messaggi che richiamano alla "vigilanza" e alla responsabilità nei confronti della narrazione ufficiale, appare coerente con pratiche internazionalmente riconosciute come repressione transnazionale, finalizzate a esercitare controllo e intimidazione sulle comunità in esilio;

la libertà di espressione, di associazione e di partecipazione civica dei residenti in Italia è tutelata dalla Costituzione italiana, dal diritto europeo e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani;

l'invio reiterato di comunicazioni politiche a comunità residenti in Italia da parte di uno Stato straniero, così come l'eventuale sorveglianza delle loro attività *on line*, può configurarsi come un'interferenza impropria nella sfera dei diritti fondamentali di persone sottoposte alla giurisdizione italiana;

taeli condotte assumono particolare gravità qualora riconducibili, anche indirettamente, a una rappresentanza diplomatica accreditata, che è tenuta al rispetto dei limiti previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e delle leggi dello Stato ospitante,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno richiedere chiarimenti ufficiali all'ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran in merito all'invio di tali *e-mail*, alle modalità di acquisizione dei contatti e delle *mailing list* alle finalità perseguiti attraverso queste comunicazioni;

se non ritenga necessario intraprendere ogni iniziativa utile al fine di verificare se siano in atto operazioni di monitoraggio, raccolta di informazioni o sorveglianza sui *social network* di cittadini o residenti in Italia riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti legati allo Stato iraniano; quali misure di prevenzione, tutela e contrasto siano state attivate o si intenda attivare per proteggere la comunità iraniana in Italia da fenomeni di intimidazione, repressione transnazionale o condizionamento politico;

se il Governo non ritenga, altresì, opportuno coinvolgere le autorità competenti in materia di sicurezza, cybersicurezza e protezione dei dati personali, al fine di verificare eventuali profili di trattamento illecito di dati personali, *profiling* politico, interferenza nelle libertà costituzionali.

(3-02364)

DE CRISTOFARO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

dai giornali si è appreso che il 23 gennaio 2026 il Ministro in indirizzo ha ricevuto negli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il britannico Tommy Robinson, controverso *leader* neofascista del Regno Unito, fondatore e animatore di movimenti xenofobi e anti islamici, con una serie di condanne penali alle spalle per reati che includono aggressione aggravata, rissa, frode, possesso di cocaina, *stalking* e altri guai giudiziari; è considerato troppo estremista persino da Nigel Farage, il capo della destra sovranista britannica;

Robinson, il cui vero nome è Stephen Yaxley-Lennon, come detto, ha un passato violento, iniziato nel tifo organizzato della sua città natale Luton, in Inghilterra. Prima della sua nuova vita da attivista digitale, è stato il *leader* dell'English defence league (EDL), il principale gruppo neofascista britannico, che oggi è praticamente sparito, almeno nella sua forma originaria;

l'incontro gli avrebbe fornito una legittimazione politica che praticamente Robinson non aveva mai avuto in carriera, proprio perché in patria è considerato un impresentabile. Non a caso nel *post* pubblicato sui suoi canali *social*, con annessa foto e stretta di mano con il Ministro, Robinson sottolinea l'incarico istituzionale del suo interlocutore, vantandosi di esser stato ricevuto con tutti gli onori dal vice primo ministro italiano;

per contro, la pubblicazione della foto e la conferma dell'incontro hanno provocato imbarazzo persino nel Governo, posto che il Ministro degli affari esteri e la cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha preso pubblicamente le distanze da quanto accaduto, definendo Robinson "incompatibile con i propri valori" e rifiutando di incontrarlo personalmente;

nel video dell'incontro, diffuso *on line*, compare accanto a Tommy Robinson una seconda persona con il volto occultato, con indosso un cappuccio o copricapo, il cui ruolo, identità e titolo di accesso agli uffici ministeriali non sono stati chiariti e risultano oscurati in modo inquietante nei materiali pubblicati,

si chiede di sapere quali motivazioni, anche solo lontanamente riconducibili all'esercizio delle funzioni di Ministro della Repubblica, abbiano indotto a ricevere negli uffici di un Ministero un noto esponente dell'estrema destra britannica, privo di qualsiasi ruolo istituzionale, con un passato giudiziario gravemente compromesso e portatore di posizioni apertamente antidemocratiche e incompatibili con i principi costituzionali della Repubblica, a giudizio dell'interrogante trasformando di fatto una sede dello Stato in uno spazio di legittimazione politica per ideologie di stampo nazista.

(3-02365)

SIRONI - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

l'area di piazza d'Armi, situata nel quadrante ovest di Milano tra via delle Forze Armate, la caserma Perrucchetti e via Olivieri, è, con una superficie di circa 420.000 metri quadrati, uno dei più vasti spazi aperti rimasti nella città metropolitana, è un contesto naturale non antropizzato, *habitat* unico di varie specie protette nella sua zona umida e costituisce un importante polmone verde in una delle città più inquinate al mondo e con la minor quota *pro capite* di verde tra le grandi metropoli europee; storicamente destinata a uso militare, comprende una vasta area verde, già destinata alle esercitazioni dei carri armati e ora interamente rinaturalizzata, e l'area dei magazzini di Baggio, realizzati in gran parte tra gli anni '20 e '30 del Novecento, che facevano parte del sistema logistico dell'Esercito italiano e la cui architettura presentava elementi tipici dell'edilizia militare del periodo fascista, come la simmetria compositiva, i volumi massivi, l'uso del mattone e dei tetti a falda. La maggior parte degli edifici del complesso dei magazzini sono stati nel novembre 2019 completamente demoliti;

nel suo insieme, l'area rappresenta uno dei contesti urbani e paesaggistici più significativi per estensione, memoria storica e identitaria della città e, proprio per tutelare tali valori, sono stati adottati, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), due provvedimenti di tutela su edifici del complesso dei magazzini: nel 2009, un vincolo diretto sulla palazzina di comando e nel 2016, una dichiarazione di interesse culturale sulla palazzina alloggi di via Olivieri n. 8;

nell'ottobre 2019 il Ministero per i beni culturali ha apposto un vincolo diretto sulla piazza d'Armi

relativamente all'area verde (circa 34 ettari), imponendo l'obbligo di mantenerne la destinazione a verde e vietandovi qualsiasi edificazione, nonché un vincolo di tutela indiretta per l'area dei magazzini di Baggio (6,5 ettari), imponendo che ogni intervento di nuova edificazione nell'area garantisse la salvaguardia delle prospettive visive e la contestualizzazione spaziale dei due edifici con tutela diretta, e prevedesse tipologie architettoniche compatibili con il contesto, corti aperte verso l'interno, una distribuzione planimetrica rispettosa delle visuali con gli edifici vincolati e della relazione con l'area verde della piazza d'Armi, tali per cui le altezze dei nuovi volumi avrebbero dovuto uniformarsi con quelle dei due fabbricati storici tutelati (circa 11 metri);

in data 5 maggio 2025, il segretariato regionale del Ministero della cultura per la Lombardia ha emanato un nuovo decreto relativo alla piazza d'Armi, disponendo la decadenza del precedente. Tale nuovo decreto, pur permanendovi alcune prescrizioni del precedente, introduce per l'area dei magazzini di Baggio una nuova impostazione: gli eventuali nuovi edifici in prossimità di quelli tutelati dovranno uniformarsi in altezza a questi ultimi (circa 11 metri), ma agli ulteriori nuovi edifici, non collocati nella immediata adiacenza a quelli vincolati, viene ora consentita un'altezza di colmo fino a 24 metri;

considerato che:

gli edifici non immediatamente adiacenti ai manufatti sottoposti a tutela fanno parte del medesimo contesto paesaggistico e urbano e sono comunque prossimi sia agli edifici vincolati sia a quelli di nuova costruzione soggetti a restrizioni in altezza più stringenti: la possibilità di realizzare costruzioni con altezze superiori e differenziate rischia di modificare in modo significativo le prospettive visive originariamente protette, compromettendo l'equilibrio percettivo e identitario del contesto storico e causando disarmonie architettoniche, che incidono negativamente sul valore culturale complessivo; è inoltre necessario valutare con particolare attenzione l'impatto che le differenze di altezza possono avere sugli edifici vincolati in termini di esposizione alla luce naturale, effetto estetico complessivo e piena fruibilità degli spazi, poiché l'innalzamento di nuovi volumi potrebbe determinare ombreggiamenti, alterazioni percettive e ripercussioni sull'utilizzo e sulla fruizione degli edifici storici, aspetti che richiedono un approfondimento specifico;

considerato inoltre che:

la società Invimit SGR, ente gestore dell'area su incarico del Ministero dell'economia e delle finanze, ha indetto, in data 1° luglio 2024, un bando dal valore complessivo di 1.647.477,31 di euro per un "Servizio di analisi strumentale non invasiva e valutazione del rischio bellico e bonifica bellica terrestre" relativo all'area di piazza d'Armi, magazzini di Baggio e area ex orti, in via Domokos;

negli anni precedenti, tuttavia, sono stati realizzati numerosi interventi che hanno comportato scavi profondi e movimentazione del suolo, tra cui la rimozione di serbatoi e indagini sul suolo (zona magazzini) nel 2017-2018 con 28 punti di campionamento e apertura di trincee, la demolizione dei magazzini nel 2018-2019 e la bonifica dell'area ex orti e demolizione delle baracche nel 2020;

tali lavori, caratterizzati dall'uso di mezzi pesanti e dalla diffusione di alterazioni nell'assetto del suolo, avrebbero reso opportuna, se non indispensabile, una verifica del rischio bellico prima della loro esecuzione;

considerato, infine, che:

con deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 1633 del 23 dicembre 2025, sono stati approvati gli indirizzi per la stipula di un protocollo di intesa tra il Comune di Milano e Invimit SGR finalizzato alla rigenerazione dell'ambito di piazza d'armi quale grande funzione urbana nel piano di governo del territorio del Comune di Milano, atto che presuppone la realizzazione di rilevanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'area;

nell'ambito delle ipotesi di intervento contemplate, si prevede, tra le possibili funzioni, la realizzazione sull'area verde di estesi impianti e servizi connessi alle attività sportive, con edificazioni e impermeabilizzazioni imponenti (per attività, uffici e parcheggi), mentre il vincolo gravante sull'area verde della piazza d'Armi prescrive il mantenimento della destinazione a verde e vieta qualsiasi edificazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare la compatibilità tra la deliberazione del Comune di Milano concernente gli indirizzi per la stipula di un protocollo di intesa sulla piazza d'Armi e il vincolo paesaggistico apposto nel 2019 dal Ministero per i beni culturali, chiarendo se le previsioni di sviluppo per attività sportive e servizi connessi siano compatibili con le prescrizioni di tutela che vietano ogni possibilità edificatoria nella porzione a verde maggiormente tutelata dell'area;

se intenda chiarire le valutazioni di natura tecnico-culturale che hanno motivato la decadenza del vincolo paesaggistico apposto dal Ministero della cultura nel 2019 sull'area dei Magazzini di Baggio, specificando se tale provvedimento sia stato accompagnato da adeguate valutazioni di impatto paesaggistico e da un confronto con gli enti locali e le comunità interessate;

se non si ritenga opportuno sospendere l'efficacia del decreto di decadenza del vincolo paesaggistico del 2019, in attesa di un approfondimento pubblico e interistituzionale, finalizzato a garantire la tutela e la valorizzazione dell'intero contesto urbano e storico dell'area.

(3-02366)

PAITA, BORGHI Enrico, SCALFAROTTO, FREGOLENT, RENZI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

secondo il dossier "Altra velocità 2025", su 90.425 treni ad alta velocità monitorati nel 2025 (Frecciarossa, Frecciabianca, Frecciargento), il 66 per cento risulta essere arrivato in ritardo rispetto all'orario previsto, mentre i ritardi complessivi accumulati ammontano a 973.881 minuti, pari a quasi un anno e 10 mesi di tempo perso in totale;

in un'analisi su 54 tratte principali raccolte da Rete ferroviaria italiana, tra il 25 luglio e il 5 settembre 2025, si segnala come circa il 31 per cento dei Frecciarossa risultati essere arrivato in ritardo, percentuale che sale al 36 per cento per i treni a lunga percorrenza;

il gruppo Ferrovie dello Stato italiane ha stimato che nel 2026 sui binari ci saranno oltre 1.300 cantieri: di fatto, anche nel nuovo anno, si rischia di assistere a profondi ritardi e cancellazioni su tutta la linea ferroviaria, senza che sia stata fornita dal Ministro in indirizzo alcuna soluzione per ridurre i disagi per i cittadini;

nei giorni scorsi, in Spagna, si è assistito a un tragico incidente ferroviario, causato da un deragliamento, nel quale hanno perso la vita 45 persone e 120 sono rimaste ferite: un rapporto preliminare sull'incidente ha ipotizzato come possibile causa la rottura di una delle saldature che univano due segmenti di una rotaia;

l'ERTMS (European rail traffic management system) è il sistema europeo di gestione e controllo del traffico ferroviario, ad oggi è considerato lo *standard* tecnologico più avanzato per sicurezza, velocità ed efficienza;

nel nostro Paese, l'installazione del sistema ERTMS risulta finanziata da 2,5 miliardi di euro provenienti da fondi PNRR e interesserà complessivamente circa 2.800 chilometri di rete da ultimare entro giugno 2026, in coerenza con l'obiettivo strategico di estendere la tecnologia a tutta l'intera rete: tuttavia, ad oggi, si segnalano profondi rallentamenti nell'installazione di tali sistemi, fondamentali per la sicurezza del traffico ferroviario;

dall'insediamento del Ministro in indirizzo, di fatto, la situazione legata al sistema ferroviario risulta essere drammatica e in forte peggioramento tra costanti ritardi e cancellazioni di treni, perenni cantieri sulle linee ferroviarie, lavori a rilento nell'installazione delle nuove tecnologie di sicurezza come l'ERTMS e nessuna soluzione avanzata per ridurre i disagi per i cittadini, lavoratori, pendolari e studenti;

il Ministro, invece di occuparsi dei perenni problemi che affliggono il sistema ferroviario italiano, preferisce utilizzare il proprio tempo per ospitare all'interno del Dicastero Tommy Robinson, un esponente politico neofascista inglese, noto per le sue posizioni profondamente suprematiste, xenofobe e razziste: a giudizio degli interrogante un fatto lesivo della dignità e della storia del nostro Paese, che per l'ennesima volta mette in luce l'inadeguatezza del Ministro nel rivestire cariche istituzionali,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per fornire un servizio ferroviario efficiente, puntuale e preciso ai cittadini e ai viaggiatori, quali soluzioni intenda adottare per evitare che i diversi cantieri presenti sulle linee ferroviarie creino disagi e ritardi nella circolazione

ferroviaria, quali misure intenda adottare per velocizzare e completare l'installazione del sistema ERTMS e se ritenga consono aver ospitato Tommy Robinson, un esponente politico neofascista britannico, nella sede del Dicastero.

(3-02367)

POTENTI, ROMEO, MINASI, GERMANÀ, CANTÙ, BERGESIO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo codice della strada, introdotto con la legge 25 novembre 2024, n. 177, che ha apportato significative modifiche al decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale;

tra le principali novità rientrano misure più severe per l'uso del cellulare alla guida, l'inasprimento delle sanzioni per guida sotto l'effetto di alcol e droghe, l'obbligo di casco e limitazioni alla circolazione per i monopattini elettrici, sospensione della patente per alcune violazioni, nonché norme contro l'abbandono di animali e cambiamenti nei limiti di potenza dei veicoli per i neopatentati;

il provvedimento è nato con l'obiettivo di ridurre gli incidenti stradali, i feriti e le vittime della strada attraverso un approccio combinato di prevenzione, controlli rafforzati e sanzioni più efficaci;

la sicurezza stradale è un tema cruciale ed è fondamentale mettere in atto ogni azione necessaria a ridurre i tassi di incidentalità e garantire migliori condizioni di utilizzo delle strade;

considerato che:

a distanza di 7 mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada, un primo bilancio, basato su dati ufficiali raccolti da Polizia stradale e dall'Arma dei Carabinieri, relativi al periodo dicembre 2024-luglio 2025, rispetto al periodo analogo dell'anno precedente, rileva una riduzione complessiva degli incidenti stradali;

il 12 giugno 2025 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di *autovelox*, al fine di ridurre i ricorsi e aumentare la trasparenza verso gli automobilisti;

alla luce della totale mancanza di mappature precise, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è impegnato per effettuare un censimento dettagliato degli *autovelox* su tutto il territorio nazionale, chiedendo agli enti locali tutti i dati dei dispositivi: la conformità, la marca e il modello,

si chiede di sapere quali siano i risultati conseguiti nel settore della sicurezza stradale grazie alla riforma del codice della strada e alle ulteriori misure normative e amministrative di settore e quali ulteriori azioni il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per ridurre i tassi di incidentalità e garantire migliori condizioni di utilizzo delle strade.

(3-02368)

BASSO, BOCCIA, NICITA, RANDO, IRTO, FINA, MELONI, MISIANI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'intensificarsi di eventi meteorologici estremi sta producendo, con frequenza crescente, frane, allagamenti, inondazioni, mareggiate, dissesti e interruzioni della viabilità, con impatti diretti sulla sicurezza delle persone, sulla continuità territoriale e sull'economia dei territori, imponendo un rafforzamento strutturale delle politiche di prevenzione, manutenzione e resilienza delle infrastrutture; in questi giorni si registrano effetti devastanti su infrastrutture e collegamenti anche in Sicilia, Sardegna e Calabria, con prime stime e cognizioni di danno di particolare entità (in Sicilia, 1,2 miliardi di euro; in Sardegna, oltre 400 milioni di euro; in Calabria, circa 300 milioni di euro, su base cognitiva), che confermano la necessità di una risposta nazionale straordinaria, a fronte di soli 100 milioni di euro finora stanziati dal Governo; a ciò si aggiunge la tragedia che vive in queste ora la popolazione di Niscemi con oltre 1.500 sfollati a causa del continuo fenomeno franoso;

premesso, inoltre, che:

in Liguria, la frana che ha interessato la strada statale 1 Aurelia nel tratto tra Vesima e Arenzano ha di fatto "spezzato" la regione incidendo su un corridoio strategico e fragile, determinando deviazioni e ricadute immediate su mobilità, pendolarismo e servizi essenziali, in un contesto in cui la regione è già da anni gravata da cantieri, restringimenti e riduzioni del livello di servizio sulla rete autostradale, che interseca l'abitato e per cui da anni si attende il completamento di interventi di mitigazione ambientale (tra cui il ripristino e l'adeguamento delle barriere fonoassorbenti) che incidono su salute e qualità

della vita delle comunità esposte;

la tenuta del sistema infrastrutturale richiede un'attenzione specifica alle opere d'arte (ponti, viadotti, impalcati): i Comuni, in particolare nelle aree metropolitane, segnalano l'esigenza di disporre di strumenti stabili di monitoraggio, ispezione e manutenzione, nonché di risorse e supporto tecnico, per evitare che criticità localizzate evolvano sempre in emergenze;

considerato che a fronte di queste gravissime condizioni di crisi infrastrutturali, risulta politicamente e istituzionalmente necessario che la priorità della spesa pubblica sia la messa in sicurezza e manutenzione della rete esistente: in un Paese in cui le vie di comunicazione mostrano vulnerabilità diffuse, la destinazione di risorse a grandi opere deve essere valutata in coerenza con l'urgenza di garantire prima di tutto sicurezza, continuità e resilienza delle infrastrutture già in esercizio;

rilevato che:

ai sensi dell'articolo 14 del codice della strada, il gestore è tenuto a garantire manutenzione e sicurezza e, più in generale, la *governance* pubblica deve assicurare che la gestione delle infrastrutture (cantieri, programmazione, informazioni all'utenza e misure di mitigazione) rispetti criteri di fluidità, prevedibilità e sicurezza, anche mediante misure straordinarie di regolazione della circolazione e coordinamento istituzionale, sul modello di quanto già richiamato in atti parlamentari analoghi;

in tale quadro, va inserita anche la certezza degli investimenti sulle reti autostradali, la cui manutenzione è fortemente condizionata dalle criticità connesse ai piani economico-finanziari (PEF) e alla dinamica tariffaria: l'assenza o il ritardo nell'aggiornamento degli atti programmati e convenzionali può alimentare contenziosi e meccanismi che si traducono in incrementi tariffari anche in contesti di prolungata riduzione del livello di servizio, dovuta a cantieri o limitazioni, mentre sarebbe necessario rafforzare meccanismi cogenti, che colleghino in modo verificabile i pedaggi al livello di servizio effettivamente erogato, prevedendo misure di sospensione, riduzione o compensazione in caso di significative riduzioni del servizio ed evitando incrementi automatici derivanti da inerzie amministrative o contenziosi, nonché l'attivazione, quando l'autostrada diventi di fatto l'unico corridoio praticabile per chiusure della viabilità ordinaria, di gratuità o agevolazioni tariffarie estese sui tratti interessati (in via immediata, in Liguria, l'estensione al corridoio Varazze-Genova Pegli, in sostituzione dell'attuale), al fine di prevenire congestioni e trasferimento di traffico sulla viabilità urbana con conseguenze su sicurezza, vivibilità e qualità dell'aria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario adottare con urgenza un piano straordinario nazionale di manutenzione e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture di mobilità, con priorità alle opere di resilienza connesse al rischio idrogeologico, prevedendo anche un programma di supporto ai Comuni per monitoraggio e manutenzione di ponti, viadotti e impalcati (*standard* tecnici, assistenza, cofinanziamenti e banca dati);

se, in relazione ai danni in Sicilia, Sardegna e Calabria, non ritenga altresì necessario finanziare misure straordinarie, nell'ambito del suddetto piano, anche mediante la ridestinazione dei probabili residui finanziari, pari a circa 2 miliardi di euro, delle risorse assegnate al ponte sullo stretto che, come già avvenuto per il 2025, matureranno anche nel 2026, in conseguenza dei rilievi della Corte dei conti.

(3-02369)

SATTA, MALAN, ZAFFINI, ZULLO, MANCINI, BERRINO, LEONARDI, SILVESTRONI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

negli ultimi anni si è registrato un significativo rafforzamento dell'occupazione e della base contributiva, elemento essenziale per la tenuta del sistema previdenziale pubblico;

il Governo, operando in un contesto economico complesso, ha adottato una linea improntata alla responsabilità, alla gradualità e alla tutela del principio del leale affidamento dei cittadini;

con la legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025) sono stati introdotti interventi mirati di sterilizzazione dell'aumento automatico dei requisiti anagrafici per i lavoratori impegnati in attività gravose e usuranti, nonché una significativa limitazione dell'incremento per le altre categorie;

tali scelte confermano la volontà dell'Esecutivo di coniugare sostenibilità finanziaria, equità intergenerazionale e attenzione alle condizioni concrete dei lavoratori tenendo ferma l'esigenza di

monitorare con attenzione le situazioni di maggiore fragilità, in particolare per i lavoratori prossimi al pensionamento;

il rafforzamento della previdenza complementare rappresenta uno dei pilastri della strategia complessiva del Governo in materia previdenziale,

si chiede di sapere quali ulteriori iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere, in continuità con l'azione già avviata dal Governo, per consolidare e rafforzare un sistema di uscita dal lavoro equo, flessibile e sostenibile, affrontando e prevenendo il rischio di nuove situazioni di esodati, a tutela dei lavoratori e delle future generazioni.

(3-02370)

ROSA - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il comparto *automotive* rappresenta un asse strategico per l'economia lucana e nazionale, con ricadute dirette su occupazione, redditi familiari, competenze tecniche e coesione sociale;

il quadro occupazionale dell'indotto integrato dello stabilimento di Melfi (Potenza) evidenzia profili di emergenza, con criticità che interessano anche aziende fornitrici e subfornitrici della filiera e che richiedono misure di accompagnamento industriale e sociale coerenti con il processo di transizione;

il 13 gennaio 2026, il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato una risoluzione con la quale viene chiesto al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, tra l'altro, di: a) adottare, nell'ambito del tavolo *automotive* nazionale, con riferimento al sito di Melfi e alla filiera locale, un *set minimo* di impegni verificabili (indicatori su volumi, tempi di avvio e industrializzazione, fabbisogni occupazionali, *standard qualitativi* e di fornitura), nel rispetto delle prerogative aziendali e delle sedi negoziali, con l'obiettivo di garantire certezza e programmazione a lavoratori e imprese; includendo, tra gli elementi di verifica, la valutazione dell'impatto dei processi di internalizzazione sulla filiera e l'individuazione di soluzioni industriali strutturali finalizzate alla salvaguardia occupazionale e al reimpiego produttivo, in coerenza con i nuovi assetti industriali del sito di Melfi; b) promuovere l'istruttoria tecnica necessaria per valutare la sussistenza dei presupposti per l'attivazione, in sede europea, di un quadro temporaneo di sostegno ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consenta, in presenza di un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, l'adozione di misure utili a sostenere investimenti, riconversioni e stabilità occupazionale nei territori più esposti allo *shock* industriale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione, se ritenga opportuno proporre all'azienda, nell'ambito del tavolo *automotive* nazionale, l'adozione di un *set minimo* di impegni verificabili e se intenda valutare l'attivazione, in sede europea, di un quadro temporaneo di sostegno.

(3-02372)

BOCCIA, CAMUSSO, ALFIERI, BAZOLI, LORENZIN, MIRABELLI, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ZAMPA, CASINI, CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

le Forze democratiche siriane (SDF), a guida curda e composte da donne e uomini, hanno rappresentato per anni il principale e più affidabile argine territoriale e militare alla diffusione dell'ISIS in Siria, pagando un prezzo altissimo in termini di vittime, distruzioni e sacrifici umani nella lotta contro il jihadismo internazionale;

tal contributo, decisivo per la sconfitta territoriale dello Stato islamico, è stato dato anche nell'interesse diretto della comunità internazionale ed ha garantito per lungo tempo un livello minimo di stabilità e di sicurezza regionale;

in particolare, il contributo delle donne curde nella lotta contro il terrorismo e nella costruzione di un modello sociale basato sull'uguaglianza di genere è stato, come unanimemente riconosciuto a livello internazionale, elemento centrale di tale esperienza;

tuttavia, le popolazioni curde sono state progressivamente abbandonate e sacrificate dagli Stati Uniti,

che hanno ritirato la propria copertura politica e militare, lasciando le SDF esposte a pressioni militari, ricatti politici e ad un accordo imposto che ne ha drasticamente ridotto autonomia e capacità di controllo del territorio;

la scelta statunitense si configura, nei fatti, come un tradimento politico e strategico nei confronti di un alleato che aveva combattuto in prima linea contro l'ISIS e rischia pesantemente di aprire un vuoto di potere che comporta nuove dinamiche di instabilità;

infatti, dopo settimane di combattimenti le forze governative hanno occupato i quartieri curdi di Sheikh Maqsoud e Ahrafiyeh ad Aleppo e ulteriori massacri sono stati denunciati nelle città di Raqqa, Tabqa, al-Shaddadi, Ain Issa e nelle campagne di Kobane;

la comandante delle Unità di protezione delle donne (YPJ), Nesrin Abdullah, ha dichiarato che: "Sono stati portati migliaia di membri di bande armate. Questi gruppi, che operavano insieme all'ISIS nei suoi primi anni, stanno ora riapparendo con bandiere e simboli dell'ISIS e ci attaccano". Kobanê rimane sotto assedio, con le forniture essenziali interrotte e una crisi umanitaria in costante aggravamento;

l'accordo raggiunto tra il Governo siriano e le SDF, che ha sancito un cessate il fuoco e ridefinito in modo radicale gli equilibri politici, militari e territoriali nel nordest del Paese, subisce costantemente violazioni da parte del Governo di transizione, che continua ad attaccare e ad assediare Kobane;

inoltre, tale accordo prevede, di fatto, lo scioglimento delle SDF, la loro integrazione individuale nell'esercito regolare siriano e la restituzione allo Stato siriano della gran parte dei territori controllati dalle autorità curde dal 2011, configurandosi sotto molti profili come una resa imposta, più che come un compromesso equilibrato. In base a tale intesa, le SDF sono state costrette a cedere le province a maggioranza araba di Raqqa e Deir Ezzor, territori di enorme rilevanza strategica per il controllo delle risorse energetiche, idriche e agricole del Paese;

sempre sulla base dell'accordo, il Governo siriano riprenderà il controllo dei valichi di confine, delle principali infrastrutture e dei campi di detenzione che ospitano migliaia di ex combattenti dell'ISIS e le loro famiglie, finora gestiti proprio dalle SDF;

l'attuale assetto sarebbe stato impensabile senza il decisivo riavvicinamento tra il presidente siriano Ahmed al-Sharaa e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, culminato nel corso del 2025 con una progressiva legittimazione internazionale di al-Sharaa, fino a pochi anni fa stabilmente organico alle milizie jihadiste e noto con il nome di Abu Muhammad al-Jolani;

la figura di al-Jolani e l'integrazione di milizie con trascorsi jihadisti nelle strutture di sicurezza siriane alimentano un quadro di ambiguità, così come appare evidente l'opacità nella gestione selettiva del concetto di terrorismo, laddove si impone l'espulsione dei militanti del PKK dagli accordi politici, mentre nelle forze governative restano presenti combattenti stranieri provenienti dall'area jihadista internazionale;

l'indebolimento e la marginalizzazione delle SDF hanno già prodotto conseguenze concrete, come dimostrato dalla liberazione di centinaia di detenuti affiliati all'ISIS a Raqqa, segnale del collasso dei sistemi di sicurezza precedentemente garantiti dalle autorità curde;

il Governo italiano, guidato da una maggioranza che proclama fermezza e *leadership* internazionale, appare agli interroganti, al solito, privo di una strategia autonoma e credibile sulla crisi siriana e tace su quali iniziative intraprendere per garantire la stabilità di un'area esposta al rischio di un rafforzamento delle milizie jihadiste, precedentemente espulse proprio grazie all'azione dell'SDF;

l'azione del Governo italiano si è caratterizzata in questi anni in una politica estera di totale subalternità alle iniziative di Donald Trump ed alla sua politica sistematica di delegittimazione e scardinamento del multilateralismo. In tale contesto, il silenzio del Governo contribuisce a legittimare un ordine regionale fondato sul sacrificio degli alleati più affidabili e sulla normalizzazione di attori ambigui, con pesanti ricadute che vanno ben oltre l'area e che attengono alla tenuta democratica dell'intero territorio, sottovalutando, o peggio ignorando, il pericolo di un nuovo diffondersi del jihadismo, con conseguenze dirette anche per la sicurezza dell'Italia e dell'Europa;

la distruzione dell'amministrazione autonoma di Rojava rappresenterebbe un grave arretramento per la tutela dei diritti umani, per la parità di genere e per la convivenza pacifica tra i popoli della regione,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano non ritenga che l'abbandono delle forze curde da parte degli Stati Uniti rappresenti un grave errore strategico, con pesanti ricadute per la stabilità dell'area e il contrasto al terrorismo di matrice jihadista;

quali iniziative intenda assumere in tutte le sedi internazionali, per tutelare i diritti politici, civili e di sicurezza delle popolazioni curde, nonché per impedire la piena legittimazione di assetti di potere fondati su ambiguità e connivenze con il jihadismo;

quali iniziative intenda assumere al fine di sostenere la tutela dei diritti delle donne, delle minoranze etniche e religiose nel Nordest della Siria, riconoscendo il valore del modello di autogoverno basato sull'uguaglianza di genere.

(3-02373)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MARTELLA - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

la precarietà nella ricerca pubblica continua a rappresentare un elemento strutturale del sistema nazionale, con ricadute dirette sulla qualità del lavoro scientifico, sulla continuità delle attività, sulla capacità di programmazione degli enti e sulla tenuta di competenze strategiche per il Paese;

sindacati e organi di stampa hanno segnalato che la conclusione di diverse linee di finanziamento legate ai progetti PNRR sta determinando la cessazione di numerosi contratti a tempo determinato presso strutture di ricerca operanti a Venezia e nell'area lagunare, con il concreto rischio di una riduzione significativa del personale e di un indebolimento delle attività scientifiche e tecniche, inclusi i monitoraggi ambientali della laguna;

considerato che:

il Consiglio nazionale delle ricerche, principale ente pubblico di ricerca italiano, riveste un ruolo centrale nello sviluppo scientifico e tecnologico del Paese, con ricadute dirette sulla tutela ambientale, sulla gestione dei rischi e sulla pianificazione delle politiche di adattamento climatico;

nel territorio della città metropolitana di Venezia sono presenti due istituti del CNR che operano in ambiti strategici, quali il monitoraggio e la previsione delle alte maree, lo studio dei cambiamenti climatici e dei loro impatti sull'ecosistema lagunare, la salvaguardia ambientale e morfologica della laguna e il supporto tecnico-scientifico alle infrastrutture di protezione costiera e di resilienza urbana, attività svolte in larga misura da personale con contratti a tempo determinato;

la laguna di Venezia è un ecosistema complesso e particolarmente vulnerabile, per il quale le attività tecnico-scientifiche continuative rappresentano funzioni fondamentali per la sicurezza del territorio, la salvaguardia ambientale e la programmazione pubblica;

la perdita improvvisa di personale precario impegnato in tali attività comporterebbe gravi discontinuità operative, la dispersione di competenze altamente specializzate e l'indebolimento del presidio scientifico sulla laguna;

la conclusione dei progetti finanziati non può tradursi nella cessazione di funzioni essenziali di interesse nazionale, rendendo necessario un passaggio verso finanziamenti strutturali e percorsi di stabilizzazione del personale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità riguardanti la situazione dei lavoratori precari del CNR operanti nell'area lagunare veneziana a seguito della conclusione dei finanziamenti PNRR;

quali iniziative urgenti intenda adottare per garantire la continuità delle attività di ricerca e monitoraggio sulla laguna, anche mediante lo stanziamento di finanziamenti immediati, nonché per evitare una perdita strutturale di competenze scientifiche e operative al termine dei progetti PNRR;

se non ritenga opportuno promuovere un piano straordinario di stabilizzazione del personale precario negli enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento al CNR.

(3-02371)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAIORINO, FLORIDIA Barbara, NAVE, SIRONI, DAMANTE, CROATTI, PIRRO, NATURALE, MARTON, DI GIROLAMO - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'Immigration and customs enforcement (ICE) è un'agenzia federale statunitense istituita nel 2003 all'interno del Department of homeland security, con competenze primarie in materia di controllo dell'immigrazione, contrasto alle minacce alla sicurezza interna e investigazioni federali. L'ICE opera, dunque, all'interno di un contesto giuridico, costituzionale e operativo caratterizzato da una marcata impronta securitaria, profondamente diverso dal modello europeo e italiano di pubblica sicurezza, fondato su principi di proporzionalità, necessità, legalità, responsabilità democratica e controllo giurisdizionale;

negli ultimi mesi sono emersi in modo ampio e documentato numerosi episodi di uso letale della forza da parte di agenti federali dell'ICE negli Stati Uniti, in particolare nella città di Minneapolis (Minnesota), nel corso di operazioni legate al contrasto dell'immigrazione irregolare e alla gestione dell'ordine pubblico, che hanno suscitato proteste di massa, forti critiche politiche e istituzionali e richieste di indagini indipendenti;

solo 10 anni fa, il *budget* annuale dell'ICE era inferiore a 6 miliardi di dollari, notevolmente più basso rispetto a quello di altre agenzie del Dipartimento della sicurezza interna. Questo è aumentato esponenzialmente durante il secondo mandato del presidente Trump, diventando l'agenzia di polizia statunitense più finanziata, con 85 miliardi di dollari a sua disposizione. Con questi l'ICE ha avviato una campagna di assunzioni nel 2025, alimentata dal suo *budget* più ampio. In un solo anno, afferma l'agenzia, "ha più che raddoppiato il numero di funzionari e agenti, passando da 10.000 a 22.000". La crescita esponenziale si è verificata nello stesso anno in cui l'amministrazione Trump ha ridotto drasticamente il numero di dipendenti federali, licenziando migliaia di dipendenti e invitandone molti altri a dimettersi;

in data 7 gennaio 2026, a Minneapolis, la cittadina statunitense Renée Nicole Good è stata uccisa da colpi d'arma da fuoco esplosi da un agente dell'ICE nel corso di un'operazione federale; secondo fonti giornalistiche e testimoni, l'episodio ha generato diffuse proteste e accuse di uso sproporzionato della forza, con richieste di indagini indipendenti;

in data 24 gennaio, sempre a Minneapolis, un agente federale ha ucciso con dieci colpi di pistola Alex Jeffrey Pretti, infermiere trentasettenne e cittadino statunitense, nel corso di un'operazione congiunta Border Patrol-ICE; anche in questo caso, secondo filmati e ricostruzioni giornalistiche, la vittima sarebbe stata colpita mentre si trovava in strada, suscitando forte indignazione pubblica e nuove manifestazioni;

tali episodi si inseriscono nel contesto dell'operazione denominata "Metro surge", che ha visto l'impiego massiccio di agenti federali nelle aree urbane, alimentando tensioni con le autorità locali e con la popolazione civile, nonché critiche sistemiche circa la militarizzazione degli interventi, l'uso eccessivo della forza e la carenza di meccanismi di trasparenza e *accountability*;

nel corso delle recenti cronache relative a Minneapolis, operatori dell'informazione italiani impegnati in attività di *reportage* hanno denunciato minacce e intimidazioni verbali da parte di agenti ICE, documentate anche in video, nei confronti dei giornalisti Laura Cappon e Daniele Babbo, inviati di "Rai3 - In Mezz'Ora", sollevando ulteriori e gravi preoccupazioni in merito al rispetto delle libertà fondamentali e della libertà di stampa;

in data 26 gennaio 2026, fonti dell'ambasciata degli Stati Uniti in Italia hanno dichiarato che, in occasione dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, una "componente investigativa dell'ICE", Homeland security investigations, opererà in supporto al servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato americano e del Paese ospitante, nel quadro delle attività di prevenzione e mitigazione dei rischi provenienti da organizzazioni criminali transnazionali, precisando che "tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l'autorità italiana";

tali dichiarazioni, lungi dall'essere rassicuranti, pongono questioni di assoluto rilievo sotto il profilo della sovranità nazionale, della ripartizione delle competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché della tutela dei diritti fondamentali, alla luce sia dei recenti e gravi episodi verificatisi negli Stati Uniti sia delle profonde differenze tra il modello statunitense di *law enforcement* e quello italiano, fondato su garanzie costituzionali, controllo democratico e primato del diritto;

l'Italia dispone già di forze dell'ordine altamente qualificate (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri,

Guardia di finanza) dotate di competenze professionali, capacità operative ed esperienza internazionale tali da garantire pienamente, in autonomia, la sicurezza di eventi di massima complessità come i giochi olimpici, anche grazie ai consolidati canali di cooperazione europea e multilaterale, si chiede di sapere:

se il Governo ritenga compatibile con i principi costituzionali italiani, con la sovranità nazionale e con il sistema delle garanzie democratiche la presenza, anche solo in forma di supporto al servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato statunitense, di agenzie federali riconducibili all'Immigration and customs enforcement sul territorio italiano, e se non ritenga che nessuna esigenza di sicurezza possa giustificare l'introduzione di modelli di *law enforcement* estranei al nostro ordinamento e caratterizzati, nel contesto di origine, da gravi criticità in termini di uso della forza e tutela dei diritti fondamentali;

se non ritenga doveroso attivare un confronto politico-diplomatico diretto con l'amministrazione statunitense, al fine di escludere esplicitamente e preventivamente qualsiasi presenza riconducibile all'ICE in Italia, anche nella sua componente investigativa, riaffermando che la sicurezza dei giochi olimpici Milano-Cortina 2026 deve restare integralmente affidata alle autorità italiane ed europee competenti;

se non ritenga necessario fornire tempestivamente ogni utile elemento al Parlamento sui contenuti degli accordi di cooperazione in materia di sicurezza con gli Stati Uniti relativi ai giochi olimpici, o altri eventi di portata internazionale, specificando ambiti, limiti, responsabilità, catene di comando e meccanismi di controllo, al fine di garantire piena trasparenza, rispetto della sovranità nazionale e tutela dei diritti fondamentali.

(4-02707)

DE POLI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia opera in un contesto territoriale unico nel panorama nazionale, caratterizzato da estensione lagunare, elevata complessità logistica, necessità di impiego continuativo di mezzi nautici e da un alto livello di specializzazione del personale addetto al soccorso tecnico urgente;

dalle segnalazioni e dagli elementi conoscitivi acquisiti emergono criticità persistenti nella dotazione organica e difficoltà connesse alla disponibilità e all'efficienza dei mezzi nautici impiegati nel soccorso lagunare, anche a causa di prolungati periodi di manutenzione o di limitazioni operative, che incidono sulla funzionalità complessiva del dispositivo di intervento;

la gestione di queste criticità avviene, allo stato, prevalentemente mediante soluzioni organizzative temporanee e attraverso un incremento del carico di lavoro sul personale in servizio, con potenziali ricadute sia sul benessere degli operatori sia sull'efficacia, tempestività e continuità delle attività di soccorso;

la specificità della sede di Venezia richiede, per sua natura, misure dedicate e strutturali, idonee a tenere conto delle peculiari condizioni operative del contesto lagunare e non limitate all'applicazione di strumenti ordinari validi su scala nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità descritte con riferimento al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia;

quali iniziative intenda promuovere per garantire la piena efficienza e continuità del dispositivo di soccorso nella sede lagunare di Venezia, con riferimento all'assegnazione stabile di personale, alla programmazione degli interventi di manutenzione e al potenziamento della disponibilità dei mezzi nautici;

se non ritenga opportuno fornire un aggiornamento sullo stato di applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di indennità connesse al servizio antincendio in ambito lagunare e valutare l'adozione di ulteriori strumenti strutturali coerenti con le peculiari condizioni operative del contesto veneziano, al fine di assicurare la continuità del servizio e la congruità degli organici.

(4-02708)

PAITA - *Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il comune di Longobucco (Cosenza) è situato in area montana dell'entroterra silano ed è collegato alla costa ionica prevalentemente tramite la strada statale 177, infrastruttura di competenza ANAS, che costituisce l'unica arteria di collegamento ordinario con i principali presidi ospedalieri di riferimento; nel corso dell'anno 2023 si è verificato il crollo di un viadotto lungo la strada statale, evento che ha determinato una grave e perdurante compromissione della viabilità, con conseguenti allungamento dei tempi di percorrenza e significative difficoltà di accesso ai servizi essenziali;

a seguito del crollo sono stati annunciati interventi di ricostruzione, con tempistiche più volte indicate come imminenti, senza che, allo stato, risulti completata la ricostruzione dell'opera, né formalmente reso pubblico un cronoprogramma aggiornato, certo e vincolante;

il territorio di Longobucco è caratterizzato da una carenza strutturale dei servizi sanitari territoriali, con particolare riferimento alla medicina generale, alla continuità assistenziale e al servizio di emergenza-urgenza 118: come noto, la Regione Calabria è sottoposta a commissariamento della sanità, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro, operante sotto la vigilanza del Ministero della salute;

in data 15 gennaio 2025 un cittadino residente a Longobucco, di 64 anni, è deceduto a seguito di un evento sanitario acuto, in un contesto caratterizzato da rilevanti criticità nei collegamenti viari e nei tempi di intervento dei soccorsi, come riportato da organi di stampa;

la combinazione tra isolamento infrastrutturale e insufficiente dotazione dei servizi sanitari territoriali incide direttamente sull'effettiva garanzia dei livelli essenziali di assistenza, in particolare nei territori montani, interni e periferici, come nel caso di Longobucco;

è necessario che il Governo adotti iniziative concrete volte a garantire anche ai residenti dei comuni maggiormente isolati e di difficile raggiungimento, a causa della morfologia del territorio e delle scarse infrastrutture stradali, adeguate e tempestive prestazioni sanitarie,

si chiede di sapere:

se il Ministro della salute, nell'ambito dei poteri di vigilanza esercitati sul commissario *ad acta* per la sanità della Regione Calabria, sia a conoscenza delle criticità relative alla continuità assistenziale, alla medicina generale e al servizio di emergenza-urgenza nel comune di Longobucco e quali iniziative di competenza statale siano state adottate negli ultimi tre anni per garantire l'erogazione dei LEA nel territorio di Longobucco e con quali esiti;

se siano state previste o attuate misure incentivanti per l'assegnazione di personale sanitario nelle aree montane e disagiate della provincia di Cosenza e se siano state disposte verifiche ispettive all'azienda sanitaria provinciale di Cosenza in merito all'organizzazione del servizio di emergenza-urgenza 118 nel territorio interessato, con particolare riferimento alla presenza di personale medico a bordo delle ambulanze;

quale sia lo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione del viadotto sulla strada statale 177 e quali misure urgenti intenda adottare, nelle more del completamento dell'opera infrastrutturale, per ridurre l'impatto dell'isolamento viario sull'accesso ai servizi sanitari e di emergenza della popolazione residente nel comune di Longobucco;

quali misure il Governo intenda adottare per favorire la medicina di prossimità, soprattutto nei casi di emergenze, per i residenti dei comuni e delle zone maggiormente isolate, a causa della morfologia del territorio e delle scarse infrastrutture stradali, in tutto il Paese.

(4-02709)

PATTON - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (CNECT 2025/2153) per l'asserito mancato rispetto del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva UE 2018/1972) e della direttiva quadro 2002/21/CE, ritenendo che il nostro Paese non abbia adottato misure amministrative sufficienti per eliminare le interferenze dannose che verrebbero causate dalle emittenti radiofoniche in FM italiane negli Stati membri della UE nella banda di frequenza FM (87,500-108,00 megahertz);

secondo la Commissione UE le interferenze si estenderebbero in particolare al territorio croato, sloveno, francese e maltese;

secondo quanto reso noto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* la Commissione non avrebbe indicato una lista di impianti nell'ambito della procedura di infrazione, ma avrebbe richiesto di porre fine alle interferenze e alle situazioni di mancato rispetto della normativa europea e internazionale; considerato che:

nel corso di un incontro in videoconferenza promosso dal Ministero con le associazioni di categoria delle emittenti radiofoniche, svoltosi il 30 dicembre 2025, si è fatto riferimento a circa 2.000 impianti italiani che sarebbero coinvolti;

per valutare concretamente la problematica, sarebbe necessario effettuare un'analisi tecnica e legale di ogni singola doglianza avanzata dagli Stati esteri radioelettricamente confinanti;

occorre, infatti, considerare che gli impianti radiofonici in FM delle emittenti italiane, nazionali e locali, commerciali e comunitarie, operano da oltre 30 anni in virtù di concessioni ministeriali, rilasciate sulla base delle norme di legge relative, per le quali lo Stato italiano ha riscosso e sta riscuotendo i canoni di concessione e le tasse di concessione governativa;

la problematica oggetto della procedura di infrazione non deve, conseguentemente, essere affrontata in termini esclusivamente burocratici, ma deve essere frutto di una reale presa di coscienza politica circa l'importanza del comparto radiofonico;

la radio in Italia ha una forte penetrazione quotidiana e raggiunge oltre 35 milioni di persone; è un mezzo resiliente, capace di garantire un'informazione libera, gratuita e immediata, essenziale soprattutto nei momenti di emergenza. Il settore non è soltanto un veicolo di pluralismo, ma un comparto vitale che sostiene l'indotto pubblicitario di migliaia di piccole e medie imprese. Indebolire questo comparto significa privare i cittadini di un servizio di pubblico interesse,

si chiede di sapere:

quali siano gli impianti radiofonici in FM italiani coinvolti nelle asserite situazioni interferenziali;

dove si verificherebbero e in che cosa consisterebbero nel dettaglio tali situazioni interferenziali;

quali approfondimenti legali abbia effettuato il Ministero in relazione a ciascuna asserita situazione interferenziale lamentata dai Paesi radioelettricamente confinanti;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere a tutela del comparto radiofonico italiano e degli impianti di trasmissione operanti in virtù di concessione ministeriale;

quale posizione intenda assumere nell'ambito della procedura di infrazione al fine di difendere il comparto radiofonico italiano e gli impianti di trasmissione.

(4-02710)

DE CRISTOFARO, MAGNI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* -

Premesso che:

nelle ultime settimane la situazione nel Nordest della Siria ha conosciuto un drammatico deterioramento, a seguito del collasso dei negoziati tra il Governo di Damasco e le Forze democratiche siriane (SDF) e della conseguente offensiva militare nelle aree amministrate dall'Amministrazione autonoma democratica della Siria del Nord-Est (DAANES);

il timore diffuso è che si possano ripetere contro la popolazione curda, da parte delle milizie affiliate al Governo di Damasco e dello stesso esercito siriano, *pogrom* e stragi come quelli consumati nel marzo 2025 contro la minoranza alauita nella città costiera di Banias e quelli contro la minoranza drusa nella provincia di Suwayda nel luglio dello stesso anno;

la città di Kobane, simbolo della resistenza contro l'ISIS nel 2014, risulta infatti completamente accerchiata dalle forze del nuovo esercito siriano e da milizie affiliate, mentre il confine settentrionale con la Turchia è totalmente militarizzato e chiuso, impedendo ogni accesso umanitario;

secondo quanto denunciato dalla "Mezzaluna rossa curda siriana", la città è priva di elettricità, acqua, riscaldamento, carburante e collegamenti *internet*, con tutte le vie di accesso interrotte;

migliaia di civili provenienti dai villaggi circostanti hanno trovato rifugio a Kobane, aggravando una situazione già al collasso, mentre le strutture sanitarie operano in condizioni estreme, senza elettricità e senza adeguate forniture mediche;

negli ultimi giorni almeno 5 bambini sarebbero morti per congelamento, a causa delle rigide temperature, della mancanza di ripari adeguati e dell'assenza di combustibile, coperte e beni di prima

necessità;

la Mezzaluna rossa curda siriana ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale, alle Nazioni Unite e all'Unione europea, affinché venga aperto immediatamente un corridoio umanitario sicuro verso Kobane per consentire l'ingresso di aiuti salvavita;

parallelamente alla crisi umanitaria, l'avanzata militare ha provocato il collasso del sistema di detenzione dei prigionieri dell'ISIS, con la fuga o il rilascio di migliaia di affiliati dalle prigioni di Shaddadi, Raqqa e dal campo di Hol, rappresentando un grave rischio per la sicurezza regionale ed europea;

la DAANES e le SDF hanno più volte ribadito di non perseguire obiettivi secessionisti, ma di sostenere un progetto di Siria democratica e decentralizzata, basata sul riconoscimento costituzionale delle minoranze, sull'uguaglianza di genere e sull'autogoverno locale, progetto che ha costituito negli ultimi 10 anni uno dei principali argini al *jihadismo*;

l'assedio di Kobane e il blocco degli aiuti umanitari costituiscono una grave violazione del diritto internazionale umanitario, colpendo direttamente la popolazione civile;

considerato che il 10 gennaio 2026 a Damasco il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha incontrato il Presidente siriano Ahmad al-Sharaa, candidando l'Italia ad essere ponte tra la Siria e l'Unione europea,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della gravissima situazione umanitaria in corso a Kobane e più in generale nelle aree del Nordest della Siria amministrate dalla DAANES e quali iniziative urgenti intenda assumere, anche in sede ONU e Unione europea, per ottenere l'apertura immediata di un corridoio umanitario sicuro verso la stessa Kobane e le altre aree assediate;

se intenda promuovere un forte intervento politico e diplomatico dell'Unione europea per far cessare le ostilità, garantire la protezione dei civili e delle infrastrutture essenziali, oltre a far riprendere il negoziato tra le parti per arrivare ad una Costituzione veramente inclusiva e rispettosa dei diritti delle minoranze;

quali valutazioni il Governo esprima in merito ai rischi per la sicurezza regionale ed europea derivanti dalla liberazione di migliaia di prigionieri affiliati all'ISIS, conseguenza diretta dell'attuale offensiva militare.

(4-02711)

TURCO - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la Vestas Italia, operante nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato la chiusura del magazzino, del *training center* e delle attività di *reparation blade* di Taranto e il suo contestuale trasferimento forzato a San Nicola di Melfi (Potenza) a partire dal 1° marzo 2026;

la decisione aziendale ha determinato l'apertura di una vertenza sindacale, con proclamazione di sciopero a oltranza, presidio permanente e sospensione di flessibilità, reperibilità e straordinari, come deliberato dall'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori del 19 gennaio 2026, alla presenza delle organizzazioni sindacali FIOM CGIL e UILM;

a fronte del silenzio aziendale e dell'assenza di una reale disponibilità al confronto, la protesta si è ulteriormente inasprita, con l'occupazione del sito di Taranto e la salita di alcuni lavoratori sul tetto del capannone, gesto estremo che evidenzia il livello di esasperazione e di allarme sociale;

considerato che:

secondo quanto denunciato dalle rappresentanze sindacali, il trasferimento a oltre 200 chilometri di distanza configurerebbe, nei fatti, un "licenziamento mascherato", incompatibile con la tutela della continuità occupazionale e con il diritto alla vita familiare dei lavoratori coinvolti;

la vertenza Vestas si inserisce in un contesto territoriale, quello di Taranto, già gravemente segnato da crisi industriali, occupazionali e ambientali, rispetto al quale lo Stato ha più volte assunto impegni formali di reinustrializzazione, tutela del lavoro e riconversione produttiva;

non risulta che il Governo abbia finora attivato strumenti di *moral suasion*, né un tavolo nazionale di crisi presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nonostante la rilevanza strategica del settore eolico e delle politiche di transizione energetica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vertenza in atto presso Vestas Italia, sito di Taranto, e delle gravi tensioni sociali e occupazionali che ne stanno derivando;

se intenda attivare con urgenza un tavolo di crisi nazionale presso il Ministero, coinvolgendo l'azienda, le organizzazioni sindacali, la Regione Puglia e gli enti locali interessati;

quali iniziative intenda assumere per ottenere la sospensione immediata della procedura di trasferimento, al fine di consentire un confronto reale su soluzioni alternative che salvaguardino i livelli occupazionali;

se ritenga compatibile con gli indirizzi nazionali in materia di transizione ecologica, politiche industriali e coesione territoriale la scelta di una multinazionale delle rinnovabili di ridimensionare la propria presenza nel Mezzogiorno, trattando un sito produttivo come una semplice variabile logistica;

se siano stati concessi a Vestas Italia contributi pubblici, incentivi, agevolazioni o benefici diretti o indiretti, e se tali strumenti siano stati subordinati a vincoli occupazionali o territoriali;

quali misure intenda adottare per evitare che Taranto continui a pagare il prezzo delle strategie industriali delle multinazionali, senza adeguate tutele per lavoratrici e lavoratori e per il tessuto economico locale.

(4-02712)

DAMIANI - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, ha introdotto un meccanismo di ripianamento della spesa per dispositivi medici (detto *payback*), prevedendo che una quota dell'eventuale superamento dei tetti di spesa regionali sia posta a carico delle aziende fornitrice;

a seguito dei provvedimenti attuativi e delle determinazioni e regolazioni regionali relative ad annualità pregresse, numerose imprese stanno ricevendo avvisi di pagamento con scadenze ravvicinate e con l'annuncio di azioni di recupero coattivo o di compensazioni o prelievi sui crediti vantati verso aziende ed enti del servizio sanitario nazionale;

molte delle aziende coinvolte sono piccole e medie imprese italiane della filiera dei dispositivi medici, spesso fortemente dipendenti dalla committenza pubblica, e segnalano che gli importi richiesti risultano per dimensione e tempistica non sostenibili, con rischio concreto di crisi di liquidità immediata, interruzione dell'operatività e ricorso a procedure giudiziarie;

tali effetti si riverbererebbero anche sul funzionamento del SSN, con potenziali criticità nelle forniture di dispositivi essenziali e nella continuità dei servizi ospedalieri e territoriali;

l'imminenza dei termini e l'eventualità di compensazioni e prelievi automatici possono produrre effetti irreversibili sulla continuità aziendale prima ancora di ogni piena verifica, contraddittorio e definizione degli strumenti di tutela,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare con urgenza, per quanto di competenza, anche mediante iniziativa normativa, misure volte a: a) sospendere o differire l'efficacia degli avvisi di pagamento e bloccare le procedure di recupero coattivo o di compensazione o prelievo sui crediti, relative al *payback* sui dispositivi medici per le annualità pregresse, al fine di evitare fallimenti e chiusure di piccole e medie imprese; b) avviare una revisione complessiva del meccanismo, assicurando trasparenza dei criteri di calcolo, accesso ai dati, tempi congrui di contraddittorio e uniformità applicativa sul territorio nazionale; c) prevedere strumenti di salvaguardia per micro e piccole imprese (rateizzazioni lunghe e sostenibili, soglie o franchigie, misure di sostegno alla liquidità), così da garantire continuità produttiva e stabilità delle forniture al SSN.

(4-02713)

RASTRELLI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

all'esito delle recenti elezioni regionali in Campania, il sindaco di Portici (Napoli), Enzo Cuomo, è stato nominato assessore per il patrimonio della Giunta regionale presieduta dall'on. Roberto Fico; essendo il ruolo di assessore regionale chiaramente incompatibile con quello di sindaco, risulta che Cuomo si sia dimesso dalla carica di primo cittadino il giorno stesso dell'assunzione del nuovo incarico (31 dicembre 2025), con un atto contenente, altresì, una dichiarazione di rinuncia alla facoltà di revoca delle stesse dimissioni;

ai fini dell'assunzione del nuovo incarico, Cuomo avrebbe inoltre dichiarato, nelle forme dell'autocertificazione, di non avere cause di incompatibilità rispetto all'assunzione della carica assessorile;

all'esito della nomina, il Ministero dell'interno, per il tramite della Prefettura di Napoli, ha però ritenuto di rappresentare che, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle norme sugli enti locali, "le dimissioni dalla carica di Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione";

tal contestazione, oltre a impedire il perfezionamento della nomina ad assessore regionale, sembra confluire con la dichiarata assenza di cause di incompatibilità, a nulla rilevando la rinuncia alla facoltà di revoca;

sotto diverso ma concomitante profilo, la presenza di altra causa di incompatibilità per Cuomo deriverebbe anche dalla circostanza che l'articolo 50 dello statuto della Regione Campania stabilisce che gli assessori regionali debbano necessariamente essere scelti tra soggetti eleggibili a consigliere regionale: Cuomo non risulterebbe però neppure in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere regionale, poiché la legge regionale della Campania n. 16 del 2014 prevede che non siano eleggibili alla carica di consigliere regionale i sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale, e che tale causa di ineleggibilità viene meno solo quando le funzioni esercitate cessino almeno 60 giorni prima della data del voto per il rinnovo del Consiglio regionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga valido, in base alla legislazione vigente, il decreto di nomina ad assessore di Cuomo da parte del presidente della Giunta regionale della Campania, ovvero se ritenga sussistere una o più cause di incompatibilità di Cuomo all'assunzione dell'incarico, in difformità da quanto dallo stesso dichiarato in sede di autocertificazione.

(4-02714)

SALLEMI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 25 gennaio 2026 il quotidiano "Il Tempo" ha pubblicato un articolo nel quale viene ricostruita una vicenda di particolare gravità, concernente un reiterato conflitto di interessi all'interno di un ufficio giudiziario, ove un magistrato avrebbe partecipato a collegi giudicanti in procedimenti civili nei quali risultava coinvolta, quale difensore di una delle parti, la propria coniuge;

secondo quanto riportato, la circostanza si sarebbe verificata in almeno 24 procedimenti, in prevalenza relativi a controversie in materia assicurativa, nonostante l'ordinamento processuale civile preveda in modo chiaro e inequivocabile l'obbligo di astensione del giudice in presenza di rapporti di coniugio, parentela o convivenza con uno dei difensori;

la normativa vigente in materia di astensione e incompatibilità non costituisce un adempimento meramente formale, ma rappresenta un presidio essenziale a tutela dei principi costituzionali di imparzialità, terzietà e indipendenza della funzione giurisdizionale;

la vicenda riportata dagli organi di stampa, a prescindere dalle valutazioni disciplinari e dalle responsabilità individuali, appare idonea a minare la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia e a sollevare interrogativi più ampi sull'efficacia dei sistemi di controllo e prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi negli uffici giudiziari;

considerato che:

la credibilità dell'ordinamento giudiziario si fonda anche sulla percezione di assoluta imparzialità di chi esercita la funzione giurisdizionale, soprattutto in settori, come quello delle controversie assicurative, caratterizzati da un elevato contenzioso e da rilevanti interessi economici;

il Parlamento ha il dovere di esercitare un'attenta funzione di indirizzo e controllo affinché situazioni analoghe non risultino tollerate o sottovalutate, anche sotto il profilo organizzativo e sistemico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e se, per quanto di competenza, siano state avviate o se intenda avviare verifiche o iniziative ispettive;

nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili, quanti casi di incompatibilità risultino segnalati, accertati o persistenti a livello nazionale e in quali uffici giudiziari;

quali strumenti di prevenzione e controllo sulle situazioni di incompatibilità siano attualmente in uso

presso gli uffici giudiziari e se intenda adottare ulteriori iniziative per rafforzare le garanzie di imparzialità e prevenire episodi analoghi.

(4-02715)

MENIA - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la radio in Italia ha una forte penetrazione quotidiana e raggiunge oltre 35 milioni di persone; è un mezzo resiliente capace di garantire un'informazione libera, gratuita e immediata, essenziale soprattutto nei momenti di emergenza; è un comparto vitale che sostiene l'indotto pubblicitario di migliaia di piccole e medie imprese; gli impianti radiofonici in FM delle emittenti italiane operano da oltre 30 anni in virtù di concessioni ministeriali, rilasciate sulla base delle norme di legge relative, per le quali lo Stato italiano ha riscosso e sta riscuotendo i canoni di concessione e le tasse di concessione governativa;

la Commissione europea ha avviato in data 21 novembre 2025 una procedura di infrazione con una lettera di costituzione in mora all'Italia (INFR (2025)2153) per il mancato rispetto del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva (UE) 2018/1972) e della direttiva quadro 2002/21/CE, ritenendo che l'Italia non abbia adottato misure amministrative sufficienti per eliminare le interferenze dannose nella banda di frequenza FM (87,5-108 megahertz), causate dalle emittenti radio italiane negli Stati radioelettricamente confinanti; le interferenze contestate si estendono, in particolare, al territorio francese, croato, maltese e sloveno; secondo la Commissione le interferenze impediscono alle emittenti di utilizzare pienamente lo spettro radio nella banda FM assegnata per i loro canali nazionali; il 20 gennaio 2026 è scaduto il termine di 60 giorni entro il quale il Governo doveva rispondere alla procedura d'infrazione;

secondo quanto è dato conoscere la Commissione europea non avrebbe indicato una lista di impianti nell'ambito della procedura di infrazione, ma avrebbe richiesto di porre fine alle interferenze e alle situazioni di mancato rispetto della normativa europea e internazionale;

fonti giornalistiche riportano che oltre 2.000 dei 14.000 impianti in FM privati italiani solleverebbero problemi a causa di interferenze internazionali e che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si sarebbe attivato a fine dicembre 2025 per recepire il parere delle associazioni di categoria degli editori radiofonici in merito a una possibile strategia di mitigazione delle interferenze italiane funzionale a dare riscontro alla lettera della Commissione;

con riferimento al Friuli-Venezia Giulia, negli anni le emittenti italiane hanno fatto presente con denunce ed esposti che i programmi delle emittenti slovene nello spettro radio nella banda FM, autorizzate dall'Agenzia per le reti di comunicazione e i servizi della Repubblica di Slovenia (AKOS), determinano interferenze per alcuni chilometri entro il territorio della regione; ciò evidenzierebbe una situazione di conflitto tra la frequenza FM concessa dalla Slovenia a un'emittente slovena e le frequenze utilizzate dall'Italia,

si chiede di sapere:

se, per gli anni 2024 e 2025, sia noto il numero di interferenze dannose denunciate da emittenti italiane nella banda di frequenza FM (87,5-108 megahertz) causate da emittenti autorizzate negli Stati dell'Unione europea confinanti con l'Italia, in particolare con il Friuli-Venezia Giulia;

se l'assegnazione delle frequenze sia avvenuta nel rispetto delle normative internazionali ITU (International telecommunication union), funzionali a garantire un utilizzo efficiente dello spettro per evitare interferenze dannose tra servizi radiofonici, e nel rispetto dei piani di assegnazione locali e internazionali, con particolare attenzione agli accordi con i Paesi confinanti;

quali siano gli interventi da ritenersi più urgenti per salvaguardare l'operatività delle emittenti italiane e per superare le criticità espresse nella lettera della Commissione, e se tra questi si stia valutando anche: a) la rottamazione volontaria degli impianti in FM, con riconoscimento del titolo concessionario digitale e adeguate misure compensative, per ridurre strutturalmente le interferenze e favorire la transizione al DAB+; b) la riduzione delle potenze di trasmissione per gli impianti in FM privati italiani; c) la modifica dei sistemi radianti per circa 1.800 impianti e un eventuale spegnimento di circa 200 diffusori ritenuti incompatibili.

(4-02716)

BALBONI - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

sulle spiagge del Veneto e dell'Emilia-Romagna, dopo ogni mareggiata, si registra sempre più spesso la presenza di migliaia di dischetti di plastica;

secondo quanto riportato da organi di informazione locali, potrebbero provenire, anche se non vi è ancora alcuna certezza, da impianti di depurazione delle acque reflue civili e industriali, dove sono utilizzati come supporti plastici ad alta resistenza nei sistemi MBBR (moving bed biofilm reactor), sistema avanzato di trattamento biologico delle acque reflue, civili e industriali;

la tecnologia MBBR, infatti, è un sistema impiegato nella depurazione delle acque reflue che sfrutta tali corpi di riempimento in plastica ad alta resistenza, generalmente in polietilene o polipropilene, detti *carrier*, che accelerano la depurazione delle acque e regolano lo spessore del *biofilm*;

il materiale di cui sono composti i dischetti, di piccole dimensioni, galleggia e si disperde in mare, rendendone difficile la rimozione e rappresentando un possibile rischio per la fauna marina, l'ecosistema costiero, la qualità dell'ambiente e l'offerta turistica, nonché per la stessa salute umana, sussistendo il rischio che il materiale, una volta polverizzato dall'azione del moto ondoso, entri nella catena alimentare;

considerato che:

non è ancora stato chiarito quale sia la provenienza di tali materiali e in quali circostanze vengano rilasciati nell'ambiente marino;

volontari e associazioni ambientaliste stanno raccogliendo migliaia di questi dischetti per ripulire le spiagge, senza un coordinamento e senza che siano note misure di prevenzione e monitoraggio da parte delle autorità competenti,

si chiede di sapere:

quali siano le risultanze ufficiali delle indagini ambientali e delle autorità competenti (Ministero, ARPA regionali, Capitanerie di porto) in merito alla provenienza dei dischetti di plastica, incluse eventuali analisi chimiche, fotografiche o documentali che ne attestino l'origine precisa;

se il Ministro in indirizzo intenda avviare, tramite le autorità competenti, indagini ambientali al fine di accertarne l'origine e quali interventi normativi intenda proporre al fine di prevenire ulteriori dispersioni di materiali plastici nell'ambiente marino;

quali misure di emergenza, di coordinamento e vigilanza siano state adottate o intenda adottare per la rimozione, lo smaltimento corretto e il monitoraggio continuo di questi materiali sulle spiagge e lungo i corsi d'acqua.

(4-02717)

LOPREIATO, PIRRO - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", ha introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo di "silenzio assenso" informato per la donazione *post mortem* degli organi, prevedendo agli articoli 4 e 5 che la mancata dichiarazione di volontà da parte del cittadino informato sia da considerare come assenso alla donazione;

la piena operatività di tale meccanismo è subordinata all'emanazione di un decreto del Ministro della sanità che, nei termini, nelle forme e nelle modalità, avrebbe dovuto disciplinare le modalità per l'attuazione della pratica del silenzio assenso;

nonostante siano trascorsi oltre due decenni dall'entrata in vigore della legge n. 91, il decreto attuativo previsto dagli articoli 4 e 5 non è mai stato emanato in forma tale da rendere operativo il sistema di silenzio assenso per la donazione di organi da cadavere;

il decreto ministeriale 8 aprile 2000, attuativo della legge, nonostante disciplini le modalità con cui i cittadini possono esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto, sul silenzio assenso in attesa della piena attuazione della normativa, rinvia alla normativa transitoria prevista dall'articolo 23 della stessa legge n. 91;

tale mancata attuazione ha determinato una persistente condizione di incompletezza normativa, che incide su un settore delicatissimo, nel quale la certezza delle regole e la fiducia dei cittadini costituiscono presupposti essenziali per la stessa efficacia del sistema trapiantologico nazionale;

considerato che:

di fatto, il legislatore ha proceduto per un lungo periodo con un approccio transitorio, basato sulle disposizioni previste dall'articolo 23, che ha consentito i prelievi solo nel caso in cui non fosse stata espressa opposizione e previa partecipazione dei familiari, i quali assumono nella prassi un ruolo quasi determinante;

si è così consolidato nel tempo un contesto applicativo di fatto "*opt in*" misto, nel quale la dichiarazione di volontà rimane esclusivamente esplicita oppure, in mancanza di volontà registrata, si ricorre alla manifestazione dei congiunti, con conseguenti disomogeneità territoriali e organizzative; numerose fonti giuridiche e dottrinali evidenziano che il principio del silenzio assenso, pur formalmente previsto dalla legge, non ha mai trovato piena applicazione, con conseguente mancato dispiegamento dei suoi effetti normativi e permanenza di un assetto sostanzialmente fondato sul consenso espresso;

la situazione genera anche un possibile terreno di contenzioso, poiché l'assenza di una disciplina attuativa chiara rende incerto il perimetro del ruolo dei familiari e delle strutture sanitarie, soprattutto nei casi in cui non sia reperibile una volontà esplicita del soggetto deceduto;

in ambito giurisprudenziale, infatti, le controversie in materia di espianto e consenso si sono prevalentemente concentrate sulla corretta acquisizione della volontà e sul ruolo dei congiunti, mentre non risultano pronunce risolutive sul silenzio assenso proprio a causa della mancata piena attuazione del meccanismo previsto dalla legge;

ritenuto che:

la mancata piena attuazione del silenzio assenso assume particolare rilievo anche sotto il profilo dell'efficacia complessiva del sistema trapiantologico nazionale, poiché la persistente incertezza applicativa incide indirettamente sulla disponibilità di organi e, conseguentemente, sulla condizione delle liste d'attesa per i trapianti, nelle quali permangono migliaia di pazienti in attesa di un intervento salvavita;

in tale prospettiva, un modello pienamente operativo e fondato su una scelta consapevole e informata dei cittadini potrebbe contribuire, nel rispetto delle garanzie costituzionali e della libertà individuale, a rafforzare la capacità del servizio sanitario nazionale di rispondere tempestivamente al bisogno di trapianti, riducendo disomogeneità territoriali e tempi di attesa,

si chiede di sapere:

per quali motivi non sia stato emanato il decreto attuativo di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 91 del 1999 e quali tempi siano previsti per l'emanazione;

se e in quale forma normativa o regolamentare siano stati adottati provvedimenti successivi che abbiano inciso sull'applicazione del silenzio assenso, inclusa la disciplina del sistema informativo trapianti (SIT) o altri strumenti di raccolta delle volontà, e quale sia il loro effettivo impatto applicativo;

se il Ministro in indirizzo intenda coordinare il sistema di dichiarazioni del SIT con altri strumenti di manifestazione di volontà (quali, ad esempio, le disposizioni anticipate di trattamento o modalità digitali) al fine di superare criticità organizzative e legali attuali;

se intenda potenziare la campagna informativa destinata ai cittadini sull'espressione delle proprie volontà in materia di donazione di organi e tessuti.

(4-02718)

FLORIDIA Barbara, NAVE, PIRRO - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

l'unione delle camere penali di Catanzaro ha promosso, nell'ambito di una convenzione con il Ministero dell'istruzione e del merito, un progetto didattico rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori, presentato come iniziativa di educazione alla legalità e alla cultura costituzionale;

tali iniziative, quando realizzate all'interno delle istituzioni scolastiche e in collaborazione con soggetti esterni, devono rispettare rigorosamente i principi di neutralità, pluralismo, imparzialità e assenza di condizionamento politico, che costituiscono presupposti essenziali della funzione educativa della scuola pubblica;

da documentazione relativa al progetto risulterebbero riferimenti ad attività quali l'organizzazione di campagne comunicative, *slogan* ed eventi connessi al sostegno di una specifica posizione referendaria,

in particolare al "sì" al *referendum* sulla giustizia;

la circostanza, se confermata, configurerrebbe una commistione tra attività formativa e attività di propaganda politica, incompatibile con le finalità dell'educazione civica, con i principi costituzionali di imparzialità della pubblica amministrazione e con il ruolo della scuola come luogo di formazione critica, pluralista e autonoma;

la scuola pubblica non può essere utilizzata come veicolo di orientamento politico o referendario, né come spazio di promozione di posizioni di parte, tanto più in assenza di contraddittorio e pluralismo delle opinioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, anche tramite l'ufficio scolastico regionale competente, sia a conoscenza dei contenuti integrali del progetto promosso dall'unione delle camere penali di Catanzaro;

se risultati effettivamente, nella documentazione progettuale ufficiale, il riferimento ad attività riconducibili a campagne, *slogan* o iniziative di sostegno a una specifica opzione referendaria;

se ritenga compatibile con il ruolo della scuola pubblica e con le finalità dell'educazione civica la presenza, all'interno di progetti didattici svolti nelle scuole, di contenuti riconducibili a propaganda politica o referendaria;

quali iniziative intenda assumere per garantire che i progetti realizzati in ambito scolastico, anche tramite convenzioni con soggetti esterni, rispettino in modo rigoroso i principi di neutralità, pluralismo, imparzialità e assenza di condizionamento politico;

se non ritenga necessario adottare indirizzi amministrativi affinché ogni attività formativa connessa a temi istituzionali o referendari sia svolta esclusivamente in forma pluralista, garantendo il contraddittorio tra posizioni diverse e l'assoluta estraneità a finalità di propaganda.

(4-02719)

TUBETTI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la città di Gorizia, per la sua posizione strategica e la sua storia, rappresenta un'area di particolare rilevanza, unico ingresso autostradale da e verso i Paesi dell'est Europa, che pertanto necessita di un'attenzione costante da parte delle istituzioni centrali;

gli interventi di rigenerazione urbana costituiscono un'opportunità strategica non solo per riqualificare il tessuto edilizio e sociale delle città, ma anche per potenziare la presenza e l'efficienza dei presidi dello Stato sul territorio;

pertanto, l'individuazione di una struttura moderna, funzionale e adeguata ove istituire il reparto mobile e il reparto prevenzione crimine della Questura di Gorizia è essenziale per consentire alle forze dell'ordine di operare nelle migliori condizioni possibili, garantendo un servizio più efficace alla cittadinanza e rafforzando la percezione di sicurezza;

l'ex caserma "Del Fante" di proprietà del demanio dello Stato, infatti, che comprende 9 edifici, 3 dei quali sottoposti a vincolo storico artistico e 6 che versano in condizioni degradate e possono essere demoliti e ricostruiti nell'ambito di un ampio intervento strutturale, rappresenta la soluzione migliore per ovviare alle esigenze di ordine pubblico e sicurezza sociale;

nelle more della ristrutturazione della caserma Del Fante, una soluzione temporanea e alternativa potrebbe consistere nell'utilizzo delle attuali strutture esistenti, previo adeguamento, presso il "palazzo degli Stati provinciali" già sede della Questura fino al 2025;

l'individuazione di una nuova sede per il reparto mobile e per il reparto prevenzione crimine della Questura di Gorizia e l'inserimento della medesima all'interno di un più ampio piano di rigenerazione urbana potrebbe generare sinergie positive, ottimizzando le risorse e contribuendo in modo significativo al rilancio di un'area centralissima della città;

la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli-Venezia Giulia, alla luce della documentazione prodotta dall'Agenzia del demanio, ha espresso un parere informale favorevole sugli interventi proposti, suggerendo inoltre l'impiego di materiali specifici e più performanti per un maggior rispetto del vincolo al quale sono sottoposti i fabbricati;

al riguardo il direttore dell'Agenzia del demanio di Udine e il responsabile dell'area tecnica, tenendo conto sia delle risultanze delle indagini svolte che del piano esigenziale, hanno previsto un quadro

economico minimo di 50 milioni di euro destinati alla realizzazione del reparto mobile e del reparto prevenzione crimine, con la possibilità, altresì, di istituire anche un nuovo reparto, ancora da definire, che determinerà un aumento della suddetta spesa sino a 75 milioni di euro;

si consideri inoltre, la centralità strategica della città di Gorizia rispetto alla raggiungibilità delle altre province, per le quali il reparto sarebbe a servizio, nonché la necessità di presenza quotidiana all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) e presso l'aeroporto di Trieste, che ha sede a Ronchi dei Legionari (Gorizia), unico aeroporto del Friuli-Venezia Giulia,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda istituire un reparto mobile presso la Questura di Gorizia;
quali iniziative, anche di concerto con gli enti locali e le altre amministrazioni competenti, intenda intraprendere per sostenere e accelerare la realizzazione del progetto, fondamentale per la sicurezza del territorio;

se intenda avviare iniziative affinché il reparto mobile, qualora insediato presso la Questura di Gorizia, venga posto presso l'ex caserma Del Fante;

se vi siano piani o risorse specifiche, nell'ambito dei fondi dedicati alla sicurezza o alla rigenerazione urbana, che possano essere destinati alla rigenerazione dell'ex caserma, e con quali tempistiche si preveda di procedere.

(4-02720)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02363 del senatore Trevisi, sull'esenzione dall'IVA per le prestazioni sanitarie di assistenza domiciliare integrata.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-02349 del senatore Trevisi.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 380^a seduta pubblica del 14 gennaio 2026, a pagina 170, nell'assegnazione del disegno di legge 1745, alla penultima riga, dopo le parole: "delle Commissioni" aggiungere le seguenti: "5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, ".

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.